N. **3536/11** R.G. Notizie di Reato
N. **3999/11** R.G. Tribunale

Sent. N. 1097/15
Del **19/02/15**

Irrevocabile il _____
Al P.M. per esecuz. il _____
Campione Penale n° _____
Redatta scheda il _____

TRIBUNALE DI PALERMO

Terza Sezione Penale

SENTENZA

(artt.544 e segg., 549 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

Il TRIBUNALE DI PALERMO III^ SEZIONE COLLEGIALE
composto dai Sigg. Magistrati

Dr. Fabrizio LA CASCIA	Presidente
Dr.ssa Daniela VASCELLARO	Giudice
Dr. Salvatore FLACCOVIO	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Nei confronti di:
VITRANO Gaspare, nato a Palermo il 20.08.1961, residente a Misilmeri in via Pier Boggio nr. 12,

PRESENTE

difeso di fiducia dagli avv.ti: Vincenzo Lo Re del foro di Palermo (presente) ed Antonio Fiorella del foro di Roma (assente, sostituito per delega dall'avv. Fabrizio Biondo, presente).

I M P U T A T O

1. per il delitto di cui agli artt. 110, 117, 317 c.p. perché in concorso con INGRASSIA Pietro, abusando il Vitrano della qualità di deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana e dei poteri di componente della Commissione Attività Produttive dell'ARS, avendo l'Ingrassia, direttore dei lavori per conto della società spagnola GEDESUR s.l. dei cantieri fotovoltaici siti nei comuni di Roccamena e Francofonte subappaltati alla Tecnotel s.r.l. di cui Correro Giovanni è amministratore unico, intimato al Correro che se non avesse consegnato al Vitrano la somma di 50.000 € in contanti non avrebbe più lavorato nel settore del fotovoltaico, costringevano la p.o. a consegnare indebitamente al Vitrano la cifra di 10.000 € in contanti quale anticipo sulla maggior somma pretesa
   in Palermo il 11.3.2011

2. Per il delitto di cui agli artt. 61 n. 7, 81 cpv., 110, 117, 317 c.p. perché in concorso con Bonomo Mario e Sammatrice Marco, separatamente giudicati, , con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, abusando della qualità di deputati all'Assemblea Regionale Siciliana di BONOMO e del VITRANO (nonché componenti il primo della Commissione Ambiente e territorio ed il secondo della Commissione Attività produttive) , con reiterate minacce consistite nel dire esplicitamente e comunque nel lasciare intendere ad INGRASSIA Pietro, già socio ed amministratore della ENERPLUS srl, nonché direttore dei lavori delle società estere GASOLAR ed ORIGIS (che avevano rilevato le quote societarie della ENERPLUS) che se non avesse ottemperato alle loro richieste non si sarebbero completati i lavori già autorizzati nei parchi fotovoltaici di Monreale, Francofonte e Roccamena, nonché nell'imporre i nominativi delle ditte che avrebbero dovuto espletare i

detti lavori, costringevano o comunque inducevano la p.o. a promettere loro nonché a consegnare indebitamente a più riprese ingenti somme di danaro. Ed in particolare avendo l'INGRASSIA consegnato a più riprese circa 80 mila euro in contanti al VITRANO a far data dall'aprile/maggio 2010, 25.000 dei quali consegnati al VITRANO in Lugano il 7.2.2011; Con la aggravante di avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità.

In Palermo, fino al 11.3.2011

N.B. reato contestato ex art. 517 c.p.p. all'udienza del 12.12.2012

***

Con l'intervento del P.M. Dr. Maurizio AGNELLO

e delle parti civili:

Ingrassia Pietro (assente), assistito dal difensore avv. Giovanni Di Benedetto.

Presente

Correro Giovanni (assente)

Tecnotel s.r.l, in persona del legale rappresentante Maria Grazia Ingrassia (assente)

assistiti dal difensore avv. Salvatore Forello (assente)

e con l'assistenza dr. Rosalia Greco, cancelliere.

Le parti hanno concluso come segue:

Conclusioni del P.M.: chiede la condanna dell'imputato per entrambi i reati, previa riqualificazione di quello ai danni dell'Ingrassia nella fattispecie di cui all'art. 319 quater c.p., ad anni 8 di reclusione, ritenuta la continuazione tra i reati contestati.

Conclusioni delle difese di parte civile: affermarsi la responsabilità dell'imputato, e la condanna dello stesso al risarcimento del danno ed al rimborso spese come da memoria e notula che depositano.

Conclusioni della difesa dell'imputato: assoluzione dell'imputato con formula piena da entrambe le fattispecie contestate, riportandosi alle memorie scritte depositate

*****

IN FATTO ED IN DIRITTO

***

VITRANO Gaspare è imputato nel presente processo di due fattispecie delittuose di concussione, riconducibili ad un'unica complessa vicenda, maturata nel settore del "fotovoltaico".

Inizialmente, a seguito di decreto di giudizio immediato reso dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, egli era chiamato a rispondere davanti a questo Tribunale, del delitto di cui agli artt. 110, 117, 317 c.p.: "*perché in concorso con INGRASSIA Pietro, abusando il VITRANO della qualità di deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana e dei poteri di componente della Commissione Attività Produttive dell'ARS, avendo l'Ingrassia, direttore dei lavori per conto della società spagnola GEDESUR s.l. dei cantieri fotovoltaici siti nei comuni di Roccamena e Francofonte subappaltati alla <TECNOTEL> s.r.l. di cui Correro Giovanni è amministratore unico, intimato al Correro che se non avesse consegnato al Vitrano la somma di 50.000 € in contanti non avrebbe più lavorato nel settore del fotovoltaico, costringevano la p.o. a consegnare indebitamente al Vitrano la cifra di 10.000 € in contanti quale anticipo sulla maggior somma pretesa.* Commesso in Palermo il 11.3.2011."

In un secondo momento, nel corso del dibattimento, e segnatamente all'udienza del 12.12.2012, il P.M., avvalendosi dei poteri di cui all' art. 517 c.p.p. – ed in riferimento al disposto di cui all'art. 12 comma 1 lett. b) c.p.p. - contestata al VITRANO il connesso delitto di cui agli artt. 61 n. 7, 81 cpv., 110, 117, 317 c.p.: "*perché in concorso con BONOMO Mario e SAMMATRICE Marco, separatamente giudicati, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, abusando della qualità di deputati all'Assemblea Regionale Siciliana di BONOMO e del VITRANO (nonché componenti il primo della Commissione Ambiente e territorio ed il secondo della Commissione Attività produttive), con reiterate minacce consistite nel dire esplicitamente e comunque nel lasciare intendere ad INGRASSIA Pietro, già socio ed amministratore della ENERPLUS srl, nonché direttore dei lavori delle società estere GASOLAR ed ORIGIS (che avevano rilevato le quote societarie della ENERPLUS) che se non avesse ottemperato alle loro richieste non si sarebbero completati i lavori già autorizzati nei parchi fotovoltaici di Monreale, Francofonte e Roccamena, nonché nell'imporre i nominativi delle ditte che avrebbero dovuto espletare i detti lavori, costringevano o comunque inducevano la p.o. a*

promettere loro nonché a consegnare indebitamente a più riprese ingenti somme di danaro.

Ed in particolare avendo l'INGRASSIA consegnato a più riprese circa 80 mila euro in contanti al VITRANO a far data dall'aprile/maggio 2010, 25.000 dei quali consegnati al VITRANO in Lugano il 7.2.2011. Con la aggravante di avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità. In Palermo, fino al 11.3.2011."

L'iniziale imputazione traeva spunto dall'arresto nella flagranza di reato, avvenuto ad opera della Squadra Mobile di Palermo in data 11.3.2011.

All'epoca, il VITRANO era deputato all'Assemblea Regionale Siciliana eletto alla XV Legislatura nel collegio di Palermo, con la lista del PD e componente, pro tempore, della Commissione III^ – Attività produttive, la quale ha competenza nelle seguenti materie: agricoltura, industria, partecipazioni regionali, commercio, cooperazione, pesca, artigianato.

Quel giorno, l'imputato era stato colto nella flagranza del delitto di concussione in danno di CORRERO Giovanni - amministratore della <TECNOTEL> s.r.l. con sede in Palermo in Via Castelforte nr. 5 -, il quale, poco prima dell'irruzione dei verbalizzanti nei locali dell'ASP di Palermo in questa via Cusmano, gli aveva consegnato, nel corso di un'operazione svoltasi sotto controllo della polizia, una busta contenente 10 mila euro in contanti, dopo aver denunciato di essere stato vittima di minacce e pressioni verbali da parte dell'ingegnere Pier Giorgio INGRASSIA che gli aveva sollecitato il pagamento di una tangente di 50 mila euro per i lavori che la <TECNOTEL> stava svolgendo, da destinare per l'appunto ad alcuni politici, tra cui il VITRANO.

Nel medesimo contesto di tempo e di luogo e sempre nella flagranza di reato, la polizia aveva arrestato, con l'accusa di concorso nel medesimo delitto di concussione, il predetto INGRASSIA, il quale, nei giorni precedenti, aveva organizzato l'incontro tra il CORRERO ed il VITRANO e la consegna della tangente.

Convalidato l'arresto, in accoglimento delle richieste del P.M., il GIP disponeva la misura cautelare della custodia in carcere, giusta ordinanza resa in data 12.3.2011, nei confronti di entrambi gli indagati.

Un mese più tardi, il Tribunale del Riesame sostituiva la misura cautelare custodiale con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari (decisione confermata dalla Suprema Corte il 14-7-2011).

In data 1.6.2011 il P.M. promuoveva l'azione penale, chiedendo procedersi a giudizio immediato nei confronti sia del VITRANO che dell'INGRASSIA.

L'INGRASSIA chiedeva ed otteneva di definire la propria pozione mediante applicazione pena ex art. 444 c.p.p. (cfr. sentenza in data 27.10.2011 irrevocabile il 28.11.2011, acquisita in atti ex art. 238 bis c.p.p. all'udienza del 8.2.2012).

Il VITRANO, invece, sceglieva di farsi giudicare con le forme del rito ordinario.

A seguito di ordinanza del Tribunale del Riesame, depositata il 27-6-2011, era disposta la liberazione del VITRANO, al quale era tuttavia imposto, sempre in via cautelare, il divieto di dimora in Sicilia.

Detta misura cautelare coercitiva personale era, infine, revocata nel corso del processo.

Nel frattempo, avendo l'INGRASSIA iniziato, dopo il suo arresto, una sorta di collaborazione con l'A.G., erano avviate e proseguite, dalla Procura, indagini parallele per approfondire i rapporti tra l'ingegnere ed il politico, per accertare la veridicità delle sue accuse a proposito di diverse dazioni di danaro fatte in favore del VITRANO (da questi non negate) e di altri indagati, nonchè per riscontrare le dichiarazioni accusatorie del predetto sui tempi e le modalità del rilascio di alcune autorizzazioni ottenute nel settore del fotovoltaico da diverse società e sui connessi lavori di realizzazione degli impianti per la produzione di quel tipo di energia rinnovabile.

In data 28.10.2012 era emessa, dal GIP di Palermo, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di altro onorevole del P.D., a nome BONOMO Mario (v. stralcio ordinanza, prodotto all'udienza del 31.10.2012), oggi coimputato del VITRANO, ma separatamente giudicato (così come Sammatrice Marco, anche lui coinvolto nelle indagini e rinviato giudizio).

Cessate le esigenze investigative, il Pubblico Ministero – come si è anticipato - all'udienza del 12.12.2012, contestava a VITRANO Gaspare il delitto di concussione in danno di INGRASSIA Pietro, commesso in concorso con il predetto deputato regionale BONOMO Mario (e con Sammatrice Marco, nipote di quest'ultimo), traendo anche spunto dalle accuse circostanziate rese dall'INGRASSIA nel corso del dibattimento e da quanto asserito dallo stesso imputato, nel corso dell'esame dibattimentale, reso all'udienza del 11.7.2012.

Il dibattimento, al quale presenziava puntualmente l'imputato, difeso da un collegio difensivo di fiducia, si svolgeva nel frattempo anche con la attiva partecipazione dei legali

delle parti civili costituite (inizialmente il Correro e la <TECNOTEL> s.r.l.; quindi lo stesso Ingrassia).

La fase di assunzione delle prove si rivelava lunga ed elaborata, vuoi per le questioni tecniche da affrontare e per la complessità della vicenda su cui far luce, vuoi per la mole di testimonianze e di documenti ammessi nel contraddittorio delle parti, anche a seguito della contestazione suppletiva operata dal P.M. in relazione al concorrente reato di concussione ai danni dell'ing. Ingrassia, cui si è accennato.

Tra le prove dichiarate utilizzabili, anche delle intercettazioni ambientali in carcere e delle registrazioni tra privati, assunte con ausilio delle Forze di Polizia.

Era altresì acquisita e dichiarata utilizzabile diversa documentazione bancaria relativa ad una rogatoria internazionale di cui si dirà nel prosieguo.

A fini di prova saranno quindi riassunte e criticamente valutate le intercettazioni acquisite, saranno richiamate le parti salienti delle deposizioni dei numerosi testi addotti, con indicazione delle udienze in cui erano assunte le relative prove dichiarative, e saranno esaminati i contenuti dei principali documenti riversati in atti, tutti pertinenti alle gravi imputazioni, ovvero utili a ricostruire la complessa vicenda che fa da sfondo ai reati contestati.

L'INGRASSIA era sentito per ben tre volte, rilasciando lunghe deposizioni alle udienze del 8.2.2012, del 10.4.2013 - quale parte civile costituitasi alla udienza del 7.2.2013 a seguito della contestazione suppletiva del 12.12.2012- e da ultimo il 2.4.2014 .

Merita di essere segnalato che, nel corso dell'udienza del 8-2-2012, la prima in cui era sentito il predetto dichiarante, si verificava un fatto increscioso e grave – come sottolineato da tutte le parti presenti, e non solo dal diretto interessato dr. P.M. dr. Agnello - che rischiava di turbare la serenità dei lavori in aula e che rendeva necessaria una non breve sospensione dell'udienza, su richiesta del rappresentante della Pubblica Accusa in aula, il quale si accorgeva ad un certo punto che sulla sedia, accanto a quella in cui era seduto, qualcuno aveva lasciato, come lo stesso P.M. denunciava, "*un biglietto contenente esplicite minacce rivolte alla mia persona e anche all'ingegnere Ingrassia*".

Del fatto, lo stesso P.M. dava immediata notizia al Procuratore Capo e ad un Aggiunto, il quale ultimo, intervenuto in aula alla ripresa dell'udienza, era autorizzato a esternare pubblicamente la "solidarietà ed il sostegno morale" dell'Ufficio della Procura al collega, a fronte di quanto accaduto ad opera di ignoti (cfr. verbale udienza cit. e relativa

fonoregistrazione dell'intervento del P.M.). Tutte le parti presenti ribadivano sentimenti di solidarietà per il rappresentante della Accusa e per il testimone, che dava comunque la disponibilità a proseguire l'esame, nel contraddittorio delle parti.

E' ancora da sottolineare che, nelle more del processo, a causa del trasferimento di alcuni giudici componenti del Collegio in altre sedi giudiziarie o in altre Sezioni di questo Tribunale, per ben due volte si rendeva necessario procedere alla cosiddetta rinnovazione del dibattimento (cfr .verbali udienza), con intuibili ripercussioni sulla durata del processo, che subiva altresì alcuni ulteriori rinvii su istanza dei difensori (cfr. verbali di udienza), con conseguenti sospensioni del corso di prescrizione dei reati.

Al termine della fase di discussione delle parti, rivelatasi non meno impegnativa e lunga, chiusa l'istruttoria dibattimentale, il Tribunale rendeva dispositivo di sentenza con riserva di depositare la motivazione della statuizione, ex art. 544 c.p.p..

***

Così brevemente riassunto lo svolgimento del processo, va detto che una settimana prima degli arresti intervenuti l'11.3.2011, il CORRERO aveva denunciato alla Squadra Mobile di Palermo, che proprio l'ing. INGRASSIA, direttore dei lavori per la GEDESUR, società spagnola, che aveva in corso di realizzazione degli impianti di fotovoltaico nei comuni di Roccamena e Francofonte, lo aveva minacciato, sollecitandogli insistentemente il pagamento della somma di euro 50.000,00, quale amministratore della predetta <TECNOTEL> s.r.l., subappaltatrice di parte di quei lavori.

Il CORRERO riferiva alla polizia che l'INGRASSIA lo aveva avvertito che si trattava di somma destinata a due esponenti politici regionali di rilievo e lo aveva minacciato di pesanti conseguenze sul lavoro, ove non avesse ottemperato alla predetta richiesta di denaro.

Più precisamente, il venerdì 04.03.2011, recatosi alla Squadra Mobile il CORRERO, aveva denunciato:

- che in data 24.02.2011, avendo ricevuto sul suo cellulare una chiamata da parte dell'ing. INGRASSIA che gli chiedeva di incontrarlo per parlargli dei lavori della <TECNOTEL>, di cui era direttore, e che gli aveva dato appuntamento nei pressi di un'agenzia bancaria;
- che nel corso dell'incontro, l'ingegnere lo aveva sollecitato ad adempiere agli impegni assunti in nome e per conto della <TECNOTEL> s.r.l, dal socio DI VITA Davide; e

quando lui aveva controbattuto di non essere a conoscenza di impegni di tal fatta, presi in nome e pere conto della <TECNOTEL>, l'INGRASSIA gli aveva viepiù intimato di consegnargli in contanti la somma di euro 50.000,00, dicendogli che non era destinata a lui ma *"a rilevanti personaggi politici"* e lo aveva ammonito, dando maggiore consistenza ai toni minacciosi usati in precedenza, che, qualora non avesse adempiuto alle sue richieste, avrebbe informato i suoi interlocutori politici, lasciandogli intendere che sarebbe stato esposto ad eventuali ritorsioni nei lavori che interessavano la <TECNOTEL>;

- che dopo una settimana, così come preannunciato nel corso di quell'incontro, l'INGRASSIA lo aveva chiamato telefonicamente al cellulare e, riferendosi ai precedenti discorsi, gli aveva chiesto "*se avesse sbrigato le faccende di cui entrambi erano a conoscenza*" ricevendone, da parte sua, vaghe risposte in attesa di decidere il da farsi.

Proprio mentre si trovava negli Uffici della Questura per denunciare quei fatti, il CORRERO aveva ricevuto al cellulare una chiamata dall'INGRASSIA, a cui non rispondeva, tanto da indurre quest'ultimo a inviargli un messaggio, col quale lo invitava a mettersi in contatto telefonico.

Sollecitato, a questo punto, dalla Polizia a prestarsi al gioco e fingere di dar credito a quelle pretese, il CORRERO aveva chiamato l'INGRASSIA rassicurandolo e dicendogli che stava cercando di recuperare la somma di denaro da quest'ultimo richiesta e che, a breve, avrebbe potuto disporne in parte; l'INGRASSIA gli dava allora appuntamento al martedì successivo (cfr. annotazione di servizio del 4.3.2011 a firma congiunta del commissario di P.S. La Targia e dell'ispettore Consagra, acquisita su accordo delle parti).

Sulla scorta di quanto emerso e contando sulla collaborazione del CORRERO, gli inquirenti attivavano servizi di intercettazione telefonica delle utenze in uso a quest'ultimo, al suo socio DI VITA ed all'ingegnere INGRASSIA, iniziando a svolgere i primi accertamenti su quanto riferito in sede di denuncia.

Ritornando ai fatti che precedettero l'arresto del VITRANO, merita di essere ricordato che il 9 marzo il CORRERO aveva concordato telefonicamente con l'INGRASSIA un secondo appuntamento per il giorno successivo.

Alle ore 12.30 del 10 marzo 2011, i due si erano quindi incontrati nei pressi dell'istituto di credito CREDEM sito in Palermo via Lazio nr. 9/A, dove il CORRERO intratteneva un rapporto di conto corrente.

Gli inquirenti avevano modo di ascoltare, a distanza, le loro conversazioni, che erano registrate in esecuzione del decreto di intercettazione nr. 472/2011 e che si svolgevano nei seguenti termini:

Interlocutori:

C: CORRERO Giovanni;

I: INGRASSIA Pietro

***Omissis* fino a minuti 06:01**

C: ho fatto un poco di mente locale,io diciamo mi deve spiegare un pò meglio, diciamo come stanno tutte queste cose perché sono un poco confuso sinceramente

I: ***Voi avete preso, fatto questi lavori***

C: questi lavori

I: ***Grazie ad un intervento speciale del sottoscritto a seguito di una richiesta espressa di due politici, mi hanno detto guardi dobbiamo dare questo incarico***

C: Eh

I: ***Davide lo sa benissimo!***

C: Lo so, Davide purtroppo.. alla fine..

I: ***Siamo andati là ... e voi avete preso questi lavori ed avete fatto strada! ...avevamo un accordo economico con Gaspare e con Davide DI VITA***

C: Con Davide Di Vita un accordo economico

I: Io ***sono venuto oggi perché oggi ci eravamo dati appuntamento***

C: Lo so, lo so perfettamente, ma questo accordo economico era in funzione a che cosa, a questo lavoro?

I: ***A questo lavoro... eravamo rimasti che 10.000 euro a megawatt sarebbero stati***

C: 10.000 euro a megawatt!

I: ***10.000 euro a megawatt! perché erano 6,3 megawatt, sarebbero stati in ogni caso corrisposti... infatti eravamo rimasti per 70.000 euro***

C: 70.000 euro!

*I: **70.000 euro... poi c'è stato il problema che voi due megawatt non li avete potuti fare perché vi hanno tolto... una serie di discussione contro discussione, c'erano problemi di pagamento con <G.A. SOLAR>, ci siamo messi in mezzo sempre noi ed eravamo rimasti che... 50.000 euro sarebbero stati dati a queste persone, senza le quali voi non avreste potuto lavorare!***

*C: **A questi due politici?***

I: A questi due politici

C: Ah! Ho capito!

*I: Che **se lei vuole ora ci sediamo in macchina e ci andiamo**, guardi ora io, oh.... Devo dare risposta*

*C: No per carità io dico **ma cioè io ho capito chi sono... ci incontriamo**, anche per capire un domani...*

*I: **Ma se vuole glielo dico, glielo dico***

C: Nooo

*I: **Glielo dico, sono due, uno un onorevole del PD ed uno di API, ci andiamo e li incontriamo, uno si chiama GASPARE VITRANO***

C: AH! No, non ho niente

*I: **No, perché già... i telefonini credo si tengono in tasca!***

C:No, se vuole lo possiamo anche spegnere, ingegnere, guardi!

*I: No, **perché stiamo parlando di cose..eh.. non c'è niente**...*

C: Guardi glielo spengo così si tranquillizza giusto per lei

*I: Non ce niente diciamo d'illegale, niente di... però effettivamente senza.. perché sono soldi privati con lavori privati, però questi lavori privati potevano essere fatti da chiunque, **loro hanno, avevano, la possibilità di scegliere chi fare questi lavori, gli hanno dato questa possibilità, alcuni li hanno fatto la CAMEDIL, i signori Campanotta... che ci hanno riconosciuto tutto! Tutto nanno riconosciuto i signori Campanotta a questa "terza parte", e ci può parlare lei con i due fratelli Campanotta***

C: No, ma io non li conosco ingegnere...ingegnere

I: No...No...io lo so benissimo che lei non li conosce

C: Anche perché.. difatti Ingegnere... eh... quindi stava dicendo questi due politici che sono

*I: **Queste due persone, l'onorevole Vitrano e l'onorevole Bonomo***

C: Bonomo!

I: ***Eh che hanno veicolato la cosa, c'era un patto chiaro, <u>ci guadagnavano tutti, tutti d'accordo, tutti d'amore e d'accordo! Infatti... la cosa che mi vogliono scippare la testa, mi dice... ma come d'amore e d'accordo, si si si, Davide ora non mi risponde al telefono</u>***

C: Lo so... c'è un motivo

I: Eh...Eh... allora Sig. CORRERO come la risolviamo questa cosa, già io veramente glielo avevo detto

C: Ingegnere io l'ho capito perfettamente quali sono le pressioni, però di fatto si metta nella mia posizione io di questa storia purtroppo... noi c'eravamo mai parlati? lei mi aveva mai detto niente, a me, ingegnere?

I: ***Sig. CORRERO!... lei ne ha oggi soldi da darmi?***

C: No, aspetti no... un attimino, no...no..

I: ***Le chiacchere a me non interessano***

C: no... no...

I: Lei mi deve dire questo...

C: Ascolti...

I: ***Soldi ne ha da darmi oggi?***

C: Allora io...

I: ***Mi risponda a questa domanda***

C: Io rispondo a questa domanda ingegnere! Io a questa domanda rispondo, io siccome eh... il discorso qual è che io fino ad ieri sono venuto qui in banca a chiedere un ulteriore scopertura

I: Si

C: perché non me la danno...non me la danno... quindi cosa sto ***facendo io sto prendendo i soldi*** *miei i miei di Gianni CORRERO* ***per potere far fronte a questa cosa perché fino ad ieri ho chiamato gli spagnoli e mi mandano a cagare,*** *non mi pagano cioè se io pago questi soldi, me li svincolano questi soldi?*

I: Si, ***se lei paga questi soldi...*** *guardi che CAMEDIL avanza 750.000 euro*

C: 750.000 euro

I: E su questi loro danno certezza perché glieli fanno cagare tutti dal primo all'ultimo

C: Eh

I: Però non possiamo più.. io non riesco più a tenere

C: Si l'ho capito ingegnere, ho capito perfettamente ***cioè purtroppo io mi trovo in difficoltà perché dico lei prenda accordi con il sig. Di vita, il sig. Di Vita tra l' altro si è dimostrato un truffaldino di prima… mi dispiace dirlo ma è così***

I: No ma… ***questi sono problemi vostri ve la dovete..***

C: Anche perché

I: ***Lei deve dare soldi***

C: Nooo… No…

I: ***Gliene da di meno!***

C: No, Bravo!

I: Davide lo ha chiarissimo questo discorso, l'ha chiarissimo questo discorso e quello mi ha detto si, si

C: Davide l'ha chiarissimo?

I: L'ha chiarissimo

C: Minchia a posto siamo

I: ***Davide il discorso se… se… gliel'ho detto chiaro*** *si, si… questo discorso è chiaro se io avanzo 100 siccome prima ci sei tu, fatti pagare da <TECNOTEL> queste cose e io… è come se li avessi usciti io! Questo me lo ha detto Davide ed me lo ha ripetuto,* ***poi è stato male la settimana scorsa ho parlato con la moglie, ora non mi risponde al telefonino!... Io devo dare una risposta***

C: No, Ho capito ingegnere siccome lei giustamente, però lei mi deve permettere una cosa, lei è stato un poco superficiale nei confronti miei parlando con Davide

I: ***Io tutti i lavori che ho fatto con <TECNOTEL> ho sempre parlato con Davide Di Vita lei***

C: Ma..

I: ***Che aveva fiducia con Davide Di Vita, lei ha fatto lavori, ha incassato fatture, quindi adesso non facciamo il gioco delle due carte!***

C: No, No… ***non è che noi abbiamo mai fatto lavori con voi come <TECNOTEL>, che lavori abbiamo fatto? Non… le dico questo… almeno con me non ne ha mai fatto, non lo so!***

I: E non ne farete più, credimi

C: Probabilmente non ne faremo più ha ragione ingegnere, però con me di questo non ne ha mai parlato diciamo di questi rapporti, ***lei ha parlato con Davide, il quale Davide premesso***

I: Non ci credo che Davide non glielo ha detto!

C: No! non me lo ha detto!

I: Davide mi ha detto che glielo aveva detto…

C: ***Davide ha detto tante cose, mi scusi, Davide ha detto tante cose, mi scusi ingegnere ascolti perché Davide ha detto tante cose,***

I: ***Se…***

C: no...no... ingegnere ascolti, è importante questo, ***perché Davide ha detto tante cose, come mi ha nascosto che aveva un'altra azienda, come mi ha nascosto che aveva tanti altri lavori di fotovoltaico non so se lei c'entra o meno perché c'è un lavoro a Piana degli albanesi dico non lo so uguale a questo***

I: ***Io ho fatto questo errore di fidarmi di <TECNOTEL> per farvi fare questo lavoro***

C: Di fidarsi di Davide non di <TECNOTEL>, no perché dico ingegnere noi quelle poche volte che ci siamo incontrati forse lei mi ha salutato a stento

Omissis da minuti 11.56 a min. 12:25

I: Va bene lei mi sta raccontando una serie di cose che mi interessano relativamente

C: Relativamente

I: Io ***devo risolvere questo problema, lei adesso mi deve dire***

C: No Ascolti, allora...

I: Se ***lei mi può risolvere questo problema.. o non me lo vuole risolvere?***

C: No io il suo problema, soltanto una cosa dobbiamo... di questa cifra ... stavo dicendo una cosa importantissima, ***in questa settimana io ho visto anche perché giustamente voi avete preso un accordo 10000 euro a megawatt, in totale sono 450000 euro che noi abbiamo fatturato ad oggi.***

I: Non Mi...

C: ***No, glielo dico 450.000 euro, cioè questa cifra di 50.000 euro, non è neanche cioè più del 10%***

I: ***<u>Ma se ne avevo parlato io con Davide mi aveva detto che aveva aumentato i preventivi! Tenendosi…</u>***

C: Lui aveva aumentato i preventivi?

I: Signori...

C: Ingegnere cioè, per fare questo lavoro io glielo dico ma oggi a me, lei a me cosa mi sta raccontando, non le sto raccontando niente però di fatto la mia posizione non è una posizione facile, forse non è neanche quella sua una posizione facile in questo momento, ma la mia è una posizione difficile ***perché io mi trovo a dovere aver pagato diciamo due mesi e mezzo di persone e ci sono voluti 100 persone e non è che ci vuole molto a capire due mesi e mezzo di cento persone a cantiere che significa***

I: Si

C: ***150.000 euro di .., ho dovuto pagare per questo mese e mezzo di persone il noleggio, cioè forse sono al pari con i costi, ora non sto dicendo che non glieli voglio dare però si deve mettere nei miei... è una cifra alta***

I: Si ma signori

C: ***E' una cifra alta!***

I: Io non ci posso fare niente, io vorrei risposte

C: 50000 euro è una cifra alta

I: ***Lei mi deve dire, lei oggi è in grado di darmi del denaro che io posso consegnare a queste persone o viene lei e glielo andiamo a consegnare assieme?***

C: Eh...

I: Perché?

C: E questi che fa io arrivo là e questi che fanno scendono che...

I: ***Ora vediamo dove sono e io glieli presento***

C: No... no...

I: E andiamo a prendere questa busta... incomp...

C: ***Allora io con grande difficoltà io domani mattina riesco ad arrivare ad una somma che sono soldi miei che non sono soldi della banca***

I: Domani è sabato, ***domani è venerdì***

C: Domani è venerdì,

I: ***noi oggi avevamo l'appuntamento alle 12,30 per ritirare il denaro!***

C: Lo so, ma se non me lo...

I: ***E io cosa faccio adesso!?***

C: Ma se non me lo hanno dato, non me li hanno dati in banca, io della banca non ne posso più tenere conto, io la voglio aiutare ma non in funzione... andiamoci al contrario

ingegnere, non in funzione degli accordi di potenziali altri lavori che a me non interessano a me queste tipologie di cose non mi interessano, io le voglio fare ***perché lei l'altra volta mi ha detto ah.. dice non lavora più io non so cosa significa non lavora più***

I: ***10%***

C: ***Ma neanche il 10 %... ingegnere!***

I: ***Allora Sig. CORRERO io..***

C: di 500.000 euro…

I: ***Io del passato non ne voglio discutere io domani mattina sono a Siracusa, io ho un problema grosso e tornerò alle due del pomeriggio, lei mi deve dire alle tre, alle tre e mezza dove noi ci vediamo e lei quanto mi consegnerà….perché adesso uscirò da qua per andare via andare***

C: dove deve andare?

I: ***devo andare via perché mi aspettavano all'una e un quarto con i soldi da portargli… di questo si tratta… qua non stiamo giocando!… non siamo ragazzini, giusto? …lei mi deve dire domani quanto mi consegna e io dopo glielo vado a dire…e come facciamo per gli altri…cioè, dobbiamo pagare queste persone?***

*C: Io….eh….possiamo fare…****che gli posso dire….a cinquemila euro a settimana****…*

I: Domani lei mi vuole dare 5000 euro?

C: Io glie li do….li devo uscire dal mio conto corrente

I: ***No non mi interessa…non mi interessa….domani mattina lei cortesemente non mi deve dare meno di 20.000 euro…..<u>domani pomeriggio lei deve venire qua con non meno di 20.000 euro….se non succede….lei ha finito di lavorare</u>!***

C: Che significa ho finito di lavorare?

I: ***<u>Le assicuro che le fanno finire di lavorare……lei ha cinque…sei….quattro cantieri …sette cantieri….glielo assicuro questo è il discorso…..perché questo è in grado di fare la politica….questo è in grado di fare (inc)…questo è in grado di fare con ispettorato del lavoro….questo sono in grado di fare con gli Assessorati…questi sono in grado di fare……eh…non…non…io le do questo consiglio dopo di chè lei è libero di regolarsi come vuole</u>***

C: Che mi devo regolare io…..non so….

I: ***Si devono rispettare gli accordi....li ha presi Davide....se la sbriga lei con Davide....gli deve dare 100...200...Davide...se li fa dare da Davide ....Davide non mi risponde.....quindi cortesemente domani ci vediamo alle tre..tre e mezza di pomeriggio lei mi deve consegnare non meno della cifra che le ho detto***

C: Diecimila.....ventimila euro

I: Succede io glielo dico un disastro.....se li fa prestare...io così faccio.....ma i conti li dovevate fare prima

C: E che faccio...arrivo la davanti eh....

I: Ci vediamo...ci vediamo insieme in un bar in via Principe di Belmonte.....ci vediamo in bar di via Principe di Belmonte e lei dice....questo...

C: ***In via Principe di Belmonte....ma ci sono pure queste persone?***

I: Me li vuole dare a me e glieli porto io

C: No per carità io.....

I: Io non vorrei che si pensasse che ci fossi io di mezzo....no invece c'è di mezzo dei calibri da novanta con cui non si può sbagliare

C: Va bene io però.....non vorrei che domani mi direbbero....

I: che le direbbero...

C: Non mai gli accordi non li so

I: (inc) possiamo dire si...ma ...no...queste cose io non glielo posso dire.....lei gli da un acconto e appena finiscono di pagare gli spagnoli gli da il resto....c'è poco da fare

C: Ci vediamo con queste persone almeno gli dico....almeno capiscono che glieli ho dati io

I: Si...

C: Si presentano un'altra v.....a lei di qua la...

I: ***Domani ci vediamo alle quattro in via Principe di Belmonte***

C: Dove?

I: In via Principe di Belmonte angolo via Wagner

C: ***Angolo via Wagner***

I: (inc) e pomodoro...

C: Dove c'è?

I: Un locale che si chiama vino e pomodoro

C: Vino e pomodoro

I: alle sedici si fa trovare la....va bene

C: ventimila euro

I: ***non meno di 20.000 euro... ma io dico, siamo...?*** ***come facevate a prendere quel lavoro....gara con nessuno....soltanto voi vi siete presentati ....come facevate? ...come pensavate !***

C: Qualche trattativa....l'ho sentito ce Davide faceva qualche trattativa di...di...di soldi.....forse pagava con gli spagnoli...non lo so

I: ci vediamo domani pomeriggio alle sedici là va bene?....Sedici via Belmonte va Wagner

C: Va bene

I: Domani ***alle 16:00 mi troverà là, con quelle persone***

C: Va bene ok arrivederci

***

Dunque, alla fine della conversazione, il cui contenuto è di fondamentale rilevanza processuale, in quanto risulta evidente che l'INGRASSIA reclamava una tangente pari al 10% dei lavori affidati alla <TECNOTEL>, da destinare a dei politici, e minacciava il suo interlocutore di gravi ripercussioni per la sua azienda, CORRERO ed INGRASSIA concordavano di incontrarsi l'indomani alle ore 16.00 in via Principe di Belmonte, angolo via Wagner, nel centro di Palermo, nei pressi di un locale di ristorazione denominato "Vino e Pomodoro" per dar luogo alla consegna di danaro oggetto degli accordi, solo apparentemente intervenuti.

D'intesa con l'A.G., il CORRERO reperiva del denaro per assecondare le insistenti richieste dell'INGRASSIA e l'11-3-2011, intorno alle ore 14.00, si presentava alla Squadra Mobile con la somma di euro 10.000,00, composta da nr.200 banconote da 50 euro l'una, che erano fotocopiate e riconsegnate al CORRERO, riposte all'interno di una busta gialla.

Era, quindi, predisposto un apposito "*servizio di osservazione, pedinamento e controllo*", al fine di monitorare l'incontro programmato.

Alle ore 16.00, il CORRERO giungeva presso l'esercizio commerciale "Vino e Pomodoro", in via Principe di Belmonte, ove attendeva l'arrivo dell'INGRASSIA.

Dopo circa 5 minuti, a bordo della sua moto "Beverly – Piaggio" di colore nero tg.DH-73596, giungeva l'INGRASSIA, il quale, parcata la moto nei pressi, si dirigeva verso il citato esercizio di ristorazione.

Subito dopo i due soggetti entravano all'interno del bar "Cafè de Paris" e dopo breve consumazione, uscivano e si dirigevano alla moto dell'INGRASSIA.

Quest'ultimo si allontanava dalla moto, lasciando il CORRERO da solo e si intratteneva per circa 2 minuti con un uomo e una donna, non meglio identificati. Tornato quindi sui suoi passi, si avvicinava nuovamente al CORRERO e gli diceva, testualmente: "***andiamo in via Cusmano che c'è quella persona...***".

Alle ore 16.10 circa, i due salivano a bordo della moto e rapidamente si dirigevano in direzione di via Roma, pedinati dai poliziotti (Isp. Capo Palmariello e Assistente Capo Fasone, a bordo di moto di servizio e da altri ufficiali a bordo di altra moto della polizia).

Percorsa la via Roma, superato l'incrocio di via E.Amari, piazza Politeama, via Dante, via Principe di Villafranca, Via Catania i due giungevano in via Cusmano all'altezza del civico 24.

Posteggiata la moto, si soffermavano davanti all'ingresso principale dei locali dell'A.S.P. Palermo.

La scena si svolgeva sotto il controllo visivo degli operatori di p.g., posizionatisi nelle adiacenze, ed audio, grazie ad un servizio di intercettazione ambientale, operato mediante microspie nascoste sulla persona del CORRERO, giusta autorizzazione del PM.

Detto servizio di intercettazione veniva seguito costantemente da altro personale di questo Ufficio e dal dirigente della sezione V.Q.Agg. Dr. Silvia Como coadiuvata dal Sost Comm La Targia.

L'INGRASSIA e il CORRERO si intrattenevano dinnanzi all'ingresso dell'ASP sino alle ore 16.45 circa, quando si notava giungere l'On. VITRANO Gaspare.

Questi, unitamente all'INGRASSIA ed al CORRERO, si portava all'interno della portineria dell'ASP, seguito a distanza dai verbalizzanti Fasone e Lo Manto.

Si riportano le trascrizioni delle conversazioni tra presenti, registrate l'11.03.2011, dalle ore 15.22 sino al momento dell'arresto, dapprima tra CORRERO ed INGRASSIA e poi tra costoro ed il VITRANO:

C: CORRERO Giovanni

I: INGRASSIA Pietro

Si omette fino a minuti 43:05

I: Mi è arrivata oggi l'e-mail, le hanno accreditato i primi 69

C: Ah!

I: Entro fine mese gli altri 70 la fattura, quella... incomp...

Omissis da min. 43:17 a min.43:45

I: Glielo presento

Omissis da min.43:47 a min. 44:05

I: A posto ...Vuoi venire in motorino con me?

C: Si certo, io non ho casco

I: ...incomp...

C: Eh...

I: Non ti preoccupare!

C: Dov'è che dobbiamo andare

I: Dobbiamo andare qui vicino, in via Turrisi Colonna

C: Ah in via Giacomo Cusmano, si ho capito

Omissis da min 45:00 a min. 47:20

I: ***Li hai portati?***

C: Eh?

I: Hai portato qualcosa giusto?

C: Si!

I: Il discorso che devi fare è molto semplice...incomp...

C: Non sento niente ingegnere!

I: ***Allora il discorso che devi fare è un discorso piuttosto semplice tu... incomp... ora appena ci saldano l'ultima fattura...incomp... eh chiudiamo il conto***

C: Ok

I: ***Gli dici che hai avuto problemi col tuo socio, quello ha avuto un infarto, io qualcosa gliela ho accennata, però una cosa che lo sente da me un'altra che lo sente da voi...****pausa...* *stiamo parlando con una persona per bene eh! Però giustamente* ***lui ci ha lavorato su questa cosa, se questo accordo lo avesse fatto con te è un lavoro privato, quindi non è che sono... non è che non c'era una ditta d'impianti elettrici che poteva fare questo... Sono stato io a dire no, guarda la metto io*** *...incomp*

Omissis da min. 48:26 a min. 48:48

I: Il consiglio mio è, se vi trovate bene e riusciamo a chiudere questa cosa, ***loro hanno in mano altri 10 megawatt****, dieci megawatt* ***già autorizzati*** *appena cambia...* ***già hanno***

l'accordo preliminare di vendita *appena* ***questo cazzo di governo nazionale fa il decreto questo lo devono costruire in sei mesi e dieci megawatt, sono dieci megawatt!***

Omissis da min. 49:11 a min 52:22

I: Ha detto che ha appuntamento qua con il direttore generale, il direttore generale lo ha messo lui qua

C: Ah!

I: ***E quindi se voi volete lavorare..***

C: Che cosa c'è qua? Ah... Asl

I: La direzione generale

C: Ah

*I: L'asl più grande d'Italia l'Asl 6****...pausa...*** ***Se qua tutti ci comportiamo bene possiamo lavorare per i prossimi 10 anni!... Se ci comportiamo male abbiamo finito****! ...Pausa fino a 53:37... Quanto hai portato?*

C: ***Diecimila euro!***

I: L'altra volta ti avevo detto 20!

C: No va bè lunedì gli faccio avere gli altri 10, tranquillo! Lunedì entro le 11 ha tutto!

I: I 70.000, non li vedete! Io purtroppo devo dire questa cosa perché così mi è stato detto, quindi ora tu glielo dici gli dici tutto, gli dici ho potuto prendere 10.000 e ora lunedì...

C: Lunedì ciò altri 10.000

*I: Giusto per conoscerci oggi e per spiegarli la (...pausa fino a min. 55:32****...)*** ***parlargli dei nuovi lavori... gli dici...***

C: Si

I: ***So che ci sono lavori da fare! Io voglio studiare questa cosa***

C: Sempre fotovoltaico?

I: Fotovoltaico nove megawatt e sei, già autorizzati già

C: Ma dove?

I: ***A Carlentini***

C: Ca?

I: Carlentini, a Siracusa, prima di Francofonte, ***perché sono un onorevole di Palermo ed***

uno di Francofonte eh.. di Siracusa, quindi *... ora vi do un appuntamento per lunedì, io vengo questa volta, e così mi tiro fuori da questa cosa,* ***io mi ci sono messo in mezzo con il rischio che ce li devo mettere io questi piccioli... Davide con me non lavora più!***

C: Davide si è comportato troppo male con me!

I: ***Ha chiuso ha finito con me ha finito, con mio padre ha finito pure, con loro lasciamo stare... mi secca a parlare***

C: ...incomp...

I: Si è bruciato, ma cazzi suoi sono ognuno nella vita decide, mi dispiace sta male non gli ho detto Niente l'ho chiamato come stai come non stai, appena sta meglio glielo...incomp..

C: A me minchia mi ha creato troppi problemi!

I: No, Davide... ehi... diciamo si è rivelato come Gaspare... come suo fratello, una cosa inutile!

C: Troppo, cioè troppo di uno squallore...

I: Se mi vedi di nuovo con Davide mi devi sputare! Hai diritto di sputarmi in faccia!

C: ...incomp... eh... troppo squallido

Omissis da min.57:55 a ore 01:01:30

C: E' arrivato?

I: Ha un audi blu come quella!

C: Eh?

I: Ha un audi blu come quella!

C: Ah...

Omissis da ore 01:01:43 a ore 01:07:40

C: Dieci minuti!

I: Richiamiamo!... incomp...

C: Uhm...

I: Per telefono non... incomp... Ok va bene... incomp... mi ha detto 5 minuti

C: 5 minuti!

I: Minchia già sono mezz'ora

C: Se sono 5 minuti sono minimo 10

Omissis da ore 01:08:20 a ore 01:16:55

C: 5 minuti sono...

I: Io sai quante ore mi è capitato di dovere aspettare messo lì ... ***che dobbiamo fare siamo in mano a questi politici, non si muove foglia senza uhm che loro****... (pausa fino a 01:19:04) mi è venuta la febbre*

C: Uhm

....

I: Sera...incomp... presentare... Sig. CORRERO

C: Salve Gianni CORRERO salve

I: ...incomp... è la persona che abbiamo noi...incomp... per fare i lavori

VITRANO*: Ah...*

I.: Eh... io ho sempre parlato con il suo socio veramente che ora ha avuto un infarto ed ha avuto una serie di problemi

VITRANO: Ma infatti e insomma

I: Eh..

VITRANO: Ah...

I: Diciamo sta meglio però comunque ha avuto un problema Eh... c'è un conto aperto che si deve...incomp... lui oggi ha portato un acconto e da qua, siccome aspettano il saldo da qua ad un mese verrà saldato questa cosa..

VITRANO: Va bene

*I: Eh... Diciamo mi scuso io e****... il sig. CORRERO si scusa pure perché... abbiamo fatto di tutto per favorirli... se non era per te questo lavoro non l'avrebbero mai preso****! C'è questo ritardo per me eh...*

VITRANO: Si Infatti!

I: Il sig. CORRERO si sta impegnando qui davanti

VITRANO: ***Assolutamente si***

C: Io già riesco... credo che dalla settimana entrante già diciamo avrò un'altra parte anche perché mi diceva oggi l'ingegnere che...

I: Sta arrivando l'ultima fattura, l'ultima fattura entro fine mese

C: Entro?

I: Entro fine mese, comunque ieri... so per certo che ti hanno fatto tutte..

C: E quindi lo vedremo probabilmente tra lunedì e martedì se l'hanno fatto ieri!

I: Veramente io sapevo era con la valuta della data di oggi quindi probabilmente

C: Con la data di oggi? Ma oggi non l'abbiamo vista!

I: E allora lo vedrete lunedì mattina

C: Lo vediamo lunedì

I: Quindi dobbiamo sperare su questa cosa... quindi vuoi dire nient'altro?

C: No, allora diciamo come diceva l'ingegnere io mi scuso del ritardo che è la prima cosa, niente che qui io m'impegno che comunque riusciremo entro fine mese

I: La brutta figura l'ho fatta io!

C: Infatti, l'ingegnere dice ce la messa in prima persona, però comunque dico...

VITRANO: ***L'importante però è che la risolviamo... un giorno più o meno***

C: E niente e poi che ci tiene in considerazione anche per i prossimi lavori

VITRANO: Ah sicuramente dico

C: Farà il possibile

I: Così gli ho detto mi sono permesso io di dire di questi impianto da 10 megawatt

VITRANO: C'è quello di 7 megawatt di Nino

I: Barcia?

V: No, Nino Mistretta ..incomp... questo è pronto già liquidato e... ma quelli ...incomp...

I: Va bene

C: Va bene

I: ...incomp...Per le prossime volte come rimaniamo ci sentiamo sempre noi

C: Come volete voi

VITRANO: No, vi sentite voi

I: Quanti sono?

C: Diecimila questi qua

I: Diecimila basta!

C: Qua ci sono i soldi a posto ***se li deve contare?***

I: No, non ce di bisogno se poi c'è un problema lunedì quando ci vediamo lunedì lo troviamo subito... (N.B. L'iniziale attribuzione a Gaspare Vitrano della frase, è stata rettificata con nota Squadra Mobile 27 aprile 2011, depositata dal PM all'udienza dell'8.2.2012, a firma della dottoressa Silvia Como, con cui si precisava che la frase era stata pronunciata da Ingrassia.)

C: Va bene a posto, a posto

I: Va bene quindi ora nel giro di

C: Arrivederci

V: Arrivederci

I: Di un mese...

V: ...incomp...

I: Si, si

OMISSIS... (INCOMPRENSIBILE)

I: Si risolve, si risolve, bisogna stare tranquilli ci sarà un mese di ritardo prego, prego

C: Ok

I: Un attimo solo che finisco di parlare con...

V: Va bene arrivederci... arrivederci

Fine trascrizione

***

Al termine dell'incontro, e dopo aver consegnato al VITRANO la busta con i soldi, il CORRERO usciva dai locali dell'A.S.P. ed in quel momento il personale di p.g. operante, avendo ascoltato in diretta le fasi di avvenuta consegna della busta col denaro, interveniva e dopo essersi qualificato, chiedeva all'INGRASSIA ed al VITRANO di esibire la busta gialla.

L'INGRASSIA rimaneva attonito, mentre l'on. VITRANO, dopo qualche esitazione, infilava la mano destra all'interno della giacca, estraendo la busta contenente il denaro, appresa poco prima dal CORRERO, che conteneva **n. 200 banconote da 50,00 Euro** per un importo complessivo di **10.000,00 Euro**, del tutto corrispondenti alle banconote fotocopiate.

A questo punto scattava l'arresto del politico e dell'INGRASSIA per il delitto di concussione ai danni del CORRERO e si effettuava sequestro della somma trovata addosso al VITRANO, unitamente al suo cellulare.

Nel corso delle perquisizioni personali effettuate a carico del VITRANO e dell'INGRASSIA era rinvenuto, all'interno del portafogli di quest'ultimo, la fotocopia del passaporto del VITRANO ed un foglietto manoscritto (riportante varie cifre e nomi di società; documento che sarà in seguito descritto ed analizzato), sequestrati con separato verbale.

Con lo stesso atto si sequestravano i due cellulari dell'INGRASSIA (che tuttavia non fornivano ulteriori spunti investigativi in merito ai fatti per cui è processo).

Sui fatti e sulle circostanze dell'arresto di INGRASSIA e VITRANO sono stati escussi, all'udienza del 7.12.2011, i testi di p.g. CONSAGRA, PALMARIELLO e FASONE e sono state acquisite due relazioni di servizio a firma dei predetti; inoltre, è stata prodotta copia delle banconote sequestrate all'imputato e (alla udienza del 16.11.2011) acquisito il verbale di s.i.t. rese da SUCATO Stefano, all'epoca dei fatti autista dell'imputato e dipendente Regione Sicilia.

La persona offesa denunciante, CORRERO Giovanni, socio di maggioranza ed amministratore della <TECNOTEL> s.r.l., già titolare della omonima ditta individuale, era chiamato a testimoniare in aula all'udienza del 16.11.2011.

In sintesi, egli aveva modo, in primo luogo, di chiarire che la predetta società - costituita nel mese di ottobre 2008 con il DI VITA, quotista per il 24% di capitale - si occupava di impianti tecnologici, elettrici ed elettronici ed anche di impianti ricollegabili allo sfruttamento di energia alternativa e fotovoltaico.

Direttore tecnico della società era tale ing. SIRACUSA, assunto su indicazione del Di Vita e già collaboratore dell'Ing. Ingrassia (cfr. sul ruolo del Siracusa nello studio Ingrassia, la testimonianza dell'Ing. Bruno e la testimonianza dello stesso Siracusa).

L'altro socio della <TECNOTEL>, il DI VITA, era stato anche assunto come dipendente, e gli era stata rilasciata una procura ad agire in nome e per conto della società.

Il DI VITA aveva, dunque, facoltà di firmare contratti, spendere il nome della società per ottenere commesse di lavoro ecc., ma non aveva mai avuto delega per operare in banca per conto della <TECNOTEL>.

Tale circostanza, che come si dirà, assume rilevante importanza per la decisione, è stata pienamente confermata anche da altri testi, tra cui DRAGOTTA Valerio (sentito all'udienza del 26-4-2012) anch'egli dipendente della <TECNOTEL> (egli in precedenza aveva lavorato anche nella omonima impresa individuale), il quale aveva il compito di curare la contabilità della ditta e si era anche occupato di predisporre gli stati di avanzamento, per i cantieri di Roccamena e Francofonte.

I soci CORRERO e DI VITA erano amici di lunga data, ed erano stati legati da assidui rapporti di frequentazione, sino a quando il CORRERO non aveva scoperto che l'altro

aveva anche una ditta individuale, la <WIFI NET>, con cui operava nello stesso settore commerciale e, a suo dire, in concorrenza con la <TECNOTEL> ([1]).

Nel gennaio 2011, e dunque poco prima della denuncia di cui si è detto, anche a seguito di un rapporto informativo ottenuto da un investigatore privato all'uopo assoldato, il CORRERO aveva deciso, pertanto, di revocare la procura speciale al socio ed ex amico, ed aveva avviato le pratiche legali per il licenziamento del Di Vita quale dipendente della <TECNOTEL> (sul punto, cfr. rapporto investigativo detective SCRIMA, acquisito all'udienza del 11-7-2012).

Chiariva poi, la predetta parte offesa che, prima del marzo 2011, la <TECNOTEL> si era occupata di piccoli impianti fotovoltaici, ma mai si era impegnata nella realizzazione di impianti di energia di dimensioni e tipologia pari a quelle dei due cantieri di Roccamena e Francofonte.

Si riporta il passo della testimonianza in cui il Correro precisava quanto sopra.

DICH CORRERO GIOVANNI : - Si, abbiamo realizzato per conto di una società di Milano una quindicina di impianti nel territorio delle Madonie...poi pure al Policlinico, poi a una scuola ad Agusta, però piccoli impianti, venti chilowatt, trenta chilowatt, qualcosa del genere.

PUBBLICO MINISTERO : - Tutte queste commesse le aveva procacciate sempre il Di Vita?

DICH CORRERO GIOVANNI : - Questa si.

PUBBLICO MINISTERO : - Queste commesse il Di Vita aveva avuto modo di averle tramite l'Ingegnere Pietro Ingrassia?

DICH CORRERO GIOVANNI : - Si, tramite l'Ingegnere Ingrassia conosceva un'altra persona e poi ci hanno presentato e poi abbiamo avuto rapporti con questa azienda che si occupava di impianti fotovoltaici, partecipava a delle fare in tutta Italia e quindi queste nel territorio siciliano c'è li ha praticamente date a noi.

PUBBLICO MINISTERO : - Queste gare, questi parchi sono stati effettuati per conto del Consorzio Sosvima?

DICH CORRERO GIOVANNI : - Sosvima, si.

([1]) N.b.: nel corso delle conversazioni con l'Ingrassia, sopra riportate, vi è un riferimento del Correro a tale situazione, quasi a sondare se l'ingegnere suo interlocutore avesse dato lavori al suo socio, a sua insaputa.

PUBBLICO MINISTERO : - Sosvima delle Madonie.

Riferiva, quindi, il CORRERO, dei lavori svolti, nei due parchi fotovoltaici < *uno nel territorio di Roccamena, che credo che sia territorio di Monreale, e l'altro a Francofonte, Siracusa* > oggetto delle autorizzazioni ottenute dalla <ENERPLUS>, poi cedute alla <G.A. SOLAR> (cfr. quanto già sopra anticipato, ed in seguito più dettagliatamente analizzato), precisando che la <TECNOTEL> si era occupata del <*montaggio di strutture, panelli, passaggio cavi e quant'altro...*>.

Quei lavori, acquisiti in subappalto dalla società spagnola, non si erano rilevati, per la <TECNOTEL>, redditizi come inizialmente preventivato; le due società si erano accordate per un appalto di 700.000 euro, con lavori contabilizzati "a misura" (come noto, il corrispettivo dell'appalto può essere determinato "a misura" o "a corpo". La distinzione attiene alle modalità di contabilizzazione del corrispettivo: negli appalti "*a misura*" essa avviene sulla base di misurazioni delle quantità realmente eseguite; negli appalti "*a corpo*" si prescinde da dette misurazioni e la contabilità viene effettuata sulla base di quote percentuali dell'opera, autonomamente stimate dal direttore dei lavori).

Di fatti, a causa di varie problematiche (che il teste ricollegava alle condizioni del terreno, a contingenti, sfavorevoli, situazioni meteorologiche, e ad una certa disorganizzazione della <TECNOTEL>, che si trovava ad affrontare per la prima volta un lavoro così impegnativo) i costi per la ditta sarebbero lievitati, ed i lavori si erano, addirittura, chiusi in perdita (stimata dal CORRERO, in aula, in circa 200.000 euro), soprattutto nel cantiere di Roccamena, laddove, peraltro, la committente società spagnola aveva deciso di affiancare alla <TECNOTEL> un'altra ditta, per accelerare i lavori (di fatto tale seconda ditta ebbe a realizzare quasi la metà – pari a circa 2 MW - degli impianti in programmazione).

Il CORRERO spiegava, infatti, che per far fronte a tutte le difficoltà sopra evidenziate, la <TECNOTEL> era dovuta ricorrere a noleggi di persone e mezzi, con notevoli aggravi di spese (*cfr. trascrizione fonoregistrazione udienza cit., pagg. 42 ss.*), anche perché il rispetto dei tempi dell'appalto era una componente negoziale essenziale e, tramite il capocantiere, era stata più volte stigmatizzata la lentezza dei lavori della ditta e paventata la revoca dell'intero subappalto.

Di fatto, quindi, l'affiancamento di altra ditta, era stata una soluzione di compromesso, ben accolta dal CORRERO, consapevole che la sua ditta versava in oggettiva difficoltà tecnico-operativa.

Il teste asseriva (pag. 46 ss. trescriz cit.) che, inizialmente, egli avrebbe preferito accettare il lavoro limitatamente al cantiere di Roccamena e che solo su insistenza del socio DI VITA si era deciso ad impegnarsi a svolgere lavori su due cantieri contemporaneamente, nonostante, tra l'altro, Francofonte fosse una località assai distante dalla sede operativa della società.

La gestione dei lavori in quest'ultimo cantiere si era rivelata, in realtà, più agevole di quello di Roccamena, dove invece erano insorte difficoltà operative.

Il CORRERO spiegava, quindi, che quando il 24 febbraio aveva ricevuto la prima telefonata dall'INGRASSIA, che gli rappresentava che aveva necessità di parlargli e di incontrarlo, i lavori nel cantiere di Roccamena non erano del tutto conclusi; la <TECNOTEL> li aveva sospesi una settimana prima, perché la committente spagnola tardava nei pagamenti, ed a causa di ciò la ditta si trovava esposta finanziariamente nei confronti di terzi e dipendenti (cfr. pag. 11, trascrizioni cit.).

Quanto ai fatti specificatamente denunciati, il CORRERO precisava di aver conosciuto l'ing. INGRASSIA, tramite il DI VITA e di avere avuto modo di incontrarlo una volta presso il suo studio e, in altre occasioni, nei cantieri suddetti, di cui l'ingegnere era direttore dei lavori; confermava, quindi, che il 24-2-2011, l'INGRASSIA lo aveva contattato e gli aveva detto, in modo "*educato*" ma "*deciso*", che la <TECNOTEL> aveva preso degli accordi precisi, che dovevano essere rispettati e che, pertanto, "*doveva uscire 50 mila euro in contanti*".

L'INGRASSIA lo aveva quindi avvertito che la somma era destinata ad onorare <*impegni con politici, persone importanti..della cui rilevanza non potevo avere idea*>, secondo accordi stretti da tempo e che se non avesse pagato < *rischiava grosso... rischiava di chiudere...di non lavorare più* .>.

E quando lui gli aveva obiettato di non sapere nulla di simili accordi e di promesse di tangenti in denaro, l'INGRASSIA aveva fatto riferimento, in modo vago ed allusivo, a <*situazioni assai complesse*>, a <*pressioni*> subite, al fatto che egli era stato richiamato al <*rispetto degli accordi presi*>, lamentando che <*quella stessa mattina era stato chiuso in una stanza e richiesto di spiegare i ritardi della <TECNOTEL>*.

Ricordava quindi che l'INGRASSIA aveva pronunciato la seguente specifica frase: <*quando questi soldi me li darà, andremo all'A.R.S. insieme a consegnarli... poiché, sino adesso, con voi, ho fatto soltanto il ruffiano*>.

Egli aveva provato a spiegare che i lavori si erano rilevati "in perdita" e di essere creditore di somme dalla committente, ed aveva avuto l'impressione che l'INGRASSIA volesse anche lasciargli intendere che il ritardo dei pagamenti attesi dalla <TECNOTEL>, fosse da ricollegare, in parte, al mancato incasso della "tangente". Quasi a dire che, per ottenere il saldo dovuto, il CORRERO doveva, a sua volta, pagare i politici.

Si riporta il passaggio di tale sua deposizione:

AVVOCATO LO RE : - Nel corso di questa conversazione Ingrassia fece riferimento a questi rapporti di pagamento sospesi con la Geresurs?

DICH CORRERO GIOVANNI : - Si.

AVVOCATO LO RE : - Cosa le disse?

DICH CORRERO GIOVANNI : - Che avevo delle difficoltà economiche proprio a causa del mancato pagamento di queste fatture o lui disse si, lo so, paghi e anche questo aspetto si risolve, qualcosa del genere... Le parole precise non le ricordo, però mi fece capire che il pagamento in qualche modo era bloccato anche a causa della mia non puntuale... .

***

Il 3 marzo - riferiva ancora il CORRERO - egli aveva ricevuto una seconda telefonata di sollecito dall'INGRASSIA ed i due si erano dati appuntamento per il successivo 4 marzo.

Colpito dalle minacce e dai toni usati dal suo interlocutore, in quest'ultima occasione, il CORRERO, senza mai aver parlato col DI VITA per chiedere spiegazioni, si era recato alla Questura di Palermo, con un legale di fiducia, ed aveva denunciato i fatti.

E proprio mentre si trovava in Questura aveva ricevuto l'ennesima chiamata di INGRASSIA registrata con il cellulare messogli a disposizione da un detective privato, che lo aveva accompagnato in Questura.

Nei giorni seguenti erano seguiti, quindi, gli incontri, gli *sms* e le chiamate di cui si è anche avuto modo di accennare, che avevano preceduto l'operazione di polizia, culminata con l'arresto dell'INGRASSIA e del VITRANO.

In particolare, il 10 marzo, munito di microfoni messi a disposizione dalla polizia, aveva nuovamente incontrato l'INGRASSIA e lo aveva indotto a ritornare sulle sue richieste.

Proprio in questo secondo incontro, l'INGRASSIA, intendendo motivare le richieste di denaro, aveva fatto riferimento al fatto che egli aveva "sponsorizzato" la ditta <TECNOTEL>, e che, proprio grazie a questo suo intervento, quest'ultima si era

aggiudicata i lavori senza difficoltà (*sul punto, controesame avv. Lo Re, cfr. pag.33 e trascrizioni conversazione tra presenti in data 10-3-2011, sopra riportata*).

Anche in questa circostanza, l'INGRASSIA aveva ribadito la situazione e operato le medesime minacce usate nel corso del loro primo incontro, stavolta facendo espressa menzione dei due politici coinvolti nella vicenda, e dunque facendo i nomi dell'odierno imputato VITRANO e dell'on. BONOMO.

Il CORRERO asseriva che, in un primo momento, era arrivato anche a pensare che i riferimenti dell'INGRASSIA a "politici" fossero quasi una sorta di millanteria, per estorcergli del denaro per sé (*controesame avv. Lo Re, pag. 35*), ma si era poi ricreduto, proprio quando l'INGRASSIA aveva espressamente menzionato i loro nomi, proponendogli di incontrarli e pagare direttamente a loro quanto dovuto.

Al termine di quell'incontro, il CORRERO aveva quindi esplicitato la sua intenzione di iniziare a versare qualcosa di quanto richiesto ed i due si erano dati, quindi, appuntamento per il giorno dopo per la consegna di parte del denaro all'on. VITRANO.

Ripercorreva il teste, infine, quanto accaduto il giorno dell'arresto, e cioè:

- l'incontro con l'INGRASSIA in un locale pubblico nella centrale via Principe di Belmonte, dopo che egli aveva prelevato 10.000,00 (diecimila) euro in contanti, per dar seguito all'operazione controllata dalla polizia, già sopra descritta;
- le fasi che avevano preceduto l'incontro con il politico, che egli asseriva di non conoscere personalmente (*cfr. ud. cit. pag. 17*) ed il momento della sua presentazione al VITRANO, quale responsabile della <TECNOTEL> in riferimento ai lavori eseguiti nei cantieri di Roccamena e Francofonte;
- le scuse offerte "per il ritardo" nella consegna dei soldi e la consegna della busta gialla con i 10.000,00 euro;
- il gesto del Vitrano, che senza controllare il contenuto della busta, se l'era messa in tasca; - ancora, i riferimenti fatti dal VITRANO ad altri lavori, nel medesimo settore del fotovoltaico, relativi ad autorizzazioni già concesse, ed alla possibilità per la <TECNOTEL> di assicurarseli;
- infine, l'intervento dei poliziotti e l'arresto del VITRANO e dell'INGRASSIA nella flagranza del reato di concussione.

Il denunciante ha poi ribadito, in modo attendibile, e riscontrato dalle ammissioni dell'INGRASSIA, che la pretesa economica avanzata da quest'ultimo, sin dal primo

contatto del febbraio 2011, fu accompagnata da espresse minacce, come si desume a chiare lettere dal seguente passaggio della sua deposizione:

PRESIDENTE : - Ma ci fu un riferimento a possibili conseguenze di un eventuale suo diniego a pagare?

CORRERO GIOVANNI : - Si, mi dissero che se io non avessi collaborato mi avrebbero fatto chiudere l'azienda, cioè io avrei chiuso, avrei smesso di lavorare....

La circostanza è, del resto, autonomamente comprovata dalle intercettazioni e registrazioni di cui si è detto.

Così come comprovate, sono le circostanze di fatto, riferite dal denunciante, in ordine ai lavori della <TECNOTEL> a Roccamena e Francofonte, avuto riguardo non solo alle intercettazioni in atti, ma anche alle testimonianze assunte ed alla copiosa documentazione acquisita.

Come si è avuto modo di anticipare, il CORRERO asseriva di non essere mai stato messo a conoscenza dal socio DI VITA, dell'impegno di corrispondere una somma, a titolo di tangente, ai "politici" coinvolti nella vicenda, ribadendo che, ove mai fossero intervenuti, si era trattato di accordi tra quest'ultimo e l'INGRASSIA, al momento in cui la <TECNOTEL> s.r.l. era stata prescelta, senza alcuna gara, per svolgere i lavori degli impianti fotovoltaici.

Ora, se può ritenersi pacifico, sulla scorta delle intercettazioni sopra richiamate e delle dichiarazioni dello stesso INGRASSIA, che quest'ultimo non si era mai preoccupato, prima del mese di febbraio 2011, di concordare o discutere della questione "tangenti" col CORRERO - che della <TECNOTEL>, va rimarcato, era il legale rappresentante –, è pur vero che la tesi sostenuta da quest'ultimo, quella cioè di non essere stato messo a parte dal suo socio DI VITA dell' "impegno" di pagarle, è decisamente contraddetta da argomenti logico-indiziari e dalle dichiarazioni testimoniali di quest'ultima.

Il ruolo di questi era già emerso nelle prime battute dell'indagini poiché, nel corso degli incontri e delle conversazioni tra l'INGRASSIA ed il CORRERO, intercettate dalla polizia dopo la denuncia di quest'ultimo, erano stati fatti continui riferimenti alla sua persona ed agli impegni da questi assunti per conto della <TECNOTEL>.

Nel corso della sua deposizione testimoniale, resa alla udienza del 5.4.2012, il DI VITA, dopo aver ripercorso l'evolversi dei suoi rapporti con l'amico INGRASSIA, con la <TECNOTEL> e con il suo ex socio CORRERO, dopo aver richiamato i motivi dei

contrasti con quest'ultimo, e dopo aver fatto cenno ai problemi personali e di salute che lo avevano colpito (qualche tempo prima dell'arresto dell'INGRASSIA e dell'odierno imputato), ha fermamente sostenuto che era stato egli stesso a mettere a conoscenza il CORRERO della "questione tangenti" e che questi era, pertanto, certamente consapevole degli impegni assunti per conto della <TECNOTEL>, ed in particolare della necessità di corrispondere la tangente di 50.000,00 euro che, nel febbraio 2011, l'INGRASSIA sollecitava in modo perentorio.

Anche nella fase delle indagini, il DI VITA aveva asserito che il CORRERO, pur non avendo mai preso parte agli incontri con l'INGRASSIA, era perfettamente a conoscenza dell'accordo illecito intercorso con quest'ultimo: nel corso delle s.i.t. rese al PM il 15.3.2011- acquisite in atti alla udienza del 5.4.2012 ed utilizzabili – aveva asserito:

P.M.: *...fu una proposta che vi fece INGRASSIA oppure vi disse è così e basta?*

DI VITA: *No, una proposta, una proposta, che noi abbiamo accettato...*

P.M.: *Voi avete accettato.*

DI VITA: *...io e CORRERO, sì.*

P.M.: *E fu fatta durante un incontro avuto tra lei, INGRASSIA e CORRERO?*

DI VITA: *No, INGRASSIA lo disse a me, io mi incontrai con CORRERO, anche perché il CORRERO è l'amministratore, se io prendo un impegno finanziario, deve essere, deve essere convalidato da CORRERO perché è lui che movimenta il danaro.*

P.M.: *E CORRERO aderì a questa proposta?*

DI VITA: *Assolutamente sì.*

P.M.: *CORRERO nemmeno era presente e lo dice l'INGRASSIA stesso.*

DI VITA: *Sì, non era presente, attenzione, non era presente.*

***

Ed in dibattimento, ha poi confermato, precisato ed aggiunto:

DICH. DI VITA DAVIDE : - No, Ingrassia ci parò di questo lavoro, di queste attività che portava, perché noi non avevamo mai avuto contatti con questa azienda.

PUBBLICO MINISTERO : - Questa spagnola intende.

DICH. DI VITA DAVIDE : - Questa spagnola, mai, mai conosciuti nessun interlocutore, se non l'Ingegnere Ingrassia. Ci fece fare appunto delle valutazioni, quindi dei preventivi e... e dissi l'Ingegnere che per questa attività e... dovevamo riconoscere una... una provvigione di

circa 50000,00 euro su le due attività.

PUBBLICO MINISTERO : - Questo prima di firmare il contratto?

DICH. DI VITA DAVIDE : - Questo ce lo disse da subito.

PUBBLICO MINISTERO : - Da subito...

DICH. DI VITA DAVIDE : - Da subito.

PUBBLICO MINISTERO : - Quindi nel proporvi l'affare vi ha detto: "guarda che c'è..."

DICH. DI VITA DAVIDE : - Si, infatti noi nel conteggio abbiamo considerato anche questa somma.

PUBBLICO MINISTERO : - Ho capito.

DICH. DI VITA DAVIDE : - Nel nostro conteggio interno.

PRESIDENTE : - Quando dice noi si riferisce ovviamente al suo socio?

DICH. DI VITA DAVIDE : - Io e Giovanni, si certo

PUBBLICO MINISTERO : - Quindi Correro era a conoscenza di questa...

DICH. DI VITA DAVIDE : - Assolutamente si.

PUBBLICO MINISTERO : - Di questa cifra da sborsare.

DICH. DI VITA DAVIDE : - Assolutamente si.

PUBBLICO MINISTERO : - Senta, e... dico lei ha detto ora che alla fine il vostro margine di guadagno si era di gran lunga ridotto.

DICH. DI VITA DAVIDE : - Assolutamente.

OMISSIS

(pag. 24ss.)

PUBBLICO MINISTERO : - Si ma Ingrassia questi soldi li ha chiesti per lui o per altri?

DICH. DI VITA DAVIDE : - Lui mi disse che erano per altri, ma....

PUBBLICO MINISTERO : - Lei non gli ha creduto?

DICH. DI VITA DAVIDE : - Non ci credevo.

PUBBLICO MINISTERO : - Senta, come si sono evolute poi le cose? Cosa è successo col passar del tempo, una volta che stavate finendo i lavori avete corrisposto poi voi questa tangente?

DICH. DI VITA DAVIDE : - Mai, mai dati soldi...

PUBBLICO MINISTERO : - Che cosa è successo?

DICH. DI VITA DAVIDE : - E praticamente noi ci siamo ritrovati all'ultimo, alla fine della commessa e... ci rendevamo conto, sia io che Giovanni, che e... era una commessa,

soprattutto quella di Roccamena era una commessa veramente in perdita, perché se vediamo le due commesse, cioè parallelamente, la commessa di Roccamena era totalmente in perdita, la commessa di Francofonte ha avuto degli utili ma ha dovuto sopperire alle perdite di Roccamena. Quindi e... infatti dicevamo più volte con Giovanni abbiamo parlato che doveva essere eventualmente totalmente rivisto il conteggio perché non c'erano più questi margini, assolutamente, non potevano essere corrisposti.

PUBBLICO MINISTERO : - E allora com'è finita la questione? Ingrassia ebbe a sollecitarle alla fine dei lavori il pagamento di questa cifra che era stata...?

DICH. DI VITA DAVIDE : - Si, io mi incontrai con l'Ingegnere e... davanti al bar Ciro's e... lui mi chiese il discorso appunto della situazione economica e... io dissi che doveva essere totalmente rivisto il conteggio, perché come lui sapeva benissimo non c'erano più quei... quei margini e... e che io avevo una difficoltà perché nel frattempo con Giovanni non riuscivo più a interloquire perché c'erano state delle diatribe... OMISSIS (pag. 25) No, non riuscivo più a parlargli. Io da circa un mese che cercavo a Correro, non... non si riusciva più...

PUBBLICO MINISTERO : - Era il Correro che si negava?

DICH. DI VITA DAVIDE : - Si, si. Non riuscivo più a parlare con lui.

PUBBLICO MINISTERO : - E in azienda non vi siete mai incontrati?

DICH. DI VITA DAVIDE : - No. No, io andavo in azienda ma non... non lo trovavo, non lo vedevo.

OMISSIS (pag. 26)

PRESIDENTE : - Lei ha fatto un primo riferimento generico al fatto che l'Ingrassia le aveva detto comunque che c'era una cifra da pagare, lasciamo stare a chi. Poi a un certo punto, però, entrando nel dettaglio, nella ricostruzione dell'evoluzione dei rapporti...

DICH. DI VITA DAVIDE : - Si.

PRESIDENTE : - Di queste commesse, queste di Roccamena, lei ha detto: "a un certo punto ci fu un incontro al Bar Ciro's", se non ricordo male.

DICH. DI VITA DAVIDE : - Davanti il bar Ciro's si.

PRESIDENTE : - Allora, è in questo momento che non c'è Correro?

DICH. DI VITA DAVIDE : - In questo momento non c'è Correro.

PRESIDENTE : - E invece in precedenza, quando l'Ingrassia le parlò, inizialmente, non per sollecitarle qualcosa come avvenne nel bar Ciro's, al bar Ciro's, ma inizialmente, nel

momento dell'accordo dell'affidamento die lavori, il Correro era presente?

DICH. DI VITA DAVIDE : - No mai.

PRESIDENTE : - Non era presente.

DICH. DI VITA DAVIDE : - Non è stato mai presente tra me e Ingrassia di questa situazione qui.

PRESIDENTE : - E lei..., lei però ha detto che Correro sapeva.

DICH. DI VITA DAVIDE : - Certo.

PRESIDENTE : - Inizialmente.

DICH. DI VITA DAVIDE : - Certo.

PRESIDENTE : - Glielo disse lei?

DICH. DI VITA DAVIDE : - Io parlai con Correro e abbiamo fatto preventivamente sulla valutazione economica dovevamo considerare questo costo che era un costo notevole. E... tra l'altro con Giovanni si era concordato dice: "è inutile che parliamo in tre, parlate direttamente in due". Disse: "tutte e tre insieme non ha senso". Io....

PRESIDENTE : - Perché?

DICH. DI VITA DAVIDE : - Perché io con Correro diciamo ho avuto sempre e... cioè quello che si discuteva, in venti minuti, mezz'ora si concordava. Cioè nel senso, c'era la massima trasparenza fra di noi. Quindi... e... non c'era motivo..., lui non è stato mai diciamo presente a questi... a questi discorsi.

Da parte sua, come sarà meglio chiarito, l'INGRASSIA ha confermato di aver fatto sempre riferimento al DI VITA quale referente della <TECNOTEL>, e di aver concordato unicamente con quest'ultimo la tangente che la predetta società avrebbe dovuto corrispondere ai politici coinvolti nell'affare fotovoltaico. Ed ha spiegato che la sua decisione di rivolgersi al CORRERO per sollecitare il "pagamento di quanto dovuto", e cioè della tangente di €. 50.000,00, era stata unicamente dettata dal fatto che il DI VITA aveva avuto un problema di salute, ed era stato esautorato dalla società per dei contrasti intervenuti con il suo socio.

***

LE DICHIARAZIONI DI INGRASSIA
IN ORDINE ALLA CONTESTATA CONCUSSIONE AI DANNI DI CORRERO

Può dunque passarsi all'esame di quanto, più nel dettaglio, dichiarato dall'INGRASSIA in

ordine ai fatti denunciati dal CORRERO.

Va ribadito che le sue dichiarazioni sul punto, sono state rilasciate dapprima in qualità di indagato e, poi, di imputato di reato connesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.p., essendo egli al contempo condannato (con sentenza di patteggiamento irrevocabile, acquisita in atti in copia) dei medesimi fatti di concussione ai danni del CORRERO, oggi contestati al VITRANO (che infatti è chiamato a rispondere a titolo di concorso di persone nel reato, nella qualità di pubblico ufficiale, in quanto all'epoca componente della Commissione legislativa e parlamentare dell'A.R.S.) ed indagato per il reato di riciclaggio (cfr. chiarimenti del P.M. all'udienza del 8-2-2011) .

Sotto il profilo tecnico giuridico, le sue dichiarazioni, rilasciate in dette qualità, sono da valutarsi unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità e necessitano di riscontri esterni autonomi, ex art. 192 bis c.p.p., per assurgere a dignità di prova.

E' stato sottolineato dalla Accusa, che dopo l'arresto, nel corso di vari interrogatori, INGRASSIA Pietro iniziava a "*disvelare gradatamente il complesso contesto politico-amministrativo-affaristico nel quale erano maturati i fatti*", ed a fornire la sua versione in ordine ai rapporti di affari e non, che lo avevano sino a quel momento legato all'on. VITRANO.

Quale indagato, rendeva ampie dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie, alla presenza di suoi legali, dopo aver sostanzialmente ritrattato quelle rese nel corso del primo interrogatorio all'udienza di convalida dell'arresto.

In questo primo interrogatorio, in data 12 marzo 2011, egli aveva in sostanza dichiarato, di aver contattato il suo amico Davide Di Vita, proponendogli di prendere i lavori pari a 600.000 euro senza gareggiare, ma chiedendogli in cambio "un ristoro" del 10% quale direttore dei lavori degli impianti di fotovoltaico della <ENERPLUS> s.r.l. e di aver fatto avere 10.000 euro al Vitrano per "*sdebitarsi*" in quanto lo aveva disturbato "centinaia" di volte, quando ancora si trattava di ottenere le autorizzazioni di legge per la realizzazione degli impianti, grazie alle quali egli aveva "*guadagnato tanto*".

In estrema sintesi, dopo tale interrogatorio ed a far data dal 16 marzo 2011, l'INGRASSIA riferiva, invece, di essere stato indotto a far parte di un sistema di relazioni ed affari tendente ad ottenere in via preferenziale, dalle Autorità regionali siciliane, i provvedimenti di autorizzazione per la costruzione di impianti fotovoltaici, in ciò favorito dall'intervento

presso i competenti uffici amministrativi dell'odierno imputato e di altro deputato regionale, BONOMO Mario (separatamente giudicato), i quali avevano preteso in cambio il pagamento di somme di danaro e varie prestazioni professionali tra cui quella di lavorare per essi, nel medesimo settore fotovoltaico, per società in cui i politici non figuravano formalmente, ma che erano a loro interamente riconducibili.

Tale rapporto di reciproca convenienza si sarebbe incrinato, sino quasi a deteriorarsi, allorquando egli aveva realizzato due grosse plusvalenze dalla vendita di alcune società – la ENERPLUS e la ENERPLUS 2010 - che erano riuscite ad ottenere tre distinte autorizzazioni alla costruzione di impianti fotovoltaici, grazie all'aiuto dei due politici e segnatamente del VITRANO.

Da quel momento, le richieste di denaro e le pretese di sfruttare le sue professionalità e conoscenze tecniche nel settore fotovoltaico, avanzate dai due Deputati regionali, si sarebbero fatte sempre più incalzanti e pretenziose, fino a sfociare in vere e proprie minacce ai suoi danni tendenti ad ottenere il pagamento di laute tangenti. In questo contesto (così sinteticamente, per comodità espositiva, riassunto) si sarebbe inserita la vicenda della concussione al CORRERO, quale legale rappresentante della già citata <TECNOTEL> s.r.l..

Con riserva di più articolata ed approfondita ricostruzione dei rapporti VITRANO-INGRASSIA e delle loro cointeressenze societarie finalizzate a speculare nel settore del fotovoltaico, si procederà, nell'immediato, ad analizzare i riferimenti operati dall'INGRASSIA alla vicenda che vede, dunque, il CORRERO parte offesa, in quanto anch'essi utili a comprendere il quadro probatorio emerso dopo gli arresti in flagranza di reato operati l'11 marzo 2011 dalla polizia.

Stante la complessità della vicenda, prima di entrare nel vivo delle sue dichiarazioni, è opportuno soffermarsi su quanto certamente comprovato in atti con riferimento ai due cantieri di lavoro di Roccamena e Francofonte che interessavano la <TECNOTEL>, ed evidenziare alcune circostanze utili a comprendere meglio il contesto in cui erano state mosse le pressanti richieste di denaro da parte dell'INGRASSIA al CORRERO, che avevano preceduto l'arresto in flagranza del VITRANO.

In breve:

- il 3-10-2008 l'Ing. INGRASSIA aveva costituito la <ENERPLUS> s.r.l., con capitale sociale di 10.000,00 euro e sede in via Principe di Belmonte n.80, di cui egli era unico

socio; la società aveva ad oggetto la progettazione e realizzazione di impianti nel settore fotovoltaico;

- sempre in quell'autunno (mesi di ottobre-novembre 2008), quale socio unico e legale rappresentante della <ENERPLUS> s.r.l., l'INGRASSIA aveva presentato all'Assessorato Regionale all'Energia, ai sensi dell'art.12 d. lgs. 387/2003, tre istanze, in funzione di tre diversi progetti per la realizzazione di impianti fotovoltaici nei territori di:

FRANCOFONTE (SR) c.da Passaneto da 3 MW (istanza 24.10.2008);

MONREALE (PA) c.da Capparini da 3,2 MW (istanza 6.11.2008 e succ. integraz.);

ROCCAMENA (PA) c.da Sticca da 4 MW (istanza 13.11.2008 e succ. integraz.);

- un anno dopo, la società ENERPLUS otteneva n. 2 autorizzazioni, a fronte delle 3 richieste, per gli impianti fotovoltaici da realizzare rispettivamente in Monreale e Francofonte, e precisamente:
- con decreto n. 1621 del 25 settembre 2009 del dirigente responsabile del servizio 2° risorse minerarie ed energetiche del dipartimento regionale dell'industria e delle miniere, registrato all'Agenzia delle entrate, ufficio di Palermo in data 28 settembre 2009 al n. 7673il 25-9-2009, era stata concessa l'Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico sperimentale per la produzione di energia elettrica, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico sperimentale per la produzione di energia elettrica della potenza di 3.272.640,00 Wp, nel comune di Monreale, località Capparini, zona Gamberi ricadente nei lotti di terreno identificati al foglio di mappa n. 201, particelle nn. 60, 61, con punto di consegna ENEL in territorio del comune di Roccamena, particella n. 406, foglio 13;
- con decreto n. 1668 dell'1 ottobre 2009 a firma del dirigente responsabile del servizio 2° risorse minerarie ed energetiche del dipartimento regionale dell'industria e delle miniere, registrato all'Agenzia delle entrate, ufficio di Palermo in data 2 ottobre 2009 al n. 7883, era stata concessa l'Autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico sperimentale per la produzione di energia elettrica della potenza di 3.004,77 Wp, nel comune di Francofonte, località Passaneto, zona San Biagio,

ricadente nei lotti di terreno identificati al foglio di mappa n. 1, particelle nn. 71 - 143 e al foglio di mappa n. 5, particelle nn. 32 - 34 - 157 - 158 - 159 - 162.

- **Il 19-4-2010 la <ENERPLUS> s.r.l.** - la cui forma giuridica era stata nel frattempo modificata, in quanto il capitale inizialmente intestato al solo Ingrassia era stato trasferito a 5 soci, e cioè allo stesso Ingrassia ed a suoi familiari (giusto atto notarile del 20-2-2009) - **era stata ceduta, con le 2 autorizzazioni ottenute, alla società multinazionale spagnola denominata <GESTAMP ASETYM SOLAR s.l.>** (con amministratori i sigg. Riberas e Barredo), **anche denominata <G.A.SOLAR>,** divenuta, nel tempo, uno tra i più importanti operatori nel settore dell'energia fotovoltaica in Italia, al significativo prezzo di euro 3.100.000,00 (tremilionicentomila), di cui euro 2.400.000,00 (duemilioniquattrocentomila) immediatamente corrisposti all'INGRASSIA.

Il contratto di vendita prevedeva che gli impianti autorizzati dovessero essere realizzati entro il 31-12-2010, per far sì che la società potesse ottenere, secondo la normativa nazionale e regionale all'epoca vigente, gli incentivi previsti nel settore delle energie rinnovabili; il mancato accesso alle tariffe incentivanti per cause imputabili all'INGRASSIA, avrebbe comportato una riduzione del prezzo pattuito equivalente alla percentuale di riduzione dell'incentivo (cfr. sul punto documentazione in atti e, in particolare, copia contratto di vendita, prodotto all'udienza del 26.2.14; testimonianza dell'ing. Pasqua, responsabile per la regione Europa, Nord Africa e Medioriente della Gestamp Solar, sentito all'udienza del 26-2-2014 e dichiarazioni dell'INGRASSIA) ([2]). Per meglio controllare lo sviluppo dei lavori e per garantire l'efficienza iniziale dell'impianto, l'ing. INGRASSIA aveva richiesto ed ottenuto di essere nominato direttore dei lavori dei due cantieri fotovoltaici, con remunerazione pari a circa 147.000,00 euro per la direzione dei lavori dei due cantieri; aveva altresì chiesto ed ottenuto dalla committente società spagnola che i lavori fossero affidati alla <TECNOTEL> S.R.L. ed alla ditta CAMEDIL dei fratelli Campanotta (di cui si dirà in seguito).

- **I lavori a Roccamena e Francofonte erano stati affidati dalla G.A.SOLAR alla <TECNOTEL> ed alla CAMEDIL;**

[2] n.b.: l'argomento sarà trattato più approfonditamente in seguito.

- **i lavori affidati alla <TECNOTEL> nei due cantieri, per un complessivo ammontare di circa 630.000,00 euro, ancora nel febbraio-marzo 2011 non erano stati del tutto completati**: segnatamente, erano stati portati a termine quanto al cantiere di Francofonte, ed erano quasi del tutto terminati nel cantiere di Monreale);
- le iniziali aspettative di utili della <TECNOTEL> si erano ridimensionate per via dei ritardi e del sub-ingresso di altra ditta nel cantiere di Roccamena;
- ancora nel marzo 2011 la società spagnola era, in parte, debitrice della <TECNOTEL> del saldo dei lavori ultimati.

***

Tanto chiarito in merito alle salienti vicende della ENERPLUS ed ai lavori in cui era interessata la <TECNOTEL>, possono analizzarsi le dichiarazioni dell'INGRASSIA concernenti l'imputazione avente ad oggetto la concussione ai danni del CORRERO.

Sentito all'udienza del 8-2-2012, l'INGRASSIA ripercorrendo le vicende appena illustrate, ribadiva che sul finire del 2010 la <ENERPLUS>, da lui costituita nel mese di ottobre del 2008, avendo già ottenuto le autorizzazioni (cfr. *supra*), per i due progetti di impianti fotovoltaici relativi a Francofonte e Monreale, era stata "ceduta" alla società spagnola <G.A. SOLAR>; e precisava che quest'ultima aveva affidato la gestione dei lavori ad una consociata, la <GEDESEUR> [3], la quale, a sua volta, grazie alla sua mediazione, aveva appaltato alla <TECNOTEL> parte dei lavori per la costruzione degli impianti.

Ribadiva, poi, che ancora nel marzo 2011 i lavori non erano stati del tutto definiti (cfr. quanto sopra precisato sulla scorta di una più complessiva valutazione delle prove).

Come si è già avuto modo di osservare, esaminando i dialoghi tra i protagonisti della vicenda intercettati dalla polizia, nel marzo 2011 l'INGRASSIA ed il DI VITA commentavano il fatto che "finalmente" erano stati accreditati dalla società spagnola alla <TECNOTEL>, altri 69.000,00 (sessantanovemila) per lavori già svolti.

E l'INGRASSIA, che di quei lavori era il direttore per conto della appaltante GEDESEUR, utilizzava la notizia, portandola a conoscenza del CORRERO, per ulteriormente indurlo alla consegna dei soldi destinati all'on.VITRANO; più precisamente l'INGRASSIA informava il CORRERO di aver ricevuto una mail dalla società spagnola, dove si dava atto che erano stati accreditate alla <TECNOTEL> le somme ancora non corrisposte e cioè: "*i primi 69... entro fine mese gli altri 70 e la fattura*".

[3] n.b.: trattasi della ditta menzionata nel capo di imputazione.

L'INGRASSIA, chiamato dunque a dare spiegazioni sul suo rapporto con la <TECNOTEL> e con il VITRANO e sulle richieste di danaro al CORRERO (oggetto della imputazione sub A), precisava che in relazione ai lavori affidati alla <TECNOTEL> per i cantieri di Monreale e Francofonte, esisteva un *"accordo"* con i politici VITRANO e BONOMO intervenuto nella fase "autorizzativa" dei progetti, che prevedeva che il 10% del complessivo importo dei lavori, dovesse essere corrisposto a questi ultimi a titolo di tangente, ad ultimazione degli stessi.

Di fatto, sarebbe stato operato uno sconto, sino ad arrivare alla complessiva e finale somma di euro 50.000,00, a fronte di lavori appaltati ed infine eseguiti, pari a circa 630.000 euro.

Spiegava l'INGRASSIA che in seno al grande affare del fotovoltaico messo in piedi con l'aiuto dei due politici, la tangente <TECNOTEL> era solo una parte delle somme di denaro corrisposte a questi ultimi, in quanto egli stesso era stato costretto a pagare ed a offrire servigi ai politici, per ottenere le autorizzazioni richieste per conto della ENERPLUS.

Secondo gli accordi "interni" intercorsi, l'odierno imputato doveva essere il destinatario finale della "trance" di tangente attesa dalla <TECNOTEL>; ciò in quanto, come sarà meglio precisato in altra parte della motivazione, sino a quel momento (cioè al marzo 2011) al VITRANO erano state corrisposte somme di denaro (da parte dello stesso INGRASSIA) di importo assai più ridotto rispetto al "gruppo dei Siracusani", costituito dal BONOMO e da suo nipote SAMMATRICE Marco.

Ritornando alle telefonate e conversazioni intercettate, di cui si è detto, confermava l'INGRASSIA che il ritardato pagamento da parte della società spagnola GASOLAR del saldo per la conclusione dei lavori effettuati dalla <TECNOTEL>, aveva comportato, di riflesso, il lamentato ritardo nel pagamento della tangente attesa dai politici dalla <TECNOTEL>.

Ricordava quindi l'INGRASSIA di aver appreso, agli inizi del 2011, che il DI VITA aveva avuto un principio di infarto ed era stato ricoverato. Ed anche per tale motivo egli aveva dovuto ulteriormente temporeggiare e giustificarsi con VITRANO e BONOMO, in quanto gli era venuto a mancare, di fatto, l'interlocutore con cui la tangente era stata "concordata".

Finalmente, il 24 febbraio 2011, egli era riuscito ad incontrarsi con il DI VITA, a

Palermo, al Ciro's Bar, e lo aveva avvertito che non era più possibile rinviare il pagamento della tangente.

Nel corso di quest'incontro, il DI VITA gli aveva parlato dei contrasti insorti tra lui ed il suo socio CORRERO, gli aveva confermato di essere stato di fatto esautorato dalla gestione della <TECNOTEL> e gli aveva confidato di non avere, comunque, poteri di firma in banca e, per tali ragioni, lo aveva invitato a rivolgersi direttamente al CORRERO, ormai *dominus* della società (a riscontro di quanto asserito sul punto, è sufficiente richiamare quanto già si è avuto modo di rassegnare, analizzando le prove testimoniali di Correro, Di Vita e Dragotta).

L'INGRASSIA, a questo punto ed a ragione di quanto Di VITA gli aveva rappresentato, si era fatto dare il numero di telefono del CORRERO, che conosceva solo di vista (precisava, del resto, che la <TECNOTEL> era per tutti rappresentata dal Di Vita che, di fatto, la gestiva, sebbene il Correro fosse l'amministratore; cfr. pag. 77 della 1^ deposizione <*Ma non solo per me, anche per il cantiere, per gli spagnoli, cioè per chiunque avesse avuto rapporti con <TECNOTEL> su quei cantieri, Di Vita era l'amministratore di fatto ecco...*>) e lo aveva chiamato, sollecitandogli già telefonicamente l'adempimento degli "impegni" presi e invitandolo a parlare a quattr'occhi.

Come si è avuto modo di osservare, alla suddetta telefonata erano seguiti gli incontri con il CORRERO, nel corso dei quali l'INGRASSIA aveva nuovamente ribadito le sue richieste ed anzi le aveva precisato nell'ammontare per evitare ulteriori equivoci.

P.M. : - ... Lei in questo secondo incontro quantificò a Correro l'entità della dazione di denaro?

DICH. PIETRO INGRASSIA : - Sì, gli dissi è 50 mila euro, circa il 10%, siccome erano circa 10 megawatt, adesso non ricordo, lui disse... qualcuno di loro disse 5 mila euro a megawatt, 10 mila euro a megawatt. Sì no gli dissi, lui lo sapeva benissimo!.. io dissi 50 mila euro perché questo era l'accordo che aveva preso Di Vita, per 50 mila euro, io lo ripetei solamente.

Confermava l'INGRASSIA che il CORRERO, inizialmente, addossando tutta la responsabilità al DI VITA, ribadiva di essere estraneo ad accordi di tangenti e di non aver quindi alcuna intenzione di pagare, non sentendosi vincolato dall'operato e dalle promesse del suo socio che, peraltro, accusava di aver intrapreso a sua insaputa attività commerciali in concorrenza con la <TECNOTEL> e, tanto più ancora, a motivo del fatto che nei due

cantieri del fotovoltaico si erano registrate forti riduzioni degli utili inizialmente sperati.

L'INGRASSIA spiegava, dunque, di essersi trovato, a questo punto, in una sorta di *impasse*.

Fortemente stressato, da un lato, dalle pressioni del VITRANO e del BONOMO, che gli rimproveravano di aver inserito nell'affare del voltaico la <TECNOTEL> ed al contempo pretendevano i soldi promessi e, d'altro lato, trovandosi di fronte alle iniziali resistenze del CORRERO a cedere e pagare.

Confermando quanto già testimoniato dal CORRERO, l'INGRASSIA asseriva che il giorno prima dell'arresto (cfr. pag. 242, deposizione cit.), VITRANO e BONOMO lo avevano perentoriamente "convocato" all'A.R.S. e, chiusi in una stanza, gli avevano intimato, senza mezzi termini, che era giunto il momento di far loro avere quanto dovuto eventualmente accollandosi l'importo dovuto dalla <TECNOTEL>.

Proprio in quella occasione, gli era stato per di più "rinfacciato" che la ditta CAMEDIL dei fratelli Campanotta - che stava eseguendo i lavori con la <TECNOTEL> nei medesimi cantieri, occupandosi specificatamente della parte edile degli impianti e delle strutture e che era stata "sponsorizzata" dal VITRANO - aveva già "pagato", e cioè aveva corrisposto la tangente promessa (cfr. pag. 83 verbale fonoregistrazione udienza cit. *DICH. PIETRO INGRASSIA : - Cioè i Campanotta pagarono il 10% di due milioni e mezzo, in contanti, senza fiatare!*).

L'INGRASSIA ammetteva, dunque, di essere stato "duro" con il CORRERO, quando, dopo tale episodio, lo aveva minacciato che non avrebbe più lavorato (questa conversazione, come si è detto, a differenza della prima, era intercettata, in quanto il Correro si era già rivolto alla polizia) e ricollegava i toni minacciosi delle sue parole allo *stress* da diverso tempo accumulato ed alle pressioni crescenti ricevute dai politici (cfr. pag. 84 ss.).

Si riportano di seguito le sue dichiarazioni, sul punto:

<DICH. PIETRO INGRASSIA : - Allora io vivevo da, ormai più di sei mesi, in uno stato di stress, di ansia e di pressioni, io non so come non è venuto a me l'infarto e non a Di Vita. Io ero costantemente tenuto sul filo di un rosaio, il filo era sottile ed era quello pagare, con tutto quello che questo comportava, perché trattasi di reato diciamo, oppure vedere chiusi i miei cantieri e dovere affrontare dieci anni di cause civili di risarcimento nei confronti delle società a cui avevo venduto. E poi c'erano i lavori in cantiere, io ero il

direttore dei lavori e responsabile, diciamo una serie di pressioni. Io effettivamente, dico la verità, io a febbraio, ma già dal gennaio di quell'anno ero in uno stato proprio di ansia e di stress, mia moglie lo vedeva, mi chiamavano a qualsiasi ora, io a mezzanotte ero a casa con la bambina piccola, scendevo per andare a diciamo contrattare questi... queste dazioni o a discutere con i signori. Quindi, in questo stato di stress, effettivamente sono stato probabilmente duro col Correro, me ne dispiaccio e me ne vergogno, non posso dire nient'altro, ma era tutto...

P.M. : - Ricorda di averlo minacciato, nel senso "non ti faccio lavorare più".

DICH. PIETRO INGRASSIA : - Gli ho detto "guardi, qui non lavori più tu", anche perché cioè questo era quello che mi aspettava a me nel caso in cui... Diciamo ho usato con terzi le parole che erano usate con me, questo diciamo era il mio...>

***

INGRASSIA non ha tentato minimamente di sminuire la propria responsabilità in merito alla propria condotta nei confronti del CORRERO.

Messo alle strette da VITRANO e BONOMO iniziava quindi, a sua volta, a pressare CORRERO, consapevole di essere divenuto vittima di un sistema di potere;

Deposizione INGRASSIA udienza 8.2.2012:

P.M.: - Lei nel frattempo, vuole ripetere, aveva ricevuto...

DICH. PIETRO INGRASSIA : - Sì, avevo ricevuto pressioni...

P.M.: - Pressioni da Vitrano e da Bonomo?

DICH. PIETRO INGRASSIA : - Sì, per il pagamento di questi diciamo, di questo denaro di provenienza Tecnotel.

PRESIDENTE : - Può contestualizzare questa affermazione?

DICH. PIETRO INGRASSIA : - Cioè nel mese di febbraio, io avevo ricevuto delle... mi ero incontrato con il Vitrano e il Bonomo, in cui mi sollecitavano il pagamento di questa somma di denaro. Anche perché diciamo...

PRESIDENTE : - (Voci sovrapposte) cosa?

DICH. PIETRO INGRASSIA : - Che nel caso in cui loro non avessero pagato io ne avrei subito, o ne pagavo io o ne subivamo le conseguenze entrambi, sia noi, sia io come diciamo, come ingegnere, che loro come ditta.

PRESIDENTE : - Sì, però lei non deve riassumere il significato di quello che lei intese, ma quanto cercare...

DICH. PIETRO INGRASSIA : - Di ricordarsi.

PRESIDENTE : - Se riesce, di ricordare... esattamente, le espressioni usate.

DICH. PIETRO INGRASSIA : - Allora io fui convocato all'ARS, fui convocato all'ARS guardate fino al giorno prima del loro incontro, dell'arresto diciamo.

P.M.: - Come veniva convocato?

DICH. PIETRO INGRASSIA : - Diciamo il Vitrano mi chiamava sul telefono mio personale.

P.M.: - Sul cellulare.

DICH. PIETRO INGRASSIA : - Sul cellulare sì.

P.M.: - Va bene.

DICH. PIETRO INGRASSIA : - E fui convocato presso l'ARS e mi fu detto espressamente: "a me in giro non mi ci prende nessuno. L'accordo era che ci doveva essere quel pagamento a fronte dell'esecuzione di quei lavori, non vedo perché queste persone adesso non devono pagare.

Siccome queste persone noi non le conosciamo, ma ce le hai presentate tu o pagano loro o paghi tu. Cioè poi proprio il discorso fu chiaro.

P.M.: - Questo fino al giorno prima del suo arresto.

DICH. PIETRO INGRASSIA : - Sì, sì il giorno prima proprio del mio arresto e io dissi guardate domani, l'ho quasi risolta questa cosa, perché Correro mi aveva dato appuntamento per l'indomani, ho detto l'ho quasi risolta questa cosa, domani questi iniziano a pagare...

P.M.: - Vi davate del tu?

DICH. PIETRO INGRASSIA : - Sì, sì ci davamo del tu.

P.M.: - Sia con Bonomo che con...

DICH. PIETRO INGRASSIA : - Sì, sì.

P.M.: - Senta non è, Presidente, una contestazione nel senso tecnico. Correro ha usato una frase che lei gli avrebbe detto, cioè Correro ha detto: "a me mi hanno preso e mi hanno chiuso in una stanza".

DICH. PIETRO INGRASSIA : - Sì.

P.M.: - Ricorda di avere usato questa espressione?

DICH. PIETRO INGRASSIA : - Questo è stato precedentemente, è stato... era stata sempre

una stanza all'ARS, uno dei saloni che ci sono, la sala rossa.

P.M.: - Quindi ricorda di avere usato questa espressione?

DICH. PIETRO INGRASSIA : - Sì, sì l'espressione, perché il giorno prima di parlare con Di Vita e quindi subito, per la prima volta, con Correro, io ero stato lì e ero stato messo davanti all'evidenza diciamo. C'era questo accordo, Di Vita fra l'altro aveva riconosciuto questo accordo, adesso perché non devono pagare? Perché non pagano? Hai garantito tu, o pagano loro o paghi tu, continui a pagare tu.

P.M.: - Ho capito. Quindi non c'era modo di equivocare diciamo sul senso della...

DICH. PIETRO INGRASSIA : - No, no, no.

P.M.: - Delle richieste che lei...

DICH. PIETRO INGRASSIA : - No, il pagamento doveva essere effettuato, cioè qualsiasi cosa si avvicinava a quei maledetti cantieri doveva essere pagato, io non so come spiegarlo. Cioè io perché diciamo avevo richiesto le autorizzazioni, le imprese perché lavoravano, i posti di lavoro perché erano necessari. Insomma c'era un... anche perché forse era normale, io non lo so.

P.M.: - Ma i due deputati le quantificarono l'importo della loro richiesta economica oppure...

DICH. PIETRO INGRASSIA : - Loro sulle imprese mi dissero "le imprese ci lasciano il 10%".

P.M.: - La il 10%, cioè le hanno chiesto...

DICH. PIETRO INGRASSIA : - L'importo dei lavori.

P.M.: - Sì, ma le hanno chiesto, che so, ci devi portare 10, 20, 30, 50 mila euro?

DICH. PIETRO INGRASSIA : - Inizialmente no, successivamente fu.

P.M.: - Ecco, quando lei riceve queste pressioni, in concomitanza del fatto che lei aveva intrapreso un contatto, un rapporto con Correro, Vitrano e Bonomo, o Vitrano o Bonomo le quantificarono l'importo della loro richiesta economica?

DICH. PIETRO INGRASSIA : - Cioè mi scusi Dottore...

P.M.: - Cioè le dissero ci devi portare tanto oppure dissero devono pagare e basta, senza quantificare l'importo.

DICH. PIETRO INGRASSIA : - No loro dissero "loro devono pagare 50 mila euro".

P.M.: - Ah, 50 quindi glielo quantificarono.

***

Circa le minacce ricevute dal Bonomo così ha riferito INGRASSIA all'udienza del 10.4.2013:

DICH :- Sì. Allora io mi vergogno a dirlo, però io sono stato umiliato più di una volta alla presenza del Vitrano e alla presenza del Bonomo... dell'entourage, cioè l'entourage il gruppo di collaboratori del Vitrano e del Bonomo, cioè i nipoti di Bonomo mi sbeffeggiavano e mi chiamavano vassallo, perchè dicevano tu sei il vassallo tu devi omaggiare il barone, il barone era nel... era il Bonomo era. Quindi c'era un atteggiamento che era tra la minaccia e la derisione ecco sì, quindi su questo sì do assoluta conferma su questa...

PM :- Senta le ha mai messo le mani addosso il Bonomo o ha mai manifestato l'intenzione di farlo?

DICH :- Sì, sì il Bonomo è capitato credo due volte a faccia a faccia... il Bonomo è un uomo piuttosto corpulento, è più alto di me, io sono una altezza media, è molto più alto di me, è capitato almeno due volte che lui faccia a faccia ha detto tu ha fari... io non so parlare bene in siciliano scusatemi, tu devi fare quello che dico io, tu devi fare quello che dico io. Perchè se no sono cazzi tuoi, scusatemi, ma non riesco ad esemplificare in altro modo la...

PM :- Anche il Bonomo così come il Vitrano, e in questo mi riallaccio a quello che lei ha detto nel corso della scorsa audizione, le disse senza mezzi termini che ove Correro non avesse pagato per conto di Tecnotel lei si sarebbe dovuto accollare diciamo la somma che loro si aspettavano?

DICH :- Sì questo fu detto però in una seconda fase nel momento in cui Tecnotel Di Vita diciamo rifiutavano questo pagamento...([4])

***

Come si è detto, ai primi colloqui col CORRERO erano seguiti altri incontri in cui questi – ormai avendo denunciato i fatti alla polizia – si era dichiarato disponibile a pagare almeno una parte di quanto preteso, ed aveva attirato pertanto l'INGRASSIA nella trappola organizzata dagli inquirenti, di cui si è detto, da cui era scaturito l'arresto in flagranza del VITRANO e dello stesso INGRASSIA.

([4]) Il timore dell'INGRASSIA nei confronti del duo BONOMO-VITRANO trova conferma nelle risultanze delle intercettazioni ambientali eseguite a carico dello stesso INGRASSIA durante la sua detenzione presso la casa circondariale Pagliarelli di Palermo (cfr. oltre).

Nel ripercorrere tali ultimi momenti della vicenda, e segnatamente quando il pomeriggio del 11-3-2011 i due si erano incontrati in via Principe di Belmonte, ricordava l'INGRASSIA che il CORRERO gli aveva detto che recava con sé il denaro per i politici, e che egli aveva a questo punto chiamato telefonicamente il VITRANO, che gli aveva dato appuntamento di lì a poco all'A.U.S.L. di via Cusmano ben sapendo il motivo dell'incontro.

DICH. PIETRO INGRASSIA : - "Infatti, proprio in via Principe di Belmonte, il Correro mi disse "guardi ingegnere li vuole? Gli dissi no guardi, lei se li tiene, la porto... li deve dare direttamente all'Onorevole, io non c'entro niente" e questo proprio Correro provò a darmeli in via Principe di Belmonte... omissis .... .. Nelle intercettazioni ci deve essere questa fase in cui il Correro vuole darmi i soldi in via Belmonte e io dico no, no guardi i soldi li conservi, vi incontrate e ve li scambiate e vi parlate. Dopodiché in via Principe di Belmonte il Vitrano non c'era, lo chiamo, lui era presso l'A.S.L. in via Giacomo Cusmano, prendo il motore col Correro e lo raggiungo".

P.M. : - Ma Vitrano sapeva per quale motivo.

DICH. PIETRO INGRASSIA : - Sì, sì sapeva, sapeva, eravamo rimasti, io il giorno prima glielo avevo detto, domani pomeriggio alle quattro ci vediamo e Correro diciamo verrà a portare i soldi e per scusarsi io dissi pure, perché diciamo visto che c'era quest'ansia di ricevere questo denaro, diciamo Correro si scuserà anche per...

P.M. : - Che è successo poi?

DICH. PIETRO INGRASSIA : - Arriviamo in via Giacomo Cusmano, scende il Vitrano, li presento, il Correro si scusa per

il ritardo sul pagamento.

P.M. : - Ma fu lei a invitare il Correro a scusarsi o fu il Correro...

DICH. PIETRO INGRASSIA : - Io glielo dissi fuori al Correro: mi raccomanda guarda, considerato diciamo la suscettibilità, ho detto scusati, digli che sei in ritardo, anche perché aveva portato, lui mi ha detto 10 mila euro se non sbaglio erano in quella... invece del saldo famoso di 50 mila euro.

P.M. : - E lei ebbe a rimproverare anche il Correro sull'entità dell'importo, cioè lei sapeva che erano 10 mila?

DICH. PIETRO INGRASSIA : - Certo, perché io speravo che quella volta finalmente si sarebbe potuta chiudere questa benedetta vicenda di questa dazione, in maniera tale che

io, quantomeno da questo, me ne fossi tirato fuori e non fossi più dovuto essere responsabile ..... E niente li ho presentati e c'è stato questo scambio, si sono parlati brevemente il Correro e il Vitrano, e Correro ha dato direttamente la busta col denaro al Vitrano.>

***

E' di pregnante importanza che l'INGRASSIA aveva modo di ribadire, infine, che il VITRANO era stato da lui stesso avvertito che finalmente il CORRERO si era risolto a pagare.

Egli asseriva infatti che il giorno prima della consegna del denaro, aveva anticipato al VITRANO dell'imminente appuntamento con il CORRERO e del fatto che questi avrebbe recato con sé i soldi (cfr. pag. 107-108 trascriz. cit.):

AVVOCATO GIORDANO : - Senta nell'incontro a quella che oggi si chiama ASP...

DICH. PIETRO INGRASSIA : - Sì, ASP. AVVOCATO GIORDANO : - Dove è avvenuto poi diciamo l'arresto e

quant'altro, l'Onorevole Vitrano era a conoscenza del fatto che in quell'incontro lui avrebbe percepito quella somma?

DICH. PIETRO INGRASSIA : - Sì, il giorno prima mi fu chiesto e io risposi: domani ci incontreremo, verrà il signor Correro, il rappresentante della società e verrà a consegnare una somma di denaro.

AVVOCATO GIORDANO : - Ho capito.

DICH. PIETRO INGRASSIA : - Quindi era assolutamente a conoscenza.

***

LE DICHIARAZIONI DI INGRASSIA

IN ORDINE AL CONTESTATO REATO DI CONCUSSIONE AI SUOI DANNI.

Tanto premesso in merito alle dichiarazioni dell'INGRASSIA specificatamente riguardanti la "vicenda CORRERO-<TECNOTEL>", che costituisce oggetto dell'accusa mossa dal P.M. recepita nel decreto di giudizio immediato, è opportuno approfondire a questo punto la genesi e lo sviluppo dei rapporti tra l'INGRASSIA ed il VITRANO, che costituiscono l'oggetto della contestazione suppletiva mossa dal P.M. al VITRANO ai sensi dell'art. 517 c.p.p. e che fanno da sfondo alla vicenda appena analizzata.

Le sue dichiarazioni dibattimentali saranno riassunte e valutate, senza tralasciare di considerare quanto da egli affermato nel corso degli interrogatori resi in sede di convalida dell'arresto e nel corso delle indagini – che le parti hanno concordato di produrre al fascicolo del dibattimento -, dando tuttavia prevalenza ai momenti dibattimentali in cui è stato dato modo al Tribunale di valutarne, con più attenzione e rigore, l'attendibilità, e la pertinenza e sovrapponibilità delle risposte ad altri dati probatori *aliunde* acquisiti.

Le dichiarazioni dell'INGRASSIA sono state rese nella citata veste di imputato di reato connesso (cfr. quanto in precedenza esposto), nonostante la formale qualità di persona offesa e parte civile del reato di concussione ai suoi danni, in quanto a suo carico era pendente un separato procedimento, per delitto connesso (riciclaggio) a quelli per cui si procedeva a carico del VITRANO (ancora una volta cfr. quanto attestato dal P.M., stavolta all'udienza del 7-2-2013).

Riferiva in primo luogo l'INGRASSIA di aver incontrato e conosciuto personalmente l'imputato intorno al 2006, in occasione della laurea di un cugino paraplegico, che in precedenza lo stesso VITRANO, all'epoca già in politica e deputato regionale, aveva aiutato interessandosi della sua vicenda personale.

Tale circostanza è stata confermata in sede di esame dibattimentale dall'imputato VITRANO che rispondendo alle domande del P.M. ha così affermato:

PUBBLICO MINISTERO : - Quando ha conosciuto Ingrassia Pietro?

DICH VITRANO GASPARE : - L'ho conosciuto in una occasione di una laurea di un suo parente, che è mio amico. Ci siamo conosciuti quel giorno, mi è stato presentato da un mio collaboratore che era un suo amico. Conoscevo invece il padre da circa trent'anni perché è di Misilmeri come me e ho fatto diversi lavori al Comune...

Risaliva, invece, all'estate 2008, il momento in cui l'INGRASSIA, avendo incontrato occasionalmente all'Assessorato all'Industria l'on. VITRANO (nel frattempo ri-eletto all'A.R.S. nelle file del P.D., in occasione delle votazioni dell'aprile 2008 per la XV Legislatura, e già componente della Commissione III^ Attività produttive, che tra l'altro ha competenza in materia di industria), aveva avuto modo di accennargli dei sui intendimenti di investire proprie professionalità di ingegnere e proprie risorse economiche, nel settore del fotovoltaico.

Laureatosi circa dieci anni prima in ingegneria elettrica con indirizzo energia, l'INGRASSIA, dopo aver lavorato per conto terzi nel settore del fotovoltaico, avendo

compreso la portata degli affari che ruotavano in questo settore, si era determinato ad agire in proprio ed aveva iniziato a ricercare terreni e ad allestire una squadra di tecnici per progettare impianti di quel tipo.

Nel corso di un occasionale incontro, nell'estate 2008, egli aveva informato il neo eletto on. VITRANO dei suoi propositi di investire nel campo del fotovoltaico.

L'interesse mostrato dal VITRANO, aveva indotto i due a darsi ideale appuntamento per la fine dell'estate, verosimilmente allo scopo di vedere se ci fosse modo di dare "una mano" alle iniziative dell'INGRASSIA, aiutandolo a risolvere problematiche burocratiche.

Non è ben chiaro – essendosi mantenuti sul vago entrambi i due protagonisti - in che termini fosse stato richiesto dall'INGRASSIA detto aiuto, e neppure se la disponibilità a darlo, fosse stata spontaneamente prospettata dal VITRANO o sollecitata dal primo.

Quel che è certo è che, dopo l'estate, il VITRANO lo aveva invitato in via Principe di Belmonte e gli aveva presentato l'on. BONOMO (cfr. pag. 34, trascriz. ud. cit.).

Le superiori circostanze di fatto (e dunque: gli incontri a luglio e poi a settembre 2008 ed i temi trattati nel corso di tali incontri), hanno trovato sostanziale conferma nella ricostruzione dell'imputato VITRANO che così rispondeva in merito all'*incipit* dei suoi rapporti con il Bonomo e con l'ingegnere Ingrassia (pagg. 12 ss. ud. 11-7-2012) :

DICH VITRANO : All'inizio della legislatura con Bonomo abbiamo cominciato a parlare così di energie alternative, era l'argomento del momento, anche sui giornali, in assemblea così. Bonomo, che fa anche l'imprenditore, accennò alla possibilità di...

PUBBLICO MINISTERO : - In che settore opera Bonomo come imprenditore?

DICH VITRANO : - Lui si occupa di costruzioni, restauri e poi concessionario di moto...Abbiamo cominciato a valutare la possibilità di realizzare qualche iniziativa nel settore delle energie alternative.

PRESIDENTE : - Questa iniziativa fu presa da chi?

DICH VITRANO: - Con Bonomo e Ingrassia.

PRESIDENTE : - Contestualmente?

DICH VITRANO : - Io ne parlai con Bonomo, Bonomo con me. Ci fu uno scambio di opinioni, alle fine decidemmo di individuare un tecnico che avesse esperienza nel settore. Bonomo aveva un suo amico di Siracusa. Disse guarda io conosco un mio amico, figlio di un mio amico a Palermo che se occupa, se vuoi lo incontriamo e cominciamo a valutare

con lui se c'è qualche possibilità. Così chiamai Ingrassia e ci siamo incontrati io, Bonomo ed Ingrassia.

***

Non dissimile la versione del coimputato BONOMO, che contestualizzava gli incontri con l'INGRASSIA ed il VITRANO, come avvenuti nel mese di "*luglio 2008, prima della pausa estiva*" e nell'ufficio di Deputato Segretario di quest'ultimo.

Così dichiarava infatti all'udienza del 16.10.2013 il BONOMO:

BONOMO: In quelle occasioni, parlando con Vitrano e parlando con personaggi che frequentavano spesso quelle stanze e soprattutto Ingrassia, ebbimo modo di parlare di fotovoltaico, eolico, di mille cose... L'ingegnere Ingrassia mi fu presentato come persona di riferimento di fiducia amico dell'onorevole Vitrano, nella stanza del deputato segretario che lui frequentava più volte, spesso, l'ho visto spesso.

AVV :- Il ruolo dell'ingegnere Ingrassia in questa idea iniziale di cui cominciaste a parlare in quel periodo quale doveva essere? Che cosa...

BONOMO:-L'ingegnere Ingrassia si mostrò innanzitutto entusiasta del fatto di aderire insieme a noi alla possibilità di fare una idea progettuale comune, ed essenzialmente ci mise a conoscenza che lui stava già lavorando all'acquisizione della possibilità di contrattualizzare dei terreni. All'interno della contrattualizzazione dei terreni si apre un mondo tutto particolare, perchè i contratti dei terreni non sono fatti con accordi economici immediati, ma con accordi economici su prospettive future, per cui c'è un gran lavoro dietro. L'Ingrassia ci disse che questo lavoro lui l'aveva in parte già eseguito e lo doveva definire e cominciammo da là a capire se ci poteva essere... stiamo parlando del luglio 2008 prima della pausa estiva... (omissis) A settembre rifecimo una serie di incontri tutti insieme e decidemmo di mettere insieme le forze per vedere se riuscivamo a fare una attività imprenditoriale...

***

Secondo l'INGRASSIA, i due politici gli avrebbero fatto presente, sin dai primi incontri, che "*senza l'appoggio politico*" egli sarebbe andato incontro "*ad un sicuro fallimento della diciamo iniziativa imprenditoriale ...ostacoli insormontabili...*" (pagina 36 ss.) e quando egli aveva loro chiesto cosa avrebbe dovuto fare per ottenerne l'appoggio, si era sentito rispondere : "*noi saremmo interessati, nel momento in cui tu otterrai le tue autorizzazioni o comunque questi impianti si dovranno fare, che i lavori verranno affidati*

a ditte di fiducia, in maniera tale che possiamo fare lavorare le persone che sono nel nostro collegio...". se poi hai bisogno di un aiuto negli uffici, diciamo puoi, per uno snellimento burocratico, chiamiamolo così, puoi venirci a chiederlo, noi potremmo intervenire (pagg. 37-38).

L'INGRASSIA asseriva, quindi, che aveva accettato tale loro proposta "*anche per... diciamo... paura di quello che poteva succedere, se dicevo no*" (pagina 37, ud. cit.).

Ribadiva, quindi, che i due politici, in questa prima fase, non avevano espressamente avanzato richieste di denaro, quasi che il loro principale interesse fosse quello di dare spazio alle imprese da loro indicate, nel momento in cui, ottenute le autorizzazioni, sarebbero stati affidati i lavori di costruzione degli impianti: "*loro parlavano sempre di territorio, dicevano che i lavori dovevano farli imprese del territorio loro amiche...*" (pag. 30 ud. cit.).

Da parte sua, l'imputato VITRANO ha sostenuto, invece, che sin dai primi incontri con l'INGRASSIA sarebbe stato deciso di: "*...intraprendere un'iniziativa, cioè di costituire una società per presentare dei progetti...*".

L'imputato affermava in particolare:

VITRANO: ... a*bbiamo valutato le varie opportunità che c'erano nel settore e insieme abbiamo deciso di intraprendere un'iniziativa, cioè di costituire una società per rappresentare dei progetti. Inizialmente pensavamo di portare avanti dei progetti per poi realizzare gli impianti, pensavamo che fosse molto più semplice e che la presenza comunque di due parlamentari avesse dato una maggiore facilità di accesso al credito per finanziare gli impianti, perché gli impianti non sono finanziati con denaro pubblico ma dai privati... Lì decidemmo di costituire una prima società e metterci subito alla ricerca di terreni, che è una delle parti diciamo più complicate nel senso che la stragrande maggioranza del territorio poi è sottoposta al vincolo di varia natura, per cui trovare questa estensione di terreno non era cosa facile. Quindi ci siamo attivati, nel mentre abbiamo costituito la società, la <ENERPLUS>. La <ENERPLUS> nasce come un socio unico, che era l'Ingegnere Ingrassia, si decise di intanto costituirla subito per presentare il progetto.*

PRESIDENTE : - Siamo nel...?

DICH VITRANO GASPARE : - Settembre/ottobre 2008. Ne cominciammo a parlare a settembre dopo il ritorno dalle ferie e la società la costituiamo a ottobre del 2008 e subito

dopo presentiamo il primo oggetto. Ci siamo messi tutti alla ricerca di terreni e da una serie di valutazioni fatte sono stati individuati tre siti, dove abbiamo allocato i primi progetti.

PUBBLICO MINISTERO : - Prima di arrivare ai siti io volevo capire una cosa. Lei ha detto di avere conosciuto Bonomo soltanto nel 2008.

DICH VITRANO GASPARE : - Si.

PUBBLICO MINISTERO : - Com'è che damblè avete cominciato a discutere di questa... quindi lei non aveva confidenza suppongo con Bonomo. Com'è che avete cominciato a discutere dell'opportunità di investire in questo grande business che era quello dell'energie alternative?

DICH VITRANO GASPARE : - Perché era l'argomento del momento. Lui da imprenditore chiaramente aveva consapevolezza del...

PUBBLICO MINISTERO : - Lei ha parlato di questa opportunità con tutti gli altri suoi colleghi deputati o ne ha parlato solo con Bonomo?

DICH VITRANO GASPARE : - Assolutamente no, ne ho parlato con Bonomo.>

***

La difesa ha rimarcato che l'INGRASSIA, nell'interrogatorio del 16 marzo 2011 - quello a partire dal quale, secondo il Pubblico Ministero, egli avrebbe comunicato il suo percorso di "collaborazione" - aveva affermato qualcosa di leggermente diverso a quanto invece affermato in dibattimento.

Si è sottolineato che egli aveva asserito di aver contattato VITRANO, con cui aveva "*rapporti intimi, amicali*" (anche perché aiutava la sua famiglia ad assistere il cugino paraplegico), per renderlo edotto sì del fatto che aveva intenzione di presentare dei progetti per il fotovoltaico e che aveva costituito la società <ENERPLUS>, rappresentando al VITRANO che si trattava di un settore in espansione e assai redditizio (cfr. sul punto memoria avv. Biondo, in atti), ma aveva poi aggiunto, in quell'interrogatorio, che dopo due o tre mesi lo aveva nuovamente incontrato e gli aveva raccontato che aveva già individuato alcuni terreni per la progettazione degli impianti, ma ne cercava ancora, per avere più possibilità di ottenere autorizzazioni, ricevendo dal VITRANO il suggerimento di parlare con l'on. BONOMO, che lo avrebbe potuto aiutare a trovare altri terreni. Per tale fine egli avrebbe incontrato il BONOMO. Successivamente, questi aveva in effetti individuato un terreno *nel comune di Francofonte* (provincia di Siracusa) ed aveva messo

in contatto, tramite tale Amleto Trigilio, il proprietario, con l'INGRASSIA. Si sottolineava, ancora, che l'INGRASSIA, nel medesimo interrogatorio, aveva asserito di aver preso in considerazione la proposta "*...un po' perché mi tornava utile che io prendessi un terreno di un onorevole, un po' perché il terreno era effettivamente buono*".
In tal senso, secondo la Difesa, nelle sue prime dichiarazioni l'INGRASSIA avrebbe reso esplicito il suo interesse a ricercare l'aiuto dei due politici, per rinvenire terreni per progettare altri impianti, e sopratutto non aveva fatto cenno di quelle pressioni o minacce da parte di due politici, poi entrate a far parte del nucleo delle sue successive dichiarazioni, anche dibattimentali.

E' bene ribadire e precisare, a questo punto, sulla scorta di quanto provato per via documentale, che il 3 ottobre 2008 era stata costituta la <ENERPLUS> s.r.l. con sede in Palermo via P.pe di Belmonte 80, capitale sociale di 10.000 euro, con socio unico ed amministratore lo stesso INGRASSIA e che il 24 ottobre 2008 era stato depositato, davanti l'autorità amministrativa competente, il primo progetto a firma dell'Ing. INGRASSIA, per conto della <ENERPLUS>, che riguardava proprio un terreno (di proprietà SCHEPIS) in Francofonte, provincia di Siracusa, che come pacificamente comprovato era stato individuato grazie al contributo di tale TRIGILIO Amleto, uomo di fiducia del BONOMO e del nipote di quest'ultimo, SAMMARCO.

Vi è, peraltro, in atti, una copia di una mail inviata da INGRASSIA ad Amleto Trigilio, la domenica 19 ottobre 2008 alle ore 11:49, avente ad oggetto il terreno di Francofonte, in cui l'INGRASSIA scriveva che il terreno era "ok" ed avvisava il destinatario: "abbiamo iniziato a progettare", invitando il Trigilio a recuperare le visure catastali attuali, ogni dato dei proprietari necessario per la stipula del contratto d'affitto, ed un foglio di mappa del comune di Francofonte; cfr. anche sul punto dichiarazioni del TRIGILIO all'udienza del 6-11-2013. Si tratta del terreno ove sorse uno dei due impianti alla cui realizzazione avrebbe partecipato la <TECNOTEL> del CORRERO (cfr. quanto in precedenza riportato nella presente motivazione, ed oltre).

Poco più tardi, e segnatamente il 6 novembre ed il 13 novembre, l'INGRASSIA depositava altri due progetti di fotovoltaico, sempre quale amministratore della <ENERPLUS>: e segnatamente i progetti relativi agli impianti di Monreale e Roccamena (cfr. pag. 113, dichiarazioni Ingrassia, in controesame; per il dettaglio di tali iniziative, cfr. quanto già riportato nella presente sentenza).

Il 7 novembre 2008 interveniva un'intesa negoziale tra la <ENERPLUS> e la <SUNLINE AG.>, una società straniera interessata a stringere accordi con imprese che lavoravano nel campo degli impianti fotovoltaici, con la quale l'INGRASSIA aveva preso contattati su indicazione del BONOMO e, più precisamente grazie all'intermediazione di quello stesso TRIGILIO Amleto, che agiva su input dell'onorevole siracusano e del SAMMARCO (già menzionato a proposito dell'individuazione del terreno di Francofonte); tale accordo era stato firmato nello studio del dott. FALCONE, commercialista di fiducia dell'INGRASSIA; l'affare era saltato quando, come si vedrà, quest'ultimo aveva stipulato un preliminare di vendita con altra società tedesca, l'<INGENTA GMHB>; riferiva sul punto l'INGRASSIA, rispendendo alle domande dei difensori, che aveva valutato poco conveniente e remunerativo, nel prosieguo della vicenda, l'accordo con la <SUNLINE> e che aveva poi sospettato che l'operazione potesse celare una sorta di "truffa" ai suoi danni, cioè una manovra finalizzata a fargli cedere la società a basso prezzo (cfr. dichiarazioni INGRASSIA, pagg. 127-134. udienza dell'8 febbraio 2012).

Pressappoco in questo stesso periodo, secondo l'INGRASSIA, il VITRANO ed il BONOMO gli avrebbero proposto *insistentemente* di mettersi in società con loro.

Così riferiva in merito (cfr. esame Ingrassia, ud. 8-2-2012):

INGRASSIA: Fui invitato a pranzo presso l'Assessorato regionale. Nel corso di quel pranzo, ce ne furono due credo pranzi, mi fu detto direttamente: < guarda noi vorremmo investire in questo settore, abbiamo bisogno di un ingegnere che si sbrighi le pratiche, cioè che faccia tutta la parte tecnica>, perché di fatto nella fase del "developing", sono tutte società di ingegneria fondamentalmente, sono grosse società di ingegneria che producono elaborati tecnici e mi dissero, mi chiesero se diciamo, mi chiese insistentemente di partecipare a questa società, mi dissero che ne avrei avuto il 20%, che avrei dovuto caricarmi tutte le spese di ingegneria, le spese diciamo per portarle avanti in questa prima fase e nel momento in cui fosse stata venduta, sarei rientrato delle mie spese...ecco!

PUBBLICO MINISTERO : - E quali compagini sociali vennero create poi?

DICH. PIETRO INGRASSIA : - Allora venne creata, alla fine del 2008, una società che si chiama Green S.r.l. Questa società Green S.r.l. fu creata proprio a Palermo e io ne avevo il 20%. La compagine iniziale era io il 20%, il 20% la dottoressa Andò, diciamo per conto

di Bonomo, il 20% Marco Sammatrice che credo che sia il nipote di Bonomo, un altro 20% fu affidato a Angela Cerniglia, che è parente dell'Onorevole Bonomo...

PUBBLICO MINISTERO : - Dell'Onorevole Vitrano.

DICH. PIETRO INGRASSIA : - Vitrano mi scusi, e un altro 20% invece fu affidato, in maniera diciamo temporanea, al commercialista della società che era il dottore Falcone, mio amico, testimone di nozze, insomma una persona di mia fiducia perché l'onorevole Vitrano mi diceva che ancora non aveva individuato la persona di sua fiducia che doveva prendere in quota per sé quelle quote. Cioè era chiaro che l'80% era dei signori Vitrano e Bonomo, il 20% era di pertinenza del sottoscritto, comunque era...

PUBBLICO MINISTERO : - Quindi mi scusi, il 40% era Bonomo che lo aveva, diciamo lo gestiva tramite due persone di sua fiducia.

DICH. PIETRO INGRASSIA : - Sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO : - Un altro 40% per Vitrano che lo gestiva attraverso due persone di sua fiducia.

DICH. PIETRO INGRASSIA : - Di sua fiducia e il 20% mio.

PUBBLICO MINISTERO : - Questo è Green S.r.l.

DICH. PIETRO INGRASSIA : - Green S.r.l.>

***

Tanto chiarito, confrontando le opposte versioni dell'INGRASSIA e del VITRANO, è indiscutibile che i due protagonisti della vicenda abbiano discusso di "mettersi in società" nel settore fotovoltaico ed abbiano poi messo in pratica tale proposito.

Ma, le versioni divergono profondamente, in quanto, secondo l'INGRASSIA la decisione sarebbe stata discussa e, di fatto, gli sarebbe stata "imposta", certamente dopo che l'<ENERPLUS> (3-10-2008) era stata costituita (non è stato chiarito se prima o dopo la presentazione delle istanze di cui si è detto – avvenuta tra il 24 ottobre ed il 13 novembre del 2008; in alcuni scritti difensivi, si parla, non a caso in modo generico, di *"fine 2008"*); l'INGRASSIA infatti, ha sempre ribadito che tale società era stata frutto esclusivamente della sua personale iniziativa economica, realizzata semmai con l'aiuto finanziario dei suoi più stretti congiunti e che il VITRANO era del tutto estraneo alle sorti di tale realtà societaria.

Secondo l'imputato VITRANO, di contro, le intese e gli accordi societari sarebbero intervenuti già durante il primo incontro con il BONOMO e l'ingegnere, e la

<ENERPLUS> sarebbe rientrata nella comune "iniziativa societaria" (non può, tuttavia, tralasciarsi di considerare, che l'imputato rimaneva assai vago in merito alla data di tali accordi, genericamente collocati, dal punto di vista cronologico, a "*dopo l'estate 2008*").
L'argomento sarà in seguito ripreso.

Quel che è certo è che, il 19 NOVEMBRE 2008 (quindi dopo la presentazione dell'ultima istanza per conto dell'<ENERPLUS>) si costituiva la società <GREEN> s.r.l. con sede in Palermo Viale Croce Rossa 33, capitale sociale di 15.000 euro, suddiviso pro- quota nominale pari ad Euro 3.000 tra i soci: SAMMATRICE Marco (coimputato) MUDO' Letizia, FALCONE Ettore (cui poi sarebbe subentrato tale LO GELFO), CERNIGLIA Angela e lo stesso INGRASSIA, che assumeva la carica di amministratore unico.

Si trattava di prestanome del VITRANO e del BONOMO, circostanza, questa, che può ritenersi assodata e confermata da tutte le fonti di prova utilizzate dalle parti: ed infatti: la Cerniglia ed il Falcone erano persone di fiducia indicate dal VITRANO (in realtà il dr. Falcone era amico dell'INGRASSIA, ma si era prestato a figurare nella società per conto del VITRANO, in quanto questi, secondo quanto emerso nel processo, non aveva trovato ancora un secondo prestanome, oltre alla lontana cugina e sua amante, Cerniglia Angela), mentre Sammatrice e Mudò erano i soci di riferimento del BONOMO.

Almeno l'80%del capitale della <GREEN> s.r.l. fu intestato, dunque, a prestanome dei due politici, mentre non è ben chiaro quale fosse il ruolo di INGRASSIA, se cioè la sua fosse una partecipazione "di comodo", ovvero reale: sul punto, infatti, le versioni dello stesso INGRASSIA e quelle del VITRANO non sono state univoche; certo essendo, invece, che l'INGRASSIA ed il suo staff si adoperarono fattivamente per supportare le iniziative imprenditoriali della società GREEN s.r.l..

Quel che rileva al momento sottolineare, è il fatto incontestato – e comprovato dalle univoche e concordanti testimonianze raccolte - che i due politici, *alla fine del 2008* e precisamente dal 19-11-2008, erano soci occulti della <GREEN>, società in cui figurava l'INGRASSIA, al quale era intestato il rimanente 20%, del capitale sociale.

***

Tali furono, dunque, gli avvenimenti più significativi intervenuti tra l'estate e la fine del 2008, che segnarono l'inizio dei rapporti di affari tra l'INGRASSIA il VITRANO e gli altri protagonisti dei fatti per cui è processo.

Per completare l'evolversi degli accadimenti del 2008, va registrato che **il 29 dicembre**

2008, fu depositato il primo progetto della <GREEN>, che riguardava un impianto su un terreno, preso in affitto, in Carlentini (un secondo progetto sarebbe stato depositato il 6 aprile 2009 per un terreno, anch'esso condotto in affitto dalla <GREEN> s.r.l., in Carlentini, c.da. Pancalli).

***

Riassumendo, secondo l'INGRASSIA:

VITRANO e BONOMO, dopo avergli rappresentato esplicitamente che senza il loro intervento (il c.d. potere politico) le sue iniziative nel settore fotovoltaico sarebbero miseramente naufragate, gli avevano proposto di lavorare per loro all'interno di società, che si sarebbero da lì a breve costituite e nelle quali l'Ingrassia si sarebbe dovuto occupare di tutta la fase della progettazione e di ogni altra attività necessaria per conseguire le autorizzazioni; in cambio lo avrebbero agevolato per il c.d. snellimento burocratico delle pratiche.

A fronte di tale agevolazione egli avrebbe dovuto comunque garantire che i lavori che sarebbero stati eseguiti dalla sua ditta per la realizzazione degli impianti venissero affidati a imprese indicate dai due politici, i quali, così facendo, avrebbero potuto far lavorare società rientranti nel territorio del loro bacino elettorale, guadagnandone quanto meno in termini di potere e consenso.

La <ENERPLUS>, nel momento in cui tali decisioni erano state prospettate ed assunte, era stata già costituita, esclusivamente da lui (il 3 ottobre 2008) ed era gestita in forma individuale: ad essa erano estranei sia il VITRANO che il BONOMO.

Il BONOMO lo aveva anche aiutato a reperire il terreno di Francofonte, su cui fu poi costruito il primo dei tre progetti depositati per conto della <ENERPLUS> (si è detto già, che il primo progetto fu depositato il 24 ottobre 2008), ma ciò non in ragione di *affectio societatis*, bensì per una sorta di *captatio benevolentiae* ([5]).

A seguito degli accordi intervenuti, egli aveva accettato di partecipare alla costituzione della <GREEN s.r.l.>, nel successivo novembre 2008, della quale VITRANO e BONOMO, per ammissione di tutti i protagonisti della vicenda, pur non figurando

([5]) Nella memoria a firma dei difensori di parte civile si definisce l'iniziativa del BONOMO come *<un "cavallo di Troia" per conquistarsi la fiducia dell'INGRASSIA, per blandirlo e per poterlo poi sfruttare a piacimento dai due deputati>>*.

formalmente titolari di quote di capitale, erano soci occulti e l'INGRASSIA, socio al 20% e amministratore unico. Anche tale società, come la ENRPLUS, era finalizzata alla presentazione di progetti di impianti fotovoltaici, in vista della cessione a terzi (di regola, in quel periodo, società estere) degli impianti stessi o della sola autorizzazione a realizzarli e gestirli.

***

INGRASSIA ha, altresì, chiarito di aver accettato tutto ciò, prestandosi a costituire altre società con prestanome di VITRANO e BONOMO (la Solar, la NRG ecc.) nelle quali la sua partecipazione era assolutamente minoritaria, se non addirittura formale, accettando di lavorare per conto di tali altre società e promettendo di far lavorare nei cantieri della <ENERPLUS> ditte gradite ai politici, nell'esclusiva ottica di ottenere e bilanciare le agevolazioni, per la sua società, che l'intervento dei politici presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche gli avrebbe garantito.

Secondo **la contrapposta versione dell'imputato VITRANO**, invece, esisteva *ab origine*, ("dalla fine del 2008": cfr. quanto sopra richiamato e sostenuto nella memoria scritta in atti a firma degli avv. Fiorella-Biondo) un rapporto societario, di fatto, tra lo stesso imputato, l'INGRASSIA ed il BONOMO, in posizione paritaria, ricomprendente non soltanto la <GREEN> (ed altre società quali N.R.G., la SOLARI e la White Energy che comunque rivestono una rilevanza minore nella presente vicenda), come invece sostenuto dall'INGRASSIA, ma anche la società <ENERPLUS>.

L'imputato sosteneva di aver iniziato a discutere di affari nel fotovoltaico con il suo collega BONOMO, nel settembre del 2008 e di aver deciso, quindi, con quest'ultimo, di coinvolgere l'ing. INGRASSIA, dovendo reperire un socio che fosse un "tecnico", un esperto del settore, in grado di occuparsi della progettazione degli impianti.

Raggiunto l'accordo con l'INGRASSIA e costituita la prima società, a nome <ENERPLUS> – ovviamente, secondo la tesi del VITRANO, senza forzarne o condizionarne in alcun modo la libertà di scelta e senza neppure "indurlo" a mettersi in affari con loro, mediante ricorso ad allusioni o a pressioni di sorta –, era scattata la fase della ricerca di immobili per la realizzazione degli impianti, a suo dire la più complessa.

L'idea iniziale di ottenere le autorizzazioni e realizzare in proprio gli impianti, era stata poco dopo accantonata, essendosi preferito, per varie ragioni di convenienza, optare per una sorta di speculazione da realizzare con la vendita delle società, non appena queste

avessero ottenuto le autorizzazioni per i progetti presentati (che, nel caso specifico della <ENERPLUS>, erano, come si è avuto modo di dire, in numero di tre).

Secondo il VITRANO, gli accordi prevedevano una partecipazione paritaria dei tre in ogni iniziativa economica che sarebbe stata assunta, e la intestazione di quella parte di capitale spettante ai due politici, a loro prestanome.

Nel caso della <ENERPLUS> – che, come si è già rimarcato, assunse inizialmente la forma giuridica di società a r.l. con socio unico - per comodità e per velocizzare la presentazione delle istanze, era stato deciso di intestare al solo INGRASSIA il capitale; ma gli accordi prevedevano che le spese dello studio INGRASSIA per la progettazione e per gli adempimenti burocratici sarebbero state anticipate dall'INGRASSIA e poi recuperate dopo "la vendita" della società; mentre le altre spese (notarili, per compensare i professionisti e pagare quei servizi che lo studio INGRASSIA non era in grado, autonomamente, di fornire) sarebbero state suddivise in parti uguali, mediante anticipazioni pro-quota.

Il VITRANO sosteneva, quindi, di aver consegnato all'INGRASSIA, per far fronte a spese varie della <ENERPLUS> circa 44 mila euro, dall'ottobre 2008 al marzo 2011, pagando sempre in contanti e senza farsi rilasciare alcun documento a ragione dei rapporti fiduciari esistenti (il Vitrano nel corso dell'esame dibattimentale, in più occasioni sottolineava che: "*l'INGRASSIA mi diceva che io ero, per lui, il fratello maggiore che non aveva...*").

Rispondendo alle critiche domande del P.M. e del difensore di P.C. - che gli chiedevano di spiegare i motivi che lo avevano indotto a non figurare formalmente nella società, e il perché non si fosse premunito di documenti comprovanti i riferiti accordi e i pagamenti effettuati - egli ha poi sostenuto: da un parte, che la decisione di non figurare personalmente nella <ENERPLUS> era stata motivata dalla duplice esigenza di aggirare i divieti statutari stabiliti, sul punto, dal partito in cui militava (comune al Bonomo), e di evitare le campagne denigratorie intraprese dalla stampa in casi simili; per il resto, che i rapporti con l'INGRASSIA erano così intensi e fiduciari, che egli non aveva mai ritenuto di richiedere o sottoscrivere scritture private, dichiarazioni, ricevute, copie di assegni o fatture, idonee a documentare la sua partecipazione societaria.

Si riporta il passo dell'esame dibattimentale in cui l'imputato ha illustrato la sua linea difensiva, come sopra compendiata (pag. 11 ss.; si riportano anche, per completezza, alcuni momenti dell'esame dell'imputato già analizzati) :

DICH VITRANO GASPARE : - All'inizio della legislatura con BONOMO abbiamo cominciato a parlare così di energie alternative, era l'argomento del momento, anche sui giornali, in assemblea così. Bonomo, che fa anche l'imprenditore, accennò alla possibilità di...

PUBBLICO MINISTERO : - In che settore opera BONOMO come imprenditore?

DICH VITRANO GASPARE : - Lui si occupa di costruzioni, restauri e poi concessionario di moto. Abbiamo cominciato a valutare la possibilità di realizzare qualche iniziativa nel settore delle energie alternative.

PRESIDENTE : - Questa iniziativa fu presa da chi?

DICH VITRANO GASPARE : - Con BONOMO e INGRASSIA.

PRESIDENTE : - Contestualmente?

DICH VITRANO GASPARE : - Io ne parlai con Bonomo, BONOMO con me. Ci fu uno scambio di opinioni, alle fine decidemmo di individuare un tecnico che avesse esperienza nel settore. BONOMO aveva un suo amico di Siracusa. Disse guarda io conosco un mio amico, figlio di un mio amico a Palermo che se occupa, se vuoi lo incontriamo e cominciamo a valutare con lui se c'è qualche possibilità. Così chiamai INGRASSIA e ci siamo incontrati io, BONOMO ed INGRASSIA. Abbiamo valutato le varie opportunità che c'erano nel settore e insieme abbiamo deciso di intraprendere un'iniziativa, cioè di costituire una società per rappresentare dei progetti. Inizialmente pensavamo di portare avanti dei progetti per poi realizzare gli impianti, pensavamo che fosse molto più semplice e che la presenza comunque di due parlamentari avesse dato una maggiore facilità di accesso al credito per finanziare gli impianti, perché gli impianti non sono finanziati con denaro pubblico ma dai privati. Generalmente sono le banche o i fondi di investimento che finanziano gli impianti. Lì decidemmo di costituire una prima società e metterci subito alla ricerca di terreni, che è una delle parti diciamo più complicate nel senso che la stragrande maggioranza del territorio poi è sottoposta al vincolo di varia natura, per cui trovare questa estensione di terreno non era cosa facile. Quindi ci siamo attivati, nel mentre abbiamo costituito la società, la <ENERPLUS>. La <ENERPLUS> nasce come un socio unico, che era l'Ingegnere INGRASSIA, si decise di intanto costituirla subito per presentare il progetto.

PRESIDENTE : - Siamo nel...?

DICH VITRANO GASPARE : - Settembre/ottobre 2008. Ne cominciammo a parlare a

settembre dopo il ritorno dalle ferie e la società la costituiamo a ottobre del 2008 e subito dopo presentiamo il primo oggetto. Ci siamo messi tutti alla ricerca di terreni e da una serie di valutazioni fatte sono stati individuati tre siti, dove abbiamo allocato i primi progetti.

PUBBLICO MINISTERO : - Prima di arrivare ai siti io volevo capire una cosa. Lei ha detto di avere conosciuto BONOMO soltanto nel 2008.

DICH VITRANO GASPARE : - Si.

PUBBLICO MINISTERO : - Com'è che damblè avete cominciato a discutere di questa... quindi lei non aveva confidenza suppongo con Bonomo. Com'è che avete cominciato a discutere dell'opportunità di investire in questo grande business che era quello dell'energie alternative?

DICH VITRANO GASPARE : - Perché era l'argomento del momento. Lui da imprenditore chiaramente aveva consapevolezza del...

PUBBLICO MINISTERO : - Lei ha parlato di questa opportunità con tutti gli altri suoi colleghi deputati o ne ha parlato solo con Bonomo?

DICH VITRANO GASPARE : - Assolutamente no, ne ho parlato con Bonomo.

PUBBLICO MINISTERO : - E come mai specificatamente ha affrontato questo argomento con Bonomo, tenuto conto del fatto che lei lo aveva appena conosciuto?

DICH VITRANO GASPARE : - Perché facevamo parte dello stesso gruppo politico, della stessa corrente, per cui iniziò un rapporto confidenziale come capita regolarmente.

PUBBLICO MINISTERO : - Avete costituito <ENERPLUS>, quindi eravate soci come?

DICH VITRANO GASPARE : - Al 33%, io INGRASSIA e Bonomo.

PUBBLICO MINISTERO : - Quanto ha conferito in <ENERPLUS> lei?

DICH VITRANO GASPARE : - Durante tutto il periodo...

PUBBLICO MINISTERO : - Al momento della costituzione della società.

DICH VITRANO GASPARE : - Al momento della costituzione della società abbiamo conferito le spese del notaio, circa duemila e cinquecento euro.

PUBBLICO MINISTERO : - Poi nel corso del tempo?

DICH VITRANO GASPARE : - Durante tutto il tragitto ho conferito in <ENERPLUS> quarantaquattromila euro.

PUBBLICO MINISTERO : - Sono cifre equipollenti a quelle che hanno conferito anche l'INGRASSIA e il Bonomo?

DICH VITRANO GASPARE : - Allora con l'INGRASSIA l'impegno era che tutto ciò che riuscivo a fare il suo studio l'avremmo pagato non appena venduto la società, quello invece che non usciva a fare il suo studio, man mano facevamo delle anticipazioni e si pagava, dal geologo che lui non aveva, dall'agronomo che lui non aveva, dal via vas che bisognava pagare l'uno per mille quando si presentano i progetti, cifra che ammonta a circa quaranta/quarantacinque mila euro per la prima istanza, alle varie spese che c'erano.

PUBBLICO MINISTERO : - Per quanto tempo ha conferito lei queste quarantamila euro?

DICH VITRANO GASPARE : - In un anno grosso modo.

PUBBLICO MINISTERO : - Come glieli dava questi soldi?

DICH VITRANO GASPARE : - In contanti.

PUBBLICO MINISTERO : - Si faceva rilasciare ricevute ogni volta?

DICH VITRANO GASPARE : - No.

PUBBLICO MINISTERO : - Ha mai pagato in assegni?

DICH VITRANO GASPARE : - No.

PUBBLICO MINISTERO : - Io le contesto foglio 71 del verbale di interrogatorio reso al Pubblico Ministero che lei a domanda del Pubblico Ministero dove li pigliava questi soldi in contanti. Alcuni in contanti, alcuni facevo assegni miei.

DICH VITRANO GASPARE : - A me stesso e li davo a lui in contanti, uno di cinquemila e uno di ottomila euro.

PUBBLICO MINISTERO : - Quindi sempre contanti.

DICH VITRANO GASPARE : - Sempre in contanti.

PUBBLICO MINISTERO : - Senta avete redatto una scrittura privata, qualcosa a seguito della partecipazione sua e del BONOMOin questa società?

DICH VITRANO GASPARE : - No.

PUBBLICO MINISTERO : - Che documentalmente era riferibile all'INGRASSIA?

DICH VITRANO GASPARE : - No.

PUBBLICO MINISTERO : - Per quale motivo?

DICH VITRANO GASPARE : - Tenga conto che i rapporti erano tali che INGRASSIA fino al 10 marzo mi diceva per me sei il fratello maschio che non ho.

PUBBLICO MINISTERO : - Quindi lei si fidava?

DICH VITRANO GASPARE : - Si, sta frase INGRASSIA me la ripeteva tre volte al giorno.

PUBBLICO MINISTERO : - Ho capito.

DICH VITRANO GASPARE : - Tenga conto che i rapporti erano di confronto continuo, tenga conto che BONOMO e INGRASSIA facevano colazione e pranzo ogni giorno insieme.

PUBBLICO MINISTERO : - Quindi lei non ha nessun tipo di documentazione nemmeno bancaria che segui la sua partecipazione in <ENERPLUS>?

DICH VITRANO GASPARE : - No.

PUBBLICO MINISTERO : - Ha mai sostenuto spese per <ENERPLUS>?

DICH VITRANO GASPARE : - Io, si.

PUBBLICO MINISTERO : - Che tipo di spese?

DICH VITRANO GASPARE : - Gli ho dato quarantaquattromila euro ad INGRASSIA.

PUBBLICO MINISTERO : - Si, dico spese che si presentavano, di pagare geologo...

DICH VITRANO GASPARE : Li davo ad INGRASSIA e INGRASSIA pagava.

PUBBLICO MINISTERO : - Li dava ad INGRASSIA.

DICH VITRANO GASPARE : - Lui tutto ciò che poteva fare il suo
studio lo faceva, quando c'erano invece somme da pagare chiaramente non poteva essere tutto a carico suo e di volta in volta chiedeva a me e Bonomo.
omissis

PUBBLICO MINISTERO : - Comunque lei non ha nessun tipo di documentazione, fattura rilasciata a lei?

DICH VITRANO GASPARE : - No, come potevano essere le fatture rilasciate a me se non erano intestate alla società?

PUBBLICO MINISTERO : - Ci vuole dire come mai né lei e né il BONOMO ritenesse di essere semplicemente soci di fatto così fidandovi di INGRASSIA Pietro? Per quale motivo?

DICH VITRANO GASPARE : - Perché facevamo tutto insieme, perché anticipavamo i soldi e perché tutte le operazioni venivano seguite insieme, la ricerca dei terreni è stata fatta da noi.

PUBBLICO MINISTERO : - Qual'era la necessità sua e di BONOMO di non comparire formalmente?

DICH VITRANO GASPARE : - Se lei si ricorda in quel periodo c'erano stati alcuni deputati che avevano presentato dei progetti direttamente a nome loro e ci fu una campagna dei giornali di attacco a questi parlamentari perché avevano presentato questi

progetti nonostante non ci fosse finanziamento pubblico. Allora solo per ragioni di opportunità politica si è deciso di non comparire.

PUBBLICO MINISTERO : - Perché c'era in atto una campagna mediatica.

DICH VITRANO GASPARE : - Basta vedere Repubblica di quel periodo.

PUBBLICO MINISTERO : - Lei ha quote a lei riferibili in altre società operanti nel settore del fotovoltaico?

DICH VITRANO GASPARE : - <GREEN>, NRG.

PUBBLICO MINISTERO : - Il Tribunale non sa cosa ci siamo detti noi nel corso dell'interrogatorio, funziona così.

DICH VITRANO GASPARE : - Scusi.

PUBBLICO MINISTERO : - Non mi guardi come dire lei lo sa bene. Vuole riferire quali quote ha in altre società?

DICH VITRANO GASPARE : - Allora con INGRASSIA e BONOMO poi abbiamo costituito altre quattro società.

PUBBLICO MINISTERO : - Che sono?

DICH VITRANO GASPARE : - La <GREEN>, <NRG>, <SOLARA> e <WHITE ENERGY>.

PUBBLICO MINISTERO : - In <GREEN> quali sono le quote a lei riferibili intestate a chi?

DICH VITRANO GASPARE : - A Lo Gelfo e a Cerniglia.

PUBBLICO MINISTERO : - Lo Gelfo Giuseppe?

DICH VITRANO GASPARE : - E Cerniglia Angela.

PUBBLICO MINISTERO : - Chi sono questi due soggetti?

DICH VITRANO GASPARE : - Un amico mio e una mia cugina.

PUBBLICO MINISTERO : - Ma le altre quote a chi erano riferibili per quello che è il suo ricordo?

DICH VITRANO GASPARE : - Due quote a BONOMO e una quota a INGRASSIA, però tenga conto di una cosa, che se lei guarda tutte e quattro le società le quote non sono egualmente distribuite, per esempio, c'è una società dove io non ho messo nessuno o dove Ingrassia ha messo tre titolari o dove BONOMO ne ha messo quattro. Questo non cambiava niente all'interno dei nostri rapporti perché comunque erano 33, 33 e 33.

PUBBLICO MINISTERO : - Quindi a prescindere dalla presenza di uno o più

prestanome...

DICH VITRANO GASPARE : - A prescindere dalla presenza. Ci sono società dove io non ho nessuno.

PUBBLICO MINISTERO : - Allora nella <GREEN> s.r.l., parliamo, chi erano i soci riferibili al Bonomo?

DICH VITRANO GASPARE : Credo Mudò e Sammatrice.

PUBBLICO MINISTERO : Chi sono Mudò Letiza e Sammatrice Marco?

DICH VITRANO GASPARE : Sammatrice è un nipote di Bonomo, Mudò è una consulente.

***

Dunque, sosteneva VITRANO di aver conferito circa 40.000,00 (quarantamila) euro per le esigenze della <ENERPLUS> pagando sempre in contanti e non facendosi mai rilasciare, neppure, in copia, dall'INGRASSIA alcun tipo di quietanza, fattura, ricevuta ecc., e senza mai sottoscrivere accordi dissimulati o farsi firmare dichiarazioni unilaterali o altro dall'INGRASSIA, per comprovare la sua partecipazione occulta alla <ENERPLUS>.

Un altro passaggio, dell'interrogatorio del VITRANO, meritevole di essere evidenziato - e in seguito criticamente valutato – è quello in cui egli ha tentato di spiegare come mai nella <GREEN> figurassero prestanome, suoi e del Bonomo, e non anche nella <ENERPLUS> (società con unico socio INGRASSIA), nonostante quanto da lui sostenuto a proposito del fatto che anche di quest'ultima società egli fosse socio.

Il VITRANO, sullo specifico punto – che costituisce uno dei cavalli di battaglia della parte civile e del P.M. per sostenere la inattendibilità della tesi difensiva dell'imputato e la esclusiva riconducibilità della <ENERPLUS> all'INGRASSIA –, si è limitato ad affermare che la costituzione di quella società era stata fatta in "fretta", aggiungendo poi che nelle altre realtà societarie erano stati piazzati prestanome, diversi da società a società, "per ragioni fiscali" e ribadendo quindi che al di là di ogni apparenza e veste giuridica, "*in ogni caso noi tre ai fini della ripartizione eravamo al 33%*".

Si riporta, per completezza, la trascrizione integrale del passo in questione (pagg.21 ss., esame imputato) :

PUBBLICO MINISTERO : - Senta lei ha detto poco fa che preferiva non comparire per motivi politici perché c'era in atto una campagna mediatica. È questo il motivo per cui in tutte queste società lei ha preferito intestare le quote a lei riferibili a soggetti di sua fiducia?

DICH VITRANO GASPARE : - Esattamente.

UBBLICO MINISTERO : - Posso chiederle come mai in <ENERPLUS> non si è cautelato come ha fatto invece in NRG, White Energy e <GREEN>?

DICH VITRANO GASPARE : - Nelle altre società non è una forma di tutela, era solo l'esigenza di trovare soggetti diversi sempre dagli stessi. Non potevamo mettere tutti in ogni società i cinque componenti della famiglia INGRASSIA. Avremmo pagato montagne di tasse.

PUBBLICO MINISTERO : - Non ho compreso la risposta. La mia domanda è questa: come mai visto che lei nella società White Energy e <GREEN> ha intestato le quote a lei riferibili a persone di sua assoluta fiducia. Le chiedo come mai non ha usato la stessa cautela in <ENERPLUS> e in <ENERPLUS 2010>?

DICH VITRANO GASPARE : - Intanto <ENERPLUS> è nata subito con socio unico per presentare i progetti nel minor tempo possibile perché allora non c'era ancora un mercato intasato e c'erano un mare di società che cercavano terreni. Per qui l'esigenza di trovare terreni e fare presto per cui nacque la società socio unico e ci parve una cosa normale intestarla ad INGRASSIA.

PUBBLICO MINISTERO : - Invece nelle altre società?

DICH VITRANO GASPARE : - Nelle altre società poi abbiamo avuto più tempo per ragionarci e ci siamo accorti che... ci fu un momento in cui pensavamo comunque di intestarli sempre agli stessi componenti, però poi per ragioni fiscali ci si è resi conto che avremmo pagato un montagna di tasse per cui si è preferito di volta in volta cercare soggetti diversi che facessero riferimento comunque a noi tre. Il fatto che in una società io non ho nessuno non significa che non ci sono.

PRESIDENTE : - Questo lo può chiarire meglio?

DICH VITRANO GASPARE : - Presidente, al di là dei nomi che mettevamo, potevamo essere tre appartenenti a INGRASSIA e due a me e niente a Bonomo, oppure tutti e cinque appartenevano... in ogni caso noi tre ai fini della ripartizione eravamo al 33%.

PRESIDENTE : - "Noi eravamo al 33%"..., dico però dovevate sempre individuare qualche prestanome.

DICH VITRANO GASPARE : - Si, ma se tre facevano riferimento a me e due ad INGRASSIA e non ce n'era nessuna che faceva riferimento a BONOMO o viceversa non cambiava niente ai fini del nostro equilibrio interno, sempre un terzo, un terzo e un terzo

eravamo.

PRESIDENTE : - Va bene.

PUBBLICO MINISTERO : - Una volta che avete col passare del tempo cominciato ad utilizzare questo altro metodo, cioè utilizzare dei prestanome, cosa che non avevate fatto per <ENERPLUS>, non vi è venuto l'idea di comunque stipulare una scrittura privata che asseverasse la vostra partecipate in <ENERPLUS>?

DICH VITRANO GASPARE : - Fino al 10 marzo i rapporti era fraterni.

PUBBLICO MINISTERO : - Quindi lei si fidava in maniera cieca.

DICH VITRANO GASPARE : - Fini al 10 marzo INGRASSIA mi ha ripetuto per me se il fratello maschio che non ho. Tenga conto che mio ogni mattina e la sera INGRASSIA e BONOMO facevano colazione. INGRASSIA lo andava a trovare in albergo e facevano colazione insieme e la sera molto spesso BONOMO restava qua, io me ne andavo a casa. Facevano cena insieme. Questi erano i rapporti. Partire insieme, tutte le fasi della vendita venivano seguite insieme, allo studio Mastelloni insieme, tutto facevano insieme. Il primo acquirente lo trova BONOMO e non INGRASSIA e ci vanno insieme, quindi i rapporti questi erano.

***

E' appena il caso di accennare al fatto che anche il coimputato BONOMO ha sostenuto la onnicomprensività degli accordi societari intervenuti e, dunque, e per quel che soprattutto rileva, la riconducibilità anche a se stesso ed al VITRANO della <ENERPLUS>, precisando sostanzialmente che a prescindere dalla intestazione delle quote a questo o quel socio formale, i patti erano di una divisione in parti uguali del compendio societario : " *I soci eravamo tre di fatto, 33%, 33% e 33% su tutte le società con quote da equilibrare a mano a mano che si vendevano le società...*

Affermazione che, tuttavia, appariva, nel contesto dell'esame reso, evidentemente mirata a superare la criticità e, in molti punti la disarmante genericità delle sue indicazioni – si legga l'intera trascrizione udienza cit, ma soprattutto da pag. 50 in poi -, laddove incalzato dalle puntuali domande della parte civile, come dimostra il passo che segue:

DICH: L'ingegnere Ingrassia è socio al 33 % della Green.

AVV PC :-Risulta che è socio del 33 %?

DICH :-Di fatto, lei ha detto di fatto ed io di fatto le dico.

AVV PC :-Ed io le sto chiedendo invece... ed allora come mai se era socio al 33 % risulta

che è titolare del 20 % del capitale sociale?

DICH :-Allora innanzitutto risultava che era titolare del 40 % perchè il 20 % l'aveva intestato al dottor Ettore Falcone in una prima fase come da me detto al Pubblico Ministero e che ribadisco al Tribunale, dopodichè si decide... Dopodichè si decise tutti insieme di equilibrare le quote sulla vendita di Green che nel frattempo avevamo trattato per 5 milioni di euro, tre giorni o quattro giorni prima che arrestassero l'Ingrassia e si decise tutti insieme di equilibrare dopo le vendite le quote in modo tale che tutti e tre avessimo avuto il 33 %.

AVV PC :-Sì mi scusi, intanto siccome lei ha detto che era socio al 40%...

DICH :-L'Ingrassia.

AVV PC :-Nella Green.

DICH :-Sì.

AVV PC :-Questo soltanto nella Green o anche nelle altre tre società?

DICH :-Nella Green, poi si decise...

AVV PC :-E nelle altre tre società quanto è il capitale sociale invece che è formalmente intestato...

DICH :-Credo il 20 %, adesso non lo ricordo.

AVV PC :-Questo altro 20 % che Ingrassia aveva... che era intestato a Falcone inizialmente, rimase sempre a Falcone o poi venne trasferito ad altra persona?

DICH :-E lo deve chiedere a Ingrassia.

AVV PC :-No lei non se lo ricorda?

DICH :-E non lo so non me lo ricordo.

AVV PC :-Non ricorda se...

DICH :-Io ricordo solo che lui volle fortemente essere presente con il 40 % nella formulazione di Green perchè si sentiva così garantita, ma non... ".

***

Dal tenore di tale risposte, per esempio, non si comprende per esempio a quali "vendite" il coimputato si riferisse: se alla vendita delle <ENERPLUS> o alle trattative per la futura e mai intervenuta vendita della Green. Con la conseguenza che rimane inspiegato se si trattasse di accordi messi in atto o solo rinviati.

In ogni caso, merita sottolineatura il fatto che il VITRANO abbia parlato di accordi *ab origine* paritari, e non già sopravvenuti "dopo le vendite", come invece asserito dal

BONOMO.

***

GLI AVVENIMENTI DEL 2009

Tanto chiarito in merito alle versioni della parte offesa e dell'imputato, relativamente alla genesi ed alla natura dei loro rapporti, può riprendersi l'analisi cronologica dei fatti, secondo le prove documentali e testimoniali acquisite, e prendendo iniziale spunto dalle dichiarazioni dell'INGRASSIA.

Questi proseguiva il suo racconto in aula, spiegando che nel 2009 (che egli qualificava "*l'anno dell'impegno maggiore*"), successivamente cioè alla costituzione della <ENERPLUS> e della <GREEN>, ed alla presentazione dei primi progetti, per finalizzare il lavoro svolto ed ottenere le autorizzazioni richieste, gli era capitato in più occasioni - "*almeno una decina di volte*" - di rivolgersi al VITRANO e recarsi con lui presso i vari uffici, competenti ad esprimere i pareri o i vari nulla osta propedeutici all'autorizzazione *finale (nella procedura precisa erano coinvolti 24 enti di cui più della metà regionali)*, per ottenere quella che egli definiva "*raccomandazione per lo snellimento amministrativo*" *(cfr. quanto già sopra riportato e pagg. 38-39 trascrizioni cit.)*.

Si legga in particolare la seguente dichiarazione.

<INGRASSIA: Diciamo, allora, l'iter burocratico che hanno seguito le mie pratiche, l'iter previsto dalla legge era sei mesi, tutte ci sono state più di dieci mesi, addirittura una c'è stata 24 mesi. Nel momento stesso in cui ho detto che ci andavo trenta volte e non riuscivo ad avere il nullaosta dovuto, e nel momento in cui invece andava il politico riusciva a ottenere il nullaosta dovuto, sì in qualche modo sicuramente, per quei nullaosta che tardavano a essere emessi sì, sicuramente l'intervento del VITRANO ha sortito un effetto.>

In data il 13 febbraio 2009 l'INGRASSIA cedeva con atto notarile l'80% delle quote della società della <ENERPLUS> alle sue due sorelle, Antonella e Maria Teresa, ed ai suoi genitori, mantenendo a suo nome soltanto il 20% del capitale.

Anche questa decisione, secondo l'INGRASSIA, sarebbe stata presa in totale autonomia, essendo estranea qualsiasi interferenza dell'imputato alle sorti della <ENERPLUS>.

Nel frattempo, egli aveva lavorato anche per conto della GREEN, cioè della società di cui il VITRANO ed il BONOMO, come si è detto, erano soci occulti.

Infatti, il 6 aprile 2009 era depositato un secondo progetto per la <GREEN>, in funzione di un terreno in agro di Carlentini (SR) c.da Pancalli, "portato" dal Bonomo.

Più tardi, il 25 settembre 2009, la <ENERPLUS> otteneva la prima autorizzazione relativamente all'impianto fotovoltaico da costruire sui terreni di Monreale ed il successivo 1 ottobre 2009 arrivava per la medesima società, la seconda autorizzazione, stavolta per l'impianto progettato per i terreni a Francofonte.

***

Quasi contemporaneamente, l'INGRASSIA firmava un preliminare per cedere la società <ENERPLUS> e le autorizzazioni per i progetti Monreale e Francofonte, alla tedesca Società <INGENTA GMBH>, con cui egli si era messo in contatto grazie al suo amico, l'avvocato Vincenzo Davide MANNO (cfr. pag. 153 ud. cit.).

Quest'ultimo, sentito in qualità di teste il 9-5-2013, ha confermato di aver preso parte alla trattativa, per conto della <INGENTA GMBH> ed ha ribadito che - nonostante egli avesse elaborato un parere legale contrario (c.d. parere legale "*due diligence*"), avendo rilevato nello studio delle pratiche alcuni problemi (in estrema sintesi: quanto al titolo di proprietà relativamente ai terreni di Monreale; quanto alla esistenza di vincoli paesaggistici per il progetto di Roccamena; e quanto ad alcune iscrizioni ipotecarie sul terreno relativo al progetto di Francofonte) - le due società avevano stipulato un preliminare di cessione delle quote della <ENERPLUS> intestate all'ing. INGRASSIA ed ai suoi familiari, alla promittente acquirente <INGENTA GMBH>, giusto atto pubblico in notaro dr. Pietro Costamante di Palermo (pagg. 7-12 trascriz. ud. cit.).

Il prezzo della cessione era stato preventivato all'incirca in 400.000,00 (quattrocentomila) euro per Mega Watt autorizzati e quindi lasciato indeterminato in quanto ancora non erano intervenute le autorizzazioni dei progetti depositati, che costituivano, in definitiva, ragione e condizione dell'accordo raggiunto.

Era lo stesso legale, stavolta su incarico dell'INGRASSIA per conto della <ENERPLUS>, ad occuparsi di risolvere nelle sedi competenti e con vari interlocutori privati e pubblici i problemi evidenziati, ai quali si è accennato.

Il teste spiegava quindi che i rapporti tra le parti negoziali si erano poi "deteriorati" sino a quando la INGENTA aveva scoperto che l'INGRASSIA aveva ceduto ad altra società le autorizzazioni e, per questo, aveva intrapreso una causa civile volta alla restituzione della caparra versata ed al risarcimento dei danni.

DICH. : - Una di queste espressioni di..., diciamo intolleranza, comincia al contrasto... c'è stata una convocazione ai sensi del 1454 cioè l'obbligo di venire, comparire e concludere il contratto.

AVV. DI BENEDETTO : - Si.

DICH. : - E... e quindi è stata convocata la... la Inghenta davanti al Notaio Pietro Costamante per concludere il contratto. La Inghienta ovviamente rispose contrastando questa richiesta e non comparve all'atto... (N.B. il teste aveva precisato in precedenza: *DICH. : - E... il rapporto si deteriora perché e... l'Inghenta tenta di dire beh acquisto soltanto ciò che è autorizzato, d'altra parte c'era la condizione essenziale era l'ottenimento dell'autorizzazione... hai questo autorizzato acquistiamo questo. <ENERPLUS> insiste dicendo: "no, io voglio vendere le quote dell'intera società" e a questo punto si rompe il rapporto e io venni... io, si viene a sapere che la <ENERPLUS> è stata ceduta a questa società spagnola.)*

AVV. DI BENEDETTO : - Si. E questo è quindi l'ultimo rapporto formale che voi avete con la (incomprensibile). Poi lei ha detto apprendiamo...?

DICH. : - Apprendiamo dalla Camera di Commercio perché monitoravamo la Enel Plus, che le quote erano state... erano trasmigrate erano state acquistate quindi da questa società spagnola.

AVV. DI BENEDETTO : - E lei cosa fa? O lei o comunque i suoi per conto della Inghenta?

DICH. : - A questo punto la Inghenta mi incarica di... di procedere e quindi abbiamo fatto, abbiamo depositato al Tribunale di Palermo dei ricorsi per decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Palermo ha emesso questi ricorsi, ha emesso i decreti.

Il teste affermava, infine, di non aver mai sentito parlare di soci "occulti", o "di fatto", della <ENERPLUS> e di non aver mai avuto a che fare, durante tutto il periodo in cui si era occupato delle questioni riferite, dell'odierno imputato VITRANO e tanto meno del BONOMO, avendo avuto come unico interlocutore della <ENERPLUS>, l'INGRASSIA, dal quale peraltro era stato pagato per l'attività svolta.

***

Ritornando alla ricostruzione dei fatti, va detto che, in quello stesso **autunno 2009**, erano costituite le altre tre società, alle quali si è accennato, e cioè :

la N.R.G. s.r.l. con capitale sociale di 15.000 euro (costituita il 15.9.2009) ;

la WHITEENERGY s.r.l. con capitale sociale di 50.000 euro (costituita il15.9.2009) ;

la SOLARE s.r.l., con capitale di 10.000 euro (costituita il 18.11.2009) ;

Tutte e tre le predette società avevano sede in SIRACUSA via Pitia n. 15.

In ciascuna di esse l'INGRASSIA figurava titolare di una quota capitale pari al 20%, così come SAMMATRICE Marco, che assumeva anche la carica di amministratore unico; il rimanete 60%, del capitale di ognuna delle tre citate società, era invece intestato, pro-quote uguali, ad altri tre soci, tutti prestanome – si tratta di un dato pacificamente assodato – dei due onorevoli (in particolare, nella NRG e nella WHITEENERGY figurava, quale prestanome dell'odierno imputato, LANDOLINA Filippo, suo segretario personale).

L'INGRASSIA, che in queste società era prestanome del VITRANO, affermava che, il BONOMO ed il VITRANO avevano *insistito* perché venissero predisposti e presentati anche per queste società, dal suo studio professionale, dei progetti e che per questo erano stati "individuati" diversi terreni; ma egli, con una scusa o con un'altra, aveva tergiversato, per non impegnarsi ulteriormente, sia dal punto di vista professionale, che economicamente.

Nel corso del secondo esame reso il 10-4-2013, egli le definiva *Special Purpose Vehicle*, ossia c.d. società di progetto (una speciale forma giuridica introdotta per la prima volta dalla cosiddetta Legge Merloni n.109/'94 (oggi sostituita dal D. lgs. 163/2006 c.d. *Codice dei contratti pubblici*) nel regolare l'accesso ai bandi di gara che comportano la realizzazione o la gestione (*facility management*) di opere pubbliche) evidenziando che si trattava di entità giuridiche prive di qualsiasi valore ove non fossero stati autorizzati i progetti.

Aveva tuttavia depositato, quasi a tacitare l'insistenza dei due politici, due progetti per la NRG, "*... due carpette per due progetti distinti all'assessorato industria per calmierare queste richieste...*" *(trascrizioni ud. 10.4.2013, pag. 52)*

***

GLI AVVENIMENTI DEL 2010

Il **20 gennaio 2010** l'INGRASSIA costituiva la <ENERPLUS 2010> s.r.l. con sede in Palermo Via Della Croce Rossa 33, e con capitale sociale di 12 mila euro, riservando per sé una quota parte pari al 20% e intestando il restante 80%, come nel frattempo era stato

fatto per la <ENERPLUS>, ai componenti del suo nucleo familiare e cioè alle sue sorelle ed ai suoi genitori. Anche in questo caso assumendo la carica di amministratore unico.

La <ENERPLUS 2010> s.r.l., più volte definita una "costola" della <ENERPLUS>, era destinata a subentrare a quest'ultima, nelle aspettative per il rilascio dell'autorizzazione del terzo impianto fotovoltaico di Roccamena, il cui progetto era stato presentato il 13 novembre 2008 dall'INGRASSIA, per conto della <ENERPLUS> (cfr. *supra*).

Il procedimento per il rilascio della autorizzazione richiesta era stato infatti bloccato, ed era pendente al T.A.R., a quella data, un ricorso amministrativo presentato dalla <ENERPLUS> – assistita e difesa inizialmente dall'Avv. Manno e poi da altri avvocati del foro di Roma e di Palermo; cfr. quanto già sul punto evidenziato a proposito della testimonianza dell'avv. MANNO - avverso il diniego al nulla osta di competenza della Sovrintendenza ai BB.CC.AA..

Detto provvedimento di diniego era stato firmato dal dirigente dr.ssa MORMINO, con la quale l'INGRASSIA aveva avuto un forte scontro in Sovrintendenza, dopo aver inutilmente provato a farle cambiare idea, anche con l'aiuto dell'on. VITRANO, il quale, almeno in due occasioni, l'aveva accompagnato, perorandone l'iniziativa relativa al progetto di Roccamena; nel corso del processo è stato acquisito, su accordo delle parti, il verbale datato 4-4-2011 relativo alle s.i.t. della teste, contenente una ricostruzione analitica della vicenda amministrativa legata al diniego del nulla osta da parte della Sovrintendenza per il suddetto impianto di Roccamena; di seguito la dr.ssa MORMINO è stata sentita, nella medesima udienza del 16-10-2013 ed ha confermato le espressioni minacciose rivolte dall'INGRASSIA e i precedenti incontri alla presenza del VITRANO, così, in sintesi, affermando: "*...le dico che complessivamente nella prima fase l'atteggiamento era un atteggiamento diciamo suadente persuasivo, guardi faccia le analisi con il suo beneficio, il beneficio del territorio, noi vediamo prendiamo etc., tra l'altro poi il progetto era carente anche dal punto di vista tecnico, i layout erano sbagliati, mancavano i punti di vista, insomma tutta una serie di cose, mancava la relazione paesaggistica, quindi diciamo in questa prima fase era una interlocuzione che io definirei "normale", "civile". L'ultima volta, quando appunto erano già sorte le contestazioni in ordine alla ripresa dei punti di vista, i lay-out, alla mancanza della relazione paesaggistica e via dicendo il tono fu completamente diverso, questo sì.*).

***

In quello stesso gennaio 2010 INGRASSIA era stato contattato dalla G.A. SOLAR, una società spagnola che, avendo appreso dalle pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale che la <ENERPLUS> aveva avuto rilasciate le due autorizzazioni per gli impianti di Monreale e Francofonte, si dimostrava interessata all'acquisto della società, ed aveva offerto un prezzo superiore a quello della <INGENTA GMHB>, con cui era stato stipulato il preliminare di vendita nel mese di settembre 2009.

L'INGRASSIA, fiutato l'affare, decideva quindi di risolvere il preliminare tra <ENERPLUS> e l'<INGENTA GMBH>, l'azione monitoria ed esecutiva avviata contro l'INGRASSIA ed i suoi familiari, a seguito del mancato rispetto degli accordi contrattuali legati alla cessione delle quote della <ENERPLUS> alla società tedesca, si chiudeva con la transazione siglata tra le parti il 27 luglio 2011, con la quale l'INGRASSIA si obbligava a pagare la somma di 460.000 euro, comprensiva della restituzione della caparra, alla INGENTA GMHB.

Egli intavolava, quindi, nuove trattative con la <G.A. SOLAR>, concluse con un contratto di vendita dell'intero capitale sociale della <ENERPLUS> e dei due progetti già autorizzati, che gli consentivano di realizzare una notevole plusvalenza economica, nonostante la penale corrisposta alla <INGENTA>.

Più precisamente, nell'aprile 2010 era siglato il patto - di cui è stata acquisita copia in atti – che prevedeva un corrispettivo, per la vendita della società e delle due autorizzazioni ottenute, pari ad euro 3.100.000,00 (tremilionicentomila).

Di tale corrispettivo furono immediatamente accreditati (dunque nell'aprile 2010), mediante bonifico bancario, sul conto dell'INGRASSIA, euro 2.310.000,00 (duemilionitrecentodiecimila).

Quanto riferito dall'INGRASSIA è confermato dagli accertamenti bancari, esposti in aula dal dirigente della Squadra Mobile, dr.ssa. Como, sentita all'udienza del 14-6-2012 (risulta in proposito che per la vendita di <ENERPLUS> s.r.l. fu accreditata su un conto riferibile all'INGRASSIA, dalla GESTAMP ASETYM SOLAR SL mediante bonifico, la somma di 2.310.000,00 euro).

L'incasso del saldo del residuo corrispettivo, pari a circa 790.000,00 euro circa, era stato rinviato all'anno 2011, e segnatamente ad un momento successivo alla conclusione di tutti i lavori dei due cantieri.

Nel contratto di acquisto, la <G.A.SOLAR> aveva infatti preteso ed ottenuto l'inserimento di una clausola (clausola riportata a pag. 9 del contratto) che prevedeva che il corrispettivo pattuito sarebbe stato sensibilmente ridotto (sino al 18%, pari, nel caso specifico, a circa 560.000,00 euro), ove la società acquirente non avesse potuto beneficiare degli incentivi previsti dalla normativa di settore per gli impianti collegati entro il 31 dicembre 2010, per cause imputabili al ritardo nell'esecuzione dei lavori o ad altri fattori ricollegabili alla autorizzazione ottenuta.

Il "valore" contrattualmente attribuito alla società era, non a caso, strettamente legato agli incentivi pubblici, come chiaramente spiegato dal denunciante e dall'Ing. PASQUA, procuratore per l'Italia della società spagnola, sentito all'udienza del 26-2-2014.

L'INGRASSIA era nominato direttore dei lavori (e coordinatore della sicurezza dei cantieri), secondo clausola contrattuale appositamente voluta da quest'ultimo ed inserita al momento della stipula del contratto di vendita della ENRPLUS e delle due autorizzazioni alla <G.A. SOLAR>.

Si riporta il passo della deposizione dell'INGRASSIA:

PUBBLICO MINISTERO : - Un punto che non abbiamo chiarito ingegnere: nel contratto di cessione di <ENERPLUS>, era specificato che lei avrebbe mantenuto una carica all'interno della società?

DICH. PIETRO INGRASSIA : - Sì, sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO : - Quale?

DICH. PIETRO INGRASSIA : - Allora, diciamo io sarei, io contrattai, in fase di vendita, le attività di direzione lavori e di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, ai sensi del DLgs 81/09. Cioè tutte le responsabilità legali, relative alla direzione lavori, cioè se si fosse compiuto qualche abuso in cantiere o responsabilità relative alla sicurezza delle persone che lavoravano erano in capo al sottoscritto. Cioè era un'attività professionale che svolgemmo in tre, io e altri due ingegneri, perché i cantieri erano uno a Palermo e uno in provincia di Siracusa, ma la contrattai in fase di vendita, cioè in fase di vendita dissi...

PUBBLICO MINISTERO : - Diciamo che lei mantenne per sé questa funzione.

DICH. PIETRO INGRASSIA : - Sì, ma la mantenni anche perché siccome io avevo una penale molto onerosa, nel caso in cui i lavori si fossero interrotti o non fossero finiti entro il dicembre 2010. Allora diciamo, ho detto sì, io mi assumo questa grossa responsabilità,

ma voglio essere parte in causa, cioè se sono il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza, ho contezza del cantiere e riusciamo a capire, diciamo mi assumo la responsabilità ma a fronte di una...

PUBBLICO MINISTERO : - Quindi l'ha mantenuta anche per potere controllare direttamente che venisse rispettata questa scadenza.

DICH. PIETRO INGRASSIA : - Sì, sì questa scadenza.

PUBBLICO MINISTERO : - Che per lei era essenziale.

DICH. PIETRO INGRASSIA : - 31 dicembre 2010 era una scadenza essenziale e perentoria per accedere ai contributi del Secondo conto energia, del decreto secondo conto energia.

***

Può essere utile chiarire che il *Conto Energia* è il programma che incentiva in conto esercizio l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica.

Il sistema di incentivazione è stato introdotto in Italia nel 2005, con la Direttiva comunitaria per le fonti rinnovabili (Direttiva 2001/77/CE), recepita con l'approvazione del Decreto legislativo 387 del 2003.

Questo meccanismo, che premia con tariffe incentivanti l'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici per un periodo di 20 anni, è diventato operativo con l'entrata in vigore dei Decreti attuativi del 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006 (Primo Conto Energia) che hanno introdotto il sistema di finanziamento in conto esercizio della produzione elettrica, sostituendo i precedenti contributi statali a fondo perduto destinati alla messa in servizio dell'impianto.

Con il D.M. del 19 febbraio 2007, cosiddetto Secondo Conto Energia, il Ministero dello Sviluppo Economico fissava nuovi criteri per incentivare la produzione elettrica degli impianti fotovoltaici entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2010. Tra le principali novità introdotte dal Secondo Conto Energia c'era l'applicazione della tariffa incentivante su tutta l'energia prodotta e non solamente su quella prodotta e consumata in loco, lo snellimento delle pratiche burocratiche per l'ottenimento delle tariffe incentivanti e la differenziazione delle tariffe sulla base del tipo di integrazione architettonica, oltre che della taglia dell'impianto. Era, inoltre, introdotto un premio per impianti fotovoltaici abbinati all'uso efficiente dell'energia.

Nel 2010 entrava in vigore il Terzo Conto Energia (D.M. 6 agosto 2010), applicabile agli impianti entrati in esercizio a partire dal primo gennaio 2011 e fino al 31 maggio 2011.

***

Ciò posto, il momento della vendita della <ENERPLUS>, secondo quanto riferito e più volte ribadito dall'INGRASSIA, segnò il momento dal quale i rapporti con il VITRANO (ed il BONOMO) sarebbero cominciati a deteriorarsi: da quel momento, i due onorevoli, appresa dallo stesso INGRASSIA la notizia, avrebbero cominciato ad esercitare crescenti pressioni, volte sia ad ottenere il rispetto dell'impegno preso dall'INGRASSIA di affidare i lavori a ditte "amiche", sia al pagamento di tangenti, da parametrare agli utili conseguiti dalla vendita della società.

PUBBLICO MINISTERO: - Senta veniamo al momento in cui lei riesce a vendere <ENERPLUS>. Ha detto che la vendette a questa Ga-So.lar. per 3 milioni e 100 mila euro.

DICH. INGRASSIA : - Sì.

PUBBLICO MINISTERO : - Come si comportarono,

come si comportò il VITRANO e come si comportò il BONOMO una volta appreso che lei aveva venduto questa società?

DICH. INGRASSIA : - Allora, nonostante io stessi lavorando gratis per loro nella Green, diciamo nel momento in cui io incasso 2 milioni e 300 mila euro, perché fu questo l'acconto che mi fu dato dalla Ga-Solar.

PUBBLICO MINISTERO : - Quanto?

DICH. INGRASSIA : - 2 milioni e 300 mila euro, e 800 mila euro furono tenuti in garanzia, per il buon esito della costruzione degli impianti. Nel momento in cui incassano 2 milioni e 300 io dico impazziscono, cioè...

PUBBLICO MINISTERO : - Impazziscono i due, il VITRANO e Bonomo?

DICH. INGRASSIA : - Sì, cioè si perde anche quel filo di, diciamo, gentilezza e disponibilità nei miei confronti e mi viene detto espressamente, diciamo, ci sono dei costi politici che tu devi sostenere perché effettivamente mi dicono: noi non stiamo qua a fare i ruffiani a voi imprenditori, questo fu il termine usato e la politica o meglio, loro dissero che non facevano i ruffiani né a me né alla società che aveva comprato questi impianti e quindi che entrambi, in qualche modo, avremmo dovuto riconoscere del denaro alla parte

politica, chiamiamole costo politico loro parlavano, diciamo la parola tangenti non è stata mai usata, neanche io la usavo, ecco.

PUBBLICO MINISTERO : - E che cosa le chiesero, quantificarono questa loro richiesta?

DICH. INGRASSIA : - Loro non quantificarono inizialmente, nel senso mi dissero... ed io, un po' per paura, un po' perché avendo firmato dei contratti diciamo, fra virgolette capestro con questa società spagnola, cioè vendendo io un bene che è di fatto immateriale alla società spagnola, ho dovuto dare una serie di garanzie sul buon esito, cioè sulla costruzione, l'allacciamento dell'impianto e il godimento da parte dell'impianto della tariffa diciamo agevolata dello Stato italiano. Quindi io dovevo garantire, e nel caso in cui l'impianto non fosse stato costruito, i lavori fossero stati bloccati e quindi loro non avessero raggiunto questo risultato, io rimanevo diciamo responsabile, anzi eravamo riusciti a mettere un massimo con gli Avvocati, fino al 18%. Il 18% su 3 milioni e 100 sono circa 600 mila euro, era la mia esposizione. Questo nel caso in cui loro, diciamo, non avessero, non fossero riusciti a finire gli impianti entro il dicembre 2010. Quindi, io rimanevo esposto nei confronti della società a cui avevo venduto e a cui avevo dato diciamo garanzie, fra l'altro avevo dato garanzie io e i soci della società che erano la mia famiglia. Quindi, diciamo, accettai questa imposizione, cioè accettai il pagamento di denaro.

PUBBLICO MINISTERO : - Senta, le prospettarono delle conseguenze negative ove lei non avesse aderito a questo genere di richieste?

DICH. INGRASSIA : - Assolutamente sì, le conseguenze negative sono state prospettate sia nel caso in cui io, in prima persona, non avesse diciamo fatto fronte alle richieste economiche, ma anche e soprattutto nel caso in cui gli spagnoli non avessero appaltato i lavori alle ditte indicate, da loro indicate, non solo, perché poi c'era lo step successivo che era: tutti i posti di lavoro che venivano fuori da questi impianti dovevano essere di pertinenza politica, le persone che dovevano svolgere questo lavoro e anche la sorveglianza doveva essere affidata a ditte metronotte, insomma, di fiducia. Quindi diciamo, la mancanza di ciascuno di questi adempimenti avrebbe potuto causare o che i lavori si sarebbero fermati o che ci sarebbe stato un blocco da parte assessoriale o che, insomma, ripercussioni sui cantieri fondamentalmente.

PUBBLICO MINISTERO: - Quindi se ho ben capito,le chiesero innanzitutto una quantità che lei non l'ha chiamata tangente, una tangente in denaro liquido.

DICH. INGRASSIA : - Sì, sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO: - E poi le dissero che comunque le ditte che avrebbero poi dovuto fare i lavori, sarebbero state comunque delle ditte da loro scelte.

DICH. INGRASSIA : - Sì, sì assolutamente.

PUBBLICO MINISTERO: - Sui posti di lavoro, etc. etc. Senta lei aderì a questa richiesta?

DICH. INGRASSIA : - Io sì, ero diciamo impegnato, io e dico anche la mia famiglia, sì ho aderito a questa richiesta e ho diciamo iniziato a consegnare del denaro in contante, fare prelievo e dare denaro contante.

Omissis

PUBBLICO MINISTERO: - A mano del VITRANO, lei quanto ha corrisposto?

DICH. INGRASSIA : - Allora io a Palermo, al VITRANO ho corrisposto da venti a trenta mila euro, non lo riesco a quantificare esattamente.. In contanti..Prelevati sempre dal mio conto corrente, magari mi facevo aiutare dal conto corrente di mia moglie o dicevo a mio padre "guarda mi servono soldi in contanti puoi prelevare tu per conto mio?".

***

Secondo quanto riferito dall'INGRASSIA (cfr. in particolare dichiarazioni rese all'udienza del 10-4-2013), egli, anche nella qualità di direttore dei lavori, aveva dovuto molto insistere, con i responsabili della <G.A. SOLAR>, per convincerli ad affidare in appalto i lavori alle due ditte, CAMEDIL e <TECNOTEL> ([6]), ed in occasione delle riunioni tenutesi con i dirigenti e rappresentanti della società spagnola in Italia, ing. FALGIANI e ing. PASQUA, aveva loro accennato al fatto che vi erano pressioni a livello politico in tal senso, prefigurando problemi nell'esecuzione dei lavori se essi non fossero stati affidati alle ditte sopra citate.

AVV :- omissis ... Senta lei ricorda di avere conversato con i dirigenti della <G.A. SOLAR>, l'ingegnere Falgiani e l'ingegnere Pasqua in ordine all'opportunità di far lavorare le ditte indicate dai politici e se sì in che termini per favore?

DICH :- Sì io dissi chiaramente a Falgiani e a Roberto Pasqua che ricevevo pressioni politiche per fare lavorare le ditte nei cantieri, infatti vedete che l'acquisizione del contratto da parte di Camedil di Campanotta e <TECNOTEL> non fu una trattativa immediata, oggi presento l'offerta domani ti aggiudichi i lavori, ma ci furono diverse riunioni e diverse riunioni in cui mi fu detto come al solito che i prezzi non erano congrui.

([6]) I "preventivi" presentati erano stati infatti considerati troppo alti dagli spagnoli.

I prezzi non erano congrui. Io non fui mai sollecitato da <G.A. SOLAR> nella ricerca di imprese che facessero i lavori, ma fui io a dover pressare <G.A. SOLAR> preventivando che... preventivando dicendo che ricevevo pressioni politiche.

AVV :- Quindi lei disse che riceveva pressioni politiche.

DICH :- Sì assolutamente sì, e dovevo affidare lavori a Camedil e a <TECNOTEL> solo alla luce di questo scenario.

AVV :- E disse pure espressamente a questi due dirigenti che le pressioni politiche erano accompagnate dalla minaccia di bloccare i lavori?

DICH :- Sì certo, ma le pressioni politiche in cosa si potevano...

AVV :- No dico la frase esatta contestualizzata.

DICH :- Nei loro confronti sì, sì che avrebbero potuto avere problemi nella realizzazione delle opere, problemi amministrativi.

***

L'ing. PASQUA, responsabile per la regione Europa, Nord Africa e Medioriente della GESTAMP SOLAR (<G.A.SOLAR>), chiamato in causa dall'INGRASSIA, riferiva che dopo l'acquisto del capitale della <ENERPLUS>, era stato stipulato un contratto con la Gestamp Asetym Solar Italia, società di servizi appartenente allo stesso gruppo e che successivamente la Gestamp aveva stipulato un contratto di subappalto con la A.B.B. spagnola, una multinazionale che si occupava di costruzione di apparati elettromeccanici (estranea e diversa dalla società spagnola <G.A. SOLAR>), che si era occupata dei vari subappalti nel territorio e che aveva operato, in Italia, sotto controllo di un responsabile per la costruzione di tutti gli impianti in Italia, tale Carlos Cano, dipendente della Gestamp Asetym (cfr. trascrizione ud. 26-2-2014, pag. 13).

Fatte queste premesse e precisato, quindi, che non rientrava nelle sue competenze la questione della scelta delle imprese cui subappaltare i lavori, il PASQUA smentiva, dunque, le affermazioni dell'INGRASSIA, asserendo di non ricordare ed anzi di poter escludere che l'INGRASSIA gli avesse mai parlato della <TECNOTEL> e della CAMEDIL e di "pressioni politiche" volte a favorire le due ditte, precisando che egli non aveva mai sentito parlare e tanto meno conosciuto il VITRANO ed escludendo, quindi, qualsiasi ingerenza di questi, negli affari della ENERLUS.

La difesa di parte civile, a dimostrazione dell'assunto del proprio assistito ed a confutazione della "*apparente smentita*" del PASQUA, ha comunque prodotto all'udienza

del 2.4.2014, una *mail* trasmessa, in data 9.8.2010, alle ore 16.45, dall'INGRASSIA (da INGRASSIA@<ENERPLUS>-srl.it) al predetto teste ed a Falgiani Klaus (rispettivamente agli indirizzi: Roberto.pasqua@gestampren.com e fabio.dardano@gestampren.com) avente ad oggetto "lavori impianti <ENERPLUS>" e dal seguente contenuto:

"Ciao Klaus, ciao Roberto, oggi mi sono incontrato con Fabio ed ho già esposto a lui ed ad Angelo le mie perplessità sulla maniera di procedere di ABB. In particolare ritengo essenziale che parte dei lavori, o forse sarebbe meglio dire la maggior parte, siano eseguiti da ditte amiche delle amministrazioni comunali, e regionali, interessate dai lavori.

Mi piace essere diretto ed esplicito, vi dico che: sono certo che una esclusione delle suddette ditte causerà lentezze burocratiche c/o le amministrazioni coinvolte, o ancora peggio "bastoni fra le ruote" durante l'esecuzione delle opere.

Io farò del mio meglio in veste di d.l. per risolvere i problemi che dovessero presentarsi, ma non sono in grado di fare fronte ad eventuali azioni di "disturbo" da parte delle sopradette amministrazioni, e questo a discapito delle esigenze di rapidità di ultimazione dei lavori entro 12/2010.

Ritengo opportuno fare una riunione a Palermo al più presto per affrontare i problemi, e prevenirli piuttosto che porvi rimedio a posteriori.

Saluti. Piergiorgio"

Tale documento pone, in effetti, seri dubbi sulla attendibilità della deposizione del PASQUA, rimasta contraddetta sullo specifico punto, posto che nella *e-mail* dell'INGRASSIA si leggeva a chiare lettere che sarebbe stato opportuno far eseguire parte dei lavori o gran parte di essi a ditte amiche delle "*amministrazioni coinvolte*", al fine di evitare pastoie burocratiche o azioni di disturbo da parte delle suddette amministrazioni.

La difesa dell'imputato ha obiettato che la mancata esibizione al teste PASQUA del documento scritto, abbia in un certo senso privato quest'ultimo di forza probatoria, ma si tratta di un rilievo – come peraltro riconosciuto dagli stessi difensori - privo di fondamento processuale.

Il contenuto rappresentativo del documento acquisito mantiene, invero, la sua efficacia dimostrativa anche laddove non esibito al suo autore o al destinatario, e può essere liberamente valutato dal Giudice.

Dunque, il PASQUA, seppe delle "pressioni" che erano state fatte per affidare i lavori alla CAMEDIL ed alla <TECNOTEL>, a quelle ditte, cioè, che si erano impegnate a pagare le tangenti ai politici e, verosimilmente, si occupò di caldeggiare la loro aggiudicazione dei lavori, nonostante egli abbia asserito di non ricordare la circostanza.

Ad ogni conto, come si è detto, i lavori di realizzazione, per conto della G.A.SOLAR (o della GESTAMP che dir si voglia), dei due impianti fotovoltaici di Monreale e Francofonte furono effettivamente poi affidati alla <TECNOTEL>, di CORRERO e DI VITA, ed alla CAMEDIL dei fratelli CAMPANOTTA, cioè alle imprese gradite alle "*amministrazioni regionali interessate ai lavori*", per dirla con le parole dell'INGRASSIA. Detti lavori ebbero inizio dopo l'estate 2010.

***

E' indicativo che ancora nell'estate 2010 – secondo quanto riferito dall'INGRASSIA - il VITRANO avrebbe voluto costituire con lui una società, stavolta senza il BONOMO (cfr. pag. 162-163 ud. cit.) e lo avrebbe quindi "sollecitato" a predisporre un progetto di fotovoltaico su alcuni terreni a Ragusa individuati grazie all'aiuto del commercialista e suo amico, NOTO Fabio, il quale aveva individuato, anche, alcuni suoi parenti che potevano figurare come prestanome del VITRANO; in atti vi è prova che poco prima dell'arresto dell'INGRASSIA, era stato fissato per tale motivo un appuntamento dal notaio, poi rinviato *sine die*.

La circostanza ha trovato conferma nella testimonianza del NOTO, resa all'udienza del 6-11-2013, che ha riferito che il VITRANO gli aveva proposto di costituire una nova società con l'INGRASSIA e che, intorno al febbraio 2011, egli aveva incontrato sia l'imputato, che l'INGRASSIA, in relazione a tale nuovo affare (lui però non avrebbe dovuto figurare nella compagine societaria per non insospettire il Bonomo, che conosceva la sua vicinanza al VITRANO).

AVV :- Sì, e si parlò concretamente della concretamente del costituzione di questa nuova società con...

DICH :- Sì.

AVV :- La sua presenza o la presenza di altre persone a lei riconducibili?

DICH :- Sì a febbraio del 2011.

AVV :- E può dire al Tribunale in che cosa consisteva questa proposta?

DICH :- La proposta era quella di formare una società io Gaspare e l'ingegnere Ingrassia, mi venne detto, lo ricordo benissimo perchè stavo... non era un incontro previsto, stavo prendendo un aperitivo con mia moglie, mi venne detto sia da parte di Gaspare che da parte dell'ingegnere Ingrassia di creare questa nuova società, anche perchè c'era un terreno in provincia di Ragusa che aveva tutte le caratteristiche per fare un impianto importante e lui mi disse allora facciamo... loro mi dissero allora facciamo questa società. Diedi subito la mia disponibilità del mio nominativo, però sia l'ingegnere Ingrassia che l'onorevole Vitrano mi dissero no non devi nella società non devi mettere il tuo nome, perchè il tuo nome potrebbe essere riconducibile all'onorevole... cioè l'onorevole Bonomo vedendo il tuo nome potrebbe fare riferimento un riferimento sia a me che all'ingegnere Ingrassia.

AVV :- Perchè Bonomo veniva escluso da questa iniziativa?

DICH :- Sì non se ce parlò dell'onorevole in questa circostanza.

AVV :- E Ingrassia era d'accordo ad escludere Bonomo?

DICH :- Assolutamente si' e mi è sembrato anche un pò contento forse.

AVV :- Da chi doveva essere costituita questa nuova società?

DICH :- Ma loro mi dissero che per un problema fiscale dovevano essere le quote divise al 33%, mi chiesero di mettere il nominativo dei miei famigliari, quindi io misi...

AVV :- Chi?

DICH :- Io indicai il nome di mia moglie e di mia mamma.

AVV :- Sì, e gli altri soci chi dovevano essere?

DICH :- Gli altri soci dovevano essere parenti dell'ingegnere Ingrassia, perchè penso che anche l'onorevole Vitrano avesse difficoltà a indicare il proprio nominativo o altro, non lo so.

E' probabile ritenere che questa nuova iniziativa societaria fosse stata rinviata, in quanto, ancora nel febbraio 2011, non era stato approvato il Quarto Conto Energia (che fu poi approvato con D.M. il 05/05/2011 e cioè dopo l'arresto del VITRANO e dell'INGRASSIA), con cui sarebbe stato disciplinato il meccanismo di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici entrati in esercizio dopo il 31 maggio 2011.

Va ricordando, quindi, facendo un passo indietro e riportandoci agli accadimenti del 2010, che nell'agosto 2010 era entrato in vigore il Terzo Conto Energia (D.M. 6 agosto 2010),

applicabile agli impianti entrati in esercizio a partire dal primo gennaio 2011 e fino al 31 maggio 2011, che individuava e definiva diverse categorie di impianti:

- impianti fotovoltaici (suddivisi in "impianti su edifici" o "altri impianti fotovoltaici");
- impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;
- impianti fotovoltaici a concentrazione;
- impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica.

La legge 13 agosto 2010 n.129 (c.d. "salva Alcoa") prevedeva, poi, che le tariffe incentivanti previste per il 2010, dal precedente Conto Energia, potessero essere riconosciute a tutti i soggetti che avevano concluso l'installazione dell'impianto fotovoltaico entro il 31 dicembre 2010 (da mettere in esercizio entro il 30 giugno 2011). Così, di fatto, prorogando il periodo di operatività del Secondo Conto Energia, inizialmente destinato ad esaurirsi alla fine del 2010 per effetto dell'entrata in vigore del Terzo Conto Energia.

***

A completamento di quanto accaduto quell'anno, va poi rammentato che:

- il 20 settembre 2010, le competenti autorità amministrative avevano concesso l'autorizzazione per l'impianto fotovoltaico di Roccamena, richiesta dalla <ENERPLUS>, ma infine intestata alla <ENERPLUS 2010> a seguito della avvenuta comunicazione della cessione del ramo di azienda, al quale si è in precedenza accennato.
- Il 16 novembre 2010 ed il 17 dicembre 2010 erano state poi concesse le autorizzazioni per i progetti, di complessivi 9,3 MW, presentati dall'INGRASSIA per conto della <GREEN> relativamente ai terreni di Carlentini (rispettivamente in cda. Pedaggi e c.da Pancalli).
- Il 29 dicembre 2010 l'INGRASSIA, incanalava un nuovo successo commerciale e riusciva a vendere la <ENERPLUS 2010> ad una società olandese, la ORIGIS Energy l.t.d., per la cifra di 2.100.000 (duemiliardicentomilioni) di euro: somma che gli era corrisposta mediante due assegni circolari di pari importo pari a 1.050.000,00 ciascuno, emessi dalla Banca Cipriota SGBC.

Uno di questi due assegni era immediatamente versato dall'INGRASSIA sul suo conto corrente personale, acceso alla Banca Carige, agenzia di Palermo.

Tutte le superiori circostanze possono ritenersi in atti comprovate, sulla scorta di una mole di prove dichiarative e documentali, su cui non è necessario soffermarsi.

Ricapitolando, alla fine del 2010:

- la <**ENERPLUS**> aveva ottenuto le 2 autorizzazioni per gli impianti di **Monreale e Francofonte** e l'intero capitale sociale era stato ceduto alla società spagnola <G.A. SOLAR>;
- la <**ENERPLUS 2010**> aveva ottenuto n. 1 autorizzazione, in precedenza richiesta dalla <ENERPLUS>, per costruire e gestire un parco fotovoltaico a **Roccamena**; l'intero capitale sociale era stato ceduto alla società belga <ORIGIS>;

INGRASSIA aveva incassato per la vendita delle due società – in cui figurava socio insieme ai suoi familiari - e delle relative autorizzazioni per gli impianti fotovoltaici, l'ingente somma di circa 4.400.000,00 (quattromiliardiequattrocento) euro;

- la <**GREEN**>, invece, di cui il VITRANO era certamente socio occulto ed in cui figurava quale socio ed ex amministratore l'INGRASSIA, aveva ottenuto 2 autorizzazioni per realizzare gli impianti a Carlentini. I lavori per detti impianti non erano stati iniziati e la società era in attesa di essere ceduta sul mercato, con relative autorizzazioni.

***

L'APERTURA DEI CONTI
E LE DAZIONI DI DENARO IN SVIZZERA

L'INGRASSIA riferiva che dopo la "vendita" della <ENERPLUS 2010> si era recato in Svizzera ed aveva aperto un conto presso la Credit Suisse, a Lugano, in cui aveva depositato il secondo dei due assegni circolari emessi da una banca cipriota, di importo pari a 1.050.000,00 (unmiliardoecinquantamilioni) euro, consegnatigli dalla società olandese ORIGIS quale corrispettivo della cessione (N.B.: si è già avuto modo di precisare che il primo assegno di uguale importo era stato depositato sul conto personale dell'Ingrassia, acceso presso la Banca Carige, di Palermo).

Tralasciando, per il momento, l'analisi critica delle affermazioni dell'INGRASSIA in ordine alle spinte motivazionali ed agli accadimenti che lo avevano indotto a "portare all'estero" quei capitali, va precisato che, raccolte le dichiarazioni dell'INGRASSIA e dell'odierno imputato, sull'esistenza del conto svizzero e su alcuni pagamenti effettuati da quel conto allo stesso VITRANO, ma anche al BONOMO ed al SAMMARCO, il P.M. richiedeva, in data 9.5.2011, alle competenti Autorità giudiziarie elvetiche di poter acquisire copia della relativa documentazione.

Il 14.3.2012, le Autorità svizzere trasmettevano l'esito degli accertamenti richiesti, che il P.M. poneva, poi, a fondamento di richieste probatorie di natura testimoniale e documentale, accolte in dibattimento così come quelle, a prova contraria, della Difesa.

Sulla scorta di quanto comprovato, può senz'altro affermarsi, quale dato certo assunto anche dalla difesa dell'imputato, che l'11.1.2012 l'INGRASSIA apriva presso il Credit Suisse di Lugano il c/c bancario denominato "NOTTE e GIORNO", mediante versamento dell'assegno circolare n. 02018225 di euro 1.050.000,00 (unmiliardoecinquantamilioni), emesso dalla Banca Cipriota SGBC, depositando a giustificazione contabile della provenienza delle somme copia del contratto notarile di cessione di quote della società <ENERPLUS 2010> alla società ORIGIS srl..

Il 7 febbraio 2011 l'INGRASSIA tornava a Lugano, stavolta con gli onorevoli VITRANO e BONOMO, e con il SAMMATRICE e, prelevati dal conto svizzero 50.000,00 euro in contanti, li consegnava in parti uguali ai due onorevoli.

Con una parte di quella somma, il VITRANO tentava di accendere a suo nome, nel medesimo istituto di credito di Lugano, un conto corrente, senza tuttavia ottenere l'autorizzazione da parte dell'Istituto di Credito elvetico.

Si tratta di una circostanza pacificamente ammessa dal VITRANO e confermata dalla documentazione bancaria acquisita, a seguito della rogatoria; singolare, ma al contempo suggestivo, è sottolineare che, per quanto emerso in dibattimento, la Credit Suisse non autorizzò l'apertura del conto a nome dell'imputato, in quanto a richiederlo era un parlamentare italiano (!).

Il 1 marzo 2011, di ritorno da Lugano, l'INGRASSIA consegnava a SAMMATRICE Marco n. 8 assegni circolari, all'ordine di quest'ultimo, da 50.000,00 (cinquantamila) euro l'uno, emessi dalla Credit Suisse, per complessivi 400.000,00 (quattrocentomila) euro, nonché 30.000,00 (trentamila) euro in contanti, prelevati dal predetto conto svizzero.

Quel giorno, pertanto, egli versava al SAMMATRICE la complessiva somma di 430.000,00 (quattrocentotrentamila) euro.

Dagli atti della rogatoria si evince, inoltre, che quello stesso giorno, SAMMATRICE Marco accendeva, presso il predetto istituto di credito estero, un c/c bancario, denominato "OGNITANTO", mediante versamento degli assegni circolari tratti sul c/c intestato ad INGRASSIA che quest'ultimo gli aveva poco prima conferito ([7]).

Si è molto argomentato a proposito delle reali motivazioni che avrebbero indotto l'INGRASSIA ed il VITRANO a portare capitali all'estero ed a richiedere quindi l'apertura di conti bancari. Così come è stata al centro di approfondimenti la "causa" delle dazioni di danaro ivi effettuate dall'INGRASSIA, nodo centrale dell'intera vicenda.

Da un lato, il P.M. e la difesa della parte civile INGRASSIA hanno sostenuto che quelle dazioni altro non erano – come le somme di danaro corrisposte dall'INGRASSIA in contanti in Italia - che "tangenti" pagate a fronte delle condotte di concussione, e che i

---

([7]) Il P.M. sottolineava nella memoria depositata: su detto conto non si registrano movimenti fino alla data del 2.5.2011 allorquando presso la sede di Lugano si verifica (v. f. MPC 00038 atti rogatoria) "*visita titolare con l'avv. Carmen Toro che si presenta quale rappresentante dell'avv. Piero Amara di Catania* (difensore di fiducia di Bonomo Mario, n.d.e.). *Il cliente voleva impartire 2 ordini di bonifico per EUR 170 mila ed EUR 149 mila a favore delle sue società italiane MAREMOTO e SPEED. Inoltre voleva che emettessimo 3 assegni circolari di EUR 40 mila e 2 per EUR 20 mila... Le operazioni non hanno avuto luogo in quanto l'Istituto ha avvertito il cliente che la relazione è bloccata e che deve fornirci la documentazione a supporto dell'entrata di EUR 400 mila come anche tutti i giustificativi della genesi dell'operazione. Il cliente e l'avv. Toro prenderanno contato a giorni al fine di trasmetterci le informazioni e la documentazione necessaria ai chiarimenti del retroscena*" Tuttavia, annotava l'istituto di credito, fino al 18 maggio 2011 "*nessun documento è stato consegnato dal cliente nonostante le sue promesse, cliente che fino al 19 luglio non riesce ad essere reperito dalla banca.*" Va infatti sottolineato come le società MAREMOTO e SPEED, che hanno sede in Siracusa e si occupano del commercio di motocicli, sono entrambe di proprietà dei fratelli Luca e Marco SAMMATRICE

Appare quindi estremamente significativo che, ad arresto dell'INGRASSIA avvenuto, il SAMMATRICE, per conto del BONOMO (ed infatti egli era accompagnato da un delegato di quello che all'epoca era il difensore di fiducia dello stesso BONOMO), abbia tentato di far rientrare in Italia i capitali depositati in Svizzera e che, non riuscendo proprio a giustificare in alcun modo la liceità dell'origine degli stessi, abbia preferito lasciarli depositati a Lugano. Orbene, l'analisi della documentazione acquisita in rogatoria, non solo conferma e riscontra in maniera assolutamente certa tutte le dichiarazioni rese dall'INGRASSIA circa le operazioni bancarie eseguite in Svizzera, ma assevera la illiceità della provenienza delle somme depositate da SAMMATRICE Marco, che - sebbene espressamente richiesto dall'istituto elvetico di dare contezza dell'origine della ingente somma depositata allorquando cercava di monetizzarla - non ha fornito alcun titolo giustificativo, rendendosi infine irreperibile per la Banca estera.

conti all'estero costituivano un e*scamotage* ideato per ostacolare indagini bancarie e di polizia ([8]).

Dall'altro, la difesa dell'imputato, secondo cui l'iniziativa di portare i soldi all'estero sarebbe stata presa di comune accordo con l'odierna parte civile ed al fine di consentire al VITRANO di incassare la parte di utili alla quale egli avrebbe avuto diritto come socio occulto nelle società ENERPLUS: in sostanza, le operazioni bancarie ed i movimenti in denaro del conto svizzero "OGNITANTO", secondo la linea difensiva, sarebbero stati operati quale "*anticipi sulle plusvalenze realizzate dalla vendita delle società* <ENERPLUS> ed <ENERPLUS 2010>", di cui il VITRANO sarebbe stato socio occulto (così come lo sarebbero stati il Bonomo e il Sammatrice).

Nel corso del suo esame dibattimentale (quando ancora il P.M. non aveva contestato la concussione ai suoi danni), l'INGRASSIA ha sostenuto che il motivo per cui egli aveva acceso il conto a Lugano era da ricondurre al fatto che, dopo la vendita di <ENERPLUS 2010>, i due onorevoli, non diversamente da quanto accaduto dopo la vendita della <ENERPLUS>, gli avevano chiesto di "*conferire altro denaro*" e, a fronte alle perplessità esternate dall'INGRASSIA e del timore di poter essere accusati di "*riciclaggio*" o reati tributari, era stata ipotizzata e poi programmata l'apertura di conti esteri.

Si legga il seguente passo delle dichiarazioni dell'INGRASSIA, rese nel corso dell'udienza 8-2-2012 (trascriz. fonoregistrazione, pag 67 ss.):

PUBBICO MINISTERO: Omissis ...Senta, lei ha aperto mai, in relazione a queste vicende, dei conti correnti bancari in Svizzera?

DICH. INGRASSIA: - <ENERPLUS 2010> venne venduta ad una società olandese, con sede in Italia, la Origis S.r.l., quindi un'altra compagine, non più agli spagnoli, ma ad una società olandese ecco.

PUBBLICO MINISTERO - Le rifaccio la domanda, anche se in parte ha già risposto: chi intraprese le trattative per questa...

DICH. INGRASSIA: - Io, io tutto io.

PUBBLICO MINISTERO - Ha fatto tutto lei.

([8]) "*...Somme pretese dai due deputati regionali, i quali, dal loro perverso punto di vista, intendevano ottenere un ritorno di natura economica per il loro interessamento sulle pratiche relative ai cantieri fotovoltaici, sia dall'INGRASSIA che dalle ditte scelte per l'esecuzione dei lavori*" (cfr. memoria P.M.) .

DICH. INGRASSIA: - Io, io con il mio Avvocato, io, era lo studio di Roma che mi seguiva e diciamo sono stato io a trattare, io a definire il contratto.

PUBBLICO MINISTERO - Ha fatto tutto lei.

DICH. INGRASSIA: - Sì, ho fatto tutto io.

PUBBLICO MINISTERO - Senta, quale fu l'importo della cessione?

DICH. INGRASSIA: - L'importo della cessione complessivo fu 2 milioni e 100 mila euro.

PUBBLICO MINISTERO - 2 milioni e 100 mila euro, le fu corrisposto interamente questo importo? DICH. INGRASSIA: - Mi furono corrisposti due assegni, come risulta dall'atto notarile di cessione quote, che fu fatto a Palermo, presso il notaio Pizzuto, mi furono corrisposti due assegni circolari di uguale importo, 1 milione e 50 e 1 milione e 50.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi 2 milioni e 100 mila euro.

DICH. INGRASSIA: - Sì.

PUBBLICO MINISTERO - E il resto fu trattenuto a garanzia, come ha detto pocanzi lei?

DICH. INGRASSIA: - No, perché io forte dell'esperienza fatta precedentemente, riuscì a mercanteggiare e quantomeno il pagamento fosse fatto tutto in un'unica soluzione. Io ai soci davo comunque delle garanzie, nel caso in cui gli impianti non si fossero fatti, nel caso in cui loro non avessero, diciamo, potuto accedere alla tariffa incentivante del nuovo conto energia, perché nel frattempo... quindi le garanzie le davo comunque, le penali, ero comunque soggetto a penale in ogni caso.

PUBBLICO MINISTERO: Senta lei informò anche di questa vendita Vitrano e Bonomo?

DICH. INGRASSIA: - Ma loro sapevano benissimo che io...

PUBBLICO MINISTERO - Lo sapevano.

DICH. INGRASSIA: - Sapevano tutto, sapevano tutto.

PUBBLICO MINISTERO - Le fecero a un discorso analogo a quello fatto per <ENERPLUS>?

DICH. INGRASSIA: - Sì, assolutamente, assolutamente.

PUBBLICO MINISTERO: Quindi le chiesero altro denaro in relazione a questa vendita?

DICH. INGRASSIA: - Assolutamente sì.

PUBBLICO MINISTERO: - Torniamo al conto corrente a Lugano. Lei ha detto ho...

DICH. INGRASSIA: - Sì, mi fu chiesto di conferire altro denaro e io non volevo, avevo paura di continuare a versare queste dazioni in contanti, perché mi spiegavano, anche mia moglie che è Avvocato, mi spiegava guarda ci può essere un'ipotesi di riciclaggio, questi

soldi dove vanno a finire? Tu quando prendi questi soldi in contanti... cioè avevo paura io di continuare, ho detto facciamo una tracciabilità del denaro, io dico se devo pagare, ma quantomeno non fatemi pagare in contanti, allora loro mi dissero, allora guarda siccome noi in Italia non abbiamo come giustificare, questo denaro, non è giustificabile, ti diciamo aprire un conto all'estero o dei conti all'estero.

PRESIDENTE: - Sempre.. il termine "loro" è riferito a chi?

DICH. INGRASSIA: - Al Vitrano e al Bonomo e fu così che io mi informai di come aprire un conto corrente in Svizzera. Andai a Lugano una prima volta, andai lì con questo assegno da 1 milione e 50, credo metà gennaio, con i giustificativi perché per aprire un conto...

PUBBLICO MINISTERO - A gennaio di che anno ingegnere?

DICH. INGRASSIA: - Del 2011.

PUBBLICO MINISTERO - Del 2001, quindi un paio di mesi prima del suo arresto.

DICH. INGRASSIA: - Sì. Quindi con tutto il giustificativo notarile della provenienza certa di quel denaro, che fu, io aprii un conto a Credit Suisse a Lugano e versai quest' assegno diciamo.

PUBBLICO MINISTERO - Ecco. Fece dei prelievi su questo conto corrente in contanti?

DICH. INGRASSIA: - Diciamo mi capitò di tornare a Lugano in compagnia del Vitrano e del Bonomo. In quell'occasione feci un primo prelievo in contanti di 50 mila euro.

PUBBLICO MINISTERO - A Vitrano quanto consegnò?

DICH. INGRASSIA: - La metà.

PUBBLICO MINISTERO - 25 mila euro.

DICH. INGRASSIA: - 25 e 25 mila euro.

PUBBLICO MINISTERO - Quando è stato questo?

DICH. INGRASSIA: - È' stato credo a fine gennaio primi di febbraio.

PUBBLICO MINISTERO - A fine gennaio. Senta, come siete andati a Lugano?

DICH. INGRASSIA: - Allora siamo andati, io sono partito con l'onorevole Bonomo da... Con l'onorevole Vitrano, mi scusi, da Palermo, acquistai io il biglietto, mi fu detto di comprarlo in contanti presso... Cioè il mio lo comprai tramite internet, il biglietto del Vitrano lo comprai alla Bibatour, insomma in contanti, un'agenzia che si trova vicino al mio studio, in via Emilia.

PUBBLICO MINISTERO - Questo glielo chiese il Vitrano di fare così.

DICH. INGRASSIA: - Sì, sì, poi li affittai la macchina, poi pagai il pranzo, poi pagai la cena e poi...

PUBBLICO MINISTERO - Sì, quindi dico lei è andato con lo stesso volo?

DICH. INGRASSIA: - Con lo stesso volo col Vitrano.

PUBBLICO MINISTERO - Dove?

DICH. INGRASSIA: - A Milano Linate.

PUBBLICO MINISTERO - A Milano Linate e lì vi siete incontrati con Bonomo?

DICH. INGRASSIA: - Sì, lì Bonomo e Sammatrice venivano da Catania, loro hanno affittato un'altra macchina e con due macchine siamo andati...

PUBBLICO MINISTERO - Lei, ha sostenuto lei tutti i costi di questa trasferta?

DICH. INGRASSIA: - I costi relativi a me e al Vitrano sì, e poi ho pagato il pranzo a Lugano, dove siamo andati al ristorante ho dovuto pagare il pranzo e la cena all'aeroporto ho dovuto pagare io.

PUBBLICO MINISTERO - Ho capito.

DICH. INGRASSIA: - Certo la macchina a Bonomo credo che se la sia... anche perché ci vuole la carta di credito per la macchina quindi a garanzia, non l'ho pagata io la macchina del Bonomo e del Sammatrice.

PUBBLICO MINISTERO - Fu l'unica spesa che non ha sostenuto lei in pratica.

DICH. INGRASSIA: - L'unica spesa che non ho sostenuto io.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi siamo ai primi di gennaio ha detto o a fine gennaio?

DICH. INGRASSIA: - Io credo che siamo già a fine gennaio, primi di febbraio.

PUBBLICO MINISTERO - A fine gennaio. In quella occasione consegnò 25 mila euro in contanti per metà?

DICH. INGRASSIA: - In contanti a entrambi, 25 mila e 25 mila.

PUBBLICO MINISTERO: - 25 e 25. Senta, vuole ripetere di chi fu l'iniziativa di aprire questo conto corrente all'estero?

DICH. INGRASSIA: - Loro mi dissero che per fare fronte ai pagamenti, non volendo corrispondere io in contanti e loro ritenevano sempre la maniera migliore, la maniera assolutamente... ma che io non volevo più praticare, diciamo siccome non sarebbe stato giustificabile in Italia uno spostamento di denaro da me verso loro o da me verso terzi, allora dovevo diciamo effettuare questo spostamento di denaro all'estero.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi diciamo...

DICH. INGRASSIA: - Mi fu chiesto da loro.

PUBBLICO MINISTERO - Ah, fu chiesto da loro. Comunque diciamo fu lei a informarsi col suo commercialista?

DICH. INGRASSIA: - Sì, fui io poi perché io...

PUBBLICO MINISTERO - Circa l'opportunità e la convenienza di fare questo?

DICH. INGRASSIA: - Sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO - È tornato più a Lugano lei?

DICH. INGRASSIA: - Io sono tornato a Lugano...

PUBBLICO MINISTERO - In compagnia del Vitrano?

DICH. INGRASSIA: - Una volta in compagnia del Vitrano e una seconda volta, credo tre settimane dopo, in compagnia del Sammatrice.

PUBBLICO MINISTERO - su questo la prego di non andare avanti. Quindi con Vitrano quante volte è andato a Lugano?

DICH. INGRASSIA: - Una sola volta.

PUBBLICO MINISTERO - Una sola volta, perfetto e un'altra volta ha detto con questo...

DICH. INGRASSIA: - Con Sammatrice.

PUBBLICO MINISTERO - Con questo Sammatrice, sempre per questioni legate alla movimentazione di questo conto corrente bancario.

DICH. INGRASSIA: - Sì, sì, sì.

OMISSIS

(pag. 257ss)

PRESIDENTE: - Ma a lei, lo suggerì qualcuno di aprire questo conto corrente in Svizzera?

DICH. INGRASSIA: - Assolutamente no, mi fu detto soldi in Italia non ne possiamo ricevere, quindi cortesemente abbiamo bisogno di pagamenti all'estero, mi fu detto dal Bonomo e dal Vitrano, cioè che il pagamento in Italia o avveniva in contanti o diciamo era preferibile un pagamento su banca estera.

***

Nel corso del successivo esame dibattimentale, reso il 10-4-2013, dopo la contestazione suppletiva operata dal P.M. all'imputato inerente il reato di concussione ai danni dello stesso INGRASSIA, quest'ultimo aveva modo di ritornare sull'argomento, ed ancora una volta era chiamato a ricostruire i fatti e le ragioni che lo avevano indotto ad esportare dei

capitali in Svizzera, e ad effettuare operazioni sul conto "NOTTE e GIORNO" acceso alla *Credit Suisse* di Lugano.

Si riportano alcuni stralci della testimonianza.

PM: Vogliamo un attimino ricapitolare, giusto per introdurre l'argomento, come mai lei decise e se fu una decisione sua di aprire questo conto corrente a Lugano, come mai si risolse in questo termine, come fu aperto questo conto corrente, brevemente perchè già l'ha accennato nel corso della scorsa udienza.

INGRASSIA: Allora siamo nel dicembre del 2010, io i primi di novembre 2010 stipulo il contratto preliminare di vendita della seconda società, io ho avuto... ho seguito diciamo e ho venduto due societa', una prima denominata <ENERPLUS> e una seconda denominata <ENERPLUS 2010>. Stipulo il preliminare di vendita a novembre 2010 con la società Origis Energi EL TD; il preliminare prevedeva l'esecuzione del contratto, quindi la vera e propria cessione di quote presso il notaio a dicembre dello stesso anno, perchè? Perchè si aspettavano... era una prassi diciamo nota i 60 giorni, periodo finestra tra la pubblicazione in gazzetta dell'autorizzazione e il periodo... e il momento in cui l'autorizzazione non sarebbe stata più opponibile da parte di terzi. Perchè trattandosi di evidenze pubbliche le autorizzazioni venivano pubblicate in gazzetta, chiunque avesse un interesse pubblico o privato relativo alla realizzazione di quell'impianto poteva presentare il suo ricorso presso il Tar corrispondente. Quindi tutte le ditte aspettavano... tutti gli acquirenti aspettavano questi 60 giorni di periodo finestra prima di procedere all'acquisto. Quindi avevo già firmato questo preliminare, sapevo che a dicembre avrei venduto la società. A dicembre il Bonomo e il Vitrano tornano alla carica perchè i lavori di costruzione di questo impianto nel comune di Roccamena fossero eseguiti dalla Camedil stavolta, solamente dalla Camedil, la ditta dei fratelli Campanotta, sia la parte diciamo edile che la parte elettrica. Quindi <TECNOTEL> loro non la volevano più avere tra i piedi ecco. Avviano questi incontri con la Merloni Grandi progetti che era stata incaricata materialmente... cioè il meccanismo di costruzione di questo impianto parte ancora prima che io venda la società, perchè una volta che si stipula il preliminare, siccome è una attività basata con delle scadenze temporali molto precise, l'acquirente avvia già tutto un sistema di proget finanting, di IPSI ingegnerin procurament and costruction in maniera da potere partire il giorno dopo chi acquisisce le quote della societa' a costruire questi benedetti impianti. Quindi già a dicembre del 2010 si sa che Camedil, dei fratelli

Campanotta, seguita direttamente da Luca Sammatrice, cioe' Luca Sammatrice seguiva direttamente i Campanotta nelle trattative per l'aggiudicazione. Si sa già che la Camedil non riesce a prendere questo benedetto contratto per la costruzione dell'impianto di Roccamena. Mi viene quindi detto guarda che se Camedil dei fratelli Campanotta non riesce a prendere il lavoro, glielo puoi dire tranquillamente ai signori che hanno acquisito la società, ai futuri proprietari ecco, che questo lavoro non si farà mai, quindi o si prendono i fratelli Campanotta oppure il mancato utile lo riconosci tu. Quindi io già a dicembre, ancora prima di incassare qualsiasi cifra dal promittente acquirente, so già che se i Campanotta non prenderanno il lavoro, io dovrò riconoscere le somme di denaro nuovamente ai signori Vitrano e Bonomo. Loro mi dicono che ancora una volta che non hanno come giustificarle queste somme di denaro che diciamo... questa prebenda di denaro che mi viene richiesta, e quindi mi dicono che sarebbe stato più conveniente o sarebbe stato utile un pagamento estero su estero...

PM: Quindi non fu una sua idea di accendere questo conto corrente.

INGRASSIA: No io...

PM: Non le fu suggerito da qualcuno del suo entourage?

INGRASSIA: Allora io mi consultai con il mio commercialista per capire quali erano...

PM: Ribadiamo il nome di questo commercialista?

INGRASSIA: Il commercialista è il dottor Umberto Invidiata, commercialista Palermitano mio amico diciamo di infanzia. E gli dico guarda... io chiaramente a Invidiata non dissi mai guarda io pago tangenti, non lo dissi alla mia famiglia, figurarsi se lo potevo dire ad uno estraneo tra virgolette. Quindi dissi guarda io vorrei depositare parte di questo denaro che mi verrà pagato per la vendita della società su un conto estero, e lui mi disse guarda io ti consiglio di depositarlo in Svizzera perchè... diciamo lui aveva... segue una serie da società milanesi, e quindi aveva delle entrature presso alcune banche Svizzere con cui lavorava con le societa' che diciamo... per cui era sindaco o componente del consiglio di amministrazione, adesso non riesco a distinguere. Tra l'altro mi dice una serie di benefici, mi dice no guarda i soldi tu li dichiarerai, i soldi tu ci pagherai le tasse, poi nel momento in cui li depositi li dichiariamo sul tuo modello R V Doppio, cioè non mi fu configurato come un illecito.

PM: Anzi le fu configurato come dire un trattamento fiscale più vantaggioso.

INGRASSIA: Sì anche... sì, sì.

PM: Però dico la prima idea di accendere e di depositare parte di questi soldi all'estero le fu data dal Bonomo e dal Vitrano?

INGRASSIA: Sì mi fu data da loro perchè loro non riuscivano a giustificare in alcun modo pagamenti del sottoscritto in conti correnti, mentre se avessero acceso dei conti correnti in Svizzera avrebbero potuto gestirli autonomamente e se il pagamento fosse avvenuto estero su estero non ci sarebbe stata neanche traccia sulle banche italiane di questo spostamento di denaro.

PM: Ho capito. Quando è stato acceso questo conto corrente?

INGRASSIA: Allora io credo che andai a Lugano a metà di gennaio del 2011 con Umberto Inviata, con il commercialista. Presentai tutta la documentazione, loro la controllavano l'approvarono...

PM: Presentò l'atto di vendita di queste quote societarie?

INGRASSIA: Sì, sì vollero l'atto di vendita in copia e in originale, ma già diciamo dottore Invidiata si era informato dei documenti che dovevo presentare, quindi l'atto di vendita, le copie degli assegni, le quote... anche credo la procura della mia famiglia perchè erano gli altri soci, io consegnai tutti questi documenti, mi fu permesso di accendere questo conto in Svizzera e depositai un milione e 050, cioè la metà di quanto io avevo ricevuto per la vendita della prima società.

PM: Sì. E ricorda poi di essersi... lei ha già detto di essersi recato il 7 febbraio del 2011 a Milano...

INGRASSIA: Sì.

PM: Con Vitrano Bonomo e Sammatrice...

INGRASSIA: Sì.

PM: Ha gia' riferito che partì con Vitrano, mentre vi siete incontrati a Milano, quindi non le chiederò nuovamente di ripetere quanto già riferito, quando ha aperto il conto ha fatto un prelievo in contanti se lo ricorda?

INGRASSIA: Allora quando... io la prima volta che sono stato a Lugano ho depositato un assegno, ovviamente depositandolo non c'era alcuna disponibilità e quindi non lo potevo e non lo volevo fare, anche perchè io l'altro assegno l'avevo depositato nella banca di Palermo, cioè un altro assegno di un milione e 050 era depositato sul mio conto corrente su Banca Carige, quindi non avevo di certo esigenze personali di contanti. Quando andai la seconda volta a Lugano con il Sammatrice il Bonomo e il Vitrano, lì mi chiesero, ancora

prima di entrare presso la banca, di fare un prelievo in contanti, dissero non meno di 50 mila euro, io prelevai, mi feci dare questi 50 mila euro e li divisi tra il Vitrano e il Bonomo...

PM: E li consegnò a mani di chi?

INGRASSIA: Allora io li consegnai in parte in mano del Vitrano e in parte del duo Sammatrice Bonomo, entrambi presenti.

PM: Entrambi presenti. Senta dalla documentazione bancaria acquisita tramite rogatoria internazionale, emerge che il primo marzo del 2011 sul suo conto corrente sono stati emessi 8 assegni circolari da 50 mila euro l'uno, per complessivi 400 mila euro all'ordine di Sammatrice Marco. Si ricorda il perchè di questa operazione? La vuole riferire al Tribunale, su questo ovviamente non è stato riferito nel corso della scorsa udienza.

INGRASSIA: Allora siamo nel marzo...

PM: Primo marzo, glielo ho detto io.

INGRASSIA: Il primo marzo del 2011, già e' arcinoto che i fratelli Campanotta la Camedil e quindi il Vitrano e il Bonomo non potranno godere degli utili di realizzazione dell'impianto di Roccamena, quindi mi viene richiesto un'ulteriore dazione di denaro al fine di ristorarli del mancato utile avuto per il fatto che non avevano... che la Camedil non era riuscita a prendere il lavoro in subappalto dalla Merloni. Vado a Lugano con Sammatrice, cioè io parto e il Sammatrice ci incontriamo proprio a Lugano, entriamo in banca, io consegno 8 assegni da 50 mila euro dal mio conto corrente al Sammatrice...

PM: Quindi si fa dare 8 assegni...

INGRASSIA: Mi faccio dare 8 assegni circolari della banca, prendo questi assegni e li do al Sammatrice, in più prelevo 30 mila euro in contanti e li passo sempre al Sammatrice.

PM: Di questi assegni il Sammatrice cosa ha fatto se lo ricorda?

INGRASSIA: Allora io ho scoperto dopo che lui li ha depositati, perchè mi sono arrivati i dati della rogatoria internazionale, me li hanno consegnati dalla Svizzera mi sono arrivati, ha aperto quel giorno stesso...

PM: Questo l'ha saputo dopo lei.

INGRASSIA: L'ho saputo dopo, l'ho saputo dopo. Lui ha aperto lo stesso giorno, quindi ha versato assegni Credit Suisse nella stessa banca Credit Suisse, quindi erano immediatamente liquidi, quindi paradossalmente avrebbe potuto prenderseli in contanti e portarseli in Italia o farne quello che voleva lo stesso giorno, perchè erano...

PM: Senta si ricorda come si chiamava il conto corrente che ha acceso lei?

INGRASSIA: Io se non sbaglio si chiama notte e giorno.

PM: Notte e giorno. Quindi lei è stato a Lugano a fine gennaio con il suo ragioniere con il suo commercialista...

INGRASSIA: Commercialista sì.

PM: Il 7 febbraio con Vitrano, Bonomo e Sammatrice e il primo marzo con il solo Sammatrice...

INGRASSIA: Sì esatto.

PM: Al quale ha consegnato 400 mila euro in assegni e 30 in contanti.

INGRASSIA: Sì confermo.

***

In sostanza, l'INGRASSIA ribadiva che il motivo per cui aveva acceso il conto a Lugano era riconducibile al fatto che dopo la vendita di <ENERPLUS 2010> alla società olandese ORIGIS, egli avrebbe dovuto "*riconoscere nuovamente somme di denaro*" ai due onorevoli (tanto più che essendo stata esclusa la possibilità della CAMEDIL dei fratelli Campanotta di svolgere i lavori in subappalto era venuta meno la prevista tangente a carico di costoro) ed allora, per risolvere il problema di come giustificare la dazione di denaro, era stato acceso il conto svizzero ed erano stati utilizzati i capitali depositati, per le movimentazioni di danaro in favore dei due politici.

A tal fine, egli si era anche consultato con un amico di infanzia, il commercialista INVIDIATA Umberto, che gli aveva suggerito, offrendo anche il suo aiuto, di accendere un conto in Svizzera, rappresentandogli anche non trascurabili risparmi sulle "commissioni bancarie" e garantendogli la regolarità, sotto il profilo tributario, dell'operazione.

La difesa dell'imputato, nelle memorie depositate, operando un dettagliato raffronto tra quanto dichiarato dall'INGRASSIA in dibattimento e nel corso degli interrogatori svolti nel corso delle indagini, ha ritenuto di evidenziare alcune contraddizioni in cui sarebbe incorso il suddetto, nel riferire di come e da chi fosse sorta l'iniziativa di depositare capitali in Svizzera.

Trattasi, ad avviso del Tribunale, di divergenze di poco conto e soprattutto del tutto ininfluenti per la decisione, dovendosi comunque ribadire che il senso complessivo delle affermazioni della parte civile è quello di essersi risolta alla citata iniziativa, spinta dal timore che gli istituti di credito italiani, presso cui aveva acceso i propri conti e quelli

delle sue società, potessero "avviare segnalazioni antiriciclaggio", a seguito di continui prelievi e dei conseguenti pagamenti di danaro ai due politici.

L'INGRASSIA, inoltre, aveva ritenuto che in tal modo avrebbe potuto ottenere considerevoli risparmi sulle commissioni bancarie da pagare in occasione dell'incasso dell'assegno di oltre un milione di euro, proveniente dalla cessione delle quote della <ENERPLUS 2010>.

Poco importa, dunque, se tale iniziativa fosse stata *ab origine* anche concordata con il VITRANO, come è più che verosimile ritenere, perché quel che maggiorente rileva è che anche questi (così come il duo Bonomo-Sammarco), dopo la missione in terra svizzera dell'INGRASSIA, si era adoperato per aprire un conto in Svizzera e, per questo, come in atti comprovato, si era recato a Lugano, con gli esiti negativi cui si è accennato.

Ed è più che verosimile ritenere che il motivo per cui l'imputato ebbe a recarsi a Lugano con l'INGRASSIA, e non da solo, fu proprio quello di ottenere da quest'ultimo, all'estero, "*una quota parte in contanti*" delle somme depositate poco prima da questi sul conto <GIORNO E NOTTE>, evitando la "tracciabilità" in Italia di tali passaggi di danaro, non sapendo come eventualmente giustificarli; non a caso, a domanda del difesa dell'imputato, l'INGRASSIA confermava (pag. 153, trascrizioni udienza del 8-2-2012):

AVVOCATO LO RE: - ... se ci può spiegare, la ragione per la quale in quel viaggio Vitrano venne a Lugano con lei e c'erano anche Sammatrice, se ho capito bene, e Bonomo. C'era un motivo specifico?

DICH. INGRASSIA: - Il motivo specifico era...

AVVOCATO LO RE: - Era già aperto il conto giusto?

DICH. INGRASSIA: - Sì, sì.

AVVOCATO LO RE: - Scusi, prego...

DICH. INGRASSIA: - Il motivo specifico era avere da me una quota parte in contanti e il loro interesse specifico era quello, se fosse stato possibile, di aprire, mi dissero anche noi vorremmo aprire un conto corrente all'estero perché... non avrebbero potuto giustificare in alcun modo questo denaro tracciato nei conti correnti diciamo italiani o palermitani.

***

Soprattutto, mai il VITRANO, nel corso del suo esame dibattimentale, ha contestato tale assunto – e non a caso le memorie difensive glissano sul punto - o ha dato una giustificazione, alternativa e diversa, alla sua decisione di recarsi a Lugano con

l'INGRASSIA per aprire un conto a suo nome (senza riuscirvi) ed ha pure ammesso di aver ricevuto, nel febbraio 2011, in Lugano, la somma di 20.000,00 (ventimila) euro in contanti, pur sostenendo trattarsi di somme a lui spettanti per la vendita della società <ENERPLUS> (incorrendo in errore, in quanto si trattava della <ENERPLUS 2010>) di cui si proclamava socio di fatto.

Queste le sue dichiarazioni sul punto, all'udienza destinata al suo esame:

P.M.: - Lei sa che nel corso del dibattimento è emerso che Ingrassia ha riferito di avere aperto un conto corrente bancario a Lugano.

VITRANO GASPARE: - Si.

P.M.: - Chi consigliò a Ingrassia per quello che è a sua conoscenza di aprire questo conto corrente oppure fu un iniziativa dello stesso Ingrassia?

VITRANO GASPARE: - Lui disse che glielo suggerì un suo consulente.

P.M.: - Cioè? Come si chiamava questo consulente?

VITRANO GASPARE: - Non mi ricordo se mi disse Falcone o Invidiata, uno dei due consulenti.

P.M.: - Per quale motivo c'era bisogno... innanzitutto che cosa fu versato per quanto a sua conoscenza?

VITRANO GASPARE: - Un assegno di un milione e cinquantamila euro.

P.M.: - Provento di che cosa?

VITRANO GASPARE: - Della vendita di <ENERPLUS> e fa tutto il giro di Cipro e Paris Bank.

P.M.: - Un assegno cipriota quindi fu versato per accendere questo conto corrente?

VITRANO GASPARE: - Credo che era stato tratto su una banca cipriota.

P.M.: - Per quale motivo le disse l'Ingrassia che era necessario aprire un conto corrente all'estero e in particolare in un istituto di credito bancario svizzero?

VITRANO GASPARE: - Perché era più facile poi procedere alla ripartizione dei fondi.

P.M.: - Cioè?

VITRANO GASPARE: - Essendo qua la prima società intestata solo ai suoi parenti per la norma antiriciclaggio non si poteva fare prelevamenti consistenti, invece il suo consulente gli suggerì di fare sta cosa in Svizzera in modo che così si potevano transitare in un conto corrente senza bisogno di fare questi prelevamenti continui.

P.M.: - Non ho capito. All'estero sarebbe stato facile prelevare di volta in volta consistenti somme di denaro in contanti?

VITRANO GASPARE: Oppure trasferirlo in un altro conto corrente direttamente.

P.M.: - Lei avallò questa operazione?

VITRANO GASPARE: Lui disse che era stata suggerita dai suoi consulenti per cui l'avvallammo.

P.M.: - C'era preoccupazione di evitare anche le così dette SOS, segnalazioni operazioni sospette fatte dalla Guardia di Finanza agli istituti di credito?

VITRANO GASPARE: - No, quelle no perché erano state pagate le tasse ed era regolare, ma il passaggio a noi...

P.M.: - Allora il provento della vendita di <ENERPLUS> viene versato su questo conto corrente svizzero, corretto?

VITRANO GASPARE: - Metà.

P.M.: - L'altra metà che fine fa?

VITRANO GASPARE: - Viene versato su un conto corrente a Palermo.

P.M.: - Di chi?

VITRANO GASPARE: - Intestato ad Ingrassia.

P.M.: - L'altra metà invece viene acceso questo conto corrente bancario, giusto? Ora visto che la metà viene versata in Italia che bisogno c'era di piazzare l'altra metà all'estero? Io questo ancora non l'ho compreso.

VITRANO GASPARE: - Per...

P.M.: - Che cosa le disse quanto meno sul punto l'Ingrassia?

VITRANO GASPARE: - Perché era molto più semplice prelevare le somma.

P.M.: - Rispetto all'Italia.

VITRANO GASPARE: - E procedere alla ripartizione.

P.M.: - Allora perché non è stato versato l'intero importo sul conto corrente?

VITRANO GASPARE: - Perché il suggerimento il suo consulente glielo diede dopo, tanto è vero che lui andò diverse volte a Lugano perché stava cercando un modo per trasferire le altre somme pure su Lugano.

P.M.: - Non ho ben compreso, mi scusi.

VITRANO GASPARE: - La prima tranche viene versata in Italia.

P.M.: - Su un conto corrente di Ingrassia.

VITRANO GASPARE: - Si.

P.M.: - L'altra metà invece?

VITRANO GASPARE: - Nelle more lui con i suoi consulenti si accerta e gli danno il suggerimento della Svizzera.

P.M.: - Conto corrente intestato a chi?

VITRANO GASPARE: - Dove?

P.M.: - In Svizzera, a Lugano.

VITRANO GASPARE: - Se è cifrato o se è intestato questo non lo so.

P.M.: - A chi era intestato? Chi poteva fare operazioni?

VITRANO GASPARE: - Ingrassia.

P.M.: - Sempre Ingrassia.

VITRANO GASPARE: - Però se era intestato a Ingrassia o intestato a (incomprensibile) questo non lo so.

P.M.: - Comunque l'Ingrassia poteva operare su questo conto corrente bancario.

VITRANO GASPARE: - Si. L'aggancio con la banca svizzera glielo fece un suo amico consulente di Milano che poi abbiamo pagato.

P.M.: - Ricorda di essersi recato unitamente all'Ingrassia a Lugano il 7 febbraio del 2011?

VITRANO GASPARE: - Si.

P.M.: - Ci vuole riferire quel viaggio? Lei con chi andò?

VITRANO GASPARE: - Io con Ingrassia.

P.M.: - Come si è recato in Lugano?

VITRANO GASPARE: - Con l'aereo.

P.M.: - Avete presso lo stesso volo?

VITRANO GASPARE: - Io e Ingrassia si, poi abbiamo preso una macchina da Milano a Lugano. Prima ci siamo fermati a Milano un paio d'ore, abbiamo firmato il preliminare di vendita della Green a Milano. All'aeroporto di Milano abbiamo firmato il preliminare di vendita della Green, dopoé siamo andati a Lugano.

P.M.: - Chi ha pagato l'autovettura presa a noleggio?

VITRANO GASPARE: - Le spese venivano caricate tutte alla società al momento della ripartizione al di là di chi pagava.

P.M.: - Non c'è un conto corrente intestato a <ENERPLUS>?

VITRANO GASPARE: - No.

P.M.: - A chi era intestato questo conto corrente?

VITRANO GASPARE: - A Ingrassia.

P.M.: - A Lugano con chi vi siete incontrati?

VITRANO GASPARE: - Con un funzionario del Credit Suisse.

P.M.: - C'erano anche Bonomo e Sammatrice?

VITRANO GASPARE: - Si.

P.M.: - Se lo ricorda?

VITRANO GASPARE: - Si, si.

P.M.: - Cosa avete fatto?

VITRANO GASPARE: - Abbiamo chiesto l'apertura di due conti correnti.

P.M.: - Cioè?

VITRANO GASPARE: - Uno per me e uno per...

P.M.: - Lo avete aperto voi il conto corrente?

VITRANO GASPARE: - Sammatrice si, io no perché al Credit Suisse non aprivano conti correnti ai parlamentari. Dottore Pitrè, credo.

P.M.: - Non è un cognome molto svizzero.

VITRANO GASPARE: - Infatti è italiano.

P.M.: - In quella circostanza, il 7 febbraio, fu in quel momento che Ingrassia bancario o era stato già aperto?

VITRANO GASPARE: - Era stato già aperto.

P.M.: - Vi consegnò del denaro in contante?

VITRANO GASPARE: - Abbiamo prelevato cinquantamila euro, ventimila euro io, ventimila euro Sammatrice e diecimila euro li ha presi lui.

P.M.: - A che titolo vi ha dato questi soldi l'Ingrassia?

VITRANO GASPARE: - Soci di fatto della società. Dai diecimila euro settemila euro dovevano servire per pagare il consulente questo di Milano che gli fece l'aggancio per aprire il conto in Svizzera. Successivamente Ingrassia è tornato a Lugano, nel momento del nostro arresto lui ha il mio passaporto in tasca perché lui era andato a Milano per altre cose e mi ha chiesto la foto del passaporto perché aveva appuntamento con un altra banca. Mi disse vedo se ti aprono un conto in questa altra banca. Per questo lui aveva la foto del mio passaporto, non perché si facesse la cornice.

***

L'imputato, dunque, "avallò" la decisione dell'INGRASSIA di portare i capitali all'estero e - non diversamente da questi ed anzi in un'ottica di piena condivisione del suo operato e di intenti - ebbe a recarsi in Svizzera per aprire un proprio conto, unicamente per "facilitare i pagamenti" in suo favore e cioè, in realtà, per evitare segnalazioni di operazioni sospette alla G.d.F. da parte degli istituti di credito italiani, differenziandosi, piuttosto, la sua versione, da quella dell'ingegnere parte civile, precipuamente, per la causale delle dazioni fatte e che si sarebbero dovute fare nell'immediato futuro, se il mese successivo (e segnatamente l'11 marzo 2011) non fosse intervenuto l'arresto dei due imputati per la questione della tangente incassata dal Correro.

Sulla scorta di tutte le superiori considerazioni, possono dunque ritenersi superate le specifiche obiezioni difensive sulla inattendibilità delle dichiarazioni dell'Ingrassia.

***

Analoghi rilievi sono stati mossi dalla difesa dell'imputato, in ordine alle dichiarazioni rese dall'INGRASSIA a proposito dei motivi che lo avrebbero indotto a contattare il commercialista dr.LUPO, e su quanto ebbero a dirsi nel corso del loro incontro, poco prima dell'operazione di polizia culminata con l'arresto del Vitrano e dello stesso Ingrassia.

Riferiva l'INGRASSIA che, una volta trasferiti i soldi in Svizzera (ci si riferisce sempre al deposito dell'assegno di 1.050.000,00 euro sul conto GIORNO e NOTTE acceso presso la Credit Suisse di Lugano, di cui una parte, pari a euro 400.000, serviti per aprire il conto OGNITANTO intestato al SAMMATRICE Marco), ed in conseguenza del fatto che il VITRANO non era riuscito ad aprire un proprio conto svizzero, si era nuovamente riproposto il problema di trovare il modo per far avere i soldi a quest'ultimo.

Già nel corso delle indagini, quando era in carcere per il delitto di concussione ai danni del Correro, l'INGRASSIA aveva riferito, sia pure non spontaneamente, ma rispondendo a specifiche domande degli inquirenti che avevano appreso dal VITRANO la circostanza, che per avere dei consigli in merito, egli si era messo in contatto ed aveva incontrato il dr. LUPO, un commercialista di fiducia del VITRANO.

Sarebbe stato quest'ultimo a suggerire il nome del suddetto professionista all'INGRASSIA, dopo *aver* accennato al commercialista, suo amico, le questioni in ordine alle quali era richiesto un suo consiglio.

Interrogatorio 26 marzo 2011 (pagina 61 trascrizione).

P.M. DEMONTIS : Benissimo. Avete invece parlato con Maurizio LUPO del conto in SVIZZERA?

INGRASSIA P.: Io del con...io ho parlato...ho detto a Maurizio LUPO un'altra cosa, io ho parlato a Maurizio LUPO: "guardi che queste cose riguardano espressamente la mia famiglia", gli ho detto

P.M. DEMONTIS :Si!

INGRASSIA P.: E gli ho detto: "Guardate..."

P.M. DEMONTIS : Cioè il conto in SVIZZERA...

INGRASSIA P.: Si e Maurizio LUPO sapeva che c'era questo...c'era stato questo spostamento in favore degli Onorevoli, lo sapeva! Perché Maurizio LUPO mi era stato presentato da Gaspare VITRANO e Gaspare VITRANO gli aveva detto tutto; io ho detto: "Signori, sono molto preoccupato, perché mi hanno fatto pagare soldi in contanti, mi hanno...come faccio io adesso?", e Maurizio LUPO mi dava dei consigli, mi ha detto: "Ah, no...facciamo delle dichiarazioni..."

P.M. DEMONTIS :le scritture, diciamo...

INGRASSIA P.: No, le dichiarazioni...

P.M. DEMONTIS: Mh!

OMISSIS

INGRASSIA P.: E io dissi a LUPO: "Guardi che qui io ho un problema sul passato", e gli ho detto... gli chiesi espressamente di separare le cose.

P. M. AGNELLO: Cioè? Cosa da cosa?

INGRASSIA P.: Cioè le società mie, della mia famiglia, dalle società che invece...

P. M. AGNELLO: <ENERPLUS> ed <ENERPLUS 2010>

INGRASSIA P.: <ENERPLUS> ed <ENERPLUS 2010> che erano società mie di fatto! No, di fatto...

P. M. AGNELLO: Sue e basta!

INGRASSIA P.: Sue e basta! In cui io ho rischiato la mia casa, ho rischiato la salute mia e di mia moglie...

***

L'Ingrassia aveva dunque incontrato il dr. LUPO, dapprima in un bar, alla presenza del VITRANO, e poi, senza quest'ultimo, si era recato allo studio del commercialista, con il

quale aveva sostanzialmente affrontato due argomenti, e cioè: il modo per consentire al VITRANO di incassare gli utili della imminente vendita delle quote della società GREEN, per la parte intestata ai due prestanome del politico (cioè, come si è avuto modo di dire, Lo Gerfo e Cerniglia, ciascuno titolare, in misura del 20%, dell'intero capitale sociale); e soprattutto il problema di come far avere al VITRANO parte dei soldi depositati in Svizzera.

Le risposte dell'INGRASSIA sul punto, durante le successive udienze in cui lo stesso era chiamato a deporre, si arricchivano di particolari e, secondo la difesa, di non trascurabili contraddizioni, ampiamente analizzate nelle memorie depositate in atti.

La difesa dell'imputato, in particolare, faceva rilevare criticamente come, nel corso dell'ultimo esame testimoniale, reso il 2-4-2014, l'INGRASSIA avesse modificato quanto in precedenza affermato, avendo asserito che le problematiche esposte al LUPO dal VITRANO, attenevano non tanto al come far "rientrare" la parte di tangente depositata in Svizzera a quest'ultimo spettante e al come fargli ottenere le somme per la imminente vendita della GREEN, bensì alla plausibile giustificazione da dare a "tutte le dazioni di danaro" fatte dallo stesso INGRASSIA ai due onorevoli: questi infatti era alla ricerca di "soluzioni", essendo molto preoccupato di possibili segnalazioni alla G.d.F., come si è detto.

Si riporta il seguente passo del controesame della difesa, all'udienza citata, pagine 32 e 33 della trascrizione:

" AVV. BIONDO : - ...Nello specifico, qual era l'argomento che lei poneva al dottore Lupo?

DICH. : - Come il Vitrano aveva chiesto al Lupo una consulenza, così anch'io vado da Lupo e gli dico "dottore Lupo, io di queste dazioni di denaro, di questi movimenti, di questi soldi dati ai signori politici, non ho parlato mai con nessuno e sono molto preoccupato. Vorrei trovare, come lei trova le soluzioni per il Vitrano, una soluzione anche per me."

AVV. BIONDO : - Ma Vitrano era stato... lei ha detto Vitrano le aveva chieste per i denari che si trovavano in Svizzera.

DICH. : - Sì.

AVV. BIONDO : - E lei chiedeva pure per i suoi denari che si trovavano in Svizzera?

DICH. : - No.

AVV. BIONDO : - E cosa chiedeva?

DICH. : - I soldi che avevo dato precedentemente.

AVV. BIONDO : - E di tutti i soldi che aveva dato in precedenza... qual era la necessità di chiedere al dottore Lupo cosa fare dei soldi che lei aveva dato in precedenza?

G/T : - Perché ritenne di dovere allargare la questione anche a soldi che non si trovavano all'estero?

DICH. : - Benissimo. I famosi 130.000 che io ho dato in contanti al Vitrano e al Bonomo per me costituivano un grossissimo problema, un grossissimo vulnus.

G/T : - Sotto il profilo della contabilità?

DICH. : - Della contabilità. Come facevo a... io ero certo che la mia banca avesse fatto la segnalazione alla finanza, perché 130.000 euro che escono da un conto corrente...

G/T : - Temeva queste circostanze e propose la questione a Lupo.

DICH. : - Sì, sì.

***G**/T : - Nel corso di questo medesimo incontro in cui lei avrebbe dovuto però affrontare altre tematiche, cioè quelle dei soldi all'estero. È così?*

DICH. : - Sì, sì, io chiesi una consulenza anche per me.

G/T : - Nella medesima occasione.

DICH. : - Nella medesima occasione.

AVV. BIONDO : - Quindi la consulenza che chiese riguardava i 130.000 in contanti che lei aveva pagato a Palermo e il 1.050.000 che si trovava in Svizzera.

DICH. : - No. Ripeto nuovamente. Tutti i soldi che io avevo dato senza alcuna giustificazione perché richiesti...

AVV. BIONDO : - E quali sono questi soldi?

DICH. : - I 130.000 euro che ho dato in contanti indivisi a Palermo; gli 80.000 euro che io ho dato in contanti in Svizzera e i 190.000 euro ingiustificabili per l'acquisto simulato della villa di Siracusa.

AVV. BIONDO : - Ma 190.000 euro non erano giustificati appunto dall'acquisto simulato? Quale necessità c'era di un'ulteriore sovrastruttura per giustificare quei 190.000 euro?

DICH. : - Io che vivevo in una casa acquistata con un mutuo,il cui valore era 140.000 euro, andavo a fare un preliminare a Siracusa per 190.000 euro, che poi lasciavo morire senza neanche fare il definitivo. Cioè, mi sembrava ingiustificabile questa cosa".

***

Prima di verificare la fondatezza delle critiche mosse dalla difesa dell'imputato, è importante ribadire che i contatti col dr. LUPO, di cui è detto, precedettero di soli tre giorni l'arresto del VITRANO e dello stesso dichiarante.

A quella data, sul conto svizzero NOTTE E GIORNO, intestato all'INGRASSIA, erano rimasti meno di 600.000 euro, posto che:

- 400.000 euro dei 1.050.000 depositati, erano stati dati, mediante assegni circolari, al Sammatrice che li aveva versati sul conto OGNITANTO;
- 80.000 euro circa erano stati prelevati dall'INGRASSIA e consegnati in contanti a VITRANO e BONOMO .

Deve poi sottolinearsi che l'imputato VITRANO, nel corso del suo interrogatorio del 22 marzo 2011, aveva accennato al P.M. del conto acceso dall'INGRASSIA in Svizzera, e delle proprie aspettative di "ricevere" denaro da quest'ultimo, ed anche della "consulenza" richiesta al dr. LUPO; ed anzi – sottolineava la difesa - aveva anticipato ai rappresentanti della Procura che lo interrogavano (prima ancora che l'argomento fosse trattato dall'odierna parte offesa, allora in carcere ed indagata per la concussione ai danni del Correro), di aver egli stesso invitato l'INGRASSIA a discutere con il suo amico commercialista il modo meno sospetto "per ricevere" (e quindi, per l'Ingrassia, per fare avere) i soldi, che a suo dire gli spettavano come socio delle società <ENERPLUS>.

Nella memoria difensiva dell'avv. Biondo, si osserva, infatti:

< *Giova, peraltro, considerare che tale versione corrisponde appieno a quanto ha sempre detto il Vitrano. Questi (che ha spontaneamente parlato del conto in Svizzera il 22 marzo 2011, quando non sapeva assolutamente che ne avesse parlato pochi giorni prima l'Ingrassia né tanto meno sapeva cosa questi avesse detto) ha invero costantemente riferito che si rivolse al dott. Lupo perché l'ing. Ingrassia aveva portato a Lugano quel denaro in modo da trasferire estero su estero i soldi dovuti al Bonomo e al Vitrano. Così si sarebbe evitata la comunicazione di operazione sospetta che in Italia sarebbe certamente seguita a quei cospicui trasferimenti bancari. Era poi avvenuto che il Bonomo aveva potuto ricevere la sua parte sul conto che il nipote Sammatrice aveva aperto nella stessa banca di Lugano. Vitrano, invece, non aveva potuto aprire il conto in Svizzera e cercava soluzioni per ricevere quel denaro che l'Ingrassia gli doveva e che ormai si trovava all'estero. Questa, secondo il nostro assistito, la ragione per cui egli contattò il Lupo e*

fece sì che quest'ultimo parlasse con l'Ingrassia che quel denaro deteneva, e dunque era l'unico che potesse in qualsiasi modo movimentarlo.>

Tanto premesso, incrociando le dichiarazioni di imputato e persona offesa e tenendo conto di quanto sarà poi ulteriormente precisato, può ritenersi comprovato, al di là di qualche passaggio meno convincente delle affermazioni dell'INGRASSIA, che il LUPO fu interpellato dal VITRANO, per trovare una soluzione sul come far avere, nel modo meno sospetto possibile, il denaro che egli attendeva e che si trovava depositato nei conti svizzeri di cui si è detto.

Il VITRANO era poi certamente interessato a trovare una soluzione su come poter recuperare in futuro, senza destare sospetti, il ricavato della attesa vendita della <GREEN>, società in cui, per certo, figuravano dei prestanome di sua fiducia.

Nel corso dell'incontro che l'INGRASSIA ebbe poi col LUPO, invece, furono affrontate altre questioni che più da vicino interessavano il primo, di cui si dirà, tra cui, questioni fiscali relative alla <ENERPLUS> ed <ENERPLUS 2010>.

Non a caso, l'INGRASSIA ha tenuto sempre a ribadire che egli, discutendo con il LUPO, aveva tenuto sempre ben distinte le questioni relative alle società "*della sua famiglia*" cioè <ENERPLUS> e <ENERPLUS 2010> (e dunque, secondo lui, la questione delle tangenti), dalle diverse problematiche relative alle società in cui il VITRANO era socio occulto, e segnatamente alla <GREEN>, di cui si è detto.

Davvero, allora, non può dubitarsi del senso complessivo delle dichiarazioni di parte civile, in ordine ai suoi contatti con il LUPO.

E' da ritenersi infatti che il criticato suo modo di rispondere, facendo continuo ricorso a precisazioni e distinguo, non sempre coerenti tra loro e a quanto prima dichiarato, trovi ragione, oltre che nel suo personale modo di articolare il pensiero e di esprimersi, anche nel fatto di essere chiamato a dare spiegazioni in ordine a rapporti e contesti, connotati da profili di illegalità, di cui era stato consapevole protagonista.

Ad ogni modo, può complessivamente ribadirsi che il politico e l'ingegnere (cioè l'imputato e la persona offesa dell'ipotizzata concussione) si rivolsero all'amico commercialista, alla ricerca di soluzioni per dare una parvenza di liceità a movimentazioni di danaro sospette: operazioni, che non trovavano alcuna giustificazione negoziale, contabile o societaria, essendo il frutto di_rapporti privi di forma e sostanza legale.

L'intento era dunque quello di giustificare, in parte ex-post, in parte per l'imminente futuro, dazioni di denaro illecite o sospette.

Ininfluente per la decisione, si rivela, a questo punto, analizzare nel dettaglio le soluzioni prospettate dal LUPO in proposito, alle quali può unicamente farsi un breve cenno.

Per esempio quella di redigere una scrittura privata retrodatata, tramite una falsa timbratura postale, avente ad oggetto una tripartizione al 33%, sì da giustificare il rientro dei soldi dalla Svizzera; ovvero quella di restituire all'Ingrassia, le somme di pertinenza del Vitrano, confluite nel conto acceso dal Sammatrice in Svizzera, e di dar poi luogo ad un atto simulato di acquisto di un mobile di antiquariato, previa perizie di stima ed assicurazione di trasporto; posto che, dopo qualche giorno, intervenne l'arresto dei due e, forse anche per questo motivo, non si diede corso a quanto eventualmente suggerito dal commercialista.

Vale la pena comunque ricordare che, sentito in dibattimento all'udienza del 28-11-2013, il teste LUPO ha confermato l'incontro avuto con l'INGRASSIA; ed ha altresì affermato di aver parlato con il VITRANO di questioni *"di natura fiscale e di natura societaria"*.

E' rimasto invece sul vago quanto ai contenuti specifici di tali questioni e, soprattutto, quanto ai "suggerimenti" dati.

La Difesa ha evidenziato un passaggio della deposizione del LUPO in cui questi asseriva di aver avuto riferito dal VITRANO che c'erano degli "utili", maturati a seguito di cessione di alcune quote societarie, da reinvestire ed asseriva altresì di aver da costui appreso che il ricavato di tale vendita era stato portato in Svizzera.

<DICH. LUPO : - Sì, ho incontrato l'onorevole Vitrano, il quale mi contattò perché mi voleva chiedere una consulenza.

AVV. LO RE : - Avente per oggetto...

DICH. LUPO : - Si trattava di una problematica di una società del settore fotovoltaico, che aveva ceduto le quote e quindi voleva avere informazioni in merito al disinvestimento di queste quote che erano state cedute.

AVV. LO RE : - L'oggetto della consulenza riguardava la cessione delle quote già avvenuta, o altri aspetti di questa vicenda commerciale?

DICH. LUPO : - Io ricordo che la cessione era già avvenuta, credo addirittura ad un notaio di Palermo, non so chi. E mi era stato detto che sono stati realizzati degli utili, dei profitti, quindi voleva capire come investirli.

AVV. LO RE : - Questi profitti erano a disposizione dell'onorevole Vitrano, o no?

DICH. LUPO : - Io credo di sì.

AVV. LO RE : - Si trovavano versati in Italia?

DICH. LUPO : - Lui mi parlò di denari che si trovavano all'estero, in Svizzera.

AVV. LO RE : - E dunque, cosa le chiede Vitrano?

DICH. LUPO : - Siccome bisognava reinvestire questi profitti, mi aveva chiesto delle informazioni. Io in effetti non mi occupo di investimenti in titoli, finanza... io mi occupo di aspetti fiscali societari. A tal proposito ho detto "guardate, è opportuno andare a trovare un esperto di finanza", quindi indicai una banca esperta in tale operazioni.

Omissis

DICH. LUPO : - Abbiamo preso un appuntamento... io conosco i dirigenti di Fideuram... e ho accompagnato il Vitrano. Ma davanti la banca in cui ci siamo dati appuntamento ho conosciuto un altro signore, che non avevo mai visto, che era l'ingegnere Ingrassia.

AVV. LO RE : - Glielo presentò Vitrano? Cosa è successo?

DICH. LUPO : - Mi ha presentato Vitrano in quel momento l'ingegnere Ingrassia, come soggetto socio della società.

AVV. LO RE : - Cosa le dissero in quell'occasione?

DICH. LUPO : - Siamo entrati in banca, abbiamo parlato con la banca. Alla banca sono state esposte le motivazioni di questo potenziale investimento da fare in Italia, ma la banca rispose immediatamente che le somme, non essendo in Italia, non poteva assolutamente intervenire in un paese estero. Quindi disse "portate le somme in Italia, dopodiché valutiamo tutte le opportunità di investimento in relazione alle vostre esigenze." Insomma, come si comporta un normale intermediario finanziario.

OMISSIS

AVV. LO RE : - Torniamo all'aspetto rientro in Italia dei capitali. Cosa accadde a quel punto?

DICH. LUPO : - Guardi, dopo che siamo usciti dalla banca il Vitrano si è allontanato e l'ingegnere mi ha chiesto di poter parlare con me nel mio studio a proposito di alcune informazioni di natura fiscale. E quindi è venuto nel mio studio in quel momento, dopo pochi minuti, e abbiamo parlato di costituzione di società, di disinvestimento... cioè, di diverse problematiche di natura societaria.>

***

I legali dell'imputato hanno dunque sostenuto che nelle pieghe di tali affermazioni testimoniali del LUPO (e segnatamente nei riferimenti operati agli utili da trasferire in Svizzera), si trovassero conferme alla linea difensiva secondo cui il VITRANO e l'INGRASSIA erano "soci" anche della <ENERPLUS 2010> e, pertanto, i soldi versati da questi all'imputato non potevano qualificarsi "tangenti", ma dividendi o utili societari.

Ma, a ben vedere, le dichiarazioni del LUPO, oltre che generiche, laddove ha sostenuto di ricordare che l'esigenza del VITRANO fosse quella di investire "utili" – "profitti" derivanti da società nel fotovoltaico si rivelano per nulla convincenti sul piano logico.

A prescindere dall'ovvio rilievo che l'esperto commercialista, chiamato a testimoniare dalla difesa, aveva tutto l'interesse a negare di essere stato contattato - e di aver per di più effettivamente consigliato il modo - per far rientrare in patria il frutto di possibili "tangenti" (laddove si ritenesse dimostrato che egli avesse ricevuto una simile confidenza dai suoi interlocutori circa la causale del denaro da investire) e ciò all'evidente fine di non essere coinvolto in questioni del processo dai possibili rilievi penalistici (per esempio riciclaggio, favoreggiamento reale), il punto debole delle sue affermazioni è l'illogicità del fatto che il Vitrano si preoccupasse di "re-investire" i "profitti" (prescindendo al momento dal qualificarli "tangenti" o meno) depositati in SVIZZERA, prima ancora di trovare un modo per ottenerne diretta disponibilità.

Fino a quando i soldi non fossero rientrati legittimamente e senza destare sospetti in Italia il VITRANO, a ben vedere, non avrebbe potuto investire nulla.

Dopo il fallito tentativo di aprire un conto a suo nome in Svizzera, per effettuare le famose operazioni "estero su estero" programmate con l'INGRASSIA ed il BONOMO, l'obiettivo primario del VITRANO – quello per cui fu consultato il Lupo - non poteva, dunque, che essere quello di trovare un modo plausibile e apparentemente lecito per far rientrare le somme a lui "dovute" in Italia. Tutto il resto era in quel momento di secondaria rilevanza .

Per questa specifica principale ragione il LUPO – preferito ai pur numerosi commercialisti che già avevano seguito gli affari dell'INGRASSIA e le società <ENERPLUS> e <ENERPLUS 2010>, come puntualmente rilevato dalla difesa di parte civile – fu contattato dal VITRANO, e sempre per questo motivo fu necessario presentargli e farlo incontrare con l'INGRASSIA.

***

La Difesa ha ritenuto poi di aver acquisito prove a conferma della tesi sostenuta dal proprio assistito, circa la sua partecipazione di fatto alle società <ENERPLUS> ed <ENERPLUS 2010>, anche nelle testimonianze dei testi Trigilio, Di Salvo, Cerniglia, Pasqua, Noto ed in un documento di cui si dirà.

Vanno dunque ripercorse ed analizzate le dichiarazioni dei suddetti testi.

Di TRIGILIO Amleto, uomo di fiducia del BONOMO e del SAMMARCO, si è già parlato a proposito dell'individuazione dell'immobile utilizzato per la progettazione, autorizzazione e realizzazione dell'impianto di Francofonte in provincia di Siracusa, alla cui realizzazione aveva partecipato la <TECNOTEL> (cfr. quanto in precedenza riportato nella presente motivazione).

Si è avuto modo di ricordare, inoltre, della *mail* inviata da INGRASSIA al TRIGILIO, la domenica 19 ottobre 2008 alle ore 11:49, avente ad oggetto il terreno di Francofonte; *mail* in cui l'INGRASSIA scriveva che il terreno era "ok" ed avvisava il destinatario: "abbiamo iniziato a progettare", invitando il TRIGILIO a recuperare le visure catastali attuali, i dati dei proprietari necessari per la stipula del contratto d'affitto, ed un foglio di mappa del comune di Francofonte.

All'udienza del 6-11-2013 il teste precisava di svolgere attività di impresa in settori di "servizi e consulenze", di essere stato intestatario fittizio, per conto di BONOMO, di una quota pari al 20% del capitale delle società GREEN (la circostanza è smentita documentalmente, in quanto il Trigilio non risulta essere stato socio della Green s.r.l.) e NRG (cfr. sul punto pag. 71 fonotrascriz. ud cit.); di aver conosciuto su iniziativa del BONOMO, nell'ottobre 2008, l'ing. INGRASSIA, nel corso di un incontro al quale era presente anche l'odierno imputato VITRANO, a sua volta conosciuto poco tempo prima e sempre dietro presentazione del BONOMO.

Il teste precisava di aver intuito nel corso di tali incontri che il BONOMO voleva costituire società nel settore fotovoltaico con il VITRANO e con l'INGRASSIA, il quale ultimo doveva essere il "tecnico di riferimento"; in tale contesto il teste faceva riferimento alla società <ENERPLUS>, la prima di queste società ad essere costituita.

A tal fine, il BONOMO si sarebbe rivolto a lui, in quanto sapeva che dal 2007 egli svolgeva attività di procacciare affari di una società tedesca che operava nel campo della progettazione e sviluppo di impianti fotovoltaici, la <S.A.G. Solastrom>, per la quale aveva ricercato terreni liberi da vincoli giuridici e con caratteristiche, per esposizione al

sole e conformazione, utili alla sistemazione e gestione di impianti fotovoltaici:

Per avere specifica contezza del merito delle sue affermazioni, si legga il seguente passaggio della sua deposizione testimoniale:

"TRIGILIO: Per l'attività che chiaramente diciamo teneva conto di un investimento anche da parte nostra, noi rischiavamo nel rischio complessivo, perché evidentemente per l'attività che io, diciamo, svolgevo e per i rapporti anche amicali con l'onorevole Bonomo, con Marco Sammatrice e successivamente anche con l'onorevole Vitrano, il ragionamento fu... va bé.. investiamo insieme in questa attività, quando avremo i frutti ci dividiamo i frutti secondo un accordo che prevedeva il due e mezzo percento per l'attività di assistenza, quindi tutte le fasi di ricerca del terreno, assistenza commerciale, assistenza presso gli uffici, sopralluoghi, firma dei contratti e quanto altro, Enel rapporto con Enel perchè era tutto diciamo questo il pacchetto, e due e mezzo percento nel caso in cui fossimo noi i soggetti portatori dell'acquirente".

***

Si riporta, inoltre, un secondo momento della sua deposizione:

PM :- Ho capito. Senta concordaste per iscritto questa percentuale con i soci della Enelplus?

DICH :- Io ho richiesto al signor Sammatrice un contratto scritto che mi ha firmato lui personalmente.

GT :- Presentandosi a che titolo? Cioè il Sammatrice chi rappresentava in questo contratto?

DICH :- Lui era diciamo come imprenditore interessato a fare delle operazioni nell'ambito del fotovoltaico.

GT :- Quindi lei è legato da un rapporto contrattuale, sulla base di questo atto scritto, è legato al Sammatrice.

DICH :- Certo.

GT :- Quale imprenditore...

DICH :- Che garantiva per le attività che io facevo per gli impianti diciamo che... per tutta l'attività che ho sviluppato.

GT :- Questo si desume...?

DICH :- Per me era una garanzia.

PM :- Senta ma questo terzo di chi era di Bonomo o del Sammatrice? Il terzo il 33% di

<ENERPLUS>.

DICH :- Di Bonomo.

PM :- E quindi lei perchè non lo fece con Bonomo questo contratto piuttosto che con Sammatrice?

DICH :- Perchè era la persona che mi garantiva sul piano imprenditoriale, quello che disponeva poi delle attività.

PM :- Quindi il 33% è di Bonomo ma lei il contratto lo firma con Sammatrice.

DICH :- Certo.

Secondo tali accordi, dunque, mai presi direttamente con l'INGRASSIA, egli ed il Di Salvo – un amico di cui si avvaleva per le attività indicate - avrebbero percepito, ciascuno, il 2,5 % dei frutti per la "assistenza" ed il 2,5% della vendita, se il contratto si fosse concluso con acquirenti degli impianti individuati e portati da loro, detratte le spese, "*quindi il 5% sul netto del venduto detratte le spese.*".

Il TRIGILIO indicava il nipote del BONOMO, SAMMATRICE Marco, come il suo interlocutore e, nel corso del controesame del PM (si veda trascrizione fonoregistrazione pag. 69, ud. cit.) precisava di aver stretto accordi con questi per regolare le sue competenze e gli onorari per l'attività a lui demandata, come sopra precisata.

La sua incompetenza nelle materie geologiche e ingegneristiche sarebbe stata compensata dalle indicazioni ricevute dai tecnici e dalle sue "credenziali sul territorio" che lo avrebbero aiutato a "*convincere le persone a firmare i contratti*" (cfr. pag. 46 ud, cit.: "*visto e considerato che non è stato mai data nessuna somma come caparra verso i titolari, giocavamo anche le nostre credenziali sul territorio per convincere le persone a firmare i contratti. Seguivamo poi sulla base degli input dello studio dell'ingegnere Ingrassia...*").

Tra i suoi compiti anche quello di dare assistenza a "*funzionari dell'amministrazione provinciale o comunale che avessero bisogno di avere ragguagli e di visitare i luoghi*" e di ricevere accogliere investitori stranieri, fare sopralluoghi sui terreni, seguire le trattative per gli affari da concludere.

Tanto chiarito in merito al ruolo che il TRIGILIO si accreditava nelle società riconducibili al BONOMO ed all'imputato, il punto è se l'inclusione dell'<ENERPLUS> tra queste - dal teste operata – sia attendibile ovvero no, come sostenuto, rispettivamente, dalla difesa del VITRANO e, da parte opposta, dalla pubblica e privata accusa.

Per quanto, come sarà chiarito, la questione non sia risolutiva, non può non rilevare il Tribunale, come l'indicazione, sul punto specifico, operata dal Trigilio, non sia risultata frutto di conoscenze ed indicazioni certe, ma solo di sue personali convinzioni, non riscontrate.

Intanto, perché, come facevano rilevare il P.M. e la difesa di parte civile, nessun contratto aveva mai legato il TRIGILIO alla società <ENERPLUS>. E, dunque, a quest'ultima non potevano essere riferiti gli "accordi negoziali" eventualmente intervenuti con il SAMMATRICE, il quale peraltro, in detta società, non aveva mai avuto alcun ruolo formale ovvero solo di fatto (neppure la difesa ha mai ipotizzato che quest'ultimo potesse agire per conto della <ENERPLUS> o ne fosse "socio di fatto").

Del resto, quando il P.M., in sede di controesame, faceva leva su tale argomentazione, il TRIGILIO rispondeva in modo vago, asserendo testualmente: *"..ma era la persona che mi garantiva sul piano imprenditoriale..quello che disponeva poi delle attività"*; un dato, questo dal teste rappresentato, del tutto in contrasto con le risultanze procedimentali che, come detto, portano ad escludere un qualsiasi ruolo del Sammatrice nella <ENERPLUS>.

Il TRIGILIO, invero, non sapeva neppure dare spiegazioni su quale fosse il ruolo del VITRANO nella <ENERPLUS>, ed ha dichiarato di sconoscere a chi fosse stata ceduta tale società.

Affermava, tuttavia, che quando si era venduta la società, sarebbero stati fatti dei conti, in merito alle spese per calcolare il suo onorario (cfr. quanto si è detto a proposito dell' "onorario" concordato con il SAMMARCO), che egli ed il DI Salvo avevano contestato : *"io mi sono trovato a fare delle osservazioni, perchè non condividevo il fatto che le spese del notaio, le spese del commercialista, l'iva ed altre spese venivano come dire fatte gravare come spese non recuperabili e quindi decurtavano di fatto la base imponibile sul quale... la base netta sul quale computare il nostro 5%"*. Erano state quindi inviate delle e-mail allo studio Ingrassia, che tuttavia non aveva mai risposto (l'INGRASSIA infatti, pur non disconoscendo che il terreno di Francofonte era stato individuato grazie al BONOMO ed al TRIGILIO, non riconosceva al Trigilio ed al Di Salvo alcun titolo per vantare danaro dalla <ENERPLUS>); e per questo il Trigilio ed il Di Salvo, rappresentando di vantare un credito di circa 50 mila euro, si erano rivolti al Sammatrice che li aveva pregato di pazientare (una mail con tale richiesta di denaro, per stessa ammissione del Trigilio, non era mai stata indirizzata all'INGRASSIA cfr. pag. 69-70).

Nessuna iniziativa legale, comunque, era mai stata presa per la tutela di quanto asseritamente vantato, né da lui, né dal DI SALVO Riccardo, come da quest'ultimo confermato nel corso della testimonianza, resa nella medesima udienza (testimonianza resa, dopo violazione dell'art. 149 disp. att. c.p.p., essendosi il teste soffermato a parlare con il Trigilio, durante una breve sospensione dell'udienza intervenuta dopo l'esame di quest'ultimo e prima della sua deposizione; cfr. sul punto quanto riportato a verbale della ud. cit.) .

Anche il DI SALVO, che faceva sostanzialmente da autista al TRIGILIO, con dichiarazioni decisamente ancora più generiche di questi, operava incerti riferimenti a rapporti societari del VITRANO nella <ENERPLUS>, che gli sarebbero stati riferiti dal SAMMATRICE, addirittura nella prima occasione in cui aveva conosciuto il Vitrano (cfr. contro-esame parte civile e pag. 145 trascrizioni udienza 6-11-2013).

Ebbene, nessuno dei due testi, ad avviso del Tribunale, ha fornito elementi di valutazione certi, utili a corroborare la tesi dell'imputato ed a superare le opposte prove della Pubblica Accusa e della Parte Civile, e soprattutto diverse sono le contraddizioni logiche e le inesattezze (una per tutte, l'essersi il Trigilio, in più parti del suo esame, attribuito la palese partecipazione societaria - ed addirittura la partecipazione ai relativi "consigli di amministrazione" - nella Green s.r.l., smentita *per tabulas*) emerse nella loro ricostruzione dei fatti.

***

Alla medesima udienza (6-11-2013) era chiamata a testimoniare CATANIA Carmela, anche lei citata dalla Difesa a confermare la tesi del Vitrano e segnatamente a riferire delle confidenze da questi ricevute in merito alla sua partecipazione in affari con l'Ingrassia nelle società <ENERPLUS>; si tratta di una "intima amica" dell'imputato *(dich. CATANIA: "Negli anni io ho intrattenuto con Vitrano un rapporto prima di amicizia, poi qualcosa che è andato anche oltre l'amicizia, questo rapporto comunque si è concluso, ma è rimasto un sentimento di sincera e profonda amicizia").*

Il P.M. le contestava di essere stata in contatto con il VITRANO anche dopo il suo arresto, di essersi sentita spesso con lui e di esserlo andata a trovare in più occasioni, anche fuori dalla Sicilia (a Roma ed in Calabria), tra il luglio e l'agosto 2011 quando all'imputato era applicata la misura cautelare del divieto di dimora in Sicilia e di avergli inviato vari "sms" chiaramente indicativi del perdurare di un rapporto di intima confidenza, che la teste,

tuttavia, tendeva, contro ogni evenienza, a sminuire ([9]).

Dalle intercettazioni telefoniche confluite in atti, a fin di prova, emergevano anche rapporti fra la teste ed il collegio difensivo. In particolare nella telefonata progressivo n. 30504 del 19/07/2011, utenza monitorata 366/3666013, intestata ed in uso a VITRANO Gaspare, l'imputato chiamava la CATANIA, che si trovava da uno dei due difensori e stava leggendo alcuni verbali di Ingrassia.

Durante la conversazione, la CATANIA diceva al VITRANO *"...abbiamo sempre detto il discorso del...di fare derubricare la concussione perché sicuramente..."* ma a questo punto la telefonata cambiava tenore e VITRANO (alzando il tono di voce) affermava: *"Nooo, no...noi non l'abbiamo mai detto...Mai...mai."* La CATANIA, sorpresa, ribadiva: *"Aspetta...il fatto di farti considerare persona privata e non soggetto pubblico..."*; frase che rendeva necessari ulteriori "chiarimenti" tra i due.

Il P.M. ha dunque sottolineato (cf. sul punto controesame teste e requisitoria scritta, in atti) che la "teste" non solo si mostrava chiaramente informata di strategie legali, ma che quasi partecipava attivamente alla linea difensiva del suo amico/amante, tanto da leggere i verbali degli interrogatori dell'Ingrassia nel corso delle indagini, come peraltro comprovato da altre trascrizioni di intercettazioni (cfr. telefonate progressivi n. 31064 e n. 31142 e del 26/10/2011, in atti).

Tale circostanza è stata peraltro ammessa dalla teste, rispondendo a specifica domanda del P.M. in aula.

Quanto alla sua testimonianza, la CATANIA, riferiva in dibattimento, nel 2008 collaborava con il Vitrano nel suo *"ufficio di deputato segretario"* (*ho lavorato presso l'ufficio dell'onorevole Vitrano in quanto rieletto è stato assunto alla carica di deputato segretario e in quanto tale poteva avvalersi della collaborazione nel suo staff di un*

[9] N.B. Dalla lettura delle trascrizioni delle loro comunicazioni intercettate, risulta evidente che questo rapporto fosse persistente al momento delle indagini, contrariamente a quanto ribadito dalla teste: cfr. ad es. trascr. tel. progr. n. 2553 11/04/2011, utenza monitorata 331/6247459, in uso a LANDOLINA Filippo; telefonate e sms intercorsi dalle ore 13:46:02 alle ore 17:08:09 del 19/07/2011 dopo la scarcerazione del Vitrano; dall'sms n. 14491 del 22/08/2011, utenza monitorata 366/3666013, allorquando ella scriveva: *"Il dolore anche fisico che mi prende quando penso e mi immagino voi due a letto non puoi neanche concepirlo perché io so come tu sei a letto."* Ancora, sms n. 17479 del 02/09/2011, utenza monitorata 366/3666013, la CATANIA scriveva all'imputato: *"Sai che ti amo per quello che sei e che farei qualsiasi cosa per te"*.

dipendente proveniente da altra pubblica amministrazione. Io sono andata lì in posizione di comando.)

E, in merito all'incarico, avuto dalla difesa, di collaborare con l'imputato accertando le partecipazioni del VITRANO ai lavori della "Commissione attività produttive" dal 2008 al 2011, affermava, in dibattimento: < *Io, a seguito appunto della richiesta dell'avvocato Lo Re, ho verificato che la Commissione Terza cosiddetta, quindi, attività produttive, legislativa dell'assemblea regionale ha tenuto da inizio legislatura, vale a dire da luglio 2008 fino all'11 marzo 2011, n. 191 sedute. Sul sito internet dell'assemblea regionale io in quel momento ho potuto reperire n.185 sommari lavori della commissione, di queste 185 Vitrano risulta ho riscontrato che Vitrano risultava presente 19 volte.*>

A domanda del difensore, se avesse conosciuto l'ing. Ingrassia, rispondeva poi (pag. 98) : <*Io conobbi l'ingegnere Ingrassia sul finire dell'estate del 2008, e devo dire che da allora lui veniva molto spesso, si è rapportato anche a incontri di altri. L'onorevole Vitrano mi disse che noi della segreteria dovevamo fare in modo che quando venisse Ingrassia non facesse anticamera insieme ad altri, perchè... se per caso c'erano un incontro in corso e non poteva quindi entrare immediatamente. E in questo caso mi disse di farlo accomodare in un'altra stanzetta che noi avevamo in uso insomma adiacente alla stanza dell'onorevole e all'anticamera ecco dove la gente solitamente attendeva. Ed io ho detto ovviamente va bene, l'ho detto anche agli altri collaboratori e poi lui mi disse anche che Ingrassia era un valente ingegnere, che operava nel settore del fotovoltaico e con il quale aveva investito dei soldi in una società di cui faceva parte anche l'onorevole Bonomo. Mi disse anche che era un accordo basato sulla fiducia reciproca, perchè almeno in quel momento loro come dire partecipavano finanziariamente a una società che ufficialmente, formalmente era intestata solo all'Ingrassia*>.

Precisava, poi, di aver saputo che la società di cui parlava, si chiamava <ENERPLUS>, così rappresentando le singolari circostanze, in cui le sarebbe stata fatta tale "confidenza" dall'imputato:

DICH :- Allora successivamente a proposito dei nomi, ecco lei mi ha chiesto dei nomi, successivamente a proposito dei nomi presumo fine 2010, inizio 2011, però dico io su questo non ne sono sicura, presumo, sicuramente comunque siccome dovevano fare delle altre società e si dovevano decidere i nomi, ed allora io chiesi come si chiama quella, per non farlo uguale no? Anche lavoravamo di fantasia, solo lì venne il nome che era

<ENERPLUS>. Punto.

...

AVV PC :- Mi faccia capire lei addirittura interviene per dire non facciamolo uguale a quella, cambiamo i nomi, cioè come e' che lei ha un ruolo...?

DICH :- No io non intervengo assolutamente.

AVV PC :- L'ha detto lei adesso.

DICH :- Non intervengo.

AVV PC :- L'ha detto lei adesso, parole sue, possiamo semmai risentirlo, si parlava ed io ho detto facciamo...

DICH :- Lui poi mi disse che insieme a Ingrassia dovevano costituire delle società, e si dovevano decidere anche i nomi di queste società.. è giusto? Ed allora in quella occasione, giusto per avere un'idea, no?

AVV PC :- Sì.

DICH :- Perchè che c'è di male a decidere un nome della società con degli amici...

GT :- Completi ... non commenti la sua stessa risposta. Ed allora?

DICH :- Ed allora...

GT :- In quella occasione?

DICH :- In quella occasione, dovendo decidere il nome di alcune società, io chiesi come si chiama quella dove partecipi così sull'accordo fiduciario? E lui mi disse che si chiamava <ENERPLUS>.

***

Ora, pur senza entrare nel merito dei rilievi critici operati dal P.M., che arrivava a formulare un giudizio di inattendibilità in radice, della testimonianza della CATANIA, è di tutta evidenza quanto limitativo sarebbe attribuire dignità di prova a simili vacue risposte di un teste tanto interessato alla esorti dell'imputato, relative peraltro ad un tema così rilevante per il processo.

Analoghe valutazioni possono muoversi con riferimento alla testimonianza di CERNIGLIA Angela, sentita all'udienza del 28-11-2013.

Si tratta di un ingegnere, cugina dell'imputato, suo prestanome, che asseriva di aver avuto da quest'ultimo tra il gennaio ed il febbraio 2009 proposte di collaborazione a iniziative industriali nel settore fotovoltaico e, più precisamente, una richiesta di collaborare per la progettazione di alcuni impianti.

Anche la CERNIGLIA riferiva di "confidenze" avute dall'imputato sul fatto che le società, <ENERPLUS> e <GREEN>, fossero riconducibili a lui, al BONOMO ed all'INGRASSIA.

Secondo la teste il VITRANO l'avrebbe messa in contatto con l'INGRASSIA, col quale si era poi incontrata presso il suo studio.

AVV. LO RE : - Di quali progetti si doveva occupare in particolare, ingegnere, se se lo ricorda?

DICH. CERNIGLIA : - Di progetti che riguardavano la provincia di Palermo nel Comune di Roccamena e di Monreale. Fondamentalmente però progetti che riguardavano i Comuni del siracusano e Carlentini e Lentini.

AVV. LO RE : - Ricorda da quali società erano portati avanti questi progetti?

DICH. CERNIGLIA : - Sì. Quelli di Monreale e Roccamena dalla società <ENERPLUS>. Mentre quelli nella provincia di Siracusa la società Green.

AVV. LO RE : - Per conto dei progetti portati avanti e intestati alla <ENERPLUS>, lei si occupò di qualcosa in particolare?

DICH. CERNIGLIA : - Sì. Ho iniziato insieme all'ingegnere Vaglica, che era una collaboratrice dello studio Ingrassia, un lavoro riguardante la relazione paesaggistica di questi progetti di Roccamena e Monreale. Soltanto che a un certo punto era più urgente portare avanti il lavoro su Green, e quindi io ho lasciato il lavoro che stavo svolgendo per <ENERPLUS> occupandomi fondamentalmente del lavoro che riguardava la società Green.

G/T : - Che si occupava di quale progetto? La Green era interessata non all'impianto di Roccamena, quanto...

DICH. CERNIGLIA : - Quello di Carlentini e Lentini, che indicavamo come Landro e Pedagaggi.

Il 25 marzo 2009 la Cerniglia si era intestata una quota della GREEN quale persona di fiducia del VITRANO e sua esplicita richiesta.

Entrava poi nel dettaglio di tale operazione, riferendo in particolare di non aver sborsato nulla, in quanto, sostanzialmente, della cosa se ne era occupato l'INGRASSIA.

In seguito asseriva di aver versato sul conto della GREEN quattro assegni di euro 1.900 ciascuno, per vari adempimenti (la teste si riferiva in particolare a pagamenti effettuati alla Cassa regionale per dei progetti presentati) e di essere stata poi rimborsata dal VITRANO,

ma sempre in contanti.

Riferiva poi che VITRANO l'aveva informata di avere affrontato oneri e spese per <GREEN> per circa 15.000 euro, a suo dire "*per pagare collaboratori esterni o per altre spese*".

La teste, chiamata a riferire sui motivi per i quali il VITRANO le aveva chiesto di volersi avvalere di lei quale prestanome, forniva due versioni diverse:

a domanda della difesa dell'imputato rispondeva che la ragione era da individuarsi "*nella prospettiva di vendere queste società..., occorreva evitare grossi passaggi di denaro al momento della vendita tra gli altri soci*";

rispondendo al P.M., asseriva, invece, che il motivo di ricorrere a prestanome era da individuarsi nel fatto che ..."*precedentemente, alcuni suoi colleghi che avevano delle quote in società, eccetera, erano stati massacrati dalla stampa, quindi lui voleva evitare questo...*".

Anche la CERNIGLIA, per sua stessa ammissione amante dell'imputato (cfr. pag. 48 trascrizioni ud.28-11-2013; il dato emergeva anche dalle intercettazioni riversate in atti: cfr. telefonata progressivo n. 13492 del 19/08/2011, utenza monitorata 366/3666013; telefonata progressivo n. 17771 del 03/09/2011, utenza monitorata 366/3666013; sms progressivo n. 1700 del 10/07/2011, utenza monitorata 366/3666013; sms n. 1942 dell'11/07/2011, utenza monitorata 366/3666013) non forniva dunque elementi decisivi per il processo – riferiva, infatti, di confidenze asseritamente ricevute dall'imputato -, rimanendo sul vago e sullo generico, nelle poche indicazioni richieste per valutarne l'attendibilità, laddove le domande vertevano sulla società <ENERPLUS>, per la quale avrebbe anche svolto dei lavori, senza contratto e senza percepire compensi.

La difesa ha anche fatto affidamento sulla deposizione del teste FERRARI, ritenendola in linea con le sue tesi.

Si tratta di un dirigente della <MERLONI>, una società di costruzioni incaricata dalla <ORIGIS> dei lavori nel cantiere di Roccamena (la cui autorizzazione intervenne in favore della <ENERPLUS 2010> nel mese di ottobre 2010) e, segnatamene, di realizzare le necessarie infrastrutture e le opere civili, e di piazzare i pannelli metallici.

Il FERRARI aveva avuto modo di conoscere l'INGRASSIA, e di discutere con lui, ed anche con il padre, dei lavori a Roccamena. In tale contesto, nell'affrontare il tema delle ditte cui sub appaltare parte dei lavori, si era parlato del possibile coinvolgimento della

ditta <CAMEDIL> dei fratelli Campanotta, che l'INGRASSIA intendeva inserire nell'affare. Siccome tale ditta aveva presentato un'offerta alta, rispetto ai prezzi concorrenziali di mercato, si era programmato e svolto un incontro a Milano, nelle prime settimane del gennaio 2011, cui parteciparono lo stesso INGRASSIA, i fratelli Campanotta, e il Sammatrice (presentatosi come l'addetto "commerciale" della CAMEDIL): l'incontro era finalizzato a verificare la possibilità dei CAMPANOTTA di "rivedere" il preventivo presentato, al fine di renderlo più appetibile per la MERLONI e o fu preceduto da un altro incontro, a Milano, con lo stesso BONOMO, anche lui interessato a far lavorare la CAMEDIL.

La circostanza che la ditta CAMEDIL tentò di aggiudicarsi anche i lavori del cantiere di Roccamena, ma che il loro preventivo non venne accettato dalla ditta Merloni Grandi Progetti perché ritenuto troppo caro, ha trovato conferma nelle dichiarazioni dello stesso INGRASSIA che ha ribadito in aula (cfr. pagg. 26 ss., trascrizione udienza 10-4-2013):

"*Allora siamo nel dicembre del 2010, io i primi di novembre 2010 stipulo il contratto preliminare di vendita della seconda società, io ho avuto... ho seguito diciamo e ho venduto due societa', una prima denominata Enerplus e una seconda denominata Enerplus 2010. Stipulo il preliminare di vendita a novembre 2010 con la società Origis Energi EL TD, il preliminare prevedeva l'esecuzione del contratto, quindi la vera e propria cessione di quote presso il notaio a dicembre dello stesso anno, perchè? Perchè si aspettavano... era una prassi diciamo nota i 60 giorni, periodo finestra tra la pubblicazione in gazzetta dell'autorizzazione e il periodo... e il momento in cui l'autorizzazione non sarebbe stata più opponibile da parte di terzi. Perchè trattandosi di evidenze pubbliche le autorizzazioni venivano pubblicate in gazzetta, chiunque avesse un interesse pubblico o privato relativo alla realizzazione di quell'impianto poteva presentare il suo ricorso presso il Tar corrispondente. Quindi tutte le ditte aspettavano... tutti gli acquirenti aspettavano questi 60 giorni di periodo finestra prima di procedere all'acquisto. Quindi avevo già firmato questo preliminare, sapevo che a dicembre avrei venduto la società. A dicembre il Bonomo e il Vitrano tornano alla carica perchè i lavori di costruzione di questo impianto nel comune di Roccamena fossero eseguiti dalla Camedil stavolta, solamente dalla Camedil, la ditta dei fratelli Campanotta, sia la parte diciamo edile che la parte elettrica. Quindi <TECNOTEL> loro non la volevano più avere tra i piedi ecco. Avviano questi incontri con la Merloni Grandi progetti che era stata incaricata materialmente... cioè il*

meccanismo di costruzione di questo impianto parte ancora prima che io venda la società, perchè una volta che si stipula il preliminare, siccome è una attività basata con delle scadenze temporali molto precise, l'acquirente avvia già tutto un sistema di proget finanting, di IPSI ... in maniera da potere partire il giorno dopo chi acquisisce le quote della societa' a costruire questi benedetti impianti. Quindi già a dicembre del 2010 si sa che Camedil, dei fratelli Campanotta, seguita direttamente da Luca Sammatrice, cioe' Luca Sammatrice seguiva direttamente i Campanotta nelle trattative per l'aggiudicazione. Si sa già che la Camedil non riesce a prendere questo benedetto contratto per la costruzione dell'impianto di Roccamena. Mi viene quindi detto guarda che se Camedil dei fratelli Campanotta non riesce a prendere il lavoro, glielo puoi dire tranquillamente ai signori che hanno acquisito la società, ai futuri proprietari ecco, che questo lavoro non si farà mai, quindi o si prendono i fratelli Campanotta oppure il mancato utile lo riconosci tu. Quindi io già a dicembre, ancora prima di incassare qualsiasi cifra dal promittente acquirente, so già che se i Campanotta non prenderanno il lavoro, io dovrò riconoscere le somme di denaro nuovamente ai signori Vitrano e Bonomo... "

Come si ricorderà, l'INGRASSIA riferiva di essere certo che i fratelli CAMPANOTTA avevano corrisposto "tangenti" sia al VITRANO che al BONOMO, circostanza peraltro emersa qualche giorno prima dell'arresto del VITRANO anche nel corso di una delle conversazioni intercettate, tra l'INGRASSIA ed il CORRERO (<TECNOTEL>), laddove il primo, per rafforzare le sue ragioni nel portare avanti le richieste concussive, aveva messo al corrente il suo interlocutore, del fatto che i Campanotta avevano già "riconosciuto", e pare di capire saldato, i loro impegni verso i politici (nel corso del dibattimento si è parlato di "costo politico" dell'affare; cfr. in particolare deposizione INGRASSIA, ud. 10-4-2013: *<Mi fu detto che dovevo accompagnare i signori Campanotta presso la società spagnola che aveva acquistato la mia società, e perorare in ogni modo l'acquisizione del lavoro. Non sapevo... non conoscevo i rapporti che insistevano tra i Campanotta e il Bonomo e il Vitrano, i rapporti economici, sapevo però di certo che mi era stato detto che la ditta che avevo proposto io, avrebbe dovuto riconoscere un 10 % alla fine dei lavori. Quindi facendo "uno più uno" io immaginavo, già avevo capito che anche i Campanotta avrebbero dovuto riconoscere sempre questo costo politico non ben definito)* >.

Nel corso della conversazione intercettata l'INGRASSIA aveva infatti detto al

CORRERO: *"Non ce niente diciamo d'illegale, niente di... però effettivamente senza perché sono soldi privati con lavori privati, però questi lavori privati potevano essere fatti da chiunque, loro hanno avevano la possibilità di scegliere chi fare questi lavori, gli hanno dato questa possibilità, alcuni li hanno fatto la CAMEDIL, i signori Campanotta, che ci hanno riconosciuto tutto!, Tutto! Hanno riconosciuto i signori Campanotta a questa terza parte e ci può parlare lei con i due fratelli Campanotta.."*

Sul piano dei riscontri ricercati nel corso delle indagini, merita di essere segnalato che gli accertamenti bancari hanno evidenziato che, in tre distinte occasioni, in epoca compresa fra l'agosto del 2010 ed il febbraio 2011, i CAMPANOTTA avevano prelevato somme di denaro in contanti dal proprio conto corrente, e alcuni giorni dopo il VITRANO aveva versato, sul proprio sul conto corrente n. 409/010/2580, somme analoghe, decurtate di un piccolo importo.

Più in particolare (V. allegati annotazione 14.2.2012):

- giovedì 05/08/2010, prelievo di € 5.000,00 (cinquemila/00) effettuato da CAMPANOTTA Giuseppe (Allegato 2 distinta prelevamento);
- martedì 17/08/2010, versamento di euro 4.000,00 (quattromila/00) da parte del VITRANO ;
- venerdì 28/01/2011, prelievo di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) effettuato da CAMPANOTTA Giuseppe (Allegato 3 distinta prelevamento);
- giovedì 03/02/2011, versamento di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) da parte del VITRANO;
- lunedì 14/02/2011, prelievo di € 10.000,00 (euro diecimila/00) effettuato da CAMPANOTTA Giovanni (Allegato 4 distinta prelevamento).
- giovedì 10/03/2011, euro 10.000,00 (diecimila/00 euro) versamento operato dal VITRANO.

La surriferita sequenza di date ed operazioni bancarie, è chiaramente un dato dal valore meramente indiziario che, tuttavia, non va trascurato, contribuendo insieme ai tanti riscontri raccolti nel processo, a confermare la complessiva attendibilità delle propalazioni e "chiamate in correità e reità" dell'INGRASSIA.

Tanto chiarito, va detto che i contenuti dell'incontro tra l'INGRASSIA ed il LUPO hanno costituito lo spunto, per la difesa, per approfondire un altro tema di prova, e cioè l'interpretazione dell'appunto vergato a mano, trovato addosso all'INGRASSIA al

momento del suo arresto.

In tale "foglietto di appunti", l'INGRASSIA aveva annotato, pro-memoria, alcune indicazioni ricevute dal commercialista, tra cui indirizzo di posta elettronica ed aveva al contempo annotato quanto egli andava, via via, riferendogli nel corso del colloquio.

Per comprendere il perché della rilevanza di suddetto documento, occorre rifarsi al terzo esame testimoniale dell'INGRASSIA, richiesto con insistenza dalla difesa dell'imputato e svoltosi nel contraddittorio delle parti il 2 aprile 2014 e richiamare, preliminarmente, la tesi del VITRANO secondo cui, tra lui il BONOMO e l'INGRASSIA, vi era un rapporto "societario", relativo a tutte le realtà costituite, al 33% (rectius con partecipazione paritaria di tutti in proporzione di 1/3 del capitale).

Il VITRANO aveva anticipato la suddetta tesi:

- dapprima, in modo generico, nell'interrogatorio reso davanti al GIP in sede di convalida dell'arresto, laddove aveva accennato all'esistenza di "*una sorta di società di fatto, che si era fatta con Ingrassia*" per spiegare il perché egli aveva intascato i 10.000,00 euro dal CORRERO (pag.17 trascr. interrogatorio 12-3-2011);
- quindi, dieci giorni dopo, nel corso dell'interrogatorio reso al PM, su richiesta dei suoi difensori; in tale occasione egli aveva ricostruito più dettagliatamente quanto a sua conoscenza delle vicende che riguardavano la <ENERPLUS> e la <ENERPLUS 2010>, intendendo controbattere così, la tesi dell'INGRASSIA protesa a ricollegare unicamente alla propria persona ed ai propri familiari la riconducibilità di tali due predette società.

Richiamando i contenuti delle memorie difensive, tali conoscenze potevano essere riassunte nei seguenti punti principali:

- come fosse nata l'idea imprenditoriale;
- perché fosse stato "coinvolto" Ingrassia;
- quante società fossero state costituite nell'ottica imprenditoriale seguita;
- chi fossero in alcune di tali società i prestanome suoi e di Bonomo;
- quali somme fossero state prelevate dagli utili Ingrassia per l'acquisto di una casa dopo il matrimonio (in realtà - come risulta dagli accertamenti della squadra mobile acquisiti in atti - era già proprietario di un appartamento di 5 vani in via Lungarini acquistato il 28.07.2007 e con le somme del fotovoltaico acquista appartamento di n.11 vani in via Marconi il 28.07.2010,con atto in notar Pizzuto,che è lo stesso notaio che costituisce

tutte le società interessate al fotovoltaico,comprese quelle in cui compaiono i prestanome di Bonomo e Vitrano, a conferma del fatto che i due politici non imponevano neppure il notaio);

- quali somme avesse ricevuto lui stesso ed il Bonomo;
- quali spese avessero sostenuto e suddiviso;
- perché fosse sua intenzione far rientrare i soldi in Italia dopo aver parlato con il commercialista Lupo.

Orbene, secondo la difesa, l'esame del documento vergato a mano dall'INGRASSIA palesava alcuni elementi a supporto della suddetta tesi.

Il riferimento difensivo era in particolare rivolto alle seguenti annotazioni, scritte sul documento formato dall'INGRASSIA:

"1 SOCIO 33% ENER 1 " (prima pagina del documento)

"ENER 2 C 33% 33% 33%" (seconda pagina).

Dette annotazioni, dunque, con i richiami operati alla ENERPLUS ed alla ENERPLUS 2010 (rispettivamente indicate nell'appunto come: **"ENER1" e "ENER2"**) ed al 33%, costituirebbero prova della tesi, sostenuta dall'imputato, di una società di fatto tra i due imputati e l'ingegnere, in posizione paritaria di 1/3, ricomprendente anche le suddette società, non potendosi invece ritenere fondate e logicamente attendibili le diverse spiegazioni date, sul punto, dall'INGRASSIA.

Questi aveva sostenuto, per ciò che concerne la prima delle due annotazioni, che si trattava di un riferimento all'aliquota dell'imposta, a cui sarebbe stato sottoposto l'utile ricavato dalla vendita della partecipazione societaria, nel caso in cui il capitale sociale della <ENERPLUS> s.r.l. fosse rimasto per intero nelle mani della persona offesa.

Si ricorderà che la <ENERPLUS> s.r.l. era stata costituita come società a socio unico e che inizialmente l'INGRASSIA aveva sottoscritto e versato l'intero capitale sociale. Prima della vendita delle quote, e più precisamente nel 2009, la società aveva subito, sul piano formale, una modifica dell'assetto societario, nel senso che il capitale sociale era stato suddiviso in cinque quote uguali, pari al 20%, intestate ciascuna all'ing. Ingrassia e a quattro suoi familiari.

INGRASSIA, aveva sostenuto, invero : *"prima ero socio io e il 33% stava ad indicare che la tassazione nel caso in cui avessi venduto le quote era il 33%. Poi passo a cinque soci per ottimizzare la tassazione, che nel caso in cui siano cinque soci, passa al 12,5"* (pagina

15 della trascrizione dell'udienza del 2 aprile 2014).

In tal senso l'INGRASSIA si ricollegava e richiamava un'altra annotazione appuntata nel documento in esame, quella in cui aveva scritto:

"5 SOCI 12,5 INGRASSIA P.G.+4".

I difensori del VITRANO hanno bollato come "illogiche" tali spiegazioni dell'INGRASSIA, evidenziando che la normativa di settore non prevedeva, all'epoca (e neppure successivamente) aliquote al 33% (si sarebbe trattato infatti di tassare una c.d. "*plusvalenza qualificata*", da cumulare con gli altri redditi dell'ing. Ingrassia; circostanza che, di fatto, determinava un reddito imponibile certamente superiore a 75.000 euro, e l'applicazione di un aliquota del 43%, cioè della aliquota massima, qualsiasi l'importo degli altri redditi del suddetto contribuente).

Quanto alla seconda delle due annotazioni sopra riportate, l'INGRASSIA ha spiegato l'appunto, richiamando la questione, trattata con il LUPO, sul modo con cui permettere al VITRANO di entrare in possesso della sua parte di soldi depositati in Svizzera, riferendo che, secondo le indicazioni del predetto commercialista, si sarebbero potute sottoscrivere con il Sammatrice ed il Vitrano scritture private con timbri postali predatati (che il Lupo avrebbe anticipato, nel corso della conversazione, di poter loro procurare), al fine di supportare la tesi dell'esistenza di una società fra i tre e così poi suddividere gli utili derivanti dalla vendita di <ENERPLUS 2010> in parti uguali (nell'appunto: "*33% 33% 33%*"), dopo avere dedotto i costi (nell'appunto: "**C**") e le tasse, già pagate e da rimborsare all'INGRASSIA, nonché la quota parte di pertinenza della sua famiglia.

Tanto chiarito, può accennarsi al fatto che la difesa di parte civile non ha contestato l'obiezione difensiva secondo cui il riferimento operato dal dichiarante ad una tassazione del 33% fosse inesatto, ma ha osservato, di contro, che l'inesattezza in cui era incorso l'interessato era facilmente spiegabile alla luce del fatto che l'indicazione di quella tassazione era stata affrontata solo a livello ipotetico, e ciò in quanto la cessione della <ENERPLUS> era intervenuta quando già la società era stata intestata ai familiari dell'INGRASSIA e dunque la tassazione dei profitti ricavati era stata fatta in misura ridotta; e che tale fosse il senso di quella annotazione si poteva senz'altro ricavare da quelle immediatamente successive, richiamate dallo stesso dichiarante allorquando aveva fatto riferimento alla scritta: "**5 soci 12,5**" (riferimento alla tassazione agevolata pari al 12%, prevista nel caso di plusvalenza da partecipazione societaria, non qualificata, in

quanto minore o uguale al 20% dell'intero capitale sociale) e "**Ingrassia PG +4**" (riferimento al fatto che i soci erano per l'appunto cinque e cioè lo stesso Ingrassia Pier Giorgio ed i suoi familiari Ingrassia Giuseppe, Ingrassia Antonella, Ingrassia Maria Teresa, Falletta Teresa).

Analogamente, del resto, era da intendersi la scritta: "**ENER 2 – 5 soci – INGRASSIA PG + 4**", da riferirsi alla <ENERPLUS 2010> srl ed al fatto che i soci erano i medesimi 5 della <ENERPLUS>

Per questi motivi, secondo la difesa di parte civile, le spiegazioni date dalla persona offesa in ordine all'appunto manoscritto, prodotto dalla difesa dell'imputato, erano da considerarsi tutt'affatto che *inattendibili* ; ed era, soprattutto, da escludersi che il documento in questione supportasse la tesi dell'imputato secondo cui le dazioni di danaro in suo favore, erano "dovute" non a titolo di tangenti ma sulla base di accordi societari onnicomprensivi, riferibili cioè, indistintamente, a tutte le società costituite per operare nel settore fotovoltaico dall'INGRASSIA.

Sottolineava la difesa di parte civile, in tal senso, quanto significativo fosse in tal senso che l'incontro, tra l'ingegnere ed il commercialista, si era svolto la seconda settimana del mese di marzo 2011, a 4 anni di distanza dal momento in cui l'INGRASSIA aveva iniziato a lavorare al c.d. *developing* di impianti fotovoltaici e, sotto altro aspetto, molto tempo dopo il conseguimento del ricavato della vendita delle sue società, e mai prima.

Nella memoria a firma degli avv.ti Di Benedetto e Castagna, si legge a questo proposito: *<nessuno dei suoi sedicenti soci, Vitrano e Bonomo, stranamente, fino a quel momento e con una ingenuità che non li caratterizza, aveva quindi pensato che, trattandosi di attività che prevedevano investimenti onerosi e guadagni altrettanto rilevanti, sarebbe stato opportuno cautelarsi con scritture private in merito alla ripartizione dei guadagni fra le parti coinvolte. Il problema di interpellare un commercialista "esperto", si pose, incredibilmente, soltanto nel momento in cui Ingrassia aveva venduto le sue società e pagato i politici nei modi più disparati, ma soprattutto dopo circa 4 anni dall'inizio dell'attività imprenditoriale.*

Ci si chiede come mai non fu chiesto consiglio in merito al dott. Ettore Falcone dello studio FP&C primo consulente della <ENERPLUS> e della <ENERPLUS 2010>, o come mai non si chiese consiglio al dott. Umberto Invidiata commercialista della <ENERPLUS 2010> alla data dei fatti (marzo 2011), o come mai non fu chiesta consulenza alla dott.ssa

Letizia Mudo' commercialista e revisore contabile ed inoltre "organica" al gruppo imprenditoriale Vitrano ed al Bonomo.

Vitrano invece, inspiegabilmente, preferì rivolgersi al dott. Maurizio Lupo, dandogli addirittura appuntamento in un bar (Spinnato di via Libertà) per parlare di argomenti tanto complicati quanto "assolutamente legali".> cfr. Memoria depositata 8-1-2015

***

IL CAPO DI IMPUTAZIONE RELATIVO
ALLA CONCUSSIONE AI DANNI DI INGRASSIA

Le ipotesi di concussione contestate al VITRANO si riferiscono, per un verso, ai rapporti intrattenuti con l'INGRASSIA, per altro verso alla condotta tenuta dal duo VITRANO-INGRASSIA ai danni del CORRERO, minacciato dall'INGRASSIA e pressato affinché pagasse la tangente che già da tempo era stata promessa e concordata direttamente con il socio DI VITA, quando la <TECNOTEL> era stata prescelta come una delle ditte incaricate dei lavori di costruzione degli impianti autorizzati alla <ENERPLUS>.

Per quel che riguarda l'ipotizzata concussione esercitata dal VITRANO e dagli altri coimputati per cui si è proceduto separatamente ai danni dell'INGRASSIA, il P.M. ha tenuto a sottolineare come i rapporti tra l'INGRASSIA e il duo VITRANO/BONOMO avessero subito nel corso del tempo una sostanziale involuzione; in un primo momento l'INGRASSIA aveva trovato <*assolutamente utile e vantaggioso avvalersi di quella moral suasion che i due erano in grado di esercitare sui dirigenti degli assessorati regionali interessati e ben volentieri corrispondeva loro delle somme di danaro in contanti (2/3 mila euro per volta) per ringraziarli di tale opera*> ... ma una volta cedute le quote della ENERPLUS e della ENERPLUS 2010 a gruppi imprenditoriali stranieri <*l'atteggiamento dei due politici si fece a dir poco più pressante e le loro richieste si fecero frequenti e insistenti, tant'è che l'INGRASSIA aveva confidato ai suoi collaboratori di essere stanco di quell'andazzo. INGRASSIA era convinto che i due avessero il potere di bloccare i lavori di installazione degli impianti fotovoltaici ove le loro richieste non fossero state accontentate*>.

Così argomentando nella memoria depositata a termine delle sue conclusioni, il P.M. ha ritenuto che la condotta delittuosa posta in essere dall'imputato ai danni dell'INGRASSIA fosse connotata da induzione piuttosto che da costrizione, ed ha quindi chiesto, previa

riqualificazione del delitto di concussione contestato all'udienza del 7.12.2012 in quello di cui all'art. 319 *quater* c.p., la condanna del VITRANO.

Anche i difensori della parte civile, hanno basato le proprie conclusioni, nell'interesse dell'INGRASSIA, su *<l'involuzione dei suoi rapporti con Vitrano e Bonomo>* evidenziando come l'ingegnere si fosse progressivamente venuto a trovare < *intrappolato in un meccanismo perverso che lo spinse a perpetrare, su istigazione altrui, il reato ai danni del Correro>*, avendo < *più di una ragione per temere che i due onorevoli, così come minacciosamente dagli stessi rappresentato, creassero ostacoli, difficoltà, danni alle pratiche nelle quali le ditte ENERPLUS erano, a vario titolo, interessate>*. Ed ha rimarcato, infine, < che *l'INGRASSIA era condizionato e temeva le minacce proferitegli dal Vitrano e Bonomo, i quali grazie alla distorsione del ruolo degli stessi ricoperto, alle conoscenze che avevano in ogni angolo dell'amministrazione regionale, al distorto uso del potere di rappresentanza elettorale, costituivano certamente il "potere" capace di paralizzare ogni iniziativa imprenditoriale presente e futura dell'Ingrassia e di creare quindi ostacoli insuperabili, anche a posteriori, sui lavori ai quali l'Ingrassia ed i suoi familiari erano personalmente e unicamente interessati.>*

Infine, la difesa dell'imputato, che per quanto specificatamente attiene all'imputazione mossa ai danni dell'INGRASSIA, ha rimarcato la sostanziale inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie di quest'ultimo (cfr. quanto nel dettaglio è stato sopra osservato); ha invocato l'esistenza di una società di fatto con l'INGRASSIA, riconducendo quindi agli accordi negoziali intervenuti con quest'ultimo, in piena sintonia e senza alcuna intimidazione o induzione da parte dei politici, ogni dazione di danaro dall'ingegnere effettuata nei loro confronti (tesi questa già in altre parti della presente sentenza, illustrata ed analizzata, per esigenze espositive); ha chiaramente puntato l'indice contro il tentativo posto in essere dall'INGRASSIA di calunniare il VITRANO per ottenere benefici processuali e di negare l'esistenza di società di fatto per appropriarsi degli ingenti ricavi della vendita delle società ENERPLUS, non ancora distribuiti.

Ritiene il Tribunale di dover rimarcare, in prima battuta, che l'ing. INGRASSIA, dopo aver costituito il 3-10-2008 la <ENERPLUS> s.r.l., società inizialmente a socio unico, aveva iniziato la progettazione di impianti nel settore fotovoltaico e nel medesimo autunno aveva presentato all'Assessorato Regionale all'Energia, ai sensi dell'art.12 d. lgs. 387/2003, tre istanze, in funzione di tre diversi progetti, per la realizzazione di impianti

fotovoltaici nei territori di:

FRANCOFONTE (SR) c.da Passaneto da 3 MW (istanza 24.10.2008);

MONREALE (PA) c.da Capparini da 3,2 MW (istanza 6.11.2008 e succ. integraz.);

ROCCAMENA (PA) c.da Sticca da 4 MW (istanza 13.11.2008 e succ. integraz.).

Appena 6 giorni dopo la presentazione dell'ultima istanza per conto dell'<ENERPLUS>, e precisamente il 19-11-2008, l'INGRASSIA, il VITRANO ed il coimputato BONOMO - questi ultimi due da poco eletti, nelle file del P.D., all'Assemblea Regionale Siciliana - costituivano la società <GREEN> s.r.l., sempre operante nel settore del fotovoltaico; è pacifico che la compagine societaria della GREEN fosse costituita dall'INGRASSIA e da altri personaggi vicini ai due politici, i quali non figuravano, formalmente, come soci.

Almeno l'80%, dunque, del capitale della <GREEN> s.r.l. era intestato a prestanome dei due politici, mentre non è ben chiaro quale fosse il ruolo di INGRASSIA, se cioè la sua fosse una partecipazione "di comodo", ovvero reale, certo essendo, invece, che l'INGRASSIA e lo *staff* del suo studio professionale, si adoperarono per supportare le iniziative imprenditoriali della società.

Quel che rileva sottolineare, è il fatto, pacifico e non contestato – comprovato dalle univoche e concordanti testimonianze raccolte - che i due politici coimputati e la parte civile INGRASSIA, *alla fine del 2008* e precisamente dal 19-11-2008, quali soci occulti della <GREEN>, entrarono in società ed in affari.

Il 29 dicembre 2008 l'INGRASSIA depositò un primo progetto per conto della suddetta società, che riguardava un impianto su un terreno, preso in affitto, in Carlentini.

Secondo l'INGRASSIA, sino a quel momento, non vi erano state espresse minacce da parte del VITRANO e tanto meno del BONOMO, seppure gli stessi lo avevano messo in guardia, sin dai loro primi incontri intervenuti dopo l'estate del 2008, dei limiti e delle difficoltà burocratiche che le sue iniziative imprenditoriali nel settore fotovoltaico avrebbero incontrato senza il loro appoggio "politico".

L'INGRASSIA, è bene rimarcare, non ha mai affermato di essere stato costretto a mettersi in società con il VITRANO ed il BONOMO e, dunque, la sua decisione di aderire alla loro proposta di "mettersi in società", relativamente alla società GREEN (ed alle società N.R.G., White Energy, e Solare ss.r.l. costituite l'anno dopo, tra il settembre ed il novembre 2009, praticamente in concomitanza con il rilascio delle prime autorizzazioni in favore della <ENERPLUS>), al di là di qualsiasi suggestione, deve ritenersi non coartata,

né imposta all'odierna parte offesa, che ritenne vantaggioso aderire alle richieste dei due politici per ottenerne i favori per la società ENERPLUS, da poco costituita ed i cui progetti erano già pronti per essere depositati (sarebbero stati in effetti depositati prima della formale costituzione della GREEN).

INGRASSIA ha infatti sostenuto che VITRANO e BONOMO, dopo averlo ammonito che senza il loro intervento (cioè senza ausilio del "potere politico") le sue iniziative nel settore fotovoltaico avrebbero trovato ostacoli e inevitabili lentezze burocratiche, gli avevano chiesto di *"lavorare per loro"*, occupandosi di tutta la fase della progettazione e di ogni altra attività necessaria per conseguire le autorizzazioni per società da costituire con loro prestanome; in seconda battuta, una volta ottenute le autorizzazioni, i politici pretendevano, inoltre, di affidare i lavori esecutivi degli impianti, a ditte di loro fiducia, radicate nei territori dei loro bacini elettorali, disposte a elargire loro regalie e favori, in termini economici e di sostegno elettorale (così da rafforzare il loro potere e consenso sul territorio).

Tali suggestioni furono accompagnate dalla promessa di agevolazioni e favori e, di contro, dalla prospettazione di difficoltà insormontabili per ottenere (in tempi rapidi) le autorizzazioni che l'INGRASSIA era già pronto a richiedere per la ENERPLUS.

Invero, i due politici fecero chiaramente intendere all'INGRASSIA, da poco "reinventatosi" imprenditore, che, ove avesse accettato i loro "*dictat*", gli avrebbero garantito diversi vantaggi, ed in primo luogo uno *"snellimento burocratico delle pratiche"* ed altresì, un'azione di assistenza, nella fase di ricerca dei terreni ove realizzare gli impianti, e presso gli uffici amministrativi competenti sul territorio, deputati a rilasciare certificazioni e documenti in ordine alla proprietà, alla destinazione urbanistica ed all'assenza di vincoli per costruire.

L'INGRASSIA sapeva bene che il VITRANO, politico di lungo corso, alla terza legislatura nel parlamento siciliano, era stato per di più nominato componente della III^ Commissione parlamentare (cd. Attività produttive) che aveva, sia pure a livello consultivo, voce in capitolo per il rilascio della autorizzazione dei progetti nel settore fotovoltaico.

L'intervento era prezioso per l'INGRASSIA in considerazione della estrema lentezza con cui questi procedimenti venivano esitati dalla P.A., la quale era tenuta ad acquisire più di venti nulla osta dai diversi enti ed uffici interessati al rilascio della invocata

autorizzazione.

Illuminante appare sul punto quanto dichiarato dall'INGRASSIA nel corso della udienza dibattimentale del 8.2.2012: *perché guardi, ora io parlo di frustrazione, ma lei lo sa la frustrazione che vedo lo stesso funzionario venti volte e non ti degna di una attenzione, non ti degna di una risposta, non apre neanche la pratica.*

Deposizione INGRASSIA udienza del 8.2.2012:

PM: - E in che cosa si è sostanziato questo intervento del Vitrano e del Bonomo?

INGRASSIA : - Diciamo io, diciamo lo riassumerei con la parola raccomandazione per lo snellimento amministrativo, credo, cioè cosa significava? Erano coinvolti 24 enti di cui più della metà sono regionali, enti regionali, c'è dall'ispettorato foreste, all'ufficio regie trazzere, al demanio, no il demanio forse è nazionale, alle A.S.L., insomma potrei scorrere l'elenco, è molto lungo, sono più dodici diciamo gli enti regionali. Capitava a me, ma come capitava diciamo a tanti colleghi che si occupavano dello stesso settore, di presentare la pratica, nessuno si degnava neanche di aprirla, nonostante io andassi, io personalmente, e le persone che lavoravano per me andassero lì dieci volte, quindici volte a perorare l'apertura, diciamo l'analisi della pratica per darci un parere, perché venivano addotte dai funzionari, diciamo che avevano in carico la pratica, problemi di impegni di lavoro, problemi di pratiche incomplete o problemi di pratica che aveva un'urgenza maggiore. Diciamo a me sarà capitato in uno stesso ufficio di andarci venti volte, trenta volte lì ...di continuo a presentarmi lì giornalmente cercando di... Quando capivo diciamo che non c'era più, non avevo altro modo di ottenere o comunque fare in modo che venisse presa la mia pratica e che venisse guardata, mi capitava di chiamare il Vitrano e dicevo "guarda ho questo problema in questo ufficio pubblico" e lui diciamo mi accompagnava. Lui si trovava a girare spesso per uffici pubblici, diciamo mi capitava a volte proprio di incontrarlo presso un Assessorato, dico "guarda ho questa pratica bloccata, tu potresti per favore". Appena arrivava diciamo l'onorevole nel giro di due giorni, immediatamente il nullaosta veniva dato.

PM: - Ma quante volte è successo, grosso modo, che lei si sia recato in questi uffici pubblici regionali in compagnia del Vitrano?

INGRASSIA : - Ma sarà successo una decina di volte, almeno dieci volte.

PM: - E Vitrano con chi parlava, con l'Assessore, col dirigente dell'ufficio?

INGRASSIA : - Ecco io, diciamo, la maggior parte delle volte non ero coinvolto o solo

raramente, quando c'era un problema tecnico all'interno della pratica in questi colloqui, sì si rivolgeva, dico quasi mai al funzionario o quasi sempre, dico io credo ai dirigenti, all'ufficio di Gabinetto, cioè insomma...

PM: - Ma in sua presenza questo?

INGRASSIA : - Io aspettavo sempre fuori, quindi ufficio di Gabinetto, io aspettavo fuori l'ufficio di Gabinetto e quello che succedeva dentro effettivamente io non lo...

PM: - Non lo sapeva. E l'intervento di Vitrano effettivamente riusciva poi a velocizzare, a snellire questo iter burocratico?

INGRASSIA : - Diciamo, allora l'iter burocratico che hanno seguito le mie pratiche, l'iter previsto dalla legge era sei mesi, tutte ci sono state più di dieci mesi, addirittura una c'è stata 24 mesi. Nel momento stesso in cui ho detto che ci andavo trenta volte e non riuscivo a avere il nullaosta dovuto, e nel momento incui invece andava il politico riusciva a ottenere il nullaosta dovuto, sì in qualche modo sicuramente, per quei nullaosta che tardavano a essere emessi sì, sicuramente l'intervento del Vitrano ha sortito un effetto.

***

L'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, dopo aver statuito che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, disponeva che "*la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ...sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione*"; e lo stesso decreto legislativo, all'articolo 12 comma 4, stabiliva che l'autorizzazione unica è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate; disciplina, questa, in cui si inquadrano le disposizioni integrative della delibera di Giunta del 3 febbraio 2009, n. 1, approvativa del Piano energetico ambientale regionale siciliano (P.E.A.R.S.), emanata con decreto del Presidente della Regione Siciliana 9 marzo 2009, ed ancora oggi vigente.

Ciò detto, appare utile illustrare, nelle linee essenziali, il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni richieste ed ottenute dalla <ENERPLUS>, di cui al Decreto Legislativo 387/2003, intervenuto per razionalizzare e semplificare le relative procedure.

L'art. 12 del suddetto DL prevedeva che:

1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli

stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

2. Restano ferme le procedure di competenza del Mistero dell'interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima. (comma così modificato dall'articolo 2, comma 154, legge n. 244 del 2007)

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e

successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. (comma così modificato dall'articolo 2, comma 154, legge n. 244 del 2007, poi dall'articolo 27, comma 44, legge n. 99 del 2009, poi dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2011).

L'INGRASSIA ha ammesso, quindi, di aver in qualche modo ricercato e accettato l'aiuto che il VITRANO gli aveva offerto, confidando nelle sue conoscenze e nel suo potere di influenzare e condizionare il lavoro dei funzionari addetti alle pratiche amministrative ed in particolare, al rilascio dei pareri necessari al provvedimento finale di autorizzazione, che come si è visto, era di competenza di una sorta di "conferenza di servizi".

Sulla scorta di tali suggestioni e aderendo alle proposte del VITRANO era stata dunque costituita la <GREEN>.

Tale iniziativa societaria, è da rimarcare ancora una volta, intervenne quando già erano state depositate tre istanze di autorizzazione al la costruzione di impianti fotovoltaici, da parte dell'INGRASSIA (cfr. supra) per la <ENERPLUS>, società costituita un mese prima con capitale tutto intestato al solo INGRASSIA.

Come sarà in seguito precisato, l'attenta valutazione del susseguirsi cronologico degli avvenimenti e diversi indizi logici, corroborano dunque la tesi della Accusa, circa la totale estraneità del VITRANO rispetto alla società ENERPLUS.

E' pure rimasto comprovato che, in effetti, il VITRANO, nei mesi successivi alla costituzione delle società di cui si è detto e delle presentazioni delle istanze, ebbe ad accompagnare in più occasioni l'INGRASSIA presso uffici pubblici coinvolti nel procedimento unico, al fine di *"verificare"* lo stato delle pratiche ed al chiaro intento di sollecitare questo o quel parere o nullaosta.

Ed era sin troppo chiaro a qualsiasi pubblico funzionario o dipendente dell'amministrazione pubblica, che la "visita" nel suo ufficio del parlamentare VITRANO, in compagnia dell'INGRASSIA, anche senza necessità di ricorrere *expressis verbis* alla necessità di accelerare la relativa pratica o altre indicazioni di simile tenore, era da intendersi finalizzata a sollecitare l'emanazione di questo o quel provvedimento interinale, funzionale all'autorizzazione finale, riconnessa ai progetti presentati dall'ingegnere istante.

Non va dimenticato che il VITRANO era non solo deputato all'Assemblea Regionale Siciliana ma anche componente, pro tempore, della Commissione III^ – Attività produttive, che si occupava anche della materia "industria" e dunque aveva voce in capitolo nel settore del "fotovoltaico".

E' emerso poi a chiare lettere che, sebbene fosse previsto dalla normativa di settore il confronto fra tutte le PP.AA. coinvolte nella procedura autorizzativa, in seno ad una conferenza di servizi, era in realtà il privato istante che, per velocizzare l'*iter*, si attivava presso tutti gli Enti pubblici per ottenere il rilascio dei nulla osta e pareri di legge.

Ciò in quanto, come spesso accade, gli uffici amministrativi pubblici non erano in grado di far fronte alle competenze demandate dalla legge, vuoi per le note carenze di personale e di risorse economiche, vuoi per l'endemica disorganizzazione dell'apparato pubblico siciliano (che non di rado il potere politico ha trovato comodo e conveniente non risolvere, per accrescere la propria influenza sui cittadini) e dunque, il rischio di paralisi e tempi morti nella trattazione delle pratiche era possibilità tutt'altro che remota.

Ora, è difficilmente negabile che le istanze presentate dall'INGRASSIA, per conto di <ENERPLUS>, usufruirono, a dir poco, di una corsia preferenziale, sia nei tempi di convocazione della conferenza di servizi, sia nel rilascio del provvedimento finale.

Se si esclude il procedimento relativo alla realizzazione dell'impianto in Roccamena, che per forza di cosa subì un "ritardo" causato dal parere negativo espresso dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Palermo, e del conseguente ricorso all'A.G. competente, le altre due autorizzazioni richieste furono rilasciate infatti a distanza di 12 mesi dal deposito dell'istanza: un tempo assai inferiore alla media, secondo quanto emerso nel processo.

Sul punto, può richiamarsi quanto riferito dal teste Guarino, che aveva condotto, su un incarico della Procura nel corso delle indagini, una sorta di *screening* della tempistica delle pratiche, ricavandone il dato, non contraddetto dalla difesa, che le istanze presentate dall'INGRASSIA per la <ENERPLUS> erano state autorizzate in tempi molto celeri, sicuramente minori rispetto a quelle di molti altri progettisti istanti.

In dibattimento era chiamata a testimoniare, citata dalla difesa dell'imputato, la dr.ssa Marcianò Francesca, dirigente del Dipartimento Energia presso l'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità.

La Marcianò era chiamata a testimoniare, nel contraddittorio delle parti, in due diverse udienze e precisamente il 16 ottobre 2013, ed il 26 febbraio 2014 a ragione della contestazione suppletiva ex art. 517 c.p.p. di cui si è detto.

La teste, all'epoca dei fatti dirigente del Dipartimento Industria dell'Assessorato Industria, responsabile del Servizio II - Risorse minerarie ed energetiche -, era stata demandata a gestire il passaggio delle competenze del settore energetico, dall'Assessorato Industria all'Assessorato "Energia e servizio di pubblica utilità".

Nell'ambito di tali mansioni si era occupata, tra il 2008 ed il 2011, delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, e dunque anche di quelli relativi al settore fotovoltaico.

Riferendo della procedura per il rilascio delle suddette autorizzazioni e della divisione di compiti all'interno del Dipartimento Energia, la dr.ssa Marcianò sottolineava che, inizialmente, erano state elaborate della "*linee di indirizzo, allegate alla proposta di piano energetico firmata dall'on. Gianni, allora Assessore all'Industria*" ed esisteva un ordine cronologico specifico, per ogni determinata tecnologia (es. le tecnologie combinate, i prototipi, l'attivazione di filiere produttive, impianti che erano inseriti in accordi istituzionali di programma), ma poi, a ragione del fatto che l'ufficio era sotto-dimensionato rispetto al carico di lavoro, notevoli erano state le difficoltà di rispettare i termini procedimentali previsti dalla legge, e le linee di indirizzo "*nel corso del 2009 erano state abbandonate*" (cfr. pag. 77 ss. trascrizioni verbale 16-10-2013).

Faceva quindi riferimento alla delibera di Giunta 1/2009, adottata in occasione del Piano Energetico Ambientale Regione Sicilia (cd. P.E.A.R.S.), precisando trattarsi di linee interne all'Assessorato Industria, che poi erano state abbandonate perché i progetti sperimentali – che godevano di particolari esenzioni, quanto alla presentazione di alcuni documenti/pareri - erano pochi.

Si soffermava quindi, rispondendo alle domande delle parti, sulla questione dell'ordine cronologico nella trattazione delle richieste di autorizzazione dei progetti depositati dai privati e spiegava, in sintesi, che essi erano assegnati ai pochi impiegati addetti alla istruttoria, sulla scorta di una ripartizione "territoriale", a meno che non si trattasse di progetti sperimentali (a tecnologia combinata), perché in tal caso essi erano assegnati ad un'unica impiegata, la sig.ra Riccobono, che li trattava secondo un ordine cronologico

autonomo e "distinto" (cioè riservato solo ai pochi progetti sperimentali) ([10]) .

La connotazione sperimentale o meno del progetto era di regola recepita, sulla scorta di una sorta di auto-attestazione del privato, corredata da un parere di enti universitari; in seguito la natura "sperimentale" del progetto, che consentiva questa trattazione differenziata e alcune agevolazione istruttorie, richiese una sorta di "asseverazione" della Conferenza di Servizi.

Il teste aveva modo di precisare che le singole amministrazioni coinvolte nel c.d. <procedimento unico>, ognuna per il proprio ramo di competenza specifica, avevano il potere e dovere in fase esecutiva di controllare la regolarità dei lavori e di esprimere delle prescrizioni.

Il ritardo dei lavori, poteva costituire causa di decadenza dall'autorizzazione.

L'Assessorato Industria "*rilasciava l'autorizzazione e l'unica cosa che controllava era la tempestività dell'inizio e della fine dei lavori così come precisato nel decreto Energia*" (di regola un anno dall'autorizzazione); gli uffici tecnici dell'Assessorato chiamati a svolgere controlli a tappeto su tutti gli impianti fotovoltaici superiori ad un megawatt erano i Distretti Minerari; e ove fossero state accertate delle irregolarità, poteva essere disposto il blocco dei lavori e "*la sospensione... la paralisi del cantiere*" (pagg. 89 ss. ud. 16-10-2013).

Fatti tali premesse, la teste ricordava di alcune "visite" che l'on. VITRANO aveva fatto presso gli uffici dove lei lavorava, accompagnando l'INGRASSIA "*per delucidazioni sul corso del procedimento inerente le pratiche della <ENERPLUS> e <ENERPLUS 2010>*", di cui aveva un "*ricordo vago*".

Negando di aver mai subito "pressioni" dal politico, per accelerare le pratiche che interessavano l'INGRASSIA, soggiungeva che si trattava di "*ordinarie richieste di informazioni e di lamentele per la lentezza ed i ritardi nella istruzione della pratica*".

Ricordava la teste che i progetti presentati dall'INGRASSIA per conto dell'<ENERPLUS> erano stati depositati antecedentemente alla delibera 1/2009, cui si è fatto innanzi cenno (delibera con cui fu pubblicato il c.d. P.E.A.R.S.; cfr. pag. 43 udienza 26-2-2014) e che, sulla scorta di quelle linee guida che erano entrate in vigore per volontà

[10] N.B.: dagli accertamenti della Squadra Mobile si evince che fu proprio la Riccobono ad occuparsi e controfirmare le prime due autorizzazioni ottenute dalla <ENERPLUS>> nel 2009, cioè quelle relative a Francofonte e Monreale.

dell'Assessore nel mese di ottobre 2008, erano stati assegnati per l'istruzione alla sig.ra Riccobono, e godettero di "un ordine cronologico a sé stante" (cfr. pag. 43, ud. cit.)

E poiché, la Riccobono aveva 20 progetti, contro una media di 400 gravanti su altri funzionari addetti alle pratiche, di fatto, i progetti dell'<ENERPLUS> erano stati incardinati dalla Conferenza dei Servizi, con precedenza rispetto ad altri "ordinari".

Precisava inoltre la Marcianò che, proprio nel 2008, nell'anno cioè in cui erano stati depositati i progetti dall'INGRASSIA, si era registrata una sensibile impennata del numero delle richieste di autorizzazione, che passarono rapidamente da un centinaio, a più di mille.

Aveva modo di chiarire, quindi, che le Commissioni legislative e segnatamente quella Territorio e Ambiente - di cui il VITRANO era componente - non avevano poteri decisori nella procedura per il rilascio delle autorizzazioni del fotovoltaico, ma avevano poteri ispettivi e stabilivano audizioni dei dirigenti degli uffici chiamati in causa nel procedimento.

Infine, su domanda del P.M., precisava che il piano energetico regionale era stato adottato dal Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore all'Industria (all'epoca Assessore Gianni) il quale aveva chiesto che i lavori della sua proposta fossero discussi nelle Commissioni ARS.

Tanto chiarito, se, come si è detto, è pacifico che l'INGRASSIA aderì alla proposta del VITRANO (e del Bonomo) e accettò di entrare nella compagine societaria della GREEN e di progettare impianti per quest'ultima società, avvalendosi del lavoro dello staff del proprio studio professionale e di diversi professionisti esterni, deve al contempo ribadirsi che non è stata raggiunta prova certa che gli accordi societari tra l'INGRASSIA ed il VITRANO, ricomprendessero anche l'<ENERPLUS>.

L'analisi critica del compendio probatorio sopra evidenziato, invero, non consente affatto di affermare che il VITRANO sia diventato socio occulto dell'INGRASSIA nella <ENERPLUS> (e tantomeno della <ENERPLUS> 2010), società che, come si è detto, fu costituita nel mese di ottobre 2008 con capitali e risorse imprenditoriali proprie dell'INGRASSIA e dei suoi familiari ed in cui non figurarono mai prestanome dei due politici.

Non contraddice tale l'assunto, il fatto che uno degli impianti per la <ENERPLUS> fosse stato progettato su un terreno in Francofonte individuato e "*trattato*" dal gruppo di

faccendieri ed imprenditori riconducibili BONOMO (tra cui Sammatrice Marco, Trigilio Amleto, Di Salvo Riccardo). Tale circostanza – comprovata da diverse testimonianze, da alcuni documenti di cui si è detto, e sostanzialmente ammesso dall'INGRASSIA, pur ricorrendo a soliti "distinguo" ed a puntualizzazioni non sempre tra loro coerenti, che hanno contraddistinto molte sue affermazioni, ma che non ne minano in toto la attendibilità - rimane pur sempre un dato meramente indiziario, non necessariamente da leggere nel senso prospettato dalla difesa, ben potendo essere interpretato, in via alternativa e senza minore logica, come uno dei tanti scambi di favori resi nella complessiva ottica speculativa-concussiva (*rectius* induttiva) che, come sarà chiarito, condizionò i comportamenti dei protagonisti della vicenda, in vista dei lucrosi guadagni in diverso modo da ciascuno perseguiti.

Analogamente, la tesi qui recepita non è contraddetta e dallo scritto sequestrato in occasione dell'arresto dell'INGRASSIA, da questi vergato a mano e riportante alcuni appunti in merito alla conversazione intrattenuta tra questi ed il commercialista dr. LUPO di cui si è ampiamente riferito in precedenza, e neppure dalle dichiarazioni dei testi addotti dalla difesa, per le ragioni precedentemente rassegnate nell'analizzarle criticamente e nel dettaglio, e tenendo conto, in generale, che quei testi (Cerniglia, Catania, Trigilio, Di Salvo ed altri) si sono comunque limitati a esporre, sullo specifico punto del ruolo del VITRANO nella <ENERPLUS>, impressioni personali, ovvero presunte confidenze asseritamente ricevute dall'imputato (alla cui linea processuale ciascuno di essi fu chiamato a contribuire dal collegio difensivo, come in atti comprovato; cfr. quanto sopra già osservato).

Soprattutto, la tesi di un accordo societario esteso anche alla <ENERPLUS> ed alla <ENERPLUS 2010> contrasta con plurime e convergenti considerazioni logico-indiziarie, prima delle quali, quella della mancanza di qualsiasi ben minima pezza di appoggio documentale o contabile, dimostrativa della asserita partecipazione del VITRANO, in quelle iniziative imprenditoriali.

Va ricordato che il VITRANO affermava in sede di esame dibattimentale di aver conferito circa 40.000,00 (quarantamila) euro per le esigenze della <ENERPLUS>, pagando sempre in contanti e non facendosi mai rilasciare, neppure, in copia, dall'INGRASSIA alcun tipo di quietanza, fattura, ricevuta ecc. e senza mai sottoscrivere accordi dissimulati o farsi firmare dichiarazioni unilaterali o altro, per comprovare la sua partecipazione occulta.

Si tratta, a ben vedere, di una tesi talmente singolare e anomala da potersi già definire al limite della "inverosimiglianza", prima ancora che priva di riscontri probatori.

Non va dimenticato, in prima battuta, che VITRANO, BONOMO e INGRASSIA si erano conosciuti da poco (cioè l'estate prima) e non erano mai stati in affari ([11]); davvero difficile giustificare dunque, che essi avessero deciso di intraprendere un'iniziativa economica nella <ENERPLUS> intestando la società al solo INGRASSIA, senza premunirsi di scritti, prove documentali e, di fatto, senza alcuna garanzia reciproca; una simile decisione sarebbe stata azzardata, infatti, non solo per l'Ingrassia, che avrebbe anticipato soldi ed energie lavorative, senza alcuna certezza, in caso di fallimento della iniziativa imprenditoriale, di ripartizione di spese ed eventuali perdite; ma, di riflesso, anche per lo stesso VITRANO (e per il Bonomo) sprovvisti di titoli e tutela giuridica nel caso di rifiuto opposto dall'Ingrassia al riconoscimento di utili o plusvalenze.

Non si comprende come mai, inoltre, a dar credito alla versione difensiva, solo e soltanto nelle compagini societarie di <ENERPLUS> e <ENERPLUS 2010> non sarebbero mai stati inseriti "prestanome" dei due politici e ciò a differenza della <GREEN>, costituita appena un mese dopo, e delle altre società di cui si è detto.

Sul punto, davvero inconsistenti, generiche e superficiali, sono state le spiegazioni fornite dal VITRANO, che ha, in pratica, sostenuto che ciò sia dipeso dalla "*assoluta fiducia*" che lo legava all'INGRASSIA e da ragioni "*fiscali*".

Giustificazioni prive di logica, sia per quanto sopra osservato in ordine alla recente conoscenza, sia in quanto non si obiettava all'imputato di non figurare "personalmente" nella società, bensì mediante prestanome.

Né meno significativo è osservare che si tratta di giustificazioni in aperta contraddizione con le decisioni adottate poi per la <GREEN> e per altre società.

Ancora, palesemente illogica è la giustificazione del VITRANO secondo cui tali successive intestazioni a prestanome suoi e del Bonomo, sarebbero state fatte non "per tutelare i loro interessi" ma solo per "evitare di pagare una montagna di tasse" e dunque per motivi fiscali:

(cfr. pag. 22 esame imputato, cit.:

[11] E' pur vero – come si è avuto modo di precisare - che INGRASSIA e VITRANO si conoscevano da prima, ma si trattava, per ammissione anche dell'imputato, di una conoscenza superficiale e indiretta, riconducibile all'interessamento del politico per le sorti del cugino paraplegico della p.o., ma certamente non foriera di rapporti amicali e confidenziali tra i due.

PUBBLICO MINISTERO : - Posso chiederle come mai in Enerplus non si è cautelato come ha fatto invece in NRG, White Energy e Green?

DICH VITRANO GASPARE : - Nelle altre società non è una forma di tutela, era solo l'esigenza di trovare soggetti diversi sempre dagli stessi. Non potevamo mettere tutti in ogni società i cinque componenti della famiglia Ingrassia. Avremmo pagato montagne di tasse.

PUBBLICO MINISTERO : - Non ho compreso la risposta. La mia domanda è questa: come mai visto che lei nella società White Energy e Green ha intestato le quote a lei riferibili a persone di sua assoluta fiducia. Le chiedo come mai non ha usato la stessa cautela in Enerplus e in Enerplus 2010?

DICH VITRANO GASPARE : - Intanto Enerplus è nata subito con socio unico per presentare i progetti nel minor tempo possibile perché allora non c'era ancora un mercato intasato e c'erano un mare di società che cercavano terreni. Per qui l'esigenza di trovare terreni e fare presto per cui nacque la società socio unico e ci parve una cosa normale intestarla ad Ingrassia.

PUBBLICO MINISTERO : - Invece nelle altre società?

DICH VITRANO GASPARE : - Nelle altre società poi abbia avuto più tempo per ragionarci e ci siamo accorti che... ci fu un momento in cui pensavamo comunque di intestarli sempre agli stessi componenti, però poi per ragioni fiscali ci si è resi conto che avremmo pagato un montagna di tasse per cui si è preferito di volta in volta cercare soggetti diversi che facessero riferimento comunque a noi tre.

***

Ora, la tesi prospettata dall'imputato secondo cui era necessario evitare di intestare agli stessi soggetti le quote delle società via via costituite, sarebbe, tutt'al più, in grado di giustificare l'interesse dei familiari dell'Ingrassia, già soci della <ENERPLUS>, a non figurare in altre compagini, ma non potrebbe giustificare un proprio vantaggio personale del VITRANO (e tantomeno del Bonomo) e non spiega il perché, allora, l'Ingrassia figurasse sempre in tutte le società.

Se, invero, si fosse discusso di comune accordo di tale problema e di cambiare "strategia" per ovviare all'inconveniente fiscale, sarebbe stato logico che anche per l'Ingrassia si fosse adottata una simile precauzione, non comparendo personalmente nelle compagini sociali.

Ed invece, sia nella Green, sia nella NRG, Solare, che nella White Energy egli figurava

personalmente.

L'INGRASSIA intestò invece ai suoi familiari solo le sue due società <ENERPLUS>.

Le obiezioni logiche, sopra compendiate, costituiscono un *vulnus* irrisolto nella linea difensiva dell'imputato, la quale si è mostrata, per di più, minata da non meno vistosa contraddizione laddove, da una parte affermando la partecipazione societaria "occulta" nelle società dell'INGRASSIA e dei suoi familiari, ma al contempo consapevole di dover evitare l'accusa di aver condizionato l'azione pubblica dei funzionari amministrativi inducendoli a velocizzare le pratiche dell'ENERPLUS, ha inteso escludere qualsiasi "intervento" indebito a livello amministrativo da parte dell'imputato.

La contraddizione è evidente: così opinando, infatti, la difesa ha finito per togliere ogni plausibile spiegazione, sull'interesse che avrebbe avuto l'INGRASSIA a mettersi in società con il VITRANO, visto che questi non agiva come finanziatore occulto e non era in grado di dare apporti tecnici in fase di progettazione (dunque non conferiva beni, né servizi di alcun tipo).

In definitiva, una simile linea difensiva - negando qualsiasi favoritismo ricollegabile *"al suo ufficio" (contrario o non)* da parte dell'imputato e non spiegando in quale altro "modo", e/o garantendo quali altri "utilità", il VITRANO avrebbe collaborato al "rischio di impresa" ed a perseguire lo scopo di lucro della società, vantando dunque un diritto di partecipare agli utili conseguiti - ha finito per lasciare indimostrato l'*affectio societatis e l'elemento oggettivo del rapporto societario ipotizzato "in fatto"*, di regola rappresentato, dal conferimento di beni o servizi, con la conseguente formazione di un fondo comune.

Ecco spiegato il precipuo interesse della difesa a screditare l'attendibilità dell'INGRASSIA.

Ma riprendendo quanto in più parti della sentenza già evidenziato, il Tribunale non ha colto una sostanziale e dirimente inattendibilità delle accuse dell'INGRASSIA, che hanno trovato diversi e variegati elementi di riscontro.

Ed invero, quel che può cogliersi è stata precipuamente la difficoltà dell'ingegnere di dare spiegazioni in modo univoco, facendo ricorso ad una progressione della narrazione –in ciò sollecitato "ad arte" dai legali dell'imputato - che però alla fine si riduceva in una conferma, di fondo, di quanto si era inizialmente affermato.

L'asseverazione delle accuse che ne è derivata non è apparsa comunque mai frutto di intenti calunniosi, pur risolvendosi, a volte, in una "interpretazione" dei fatti accaduti, da

ciò discendendo unicamente l'arduo compito per il Tribunale di vagliare e soppesare le dichiarazioni raccolte, mediante costante ricerca di riscontri e elementi di conferma logici o fattuali.

Per il resto, come si è avuto modo di sottolineare, ritiene il Tribunale che le contraddizioni e lacune, presenti di alcuni passaggi delle dichiarazioni dell'INGRASSIA siano da associare alla consapevolezza di essersi mosso su un piano di illiceità ed alla volontà di sminuire le proprie responsabilità, la qual cosa è una "costante" di qualsiasi processo contro la P.A. laddove ci si muova in contesti corruttivi-concussivi.

Ciò detto, ritornando al tema trattato, è appena il caso di ricordare che l'art. 2247 c.c. disciplinando il contratto di società stabilisce che ai fini dell'esistenza della stessa, è richiesto il concorso necessario di un elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni o servizi finalizzato alla formazione di un fondo comune e di un elemento soggettivo, rappresentato, invece, dalla comune volontà dei contraenti di costituire un vincolo e collaborare per il conseguimento di risultati patrimoniali comuni.

Se il contratto sociale è l'elemento comune a qualsiasi tipo di società, le modalità con cui esso può estrinsecarsi possono, tuttavia, variare da caso a caso.

Per quanto concerne la società di fatto, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che alla base di tale prototipo di società vi siano tre elementi: il fondo comune, l'alea comune nei guadagni e nelle perdite e, infine, il sentimento di affezione alla società, propriamente definito "*affectio societatis* "; e nell'affermare che la società di fatto può sorgere in base ad una intesa verbale oppure ad un semplice comportamento concludente, purché idoneo a dimostrare l'intento delle parti di stipulare un accordo per l'esercizio collettivo di un'attività imprenditoriale.

Quel che è certo è che la Suprema Corte (tra le altre, *Sez.* 1, *Sentenza n.* 5961 *del* 11/03/2010), in più di un'occasione ha ribadito che l'esistenza di una società di fatto, qualora difetti la prova di un accordo scritto (non richiesto dalla legge ai fini della sua validità), deve essere dimostrata, con rigorosa valutazione, verificando la sussistenza di avvenuti conferimenti di beni o servizi, i quali possano originare l'esistenza di un fondo patrimoniale comune, l'alea di profitti e perdite nonché di un fine sociale e, come accennato in precedenza, dell' "*affectio societatis*", ossia la volontà di collaborazione e della creazione di un vincolo proiettato al raggiungimento di un risultato comune.

Tenuto conto anche di tali principi di diritto, non può che ribadirsi, dunque, che non è stata

raggiunta prova certa dell'esistenza di un rapporto sociale tra l'imputato e l'INGRASSIA (ed i suoi familiari) nella società <ENERPLUS>.

Ma quand'anche se ne volesse ritenere dimostrata l'esistenza, quand'anche cioè, si volesse opinare che il VITRANO e l'INGRASSIA fossero legati da un rapporto di affari generalizzato a qualsiasi iniziativa economica a quest'ultimo formalmente riferibile, e dunque, ricomprendente la <ENERPLUS> (ed in seguito la <ENERPLUS> 2010), non per questo - rileva il Tribunale - potrebbe ritenersi lecita e degna di trovare tutela nell'Ordinamento, l'induzione "concussiva" contestata all'imputato ed i vantaggi patrimoniale conseguiti e vantati.

Vale la pena di sottolineare, ancora una volta, che la tesi di un generalizzato accordo societario tra i protagonisti della vicenda, era chiaramente preordinata a minare la contrapposta ipotesi accusatoria di illiceità dei movimenti di denaro operati dall'INGRASSIA in favore del VITRANO (nonché delle ulteriori pretese e aspettative di questi sui soldi svizzeri), mirando ad attribuire loro una causa negoziale lecita.

E la necessità, per la linea difensiva, di ricomprendere, in tale accordo, anche la <ENERPLUS> e la <ENERPLUS 2010>, stava proprio nel fatto che queste erano le uniche due società, tra le tante di cui si è detto, che prima degli arresti in flagranza di reato, del VITRANO e dell'INGRASSIA, nel marzo 2011, avevano già ottenuto le autorizzazioni a realizzare impianti fotovoltaici ed erano state già piazzate sul mercato, nel caso in specie ai due colossi esteri <G.A.SOLAR> ed <ORYGIS>, per l'ingente somma di 5 milioni di euro circa.

Gli arresti del marzo 2011 avevano invece bloccato ulteriori, altrettanto cospicui, affari in procinto di essere conclusi: è il caso della <GREEN>, a cui certamente erano interessati VITRANO e BONOMO, la quale aveva già ottenuto le autorizzazioni per la costruzione di impinati fotovoltaici (cfr. quanto sopra già ricostruito in fatto) ed era valutata, da sola, circa 5 milioni di euro (!).

Ecco perché, la linea difensiva, volta a giustificare le dazioni di denaro ai politici, doveva necessariamente passare attraverso la dimostrazione di un "credito" già maturato dei politici, rispetto ai guadagni realizzati, con le speculazioni di cui si è detto, dall'INGRASSIA.

Ma tale tesi, così complessivamente considerata, certamente acuta e suggestiva, non convince affatto, a prescindere dalla mancata dimostrazione del suo presupposto in fatto.

L'ipotizzato rapporto societario del VITRANO, infatti, per come si è detto, non si sarebbe sostanziato nel conferimento di beni o servizi leciti a contenuto patrimoniale; il VITRANO, doveva, prevalentemente se non unicamente, garantire il buon esito della procedura autorizzativa, e ciò attraverso un uso indebito dei *poteri* riconducibili alla sua qualità di politico e parlamentare regionale, attraverso il condizionamento dell'operato dei pubblici funzionari coinvolti a diverso titolo nella fase di istruzione ed autorizzazione delle istanza presentate dall'INGRASSIA; ciò al fine di far sì che pareri, nulla osta ed autorizzazioni, di competenza dei numerosissimi uffici coinvolti nel procedimento amministrativo, fossero rilasciati in tempi celeri.

Lo scopo specifico del suo intervento era, dunque, quello di agevolare l'ottenimento delle autorizzazioni richieste, a discapito di altri cittadini istanti, che di tali *favoritismi* non avrebbero beneficiato, le cui pratiche sarebbero, quindi, state trattate ed evase in tempi assai più lunghi, come in atti dimostrato.

Ora, un accordo societario di tal fatta, fondato su un apporto causale da parte anche di uno dei presunti soci, qualificabile in termini di abuso di un potere pubblico, quand'anche fosse stato dimostrato per la <ENERPLUS> e per la <ENERPLUS> 2010 sarebbe stato comunque privo di causa lecita e, pertanto, di qualsiasi tutela giuridica e non avrebbe comunque "giustificato" le pretese economiche del VITRANO.

E, del resto, è risultato sin troppo evidente che sia il VITRANO, che l'INGRASSIA (ma certamente anche il BONOMO, che di quell'accordo sarebbe stato parte) erano ben consapevoli di muoversi al di fuori della *legalità*.

Le iniziative e gli accadimenti, già analizzati e commentati, riconducibili ai capitali portati all'estero ed ai conti svizzeri, ed ancora tutte le precauzioni adottate dai protagonisti della vicenda nella gestione dei lucrosi affari, sono il sintomo evidente delle loro forti preoccupazioni di finire nell'occhio degli inquirenti e non soltanto della loro volontà di eludere il sistema fiscale italiano.

Ulteriore formidabile riprova di quanto affermato a proposito della consapevolezza dei protagonisti di muoversi in contesti di illiceità, si rivela quanto denunciato dall'INGRASSIA, e riscontrato dalla polizia e dalle conversazioni intercettate in carcere, in ordine all'uso di telefoni cellulari messi a disposizione dal SAMMATRICE Marco - intestati a terze persone ed a loro insaputa - facenti parte di una "rete riservata", che consentiva al BONOMO, ai SAMMATRICE di comunicare tra loro e con l'INGRASSIA

con altissime probabilità di non essere intercettati ([12]).

Così accertata la illiceità dei rapporti di dare ed avere tra l'INGRASSIA e il VITRANO, non rimane che attribuire una qualifica giuridica alle condotte poste in essere ed accertate.

Per far questo, tenendo conto delle novità legislative intervenute dopo i fatti per cui è processo, sono necessarie le seguenti precisazioni in diritto.

Va preliminarmente ricordato che dopo la commissione dei fatti per cui è processo, si è registrato l'intervento del Legislatore che ha introdotto, nell'Ordinamento, nuove disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190 "*per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

L'intervento normativo, frutto di un lungo ed articolato procedimento legislativo, risponde soprattutto all'esplicito fine di corrispondere agli obblighi derivanti dalla Convenzione O.N.U. contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (c.d. Convenzione di Merida) e dalla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo), sanando così alla mancata attuazione delle medesime da parte delle rispettive leggi di ratifica (l. 3 agosto 2009, n. 116 e l. 28 giugno 2012, n. 110).

A tale fine il Parlamento, da una parte, ha proceduto alla modifica della componente sanzionatoria di alcune delle figure già presenti nel codice attuata attraverso l'aumento delle pene principali previste, dall'altro ha proceduto alla "rimodulazione" di alcune ipotesi delittuose.

Tralasciando di considerare le innovazioni in ordine al reato di corruzione per un atto d'ufficio di cui all'art. 318 c.p. (corruzione impropria), ora denominato come "Corruzione per l'esercizio della funzione", la seconda linea di intervento della novella, che qui maggiormente rileva, ha riguardato invece la rimodulazione del reato di concussione.

([12]) Nel corso dell'esame reso all'udienza del 10.4.2013 INGRASSIA Pietro ha riferito di aver ricevuto dal SAMMATRICE Marco due telefoni cellulari facenti parte di una "rete riservata" onde poter comunicare fra loro senza timore di essere intercettati; si trattava di telefoni intestati a terze persone del tutto ignare, che secondo gli accordi interni dovevano servire a comunicare esclusivamente fra gli affidatari dei telefoni: cioè tra lui i fratelli Luca e Marco Sammatrice ed il Bonomo di modo da rendere pressoché impossibili le intercettazioni, salvo errori da parti degli usuari. Uno di tali cellulari è stato sequestrato all' Ingrasia al momento dell'arresto: modello Nokia RH 125 - abbinato alla Sim - 331/7437881, riportava in memoria solo 6 numeri, di cui 4 accoppiati a delle sigle BA, LU, MIO, AM, mentre gli altri due erano numeri presumibilmente svizzeri e sui quali sono in corso accertamenti. La sigla *MIO* faceva riferimento all'utenza 331.7437881 che era quella trovata addosso all'INGRASSIA ed intestata a BARBIERI Patrizia Isabella, nata a Catania il 15/04/1958: cfr. sul punto dichiarazioni dell'INGRASSIA all'ud. cit.; esame di Bonomo in dibattimento, ed informative di p.g. in data 15 giugno 2011 e 18 luglio del 2011 acquisite all'udienza del 7 febbraio 2014.

L'originaria ed unitaria fattispecie prevista nell'art. 317 c.p. e comprensiva tradizionalmente delle condotte di costrizione e di induzione (intese quali modalità alternative di realizzazione del reato), oltre ad essere stata riferita esclusivamente al pubblico ufficiale e non più anche all'incaricato di pubblico servizio come in passato, è stata ora circoscritta esclusivamente alla prima delle due condotte menzionate e cioè quella di *costrizione*.

La nuova formulazione della norma - la cui rubrica è rimasta, comunque, inalterata - prevede infatti il fatto de "*il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri,costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità*". Il legislatore ha altresì inasprito il minimo edittale della pena, fissato d'ora innanzi in sei (e non più quattro) anni di reclusione.

La residua modalità della induzione è stata, a prima vista, ricollocata nell'inedito art. 319-*quater*, il quale, sotto la rubrica "*Induzione indebita a dare o promettere utilità*", stabilisce che "*salvo che il fatto costituisca più grave reato,il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni*".

La fattispecie in questione si distingue dalla concussione di cui all'art. 317 c.p., da un lato con riferimento al soggetto attivo, che ben può essere, oltre che il pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio, e dall'altro con riferimento alla modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità, che consiste, appunto, nella sola induzione.

Ma la più profonda differenza sta nella previsione della punibilità del soggetto che dà o promette denaro od altra utilità, contemplata, infatti, per quanto riguardante la nuova fattispecie di reato, dal comma secondo dell'art. 319 *quater* c.p..

Tale ultima scelta e la collocazione in posizione contigua alle figure di corruzione, segnala come, in realtà, la nuova fattispecie di reato si collochi su una linea intermedia tra corruzione e concussione o, se si vuole, su una posizione più prossima al reato di corruzione, nel quale, in forza dell'art. 321 c.p., è punito infatti anche il soggetto che prometta o corrisponda l'utilità, che a quello di concussione.

E, d'altra parte, proprio l'entità più ridotta della pena, prevista per il "concusso" per induzione (reclusione fino a tre anni), rispetto alla pena, ben più grave, prevista per il

corruttore (da quattro ad otto anni nella nuova formulazione), è indice del fatto che il legislatore ha considerato l'idoneità mitigatrice, sul piano sanzionatorio, della "induzione" proveniente dal pubblico ufficiale, quale elemento di diversificazione rispetto alla corruzione vera e propria.

Dal lato del pubblico ufficiale, la più ridotta pena (reclusione da tre ad otto anni) rispetto a quella della concussione ex art. 317 c.p. (da sei a dodici anni) appare coerente con l'assenza di un comportamento coercitivo; la formulazione onnicomprensiva della nuova norma, poi, consente di farvi rientrare comportamenti ricollegabili a condotte del pubblico ufficiale sia conformi che contrarie ai compiti e alla funzioni dell'ufficio.

Se va risolta positivamente – come sinora uniformemente ritenuto dalla Cassazione - la questione se tra la precedente ipotesi di cui all'art. 317 c.p. e le nuove norme di cui agli artt. 317 e 319 *quater* c.p. sussista perfetta continuità normativa, ai sensi dell'art. 2 co. 4 c.p. , si deve rilevare che il "*discrimen*" tra le diverse figure di reato (corruzione – induzione indebita – concussione) non appare di immediata individuazione, risultando impegnativo il compito per l'interprete di inquadrare nella corretta cornice giuridica il fatto concreto.

Da qui, il necessario richiamo al *dictum* delle Sezioni Unite, che con la nota sentenza "Maldera" n. 12228 del 24/10/2013 hanno affrontato il tema dei rapporti tra concussione ex art. 317 c.p. – reato formalmente contestato dal P.M. per entrambe le ipotesi - ed induzione indebita ex art. 319 *quater* c.p. – reato rispetto al quale il P.M. ha chiesto la condanna a seguito del dibattimento.

Una corretta lettura dei principi elaborati dalle SS. UU. consente di fare chiarezza sui criteri distintivi, in un certo superando i diversi orientamenti delineatisi in giurisprudenza.

Il primo, secondo cui la distinzione dipenderebbe dal differente atteggiarsi della condotta dell'agente.

Si è fatto notare, in dottrina, che lo "spacchettamento" della vecchia disciplina della concussione, che comprendeva tanto l'ipotesi della "costrizione" quanto quella dell'"induzione", in una figura caratterizzata da una condotta di "costrizione" e in una distinta figura di "induzione indebita" imporrebbe all'interprete di utilizzare i medesimi criteri elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza ante riforma per distinguere le due tipologie di condotte: il concetto di costrizione alluderebbe a una vera e propria minaccia, mentre l'induzione sarebbe riferibile a condotte di persuasione, suggestione, inganno.

Il secondo orientamento (in realtà affacciatosi per primo nella giurisprudenza post riforma della Sesta sezione, a partire dalla sentenza Cass. pen., sez. VI, sent. 3 dicembre 2012, n. 3251, imp. Roscia), secondo cui la distinzione dipenderebbe invece dalla natura "giusta" o "ingiusta" del pregiudizio prospettato (esplicitamente o implicitamente) al privato dal pubblico agente per motivarlo alla indebita promessa o dazione: sussisterebbe, dunque, concussione ai sensi dell'art. 317 allorché il pubblico agente prospetti al privato un pregiudizio ingiusto; mentre vi sarebbe mera induzione indebita ex art. 319 *quater*, allorché il pubblico agente prospetti al privato conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge, a meno che questi non si determini a dargli o promettergli denaro o altra indebita utilità.

La tesi si fonda essenzialmente sul rilievo che la punibilità del privato indotto, introdotta dall'art. 319 *quater* co. 2 c.p., costituisce un dato nuovo che impone all'interprete, sul piano sistematico, di abbandonare la tralatizia esegesi dei requisiti della vecchia figura criminosa (nella quale, peraltro, dalla distinzione tra costrizione e induzione non discendeva alcuna conseguenza pratica): la punibilità in qualità di correo (sia pure con pena attenuata, in ragione della sua minore colpevolezza) del privato indotto a dare o a promettere denaro o altra utilità al pubblico agente - si afferma - si spiega soltanto laddove anche il privato miri ad ottenere un vantaggio illecito (ad es., sottraendosi a sanzioni per illeciti da lui realmente commessi, e accertati dal pubblico agente), e non laddove egli cerchi soltanto di sottrarsi a un pregiudizio che il pubblico agente non aveva alcun potere di arrecargli: ipotesi, quest'ultima, in cui si dovrà sempre ravvisare una vera e propria costrizione rilevante ex art. 317 c.p., indipendentemente dalla forma esplicita o implicita con la quale il pregiudizio sia stato prospettato al privato. Qui il privato è inequivocamente vittima del sopruso del pubblico agente, di talché la sua punizione alla stregua di un correo apparirebbe del tutto illogica.

Un terzo orientamento, infine, punta sull'effetto determinato dalla condotta dell'agente nella psiche del soggetto passivo: effetto tipico della costrizione rilevante ex art. 317 c.p. sarebbe l'annullamento della libertà di autodeterminazione del privato, o quanto meno una sua significativa compromissione; mentre nell'induzione di cui all'art. 319 *quater* il privato si determinerebbe pur sempre liberamente all'indebita promessa o dazione al pubblico agente, ciò che darebbe ragione della sua punibilità.

Tanto premesso, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno in primo luogo chiarito, cosa debba intendersi per "*abuso della qualità" (o dei poteri*), che costituisce un elemento tipico di entrambe le figure delittuose, delineate dall'art. 317 (come sostituito) e dall'art. 319-*quater* cod. pen..

Le due fattispecie sono infatti accomunate, oltre che da uno stesso evento (dazione o promessa dell'indebito), da una medesima modalità di realizzazione, per l'appunto, l'abuso della qualità o dei poteri dell'agente pubblico.

E' necessario, quindi, chiarire il significato di tale locuzione, che intuitivamente si riverbera sul dato probatorio e, quindi, sul momento più delicato per l'accertamento del reato.

Si chiarisce dunque che il valore da attribuire al concetto di abuso evocato dagli artt. 317 e 319- *quater* cod. pen., non può che essere desunto dalla particolare qualifica dell'agente e dall'oggetto stesso dell'abuso, nel senso che quest'ultimo deve concretarsi, come incisivamente si è sottolineato in dottrina, nella «*strumentalizzazione da parte del soggetto pubblico di una qualità effettivamente sussistente (abuso della sua qualità) o delle attribuzioni ad essa inerenti (abuso dei suoi poteri) per il perseguimento di un fine immediatamente illecito*».

L'abuso non è un presupposto del reato ma integra un elemento essenziale e qualificante della condotta di costrizione o di induzione, nel senso ch costituisce il mezzo imprescindibile per ottenere la dazione o la promessa dell'indebito. D'altra parte, l'uso del gerundio - «abusando» - conferma lo stretto nesso tra l'abuso e la condotta attraverso la quale esso si manifesta. L'abuso, quindi, è lo strumento attraverso il quale l'agente pubblico innesca il processo causale che conduce all'evento terminale: il conseguimento dell'indebita dazione o promessa.

La condotta tipica delle due figure criminose in esame non risiede, quindi, esclusivamente nella costrizione o nella induzione bensì primariamente nell'abuso, che è legato da nesso di causalità con lo stato psichico determinato nel soggetto privato ed è idoneo, in ulteriore sequenza causale e temporale, a provocare la dazione o la promessa dell'indebito. Conclusivamente, abuso, da una parte, e costrizione o induzione, dall'altra, non sono condotte distinte, quasi che il primo si contrapponga alle seconde, ma sono condotte che si integrano e si fondono tra loro, nel senso che sola la costrizione o induzione, determinata dall'abuso, qualifica lo specifico disvalore dei corrispondenti reati di cui agli artt. 317 e

319-*quater* cod. pen. (rispetto ad altre fattispecie caratterizzate anch'esse da un'attività dell'agente volta a coartare o comunque a condizionare la libera autodeterminazione di qualcuno).

E' stato dunque sottolineato che: *L'abuso della qualità - c.d. abuso soggettivo - consiste nell'uso indebito della posizione personale rivestita dal pubblico funzionario e, quindi, nella strumentalizzazione da parte di costui non di una sua attribuzione specifica, bensì della propria qualifica soggettiva - senza alcuna correlazione con atti dell'ufficio o del servizio - così da fare sorgere nel privato rappresentazioni costrittive o induttive di prestazioni non dovute.*

Si è poi sottolineato che la condotta deve sempre concretizzarsi in un *facere* (non dunque manifestarsi in forma omissiva) e deve avere una efficacia psicologicamente motivante per il soggetto privato; costui, cioè, deve comunque avvertire la possibile estrinsecazione dei poteri del pubblico agente, con conseguenze per sé pregiudizievoli o anche ingiustamente favorevoli e, proprio per scongiurare le prime o assicurarsi le seconde, decide di aderire all'indebita richiesta.

L'abuso dei poteri - c.d. abuso oggettivo - consiste invece nella strumentalizzazione da parte del pubblico agente dei poteri a lui conferiti, nel senso che questi sono esercitati in modo distorto, vale a dire per uno scopo oggettivamente diverso da quello per cui sono stati conferiti e in violazione delle regole giuridiche di legalità, imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa. Tale abuso va individuato, come incisivamente precisa la dottrina, in coerenza con la posizione della giurisprudenza, in relazione al tipo di deviazione dalla causa tipica dei poteri conferiti al soggetto pubblico e deve essere ricondotto alle seguenti ipotesi: a) esercizio dei poteri fuori dei casi previsti dalla legge; b) mancato esercizio di tali poteri quando sarebbe doveroso esercitarli; c) esercizio dei poteri in modo difforme da quello dovuto; d) minaccia di una delle situazioni descritte. Pure questa forma di abuso deve essere ovviamente caratterizzata da una effettiva idoneità a costringere o ad indurre il privato alla dazione o alla promessa dell'indebito.

Quanto al criterio ermeneutico distintivo delle condotte di costrizione e induzione, esso non può basarsi su una ricostruzione delle modalità con cui è stato espresso l'abuso ed alle conseguenze indotte nella psiche dell'extraneus.

Occorre, piuttosto, analizzare gli aspetti contenutistici di quanto è prospettato e gli effetti che a quest'ultimo derivano, o possono derivare, in termini di danno o di vantaggio, ove non aderisca alla richiesta alternativa di dazione o promessa di denaro o di altra utilità.

Nell'operazione ermeneutica, finalizzata a definire - si è detto - , *in maniera netta e precisa, la linea di demarcazione tra le due condotte .. possono condividersi le nozioni di base di costrizione e di induzione, elaborate dalla pregressa giurisprudenza e imperniate sulla maggiore o minore gravità della pressione psichica esercitata sul privato, ...ma è necessario ampliare l'angolo di osservazione, al fine di individuare, per quanto possibile, un più affidabile ed oggettivo criterio discretivo tra le due condotte, non trascurando di considerare che quella induttiva postula - alla luce della novella del 2012 - il concorso necessario del soggetto privato.*

Tale criterio non può essere affidato esclusivamente alla ricostruzione del formale atteggiamento soggettivo delle parti, vale a dire alle modalità espressive dell'abuso esercitato dall'*intraneus* e ai riflessi che queste modalità, di per sé, spiegano sulla psiche dell'*extraneus*.

La maggiore o minore gravità della pressione, quindi, deve essere apprezzata in funzione, più che della forma in cui viene espressa, del suo contenuto sostanziale, il solo idoneo ad evidenziarne oggettivamente la natura costrittiva o induttiva, a valutare la qualità della scelta davanti alla quale l'extraneus viene posto e a consentire conseguentemente il corretto inquadramento della vicenda.

La costrizione indica, in via generale, una "eterodeterminazione" dell'altrui volontà, nel senso che si obbliga taluno a compiere un'azione che altrimenti non sarebbe stata compiuta o ad astenersi dal compiere un'azione che altrimenti sarebbe stata compiuta, ma il significato che il termine "costrizione" assume nella fattispecie di cui all'art. 317 cod. pen. non va inteso in senso meramente naturalistico.

Si è dunque rilevato che *la richiamata norma incriminatrice istituisce uno stretto collegamento funzionale tra l'esito della coazione e l'abuso della qualità o dei poteri da parte del pubblico ufficiale e denuncia correlazioni con il delitto di estorsione aggravata ex artt. 629 e 61, comma primo, n. 9, cod. pen., con l'effetto che la costrizione va intesa come costrizione psichica relativa (vis compulsiva), in quanto, mediante la condotta abusiva, si pone la vittima di fronte all'alternativa secca di aderire all'indebita richiesta oppure di subire le conseguenze negative di un suo rifiuto, restringendo così notevolmente,*

senza tuttavia annullarlo, il potere di autodeterminazione del soggetto privato (... in tal senso va esclusa - precisa la sentenza - vis absoluta, invece, rendendo il soggetto passivo strumento nelle mani del soggetto attivo, determina il totale annullamento del potere di autodeterminazione del primo (non agit-sed agitur), non può essere considerata espressione dell'abuso). La fattispecie di cui all'art. 317 cod. pen. è caratterizzata, come si è innanzi precisato, più che dalla costrizione in quanto tale, dall'abuso costrittivo, implicito il riferimento alla violenza o, più frequentemente alla minaccia".

Argomentando dalle nozioni civilistiche di "violenza" (ex art. 1435 cc) , di "male" (ex art. 1322 c.c.) di ingiusto danno" (ex art. 612 c.p.) la Corte ribadisce che: *il danno oggetto della minaccia, per essere ingiusto in senso giuridico, deve essere contra ius, vale a dire contrario alla norma giuridica e lesivo di un interesse personale o patrimoniale della vittima riconosciuto dall'ordinamento.* E aggiunge: *"Il danno ingiusto concretamente può assumere varie forme: perdita di un bene legittimamente acquisito; mancata acquisizione di un bene a cui si ha diritto; omessa adozione di un provvedimento vincolato favorevole; anche ingiusta lesione di un interesse legittimo (si pensi all'arbitraria ed ingiustificata esclusione da una gara pubblica di appalto).... Il concetto giuridico di minaccia, pertanto, deve essere circoscritto all'annuncio da parte dell'agente di un male o danno ingiusto, vale a dire di un sopruso, di un illecito che abbia idoneità ad incutere timore, paura in chi lo percepisce, sì da pregiudicarne l'integrità del benessere psichico e la libertà di autodeterminazione.*

E' il contenuto di tale abuso - che si concretizza, al di là del dato formale, nel prospettare alla vittima un danno ingiusto (contra ius) - ad integrare la costrizione ed a porre il soggetto passivo in una condizione di sostanziale mancanza di alternativa, vale a dire con le spalle al muro: evitare il verificarsi del più grave danno minacciato, che altrimenti si verificherà sicuramente, offrendo la propria disponibilità a dare o promettere una qualche utilità (danno minore) che sa non essere dovuta (*certat de damno vitando*).

Una simile situazione intuitivamente giustifica, in base ai valori e ai principi che ispirano l'ordinamento penale, il ruolo di vittima che la parte esterna all'amministrazione assume: in uno Stato democratico di diritto, infatti, non può pretendersi che i cittadini ingiustamente prevaricati e coartati dai detentori dei pubblici poteri sprigionino risorse inesigibili di resistenza, per scongiurare la deviazione dell'attività amministrativa dalle finalità di imparzialità e di corretto funzionamento che devono guidarla.

Deve rimanere estranea alla sfera psichica e alla spinta motivante dell'extraneus qualsiasi scopo determinante di vantaggio indebito, considerato che, in caso contrario, il predetto non può essere ritenuto vittima agli effetti dell'art. 317 cod. pen., perché finisce per perseguire, con la promessa o con il versamento dell'indebito, un proprio tornaconto, divenendo co-protagonista della vicenda illecita.

Antigiuridicità del danno prospettato dal pubblico ufficiale ed assenza di un movente opportunistico di vantaggio indebito per il privato sono i parametri di valutazione che denunciano lo "stato di costrizione" ex art. 317 cod. pen..

In sintesi, come osservato dalla dottrina: la *costrizione* evoca una condotta di violenza o di minaccia. La minaccia, in particolare, quale vis compulsiva, ingenera ab extrinseco il timore di un male contra ius, per scongiurare il quale il destinatario finisce con l'aderire alla richiesta dell'indebita dazione o promessa. E' in tal senso che deve essere intesa la nozione di minaccia, tendenzialmente unitaria all'interno dell'intero ordinamento giuridico, considerato che la stessa per definizione, sia sotto il profilo civilistico (artt. 1435 cod. civ.) che sotto quello penalistico (art. 612 cod. pen.), aggredisce la persona e ne offende l'interesse all'integrità psichica e alla libertà di autodeterminazione.

La minaccia, quindi, quale modalità dell'abuso costrittivo di cui all'art. 317 cod. pen., presuppone sempre un autore e una vittima, il che spiega il ruolo di vittima che assume il concusso.

Invece, avuto più specificatamente riguardo al delitto di cui all'art. 319 *quater* c.p. è agevole constatare che il termine "induzione" connota, all'interno delle varie disposizioni incriminatrici, condotte profondamente diverse tra loro, le cui modalità sono specificate, nella maggior parte dei casi, a livello di singola fattispecie, anche se non sempre sono coerenti con il significato comunemente attribuito al termine (cioè di : si pensi alla c.d. induzione "violenta", che più propriamente va ricondotta nell'alveo della costrizione. Le diverse ipotesi tracciate dal legislatore sono, tuttavia, accomunate, ove si eccettui la induzione "impropria" (*recte* "costrizione"), da uno stesso risultato: quello induttivo, che, secondo il linguaggio comune, si differenzia da quello costrittivo per il diverso e più tenue valore condizionante che spiega, in termini di comunicazione non solo espressiva ma contenutistica, sull'altrui sfera psichica. E' necessario, pertanto, in aderenza al principio irrinunciabile di legalità e di certezza del diritto, individuare il significato preciso che la nozione assume all'interno della singola fattispecie incriminatrice.

Con specifico riferimento al reato di cui all'art.319-*quater* cod. pen., il verbo "indurre" spiega una funzione di selettività residuale rispetto al verbo "costringere" presente nell'art. 317 cod. pen., nel senso che copre quegli spazi non riferibili alla costrizione, vale a dire quei comportamenti del pubblico agente, pur sempre abusivi e penalmente rilevanti, che non si materializzano però nella violenza o nella minaccia di un male ingiusto e non pongono il destinatario di essa di fronte alla scelta ineluttabile ed obbligata tra due mali parimenti ingiusti. Ciò trova riscontro nella clausola di riserva contenuta nell'art.319 *quater*, comma 1, cod. pen., il cui incipit testualmente recita: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato».

Specularmente a quanto osservato per interpretare il termine "costrizione", la nozione di induzione non va intesa in senso meramente naturalistico. Ed il criterio discretivo tra il concetto di costrizione e quello di induzione, più che essere affidato alla dicotomia male ingiusto-male giusto (Sez. 6, n. 3251 del 03/12/2012, dep. 2013, Roscia, cit.), la quale può creare, come si preciserà in seguito, qualche equivoco interpretativo, deve essere ricercato nella dicotomia minaccia-non minaccia, che è l'altro lato della medaglia rispetto alla dicotomia costrizione-induzione, evincibile dal dato normativo: in tal senso è stato osservato che le modalità della condotta induttiva, pertanto, non possono che concretizzarsi nella persuasione, nella suggestione, nell'allusione, nel silenzio, nell'inganno, anche variamente e opportunamente collegati e combinati tra di loro, purché tali atteggiamenti non si risolvano nella minaccia implicita, da parte del pubblico agente, di un danno antigiuridico, senza alcun vantaggio indebito per l'extraneus.

E' proprio il vantaggio indebito che, al pari della minaccia tipizzante la concussione, assurge al rango di "criterio di essenza" della fattispecie induttiva, il che giustifica, in coerenza con i principi fondamentali del diritto penale e con i valori costituzionali (colpevolezza, pretesa punitiva dello Stato, proporzione e \ ragionevolezza), la punibilità dell'indotto.

L'extraneus riceve una spinta motivante di natura utilitaristica e, ponendosi nella prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale, si determina coscientemente e volontariamente alla promessa o alla dazione dell'indebito.

La tipicità della fattispecie induttiva è quindi integrata dai seguenti elementi: 1) l'abuso prevaricatore del pubblico agente; 2) il fine determinante di vantaggio indebito dell'extraneus.

Di fronte alla richiesta induttiva del pubblico agente, dunque, il privato cede non perché coartato e vittima del *metus* nella sua espressione più forte, ma nell'ottica di trarre un indebito vantaggio per sé (scongiurare una denuncia, un sequestro, un arresto legittimi; assicurarsi comunque un trattamento di favore), attivando così una dinamica completamente diversa da quella che contraddistingue il rapporto tra concussore e concusso e ponendosi, pur nell'ambito di un rapporto intersoggettivo asimmetrico, in una logica negoziale, che è assimilabile a quella corruttiva - sintomatica la collocazione topografica dell'art. 319-*quater* cod. pen. in calce ai delitti di corruzione - e conduce, se non ad escludere, quanto meno ad attenuare notevolmente anche il metus publicae potestatis, concettualmente poco conciliabile con la scelta opportunistica ed avvertito solo come oggettiva "soggezione" alla posizione di preminenza del funzionario pubblico.

Mutuando una felice espressione di autorevole dottrina, può affermarsi che l'induzione «non costringe ma convince».

L'induzione indebita a dare o promettere utilità si colloca figurativamente in una posizione intermedia tra la condotta sopraffattrice, propria della concussione, e lo scambio corruttivo, quasi a superamento del cosiddetto canone della mutua esclusività di questi due illeciti.

La fattispecie di cui all'art. 319- *quater* cod. pen., infatti, sembrerebbe configurarsi, con riferimento al soggetto pubblico, come una "concussione attenuata" e, con riferimento al soggetto privato, come una "corruzione mitigata dall'induzione", ma, in realtà, non tradisce la sua peculiare specificità unitaria di reato plurisoggettivo a concorso necessario, stante la previsione, per l'integrazione dello stesso, della combinazione sinergica delle condotte delle due parti protagoniste.

E' stato infine osservato che il "danno ingiusto" e il "vantaggio indebito", quali elementi costitutivi impliciti rispettivamente della condotta costrittiva di cui all'art. 317 cod. pen. e di quella induttiva di cui all'art. 319-*quater* cod. pen., devono essere apprezzati con approccio oggettivistico, il quale, però, deve necessariamente coniugarsi con la valutazione della proiezione di tali elementi nella sfera conoscitiva e volitiva delle parti.

L'accertamento, cioè, non può prescindere dalla verifica del necessario intreccio tra gli elementi oggettivi di prospettazione e quelli soggettivi di percezione, per evitare che la prova si fondi su meri dati presuntivi.

Ed invero, la netta differenza, normativamente delineata, tra la posizione del concusso, che è vittima del reato, e quella dell'indotto, che concorre nel reato, impone l'indagine sulle spinte motivanti che hanno sorretto, in particolare, la condotta di tali soggetti.

Proprio da tale condotta è agevole partire, per stabilire sussistenza e natura del condizionamento psichico subito e ricostruire, sulla base dell'elemento oggettivo del danno ingiusto o del vantaggio indebito, il rapporto intersoggettivo tra i protagonisti.

Infine, la Suprema Corte si è anche occupata di individuare dei "casi-limite", in cui inserire situazioni di <abuso di qualità> non collegate al compimento di atti del proprio ufficio.

Si pensi all'abuso di qualità, in cui il pubblico funzionario fa pesare, per conseguire la dazione o la promessa dell'indebito, tutto il peso della sua posizione soggettiva, senza alcun riferimento al compimento di uno specifico atto del proprio ufficio o servizio.

L'abuso soggettivo, evidenziando indici di equivocità, si presta ad una duplice plausibile lettura, in quanto può porre il privato in una condizione di pressoché totale soggezione, determinata dal timore di possibili ritorsioni antigiuridiche, per evitare le quali finisce con l'assecondare la richiesta; ovvero può indurre il privato a dare o promettere l'indebito, per acquisire la benevolenza del pubblico agente, foriera potenzialmente di futuri favori, posto che il vantaggio indebito, sotto il profilo contenutistico, può consistere, oltre che in un beneficio determinato e specificamente individuato, anche in una generica "disponibilità clientelare" del pubblico agente.

Non può da ultimo tralasciarsi di ripercorrere alcuni passaggi della citata sentenza Maldera, in cui le Sezioni Unite hanno analizzato possibili casi di prospettazione di un A) danno generico o di situazioni B) miste di minaccia-offerta.

Si tratta di situazioni più problematiche, caratterizzate dal fatto che il messaggio indirizzato al privato dall'agente pubblico, per autosuggestione o per metus ab intrinseco, può essere caricato di significati negativi, paventando il privato di potere subire un'oggettiva ingiustizia. L'interprete può dunque trovarsi a valutare situazioni, per così dire, "miste" o "ambivalenti", di minaccia- offerta o minaccia-promessa.

Può accadere, infatti, che il pubblico agente non si sia limitato a minacciare un danno ingiusto (ad esempio, l'illegittima ed arbitraria esclusione da una gara d'appalto), ma abbia allettato contestualmente il suo interlocutore con la promessa di un vantaggio indebito (aggiudicazione certa dell'appalto pubblico a scapito dei concorrenti). In questo caso,

minaccia ed offerta si fondono in un'unica realtà inscindibile, che può essere fonte di una qualche difficoltà ermeneutica nell'inquadrare la vicenda nel paradigma dell'art. 317 cod. pen. o in quello dell'art.319-*quater* cod. pen.

E' necessario, nell'ipotesi data, accertare se il vantaggio indebito annunciato abbia prevalso sull'aspetto intimidatorio, sino al punto da vanificarne l'efficacia, e se il privato si sia perciò convinto di scendere a patti, pur di assicurarsi, quale ragione principale e determinante della sua scelta, il lucroso contratto, lasciando così convergere il suo interesse con quello del soggetto pubblico. Ove la verifica dia esito positivo, è evidente che deve privilegiarsi la logica interpretativa del comune coinvolgimento dei protagonisti nell'illecito di cui all'art.319-*quater* cod. pen. In caso contrario, la marginalizzazione del vantaggio indebito rispetto al danno ingiusto minacciato, che finisce col sovrastare il primo, deve fare propendere per l'abuso concussivo.

La Corte, sullo specifico punto, ha elaborato il seguente principio di diritto: *«nei casi c.d. ambigui, quelli cioè che possono collocarsi al confine tra la concussione e l'induzione indebita (la c. d. "zona grigia" dell'abuso della qualità, della prospettazione di un male indeterminato, della minaccia-offerta, dell'esercizio del potere discrezionale, del bilanciamento tra beni giuridici coinvolti nel conflitto decisionale), i criteri di valutazione del danno antigiuridico e del vantaggio indebito, che rispettivamente contraddistinguono i detti illeciti, devono essere utilizzati nella loro operatività dinamica all'interno della vicenda concreta, individuando, all'esito di una approfondita ed equilibrata valutazione complessiva del fatto, i dati più qualificanti».*

***

La sentenza passa poi ad analizzare la differenza con la fattispecie corruttiva.

Più delicata appare la distinzione tra il delitto di induzione indebita e le fattispecie corruttive, in considerazione del rilievo che il primo occupa una posizione intermedia tra la concussione e l'accordo corruttivo vero e proprio.

Per una corretta soluzione del problema, l'elemento differenziatore tra i due illeciti deve essere apprezzato cogliendo le connotazioni del rapporto intersoggettivo tra il funzionario pubblico e l'extraneus e, segnatamente, la presenza o meno di una soggezione psicologica del secondo nei confronti del primo.

Ciò che rileva è il diverso modo con cui l'i*ntraneus*, nei due delitti, riesce a realizzare l' illecita utilità: la corruzione è caratterizzata, come si è detto, da un accordo liberamente e

consapevolmente concluso, su un piano di sostanziale parità sinallagmatica, tra i due soggetti, che mirano ad un comune obiettivo illecito; l'induzione indebita, invece, è designata da uno stato di soggezione del privato, il cui processo volitivo non è spontaneo ma è innescato, in sequenza causale, dall'abuso del funzionario pubblico, che volge a suo favore la posizione di debolezza psicologica del primo.

Indice sintomatico dell'induzione è certamente quello dell'iniziativa assunta dal pubblico agente.

Il requisito che contraddistingue, nel suo peculiare dinamismo, la induzione indebita e la differenzia dalle fattispecie corruttive è la condotta comunque prevaricatrice dell'intraneus, il quale, con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri, convince l'*extraneus* alla indebita dazione o promessa. E' vero che anche le condotte corruttive non sono svincolate dall'abuso della veste pubblica, ma tale abuso si atteggia come connotazione (di risultato) delle medesime e non svolge il ruolo, come accade nei reati di concussione e di induzione indebita, di strumento indefettibile per ottenere, con efficienza causale, la prestazione indebita.

Le argomentazioni sin qui sviluppate sono state sintetizzate, a norma dell'art. 173, comma 3, disp. att. cod. proc. pen., nell'enunciazione dei seguenti principi di diritto:

- «*il reato di cui all'art. 317 cod. pen., come novellato dalla legge n. 190 del 2012, è designato dall'abuso costrittivo del pubblico ufficiale, attuato mediante violenza o - più di frequente - mediante minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius, da cui deriva una grave limitazione, senza tuttavia annullarla del tutto, della libertà di autodeterminazione del destinatario, che, senza alcun vantaggio indebito per sé, è posto di fronte all'alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebito*»;

- «*il reato di cui all'art. 319-quater cod. pen., introdotto dalla legge n. 190 del 2012, è designato dall'abuso induttivo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, vale a dire da una condotta di persuasione, di suggestione, di inganno (purché quest'ultimo non si risolva in induzione in errore sulla doverosità della dazione), di pressione morale, con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla*

prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale, il che lo pone in una posizione di complicità col pubblico agente e lo rende meritevole di sanzione»;

- «nei casi c.d. ambigui, quelli cioè che possono collocarsi al confine tra la concussione e l'induzione indebita (la c. d. "zona grigia" dell'abuso della qualità, della prospettazione di un male indeterminato, della minaccia-offerta, dell'esercizio del potere discrezionale, del bilanciamento tra beni giuridici coinvolti nel conflitto decisionale), i criteri di valutazione del danno antigiuridico e del vantaggio indebito, che rispettivamente contraddistinguono i detti illeciti, devono essere utilizzati nella loro operatività dinamica all'interno della vicenda concreta, individuando, all'esito di una approfondita ed equilibrata valutazione complessiva del fatto, i dati più qualificanti»;

- «v'è continuità normativa, quanto al pubblico ufficiale, tra la previgente concussione per costrizione e il novellato art. 317 cod. pen., la cui formulazione è del tutto sovrapponibile, sotto il profilo strutturale, alla prima, con l'effetto che, in relazione ai fatti pregressi, va applicato il più favorevole trattamento sanzionatorio previsto dalla vecchia norma»;

- «l'abuso costrittivo dell'incaricato di pubblico servizio, illecito attualmente estraneo allo statuto dei reati contro pubblica amministrazione, è in continuità normativa, sotto il profilo strutturale, con altre fattispecie incriminatrici di diritto comune, quali, a seconda dei casi concreti, l'estorsione, la violenza privata, la violenza sessuale (artt. 629, 610, 609-bis, con l'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 9, cod. pen.);

- «sussiste continuità normativa, quanto alla posizione del pubblico agente, tra la concussione per induzione di cui al previgente art. 317 cod. pen. e il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater cod. pen., considerato che la pur prevista punibilità, in quest'ultimo, del soggetto indotto non ha mutato la struttura dell'abuso induttivo, ferma restando, per i fatti pregressi, l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio di cui alla nuova norma»;

- «il reato di concussione e quello di induzione indebita si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l'extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia l'incontro assolutamente libero e consapevole delle volontà delle parti»;

- *«il tentativo di induzione indebita, in particolare, si differenzia dall'istigazione alla corruzione attiva di cui all'art. 322, commi terzo e quarto, cod. pen., perché, mentre quest'ultima fattispecie s'inserisce sempre nell'ottica di instaurare un rapporto paritetico tra i soggetti coinvolti, diretto al mercimonio dei pubblici poteri, la prima presuppone che il funzionario pubblico, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, ponga potenzialmente il suo interlocutore in uno stato di soggezione, avanzando una richiesta perentoria, ripetuta, più insistente e con più elevato grado di pressione psicologica rispetto alla mera sollecitazione, che si concretizza nella proposta di un semplice scambio di favori»*.

A tali principi, dunque, il Tribunale si atterrà per la qualificazione giuridica dei fatti contestati, per come accertati all'esito della istruttoria dibattimentale.

***

Tanto osservato, si ritiene che le emergenze processuali, sin qui ampiamente descritte e analizzate, impongano di qualificare la condotta contestata al VITRANO, nella vicenda che vede l'INGRASSIA come persona offesa, come un tipico caso di "induzione indebita" ai sensi dell'art. 319 *quater* c.p., esattamente come richiesto in sede di conclusioni dal P.M., sebbene sulla scorta di un diverso ordine di motivazioni.

Quanto al soggetto attivo del reato, è rimasto difatti comprovato che il VITRANO abusò della sua qualità di politico, parlamentare regionale e componente della commissione III^, strumentalizzando la propria qualifica soggettiva ed utilizzando in modo distorto i poteri che gli erano conferiti, per proprio tornaconto personale, vale a dire per uno scopo oggettivamente diverso da quello istituzionale e in violazione delle regole giuridiche di legalità, imparzialità e buon andamento che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione.

Con richieste e rappresentazioni induttive, ed in certi momenti con larvate minacce, dietro le quali si lasciava intendere all'INGRASSIA la possibilità che le sue iniziative imprenditoriali sarebbero state boicottate (fossero, cioè, *"votate al fallimento"*, come testualmente riferito), si pretesero da quest'ultimo prestazioni a contenuto patrimoniale, in modo sempre più insistente.

L'INGRASSIA, fu infatti indotto dal VITRANO e dal BONOMO ad anticipare tutte le spese necessarie per l'avvio del progetto presentato dalla GREEN; si trattava di cifre dell'ordine di decine di migliaia di euro, tenuto conto delle garanzie fideiussorie presentate

in Assessorato a supporto dei progetti e dei costi vivi legati all'affitto dei terreni ed allo sviluppo dei progetti stessi, che necessitavano di preventivi ed approfonditi studi ingegneristici e geologici.

Si ottenne infine, dall'INGRASSIA, la promessa che i lavori fossero affidati a ditte amiche, operanti nei territori che costituivano il bacino elettorale dei due onorevoli e disposte a riconoscere tangenti nella misura del 10% dei lavori.

Le pretese indebite si fecero più esose allorquando furono autorizzati i progetti e cedute a terzi le società ENERPLUS, nelle quali i due politici non erano rappresentati da propri prestanome.

A quel punto, e dunque a far data dall'aprile 2010, i rapporti tra il VITRANO e l'INGRASSIA, che sino a quel tempo si erano sviluppati anche in forma amichevole, si fecero più tesi, a ragione delle crescenti pressioni subite da quest'ultimo, soprattutto ad opera del coimputato BONOMO che agiva in concorso col VITRANO.

Forse nell'ottica di conseguire ulteriori lauti margini di guadagno a conclusione degli affari non ancora andati in porto, e comunque nell'intimo timore di possibili ripercussioni negative nelle attività speculative avviate per le sue società, l'INGRASSIA si guardò bene dal troncare i rapporti con il VITRANO e col BONOMO, pur iniziando a tirare i remi in barca: iniziando, cioè, ad evitare ulteriori esposizioni finanziarie, creditorie e di contenere i rischi *latu sensu* riconducibili alle altre iniziative imprenditoriali.

I due politici, secondo quanto sostenuto dall'INGRASSIA e comprovato, iniziavano ad avanzare consistenti richieste economiche, ritenendo di dover ottenere un tangibile ritorno dal loro intervento presso gli uffici pubblici che aveva notevolmente accelerato l'iter amministrativo in questione.

Essi pretesero inoltre le tangenti dalle ditte prescelte per realizzare i lavori nei terreni in relazione ai quali era stata ottenuta l'autorizzazione amministrativa: terreni che erano stati in taluni casi individuati anche con l'apporto organizzativo del BONOMO.

Da quel momento l'INGRASSIA iniziava a versare cifre in contanti al VITRANO ed al BONOMO, prelevandole dai propri conti correnti bancari ([13]).

([13])Per soddisfare le sempre più pressanti richieste del BONOMO, INGRASSIA stipulava con il SAMMATRICE un contratto preliminare di acquisto di una villetta sita in Siracusa, versando 190.000 € a titolo di caparra; si trattava di un contratto simulato, firmato unicamente per dare una giustificazione documentale ennesimo ingente versamento di danaro, tant'è che il definitivo non venne mai stipulato, né alcuna delle parti ha agito per l'esecuzione coattiva dello stesso o per chiederne la

Contestualmente l'INGRASSIA aderiva alla ulteriore richiesta di scegliere ditte gradite ai due onorevoli per il compimento dei lavori nei parchi; venivano così individuate: l'impresa CAMEDIL dei fratelli CAMPANOTTA per il compimento dei lavori edili, cui veniva affiancata la <TECNOTEL> srl, con cui l'INGRASSIA aveva collaborato in passato e cui venne affidata la predisposizione dei complessi impianti elettrici; anche queste ditte, secondo le indicazioni del VITRANO e del BONOMO, si sarebbero dovute impegnare a versare loro una percentuale pari al 10% dell'importo dei lavori ottenuti in appalto.

Dopo il dicembre 2010, quando l'INGRASSIA ebbe a concludere il secondo affare, cedendo la <ENERPLUS> 2010 alla società belga <ORYGIS>, le induzioni a "pagare" poste in essere dal VITRANO e dagli altri concorrenti nel reato, raggiunsero il momento più "offensivo", rimanendo in tal modo perfezionati entrambi i fatti-reati per cui è processo.

Con la metà della cifra egli apriva un conto corrente bancario a Lugano in Svizzera al

---

risoluzione per inadempimento. Di tale contratto preliminare vi è traccia nella trascrizione ambientale del 18.3.2011, in atti: infatti di tale specifica vicenda l'INGRASSIA accennava ai familiari nel corso dei colloqui carcerari intercettati.

I: Nella cassettiera quella blu dove c'è il telefono.....tu devi tirare fuori una carpetta che sono tutti... il contratto di compravendita della prima società...Enerplus...la si vede il fatto che mi hanno pagato la parte che era bloccata.....perché la parte bloccata

P: Enerplus 2010

I: Enerplus la prima....e poi c'è...eh..il contratto di vendita della seconda in cui si vedono gli assegni circolari... e quindi che io.... tutti i soldi che ho incassato sono tutti dichiarati....ma c'è una cosa importante.... li dentro c'è il contratto di.....Marco SAMMATRICE o meglio Mario BONOMO per truccare i pagamenti cosa mi hanno detto....la villetta di Siracusa te la ricordi

P: Certo che me la ricordo...della telefonata...non me la devo ricordare!

I: Te la ricordi?

P: L'abbiamo fatto a Siracusa

I: Te la ricordi?

P: Tutto mi ricordo....io di queste cose le aveva già anticipate a Ugo (Avvocato

I: C'è un contratto preliminare di questa villetta di Siracusa....l'assegno...il primo assegno che ho fatto a Marco SAMMATRICE

P: Questo è sempre nella carpetta?

I: No sono tante carpette...carpetta Enerplus..una carpetta (inc) tedeschi...sono messe comunque nella cassettiera

P: Nella cassettiera blu

I: L'importante è questo preliminare, l'assegno e il bonifico che ho fatto a Marco SAMMATRICE....perchè poi gli altri assegni sempre loro dicevano in quota casa....400 mila euro di....loro li giustificheranno così che era un altro anticipo per la casa

P: Ma quale casa!

I: Sempre di questa di Siracusa...questa villetta che si inventò BONOMO per...per...

P: Si mi ricordo perfettamente

I: fisicamente esiste?

P: Cosa?...Fisicamente esiste...certo che esiste fisicamente

I: Pensavo che neanche esistesse addirittura.....

P: Non so per chi è....per suo figlio....lui mi dice va te la compri e poi te la...te la....me la rivendi a un quarto ...alla metà....a un mezzo...in maniera tale che la differenza se la tenesse lui.

preciso scopo di potervi attingere le cifre richiestegli come tangenti dal VITRANO e dal BONOMO, i quali avevano formulato richieste di danaro anche in relazione a questa seconda vendita, che aveva in effetti consentito all'INGRASSIA di realizzare una grossa plusvalenza.

Da quel conto l'INGRASSIA prelevava immediatamente 50.000 € in contanti che consegnava in parti uguali ai due onorevoli che si erano recati con lui a Lugano nel febbraio del 2011; successivamente emetteva 8 assegni circolari per complessivi 400 mila euro che consegnava a SAMMATRICE Marco, nipote del BONOMO, il quale coi medesimi titoli accendeva un conto nella medesima agenzia del Credit Suisse; contestualmente l'INGRASSIA consegnava al SAMMATRICE anche 30.000 € in contanti.

Ricapitolando, quindi, l'INGRASSIA ha dichiarato di avere versato:

- circa 100 mila euro in contanti al VITRANO ed al BONOMO (suddivisi in percentuale pari al 10 e 90 %) a far data dall'aprile/maggio 2010, prelevando le somme in contanti dal proprio c/c bancario, 3.000 € per volta;
- 190.000 € a SAMMATRICE Marco (mediante due assegni per complessivi 170 mila euro ed un bonifico di 20 mila euro) con riferimento al contratto preliminare di acquisto della villetta di Siracusa;
- 50.000 € in contanti consegnati al VITRANO ed al BONOMO (in percentuale, 50/50 %) al momento in cui apriva il conto presso il Credit Suisse di Lugano nella prima settimana di febbraio del 2011;
- 30.000 € in contanti e 400.000 € in assegni circolari consegnati in Lugano al SAMMATRICE il 1.3.2011;

per un totale complessivo di 770.000 € circa.

Va rimarcato che tali dichiarazioni, oltre a trovare conferma negli accertamenti bancari e nelle prove documentali acquisite, non sono state nel loro complesso contraddette dai diretti interessati, posto che né VITRANO, né BONOMO hanno mai negato di avere ricevuto ingenti somme di danaro in contanti dall'INGRASSIA.

Fra il febbraio ed il marzo del 2011, terminati i lavori espletati dalla ditta <TECNOTEL>, egli aveva ricevuto sollecitazione dal VITRANO e dal BONOMO affinché venisse loro pagata la tangente di 50 mila euro concordata al momento dell'affidamento dei lavori. Non riuscendo a colloquiare con DI VITA Davide, il quale era stato ricoverato in ospedale,

egli aveva contattato CORRERO Giovanni, legale rappresentante della società, il quale, tuttavia, rifiutava categoricamente di aderire a tale richiesta illecita, riferendo di non sapere nulla dell'accordo fraudolento in questione ed aggiungendo di essere entrato in forte contrasto col DI VITA, avendo appreso che questi svolgeva una parallela attività imprenditoriale con una ditta concorrente; ed invero l'INGRASSIA aveva avuto a che fare in precedenza, quasi esclusivamente col DI VITA Davide.

Stressato da questi continui solleciti dei politici, l'INGRASSIA – che aveva in un certo qual modo fatto da garante per il pagamento della tangente- poneva in essere la condotta delittuosa culminata col suo arresto, del quale si è riferito in precedenza.

Ora, come si è avuto modo di anticipare "in diritto", per potersi configurare la concussione oggi prevista dall'art. 317 c.p., deve rimanere estranea alla sfera psichica dell'*extraneus* ed alla sua spinta motivazionale, qualsiasi scopo determinante di vantaggio indebito, poiché, in caso contrario, il predetto non può essere ritenuto vittima agli effetti dell'art. 317 cod. pen., perché finisce per perseguire, con la promessa o con il versamento dell'indebito, un proprio tornaconto, divenendo co-protagonista della vicenda illecita.

Ebbene, il Tribunale ritiene di evidenziare, richiamandosi ai principi sopra esposti, che le prove acquisite non lasciano spazi a dubbi, in ordine al fatto che l'INGRASSIA si determinò a promettere a VITRANO i favori richiestigli ed a corrispondergli del denaro, nell'ottica ed al principale fine di perseguire un proprio tornaconto personale.

Per l'odierna parte civile, ottenere nei tempi più rapidi possibile le autorizzazioni per le sue imprese, significava avere più occasioni di mercato.

E l'INGRASSIA, che in affari si sarebbe dimostrato tutt'altro che uno sprovveduto, era perfettamente consapevole che quanto più celermente fossero arrivate dette autorizzazioni, tanto più si sarebbe avvantaggiato nell'attività speculativa prefissata, in quanto ciò gli avrebbe consentito di trattare per primo ed a condizioni di mercato più vantaggiose, con gli imprenditori (esteri e non) interessati ad acquisire la gestione degli impianti fotovoltaici. E garantendo loro gli incentivi ancora previsti dal decreto Energia all'epoca vigente, il valore delle società e delle autorizzazioni da cedere sarebbe stato assai più elevato che in altri momenti.

Non è del resto dimostrato (e non è seriamente sostenibile), per ritenere comunque sussistente una "concussione" ai danni dell'INGRASSIA e non piuttosto la sua *ideale*

partecipazione ([14]) al reato di induzione indebita ex art. 319 *quater* cod. pen. introdotto dalla l. n. 190 del 2012, che l'imputato VITRANO o altro concorrente nel reato, abbia fatto ricorso ad una minaccia di un male ingiusto di portata talmente spropositata, da prevalere concettualmente sul movente di un utile immediato e contingente del destinatario dell'azione illecita (cioè dell'INGRASSIA).

Sul punto, anche di recente la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire, il linea con quanto già affermato dalle SS. UU. nella citata sentenza Madera, che:

"*In relazione al delitto di induzione indebita previsto dall'art. 319 quater cod. pen., introdotto dalla l. n. 190 del 2012, qualora rispetto al vantaggio prospettato, quale conseguenza della promessa o della dazione indebita dell'utilità, si accompagni anche un male ingiusto di portata assolutamente spropositata, la presenza di un utile immediato e contingente per il destinatario dell'azione illecita risulta priva di rilievo ai fini della possibile distinzione tra costrizione da concussione ed induzione indebita, in quanto, in tal caso, il beneficio conseguito o conseguibile risulta integralmente assorbito dalla netta preponderanza del male ingiusto.*" Cass. Sez. 6, Sentenza n. 8963 del 12/02/2015

Anzi, deve osservasi che i vantaggi perseguiti e conseguiti dal privato INGRASSIA, non furono "marginali", bensì preponderanti rispetto alle dazioni e prestazioni elargite ai politici, e ciò in quanto la "inusuale" celerità con cui furono rilasciate le autorizzazioni per la ENERPLUS, grazie all'indebita interferenza esercitata sugli addetti alle pratiche amministrative da parte del Vitrano, influì sul valore commerciale della stessa società, nel momento in cui fu ceduta.

L'INGRASSIA non può dunque ritenersi, alla stregua del sistema normativo in vigore e del compendio probatorio acquisito ed utilizzabile a fini decisori, *parte offesa* delle condotte illecite poste in essere dall'odierno imputato, in quanto assunse *un preciso ruolo di co-protagonista della vicenda*, come dimostra la complessiva ricostruzione dei fatti in precedenza esposti.

Per queste ragioni, come sarà ulteriormente precisato, il Tribunale ritiene che non possa essere accolta la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla parte civile.

D'altra parte, non è vero quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato VITRANO, a proposito del fatto che l'INGRASSIA non era in alcun modo condizionabile e non avrebbe

[14] l'espressione "ideale partecipazione al reato" allude al fatto che l'Ingrassia non può rispondere di un fatto che al tempo in cui fu posta in essere la condotta, non era ancora stato previsto dalla legge come reato, ex art. 2 c.p..

avuto nulla da temere dal VITRANO e dal BONOMO una volta ottenute le autorizzazioni per gli impianti delle società cedute e segnatamente per i cantieri di Monreale e Francofonte.

Ceduta le società e le autorizzazioni <ENERPLUS> alla <G.A.SOLAR>, INGRASSIA aveva necessità immediata di iniziare i lavori e terminarli entro il dicembre 2010, per consentire alla società spagnola di ottenere gli incentivi previsti dal decreto ENERGIA in vigore dal 2007 e non incorrere nelle pesanti penali a suo carico previste nel contratto di cessione, di cui si è detto.

Ancora al marzo 2011, per quanto i lavori fossero stati sostanzialmente completati, non erano stati collaudati tutti gli impianti e, comunque, la P.A. manteneva il potere di verifica e controllo sulla conformità degli stessi alle autorizzazioni rilasciate, e dunque l'INGRASSIA, per quanto fosse riuscito a conseguire il profitto dei suoi sforzi imprenditoriali, rimaneva ancora "condizionabile" dalle "minacce", più o meno larvate, dei politici di promuovere ispezioni e controlli, i cui esiti potevano mandare all'aria gli affari conclusi con le società estere.

Per tutti questi motivi, l'imputato va condannato per il fatto contestato, previa riqualificazione del reato nel delitto di induzione indebita ex art. 319 *quater* c.p. .

***

IL CAPO DI IMPUTAZIONE RELATIVO ALLA CONCUSSIONE AI DANNI DI CORRERO

Evidenti sono i riflessi di quanto sin qui considerato, sul secondo episodio contestato al VITRANO, quello ai danni del CORRERO, per il quale il P.M. ha chiesto la punizione dell'imputato, stavolta ai sensi dell'art. 317 c.p..

Il P.M. e la difesa della parte civile nell'interesse della <TECNOTEL> e del CORRERO, hanno ritenuto che i 10.000, 00 euro consegnati da quest'ultimo nelle mani del VITRANO su indicazione dell'INGRASSIA, e sotto controllo della polizia, costituivano il frutto di una attività concussiva posta in essere da quest'ultimo e dal VITRANO ai suoi danni.

La concussione era stata consumata nel momento in cui l'INGRASSIA aveva apertamente minacciato il CORRERO, per superare le sue resistenze a pagare, delle possibili ritorsioni che i fantomatici "pezzi da novanta", e cioè i politici interessati alla tangente e segnatamente l'onorevole VITRANO, erano in grado di attivare nell'immediato futuro ai danni suoi e della <TECNOTEL>.

In quella occasione, invero, l'INGRASSIA avrebbe agito in concorso con il VITRANO. Questi, dopo aver coadiuvato l'INGRASSIA nell'ottenimento delle autorizzazioni richieste dalla <ENEPLUS>, abusando del suo ufficio pubblico e spendendo la sua qualità di parlamentare regionale per accelerare l'iter burocratico, aveva poi preteso dall'INGRASSIA il rispetto delle condizioni imposte, tra cui, per quanto riguarda la <TECNOTEL>, il pagamento di una somma pari a circa il 10% dei lavori assegnategli nei due cantieri fotovoltaici di Roccamena e Francofonte.

Essendo il CORRERO all'oscuro di precedente intese tra INGRASSIA e il suo socio DI VITA, e restio a pagare la somma richiesta, le pressioni minacciose esercitate dall'INGRASSIA per costringerlo a pagare, seguite dalla consegna del denaro al politico odierno imputato, e precisamente dell'acconto di euro 10.000,00 sulla maggior somma di euro 50.000,00, avrebbero integrato la fattispecie di cui all'art. 317 c.p..

Il P.M. ha infatti sottolineato:

- la portata intimidatoria delle parole dell'INGRASSIA - nel momento in cui egli rappresentava al CORRERO che correva il rischio di perdere ogni possibilità di lavorare in futuro nel fotovoltaico, e comunque in lavori pubblici, ove non si fosse piegato a consegnare la somma di 10.000 euro, "in adempimento di un accordo intercorso tra lui, DI VITA Davide, lo stesso imputato e BONOMO Mario", somma che "era chiaro a tutti che fosse mero anticipo della somma di euro 50.000";
- la maggiore attendibilità della tesi del CORRERO laddove ha sostenuto, contrariamente al DI VITA, che egli era totalmente all'oscuro delle promesse fatte dal suo socio all'INGRASSIA nel momento in cui questi offrì alla <TECNOTEL> la possibilità di lavorare nei due cantieri fotovoltaici ;
- il fatto che l'INGRASSIA era stato indotto a rivolgersi in modo minaccioso al CORRERO, in quanto a sua volta vittima delle crescente pressioni del VITRANO e del BONOMO, che a loro volta, prima di quell'episodio, lo avevano indotto, in vario modo, in un crescendo di pretese sempre più esose, a lavorare per lui, ad accettare determinate condizioni inserendosi nei suoi affari e, soprattutto, a consegnare loro somme di danaro provenienti dagli utili provenienti dalla vendita delle società <ENERPLUS>, dopo che erano state rilasciate le autorizzazioni relative agli impianti fotovoltaici;
- la circostanza che "il VITRANO non aveva alcun titolo legittimo per pretendere danaro dal CORRERO" (cfr. pag. 57-58, memoria P.M., in atti);

- ed infine, che la ricostruzione dei rapporti INGRASSIA-VITRANO fornita dal primo era maggiormente credibile di quella dell'odierno imputato, e che dunque doveva operarsi una netta distinzione tra le varie realtà societarie chiamate in causa dai due protagonisti della vicenda; occorreva cioè distinguere tra le società esclusivamente riferibili all'INGRASSIA ed al suo nucleo familiare (<ENERPLUS> e <ENERPLUS 2010>) e le altre (ed in particolare la <GREEN>) in cui INGRASSIA, VITRANO e BONOMO erano entrati in rapporti di affari e societari, in tal senso non potendosi dare alcun credito alla linea difensiva più volte richiamata.

La difesa dell'imputato ha invece chiesto l'assoluzione dell'imputato evidenziando, con specifico riferimento alla contestazione di concussione ai danni di CORRERO:

- che l'imputato non conosceva il CORRERO e che il giorno in cui ricevette i soldi da costui e poi fu arrestato, non aveva un appuntamento né con INGRASSIA né tanto meno con il primo; tant'è che l'11 marzo 2011 i tre si erano incontrati in questa via Cusmano sotto i portici e solo in un secondo momento si erano ritirati all'interno dei locali dell'Asp; ciò starebbe a dimostrare che il VITRANO "non si era affatto reso conto che stesse per ricevere una busta contenente denaro, altrimenti non sarebbe rientrato nella portineria dell'Asp ma avrebbe passeggiato per via Cusmano o sarebbe salito in macchina" (cfr. memoria a firma dell'avv. LO RE, pag. 39).
- che dalla lettura di alcuni passaggi della conversazione intervenuta tra il VITRANO ed il CORRERO nei locali dell'ASP durante l'incontro di cui si è detto e prima dell'arresto dell'imputato, emergeva l'assenza di un metus pubblicae potestatis da parte del CORRERO;
- che la responsabilità e paternità delle frasi minatorie dell'INGRASSIA erano solo ed esclusivamente dell'INGRASSIA e che non vi era alcuna prova per ritenere che il VITRANO avesse in qualche modo dato mandato, istigato e neppure semplicemente autorizzato, l'INGRASSIA a minacciare CORRERO o chicchessia, tanto è vero che lo stesso INGRASSIA aveva sempre ammesso che per indurre il CORRERO a sborsare la somma richiesta, egli aveva "calato l'asso", cioè assunto un chiaro atteggiamento intimidatorio ed utilizzato parole "pesanti", perché sottoposto a pressioni varie; (si riportano le dichiarazioni del Vitrano, nel corso dell'esame dibattimentale, sull'argomento; pag. 38, ud già cit.: "Non mi sono preoccupato affatto, non mi sono premurato, poi si figuri se vado a fare pressione...Questa cosa l'ha trattata solo Ingrassia. Era Ingrassia

preoccupatissimo perché era l'unico impegno che si era preso lui e che era convinto di non poterli realizzare, ma nessuno gli faceva pressione, nessuno gli aveva mai detto niente, a che punto sei con Di Vita. Non conoscevamo Correro, non l'avevamo mai sentito nominare. Lui parlava sempre di Di Vita...");

- che la <TECNOTEL> nel febbraio-marzo 2011 aveva già terminato i lavori nei due cantieri più volte citati, e che dunque la minaccia utilizzata dall'INGRASSIA per superare le ritrosie e resistenze del CORRERO – quella cioè di non farlo lavorare più – non poteva avere reale forza cogente ed intimidatoria; si trattava, piuttosto – come lo stesso INGRASSIA l'aveva definita nel corso di uno dei primi interrogatori, quando ancora non aveva deciso di fornire spiegazioni agli inquirenti sull'accaduto - una sorta di <millanteria>, tanto più ove la si volesse riferire non solo al cantiere di Monreale e Francofonte, ma " a tutti i cantieri di Correro (cfr. pag. 87 memoria difensiva a firma dell'Avv. Lo Re).

- che la somma incassata al momento del suo arresto era stata considerata dal VITRANO una sorta di "regalo" da parte della <TECNOTEL> preannunziatogli dall'INGRASSIA;

- che il VITRANO vantava una sorta di credito nei confronti dell'INGRASSIA, dal quale attendeva di ricevere una parte degli utili per le vendite delle società <ENERPLUS> e della <ENERPLUS 2010> essendo sia lui che il BONOMO legati all'INGRASSIA da rapporti di cointeressenze in dette società, e che in considerazione di ciò l'INGRASSIA "era tenuto" a suddividere, con gli altri soci occulti, tutti gli "utili ed i regali" ottenuti per le iniziative del fotovoltaico (compreso, dunque, il regalo della <TECNOTEL>);

- che l'INGRASSIA doveva ritenersi totalmente inattendibile, in quanto portato a negare per ragioni di convenienza economica la suddetta partecipazione occulta dei due onorevoli nelle due società ENERPLUS, le uniche già vendute al momento dell'arresto per ingenti somme; così come le sue accuse, connotate da evidenti contraddizioni, da illogicità argomentative e interessate reticenze, e contraddette da "prove inconfutabili"

- che in punto di diritto, in ogni caso, nel momento in cui il VITRANO aveva ricevuto il danaro e si era ripromesso di favorire in futuro il Correro per altri lavori, si era proposto in un'ottica "privatistica", senza alcun abuso di qualità o poteri pubblici, e ciò in quanto Vitrano e l'Ingrassia erano ed agivano da "soci" in varie realtà societarie; le somme percepite e richieste dall'imputato, altro non erano che una sorte di "provvigione" che il Correro sapeva di essere tenuto a pagare, all'Ingrassia ed al Vitrano, che avevano agito

quasi da "procacciatori di affari", per essersi assicurato i lavori nel campo fotovoltaico, al di fuori di gare o trattative.

***

Bisogna premettere e rimarcare che l'INGRASSIA, arrestato con l'odierno imputato, ha patteggiato la pena, quale concorrente nel reato, con sentenza divenuta irrevocabile (la qual cosa, indirettamente ed ulteriormente conferma, sul piano della coerenza logica, quanto si è detto a proposito del suo ruolo di "*coprotagonista*" nei fatti del processo).

Ripercorrendo in estrema sintesi gli accadimenti, va ricordato che dopo la cessione della società <ENERPLUS> e delle autorizzazioni da queste ottenute, per meglio controllare il rispetto dei tempi di esecuzione degli impianti (per i fini più volte ricordati di garantire alla società <G.A.SOLAR> gli incentivi di legge) l'INGRASSIA si era fatto nominare direttore dei lavori ed aveva richiesto ed ottenuto dalla <G.A.SOLAR>, subentrata alla famiglia INGRASSIA nella gestione della <ENERPLUS>, di affidare i lavori in subappalto alla <TECNOTEL> ed alla <CAMEDIL>, che si sarebbero occupate rispettivamente della realizzazione degli impianti elettrici e delle opere edili: la prima, sponsorizzata dallo stesso INGRASSIA, mentre la <CAMEDIL>, riconducibile ai fratelli Campanotta, "promossa" dal VITRANO.

In precedenza, il DI VITA, in nome della <TECNOTEL>, nel momento in cui aveva preso il lavoro, aveva dato assicurazioni all'INGRASSIA che avrebbe corrisposto il 10% dell'ammontare dei lavori per la realizzazione dei due impianti fotovoltaici più volte ricordati, e comunque una somma non inferiore a 50 mila euro.

L'INGRASSIA, infatti, agendo in concorso ed anche per conto del VITRANO aveva chiaramente esplicitato al DI VITA che detta somma era destinata ad alcuni politici, i quali lo avevano in precedenza aiutato agevolandolo nella procedura volta al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, e lo avrebbero aiutato evitando sgraditi intoppi sui lavori in corso; così agendo, l'INGRASSIA aveva indotto il DI VITA a promettere la somma da "girare" ai pubblici ufficiali.

Ciò posto, se è indubbio che il DI VITA ha reso una testimonianza protesa a evitare una sua personale "sovraesposizione" nelle accuse di cui il VITRANO era chiamato a rispondere, evitando di indicare specificamente i nomi dei due politici cui era destinata la tangente e che erano stati in grado di agevolare l'INGRASSIA nelle pratiche del fotovoltaico – tentativo che il DI VITA ha posto in essere, negando di aver avuto riferito il

loro nome, quando gli era stato rappresentato, dall'ingegnere odierna parte civile, che si dovevano pagare "i favori della politica" nell'affare –, ritiene pur tuttavia il Tribunale che egli abbia riferito il vero, in merito al fatto di aver avvertito il suo socio CORRERO, delle necessità di corrispondere <tangenti> all'INGRASSIA ed a chi gli stava dietro, affinchè la <TECNOTEL> potesse aggiudicare quei grossi lavori.

Più di una ragione sussiste, del resto, per affermare, logicamente, che il CORRERO non poteva non essere stato messo a conoscenza dal DI VITA che l'aggiudicazione dei lavori in subappalto ed il loro svolgimento senza intoppi burocratici prevedevano, come contraltare, il pagamento di una tangente di 50 mila euro.

Intanto, perché la cifra non era di poco conto e dunque incideva in modo sostanziale sugli utili da conseguire nell'affare.

Poi, perché, se la <TECNOTEL> non era nuova a realizzare impianti elettrici collegati al settore del fotovoltaico, i lavori che la società si era impegnata a realizzare nei due cantieri di Roccamena e Francofonte, a differenza dei precedenti (di piccole dimensioni e "su tetto"), erano tecnicamente assai più complessi e impegnativi, e dipendevano anche dalla natura dei terreni (sul punto, sia la testimonianza del CORRERO che quella del socio DI VITA, coincidono; cfr. per quest'ultimo ud. 5-4-2012, pag. 16).

Nel caso specifico, trattandosi di un sub-appalto di ben 700.000,00 euro, la stessa decisione di "prendere il lavoro" era stata assunta congiuntamente dai due soci, che avevano valutato insieme anche gli aspetti tecnici ricollegabili all'affare *(DI VITA : L'importo delle due commesse era 700000,00 euro... E poi abbiamo chiuso a 630.000,00 euro, in due fasi, perché prima abbiamo firmato il contratto di Francofonte. con Giovanni Correro, facemmo una valutazione tecnico- economica perché Giovanni a prescindere di essere amministratore, era anche un buon tecnico. Abbiamo valutato insieme l'attività... la nostra valutazione di utile era di 150.200000,00 euro per entrambi i cantieri*).

Tanto chiarito, la somma di 50.000,00 – di poco inferiore allo sconto del 10% sui lavori (tant'è che da 700.000,00 la <TECNOTEL> si aggiudicò i lavori per 630.000,00) - doveva essere corrisposta in contanti, in nero, e dunque per svincolare quella cifra occorreva operare dei prelievi in banca o creare nel tempo una provvista, accantonando parte delle somme incassate.

E per fare queste operazioni, per conto della <TECNOTEL>, il DI VITA non avrebbe mai potuto agire da solo, all'insaputa dell'amministratore, con il rischio di essere accusato da

quest'ultimo di appropriarsi per fini personali di somme così rilevanti della società; a meno che non si voglia ipotizzare, contro ogni logica, che il Di VITA, pur di far lavorare la <TECNOTEL>, avrebbe pagato le tangenti, autonomamente, di tasca propria, rendendo quindi superfluo il consenso del socio-amministratore.

Il DI VITA, inoltre, per quanto destinatario di una delega che gli consentiva di muoversi liberamente dal punto di vista commerciale e della gestione degli affari per conto della <TECNOTEL>, non aveva deleghe ad agire in banca.

La versione del CORRERO secondo cui egli, non solo era rimasto estraneo, ma addirittura era totalmente all'oscuro delle intese tra INGRASSIA e DI VITA, è contraddetta dalle dichiarazioni del DI VITA e dalle emergenze processuali relative alle conversazioni captate durante le indagini, e contrasta con ogni logica societaria, posto che solo e soltanto il CORRERO, quale legale rappresentante della società, era abilitato ad agire in banca ed era egli solo, dunque, che poteva prelevare il contante necessario per pagare i 50 euro promessi, dovendosi ritenere del tutto illogico che il DI VITA sborsasse una così alta somma di tasca propria per conseguire utili societari (da suddividere poi con il socio).

Quand'anche poi fosse stata intenzione dei protagonisti della vicenda – ipotesi questa più che plausibile, sebbene allo stato non compitamente dimostrata - scaricare sulla società spagnola il costo delle tangenti, sovrastimando i conti delle fatture emesse in relazione ai lavori effettuati, per poi creare la provvista per il pagamento della tangente ai politici, sarebbe stato comunque necessario per il DI VITA assicurare una gestione contabile della <TECNOTEL> concordata con l'amministratore della stessa società, per evitare contrasti e non trovarsi spiazzati davanti a possibili contestazioni dei conti, da parte della società appaltante.

Non va peraltro dimenticato che sia il CORRERO, che il DI VITA hanno confermato che a causa della natura argillosa del terreno ed a causa delle forti piogge invernali, nonché di una certa inadeguatezza organizzativa della loro società, i lavori nel cantiere di Roccamena avevano subito ripetute battute di sosta e rallentamenti e che per tali ragioni la GEDESUR (società incaricata dalla GASOLAR dei lavori) aveva affiancato alla <TECNOTEL> un'altra ditta.

Tali circostanze che avevano comportato una sensibile, quanto inattesa, riduzione di utili ed addirittura la possibilità di chiudere i lavori di uno dei cantieri con delle perdite per la società, erano state certamente discusse – sino al momento in cui i due non si erano più

rivolti la parola - dal DI VITA e dal CORRERO, verosimilmente tenendo conto che c'era ancora da sborsare l' "extra" all'INGRASSIA, o a chi per lui.

Del resto le dichiarazioni testimoniali del DI VITA, non dissimili per contenuto a quelle rese in sede di indagini, trovano straordinaria conferma nei dialoghi intercorsi con l'INGRASSIA intercettati dalla polizia.

Va in modo particolare rimarcata l'importanza della telefonata intercorsa fra Di Vita ed INGRASSIA, il giorno prima dell'arresto e precisamente quella riportata al progressivo n°: 247; registrata in data 10/03/2011, alle ore 13:28:18, di durata : 0:04:42.

- *D: Ma novità ne hai Piergiorgio, di quella situazione?*
- *I: Allora ti volevo dire, ti ho chiamato proprio per questo, allora intanto ti dico che <TECNOTEL>, ho parlato con Sapienza si dovrebbero sbloccare i pagamenti di <TECNOTEL> diciamo... entro fine mese anche l'ultima fattura quella da 150 diciamo*
- *D: Uhm... uhm...*
- *I: Che aspettavate, cioè ho finito di parlare proprio all'una ed un quarto... Io ho problemi con Correro, ancora oggi mi ha dato appuntamento minchia si presentò, ancora per parlare! Io guarda gli ho dato l'ultimatum per domani alle... domani pomeriggio, lui fa il gioco delle tre carte fa eh!*
- *D: ...incomp...*
- *I: Davide non mi aveva detto niente, io non sapevo niente di questa cosa, io qui io li..., gli ho detto, guardi io con Davide avevo un accordo!*
- *D: No, non è vero perchè ti giuro su mia figlia, ah Piergiorgio*
- *I: Lui lo sapeva giusto?*
- *D: Ti giuro su mia figlia, ti sto giurando su...*
- *I: ...incomp... guardi, l'ho minacciato alla fine, gli ho detto...*
- *D: Io non lo posso, io non lo posso incontrare perchè*
- *I: Fa di tutto fino...*
- *D: Se m'incontro mi viene un infarto perchè io lo fotto a legnate quindi non...*
- *I: Nooo ma è un cretino, ma è un cretino*

- *D: E' scemo è completamente una persona indegna totalmente Piergiorgio*
- *I: Ah ma qua*
- *D: una persona indegna totalmente*
- *I: Davide non era l'amministratore della società, quindi non poteva impegnarsi con i professionisti così... qui... li... gli ho detto guardi*
- *D: Ma tu ci... gli dovevi dire senti ma*
- *I: Ha fatto il gioco delle tre carte io..io...*
- *D: No,tu gli devi dire guarda che que..*
- *I: Lo rovino gliel'ho detto io ti rovino! Signor Correro*
- *D: ma tu, tu gli devi dire*
- *I: Signor Correro testualmente*
- *D: Ma forse non ti ricordi*
- *I: Ingrassia ti rovino! Gli ho detto*
- *D: Eh, tu gli devi dire forse non ti ricordi che tutti i lavori fatti con mio padre c'è stato sempre l'impegno che tu lo hai sempre saputo quindi...*
- *I: eh...*
- *D: No, non cadere dalle nuvole perchè lui lo sa, sa tutto quindi non è che ha sempre saputo tutto anche perchè questi soldi da dove li devo prendere Piergiorgio quindi è no.. è fisiologico quindi certo che sa tutto! Quindi non.... digli che non rompe le palle e non fa il cretino !*
- *I: Dunque domani ho appuntamento alle quattro vediamo se*
- *D: Fammi sapere Piergiorgio*
- *I: Fattura mi paga sta fattura eeee...*
- *D: Eh*
- *I: Se nooo...*
- *D: Anche perchè sta fattura e che l'hai scaduta una barca di tempo dico non...non è corretto,*

- *I: Non è corretto*
- *D: Eh.. lo so*
- *I: Comunque domani pomeriggio guarda dovrei incontrarlo alle 16,00 o mi porta l'assegno o mi porta qualche cosa*
- *D: Uhm Uhm*
- *I: Siccome ti chiamo, sono in difficoltà io non ti voglio dare pensieri, diciamo ti volevo solo aggiornare*
- *D: Ma si deve risolvere Piergiorgio, si deve risolvere*
- *I: Va bene, comunque noi poi la settimana prossima ci vediamo d'accordo?*
- *D: Grazie Piergiorgio, Grazie*
- *I: Va bene*
- *D: Ciao, ciao*
- *I: Ciao.*

In merito a questa conversazione, il P.M, ha ritenuto di dover richiedere in dibattimento al DI VITA la seguente spiegazione:

PUBBLICO MINISTERO : - Si e... lei dice all'Ingrassia: "gli devi dire non cadere dalle nuvole perché lui lo sa, sa tutto quindi non è che ha... ha sempre saputo tutto anche perché questi soldi da dove li devo prendere Piergiorgio. È fisiologico, quindi sa tutto". E poi conclude: "fammi sapere, fammi sapere, perché la situazione si deve risolvere". Le rifaccio ora la domanda, come mai lei, nel corso di questa conversazione, non rammentò a Ingrassia che la pressava così tanto che comunque c'era stata una diminuzione notevole dell'utile previsto su queste due commesse?

DICH. DI VITA DAVIDE : - Perché Ingrassia sapeva perfettamente che la commessa era andata in perdita. Lo sapeva perfettamente, perché a prescindere che....

PUBBLICO MINISTERO : - Quindi lei diciamo disse era inutile che gli ribadiva una cosa che lui sapeva perfettamente?

DICH. DI VITA DAVIDE : - No ma ne abbiamo pure parlato al bar Ciro's.

PUBBLICO MINISTERO : - Si.

DICH. DI VITA DAVIDE : - Che fu prima della... della telefonata, che fu do... l'incontro

fu prima di questa chiamata.

***

La conversazione appena riportata, intervenuta nei confronti di due protagonisti del tutto ignari delle indagini in quel momento in corso e, dunque, di notevole rilievo per la assoluta spontaneità del dialogo (sebbene, prudentemente, l'INGRASSIA e il CORRERO evitino di parlare di "tangente" ed utilizzino rispettivamente i termini "fattura" e "impegno" per alludere alla dazione di danaro) letta congiuntamente con le spiegazioni fornite dal teste, non fa altro che evidenziare come il DI VITA fosse più che certo che il CORRERO fingesse di non sapere e, facendo le c.d. *orecchie da mercante*, mirasse esclusivamente a sottrarsi all'impegno preso per conto della <TECNOTEL> .

Interessante si rivelano soprattutto le seguenti affermazioni e domande retoriche, del DI VITA, in quanto indicative del suo personale fermo convincimento del *bluff* messo in scena dal CORRERO per opporsi alle richieste dell'INGRASSIA: *"No!.., non può cadere dalle nuvole perché lui lo sa, sa tutto! quindi non è che...ha sempre saputo tutto! anche perché...questi soldi da dove li dovevo prendere io, Piergiorgio ?...digli che non rompe le palle e non fa il cretino!"*.

DI VITA invitava l'INGRASSIA, del resto, a "ricordare" al CORRERO che anche in altri lavori fatti con suo padre (cioè col padre di INGRASSIA, anch'egli ingegnere ed anzi fondatore dell'omonimo studio professionale) c'era quell'*impegno*: a dimostrazione che il pagamento in nero di "benefit" non costituiva un fatto isolato, e che egli non poteva sostenere di non conoscerlo, per quanto "diversa" fosse la destinazione finale della somma (in quanto destinata a politici) e "ben più cospicua" l'entità della cifra promessa, a ragione dell'entità dei lavori aggiudicati.

Per converso, si sono rilevate inattendibili e sono rimaste contraddette le affermazioni del DI VITA, tese a negare di aver saputo chi fossero i politici cui la tangente era destinata.

Quand'anche si volesse dare credito *in toto* alle dichiarazioni del DI VITA circa il fatto che l'INGRASSIA non gli avesse, inizialmente, riferito espressamente i nomi dei politici coinvolti – contrariamente a quanto sul punto affermato dall'INGRASSIA, in modo assai più attendibile e disinteressato – è quanto meno certo che nel dicembre 2010 l'INGRASSIA aveva fatto conoscere al Di VITA l'on. BONOMO durante un viaggio fatto a Francofonte, per verificare lo stato dei lavori affidati alla <TECNOTEL>.

E' certo, dunque, che il DI VITA avesse messo preventivamente al corrente il CORRERO

delle richieste dell'INGRASSIA e, solo con il suo assenso, abbia promesso di corrispondere ai politici, ad ultimazione dei lavori, il "dazio" più volte ricordato di 50.000 euro, con la consapevolezza che solo a seguito dell'impegno assunto essi avrebbero potuto svolgere quei lavori e ottenere i lauti guadagni preventivati e di cui avevano parlato e discusso a tavolino prima di accettare di impegnarsi (utili che il DI VITA quantificava in complessivi 150-200 mila euro).

Non può revocarsi in dubbio, inoltre, che il VITRANO sia stato messo, a sua volta, a conoscenza, dall'INGRASSIA, che la <TECNOTEL> aveva accettato di pagare i 50.000 euro.

Sia perché, sul punto, le dichiarazioni dell'INGRASSIA sono assolutamente credibili e neppure specificatamente contestate, ed anche perché quando il VITRANO incassò i soldi per mano del CORRERO non richiese alcuna spiegazione di quella graziosa concessione finanziaria, come dimostrato dalla lettura delle conversazioni tra presenti intercettate dal CORRERO su *input* della polizia.

Lo svolgersi degli eventi successivi alla fase in cui intervenne la <promessa>, può ritenersi accertato nei termini già sopra evidenziati e può essere sinteticamente ricostruito secondo la seguente sequenza: i lavori relativi agli impianti elettrici furono in effetti concessi in subappalto alla <TECNOTEL>; ebbero dunque inizio dei lavori i due cantieri di Monreale e Francofonte; a fine autunno 2010 si verificarono dei problemi in fase di esecuzione dei lavori relativamente al cantiere di Monreale che misero a rischio il rispetto dei tempi previsti, e comportarono la decisione della GEDESUR (o GASOLAR che dir si voglia) di affiancare la ditta <EIUS Costruzion> alla <TECNOTEL>, con conseguente ridimensionamento degli utili per quest'ultima (ma almeno, grazie all'intercessione dell'amico INGRASSIA, la società del duo DI VITA-CORRERO evitò la risoluzione del contratto di subappalto); insorsero, nel frattempo, dei contrasti tra i due soci della <TECNOTEL>; ma, tra la fine del 2010 e i primi mesi del 2011 si riuscì, comunque, a completare quasi del tutto i lavori nei due cantieri e puntualmente arrivò il sollecito da parte dei politici ad INGRASSIA delle loro "spettanze" (febbraio 2011), cui seguirono le iniziative dell'INGRASSIA per recuperare le somme da corrispondere al VITRANO (secondo intese tra i politici e lo stesso Ingrassia), che lo portarono a mettersi in contatto dapprima col DI VITA e, indi, con il CORRERO.

Quest'ultimo segmento logico temporale del progressivo evolversi degli avvenimenti è,

nello specifico, il fotogramma descritto in imputazione che, secondo l'Accusa, dimostrerebbe la concussione posta in essere dal VITRANO in concorso con l'INGRASSIA, in relazione alla quale il P.M. ha chiesto la condanna dell'imputato.

Quel che il Tribunale ritiene di dover rimarcare è che nel momento in cui il DI VITA assunse con l'INGRASSIA l'impegno, per conto della <TECNOTEL>, di corrispondere una percentuale pari al 10% circa dei lavori che questi aveva proposto, era chiaro a tutti i protagonisti della vicenda, ivi compreso il CORRERO, che vi fossero "costi" extracontabili da sostenere, di gran lunga superiori, nell'ammontare, a quella sorta di "regalie" cui il DI VITA fece riferimento quando parlava, a telefono (cfr. supra) con l'amico Piergiorgio.

Così come di gran lunga superiori, a quelli in precedenza svolti dalla <TECNOTEL> e procurati dallo "studio INGRASSIA", erano i lavori e dunque gli utili attesi.

E' assolutamente verosimile, inoltre, che l'INGRASSIA, come direttore dei lavori ed amico del DI VITA, avesse rappresentato i tempi ristretti per la esecuzione dei lavori, imposti dalla legge e dalla autorizzazione ottenuta, perché in ballo vi erano incentivi statali che per nessuna ragione dovevano andare perduti, della qual cosa verosimilmente anche il CORRERO era stato informato.

Come per il DI VITA, quindi, anche per il CORRERO era chiaro che i c.d. costi-politici dell'affare costituivano *conditio sine qua non* dei lauti guadagni presenti e futuri nel campo del fotovoltaico, ed era logico attendersi, quindi, che i politici coinvolti pretendessero di essere ricompensati, per i favori dispensati al momento di ottenere le autorizzazioni e per garantire che nessun parere fosse revocato o, più in generale, che i lavori non subissero rallentamenti da parte di uffici della P.A..

Era dunque chiaro, come si evince inequivocabilmente dal tenore delle conversazioni sopra richiamate tra INGRASSIA e DI VITA, che tutti attendevano di ricevere vantaggi indebiti, ed in tale prospettiva erano disposti a cedere alle richieste e pretese dei loro interlocutori politici.

Ciò detto, la Difesa ha sostenuto, per un verso, che il VITRANO era in attesa di ricevere dall'INGRASSIA una parte degli utili da questi ricavati nell'affare, essendo legato a quest'ultimo da rapporti di affari e cointeressenze societarie, ed in particolare socio occulto della <ENERPLUS> e della <ENERPLUS> 2010.

Per altro verso, ha attribuito al solo INGRASSIA la responsabilità della iniziativa di

rivolgersi a muso duro al CORRERO, negando quindi che il VITRANO avesse in qualche modo istigato l'INGRASSIA.

Nel corso del suo esame dibattimentale, il VITRANO si difendeva asserendo che l'INGRASSIA gli aveva detto che DI VITA a si era impegnato a "regalare" 50.000 euro, ed escludeva di avere mai pressato INGRASSIA per recuperare detta somma.

Egli ha sostenuto quindi – come è stato già chiarito - che tra lui l'INGRASIA ed il BONOMO vi fosse una sorta di società di fatto, per tutte le iniziative imprenditoriali nel settore fotovoltaico, che prevedeva la divisione di tutti gli utili e dei "regali" conseguiti; sulla scorta di tale premessa, egli asseriva di vantare un credito in relazione alle plusvalenze ottenute dalla vendita delle società <ENERPLUS> ed aveva accettato di ricevere i soldi della <TECNOTEL>, anche perché, quando INGRASSIA gli aveva accennato al "regalo" che avrebbe fatto la società del CORRERO e del DI VITA, gli aveva precisato che "*la somma sarebbe gravata sugli spagnoli* ", cioè sulla <GASOLAR>.

Si riporta il passo più rilevante, dell'esame del Vitrano, sull'argomento : "*Non mi sono preoccupato affatto, non mi sono premurato, poi si figuri se vado a fare pressione.Questa cosa l'ha trattata solo Ingrassia. Era Ingrassia preoccupatissimo perché era l'unico impegno che si era preso lui e che era convinto di non poterli realizzare, ma nessuno gli faceva pressione,nessuno gli aveva mai detto niente, a che punto sei con Di Vita. Non conoscevamo Correro, non l'avevamo mai sentito nominare. Lui parlava sempre di Di Vita*....."(pag. 38)

Ebbene, nessuna delle, pur acute, osservazioni difensive si rivela decisiva a supportare una pronuncia assolutoria dell'imputato.

La conversazione tra INGRASSIA e VITRANO intercettata l'11.3.2011, ore 16.05, progressivo n.323, dimostra soltanto che l'incontro non era stato programmato presso i locali dell'ASP, ma non già che l'imputato non sapesse che quel giorno sarebbe avvenuto l'incontro e la dazione di danaro.

Come si è ampiamente osservato in precedenza, l'INGRASSIA ha confermato, in modo attendibile e logico, che il VITRANO era a conoscenza che quello era il giorno in cui finalmente sarebbe arrivata parte della tangente della <TECNOTEL> : l'unica incertezza, dunque, riguardava il luogo che il VITRANO avrebbe indicato per l'incontro; e del resto il complessivo comportamento dell'imputato – sopra ampiamente analizzato - al momento della consegna della busta da parte del CORRERO (il suo gesto di porsi la busta in tasca

senza neppure controllare il contenuto; l'accettazione delle scuse offerte "per il ritardo" nella consegna dei soldi), la dice lunga sul fatto che egli sapeva benissimo che dentro la busta vi erano 10.000,00 euro e quali erano i motivi dell'incontro.

Così come è pacifico che il VITRANO sapesse che la busta era destinata a lui (cfr. del resto il primo interrogatorio reso dal Vitrano, e le sue ammissioni sul fatto che la busta con i soldi era destinata a lui).

Né possono trascurarsi i riferimenti fatti dal VITRANO ad altri lavori, nel medesimo settore del fotovoltaico, relativi ad autorizzazioni già concesse, ed alla possibilità per la <TECNOTEL> di assicurarseli: espliciti riferimenti alla sua "disponibilità" verso il privato "concusso", ed ancora una volta rappresentativi delle suggestioni che il politico e pubblico ufficiale intendeva esercitare per ottenere benefici non dovuti.

Anche la deduzione difensiva secondo cui il CORRERO mostrava un atteggiamento tutt'affatto che timoroso nei riguardi del VITRANO, appare priva di fondamento, ove solo si consideri che le frasi pronunciate durante l'incontro che precedette l'arresto del politico erano solo finalizzate a favorire l'operazione di polizia in corso ed a indurre il VITRANO a cadere nel trabocchetto tesogli dalle Forze dell'Ordine. Dunque, non certo dal tenore delle parole pronunciate nell'occasione dalla persona offesa, va ricavata l'indicazione indiziaria sulle motivazioni che la indussero a dare i 10.000 euro, dovendosi, piuttosto, ricercare il suo stato d'animo, nella decisione di rivolgersi alla polizia per sottrarsi alle illecite pressioni subite. In merito, non sembra superfluo ricordare un arresto della Suprema Corte secondo cui "*integra il delitto di concussione la promessa di denaro fatta dal privato al pubblico ufficiale, anche se la stessa sia sorretta dalla speranza che un efficace intervento delle forze dell'ordine ne impedisca l'adempimento, non potendosi ritenere sufficiente ad escludere il "metus pubblicae potestatis" la sola circostanza che il soggetto passivo si sia rivolto alle forze dell'ordine per sottrarsi alle pretese dell'autore del reato.*

Quanto alla questione della corresponsabilità del VITRANO in merito alle minacce ai danni del CORRERO, espressamente operate dall'INGRASSIA, ritiene il Tribunale attendibili le dichiarazioni di quest'ultimo, laddove ha descritto il clima di crescenti pressioni da lui stesso subite ad opera dei due politici, che ne condizionarono l'agire anche nella "vicenda Correro"; il VITRANO e gli altri coimputati agivano all'unisono, mirando al medesimo obiettivo di illeciti guadagni e, dunque, in concorso tra loro (è di secondaria

importanza, allora, che, a detta dello stesso INGRASSIA, fosse il BONOMO il più temibile e minaccioso dei due pubblici ufficiali).

Le dichiarazioni dell'INGRASSIA trovano decisivo riscontro nelle dichiarazioni del CORRERO, sopra compendiate, e nelle intercettazioni dei colloqui in carcere, in cui l'INGRASSIA esprimeva il proprio rammarico ai propri familiari, ripercorrendo il clima di pressioni subito dal VITRANO e dal Bonomo:

Ambientale del 18.3.2011;
Interlocutori:
I: INGRASSIA Pietro
P: PANNIZZO Ninfa

I: Io lo so che dovevo andare in Procura prima di CORRERO....io ti pare che non ci ho pensato mai ...."Ora io vado alla Procura" quando non ne potevo più....però come facevo a dirtele queste cose....io non ne potevo più...ma poi questa pesantezza...."Allora i soldi.... mi devi dare i soldi"

P: A qualsiasi ora della notte....del giorno e della notte

I: No...no..."se no i lavori si bloccano.....fatti dare i soldi da CORRERO se no i cantieri si bloccano" io ancora avanzavo 700

P: Lo so

I: loro chiedevano il 10% alle ditte

P: chiarissimo...chiarissimo....il discorso che mi hai detto poco tempo fa in via generica....queste cose non si fanno

I: lo so che non si fanno....non si fanno...questo è reato...io mi sono trovato in mezzo...sono un cretino...un cretino

Omissis

P: Ma loro a che titolo si sono presi tutti questi soldi.....sono ingegneri? Hanno fatto...non ho capito....

I: No loro se li prendevano perche dicevano che erano i costi della politica

P: Si certo...

I: Io dicevo "Come fai a chiedere i soldi a questi"...."no perche se no i lavori si bloccano

P: Piero dovresti uscire vittima...

I: Dell'estorsione di questi due...

P: Della cosa....io spero che il Processo vada in questa direzione

Omissis

I: Quelli hanno il potere....e i funzionari regionali lo sanno benissimo....arriva l'Onorevole e la pratica che è abbandonata...la prendono e la mandano avanti....accelerano il processo

P: Stai attento ai termini che utilizzi perché io non vorrei.....come diceva giustamente Ugo che...

I: Accelerare il processo sempre...

P: una cosa è sempre segnalare....un'altra cosa è ...diciamo fare pressioni sui funzionari

I: Io ai Magistrati ho detto.....io ci andavo cinque..sei..sette volte in un Ufficio....non usciva perché aveva sempre qualche cosa da fare...qualche altra cosa da fare....ci andavano VITRANO o BONOMO e subito usciva questa cosa.....ma dopo che io ci ero andato sette volte...ma dico che...però se la vedranno loro

***

Trascrizione ambientale del 22.3.2011:

Interlocutori:

P: INGRASSIA Pietro

N: PANNIZZO Ninfa

A: INGRASSIA Antonella

T: FALLETTA Teresa

P: perché non ne potevo....avevano avevano trovato il il ...incomp...della gallina dalle uova d'oro

A: la gallina dalle uova d'oro

T: tu lavoravi

P: e io non ne ...e io dicevo basta basta, no no, gli ho messo centomila ostacoli....

T: tu lavoravi

P: *...perché volevo uscirmene, volevo uscirmene...*

T: *tu lavoravi e loro, e loro si ammuccavano i soldi, lui rischiava e loro si ammuccavano i soldi*

P: *...dovevo, dovevo, però non ho avuto il coraggio a gennaio di dire o mi lasciate in pace o vado in Procura, questo dovevo dire...*

T: *questo dovevi dire*

P: *...uno con le palle questo avrebbe fatto, un esperto...*

Omissis

P: *...non me ne uscivo più con questi due...*

A: *non te ne uscivi più da queste bestie*

P: *... non me ne uscivo più per tutta la vita, sarei stato loro schiavo per sempre*

A: *...incomp...devono arrivare a quello*

P: *ma lo so ma lo devono arrestare, tra l'altro è pericoloso*

A: *è pericoloso è pericoloso addirittura*

P: *è pericoloso fisicamente, pericoloso, ha un giro pericoloso*

A: *ha un giro pericoloso*

P: *si di cooperative di ex delinquenti*

A: *ah ah bene!*

P: *infatti per Ninfa dico*

A: *e allora*

P: *se tu vedi Mario BONOMO (rivolto a Ninfa) devi scappare te lo dico, te lo dico chiaramente*

A: *comunque guarda*

P: *se tu vedi Mario devi scappare*

***

In definitiva, le prove acquisite nel processo confermano che l'INGRASSIA fu indotto ad esercitare pressioni dal contenuto minaccioso ai danni del CORRERO dal crescente clima intimidatorio posto ai suoi danni dai correi, che lo aizzavano per ottenere quanto illecitamente imposto, così finendo egli per agire come *longa manus* dei pubblici ufficiali.

Va rimarcato che, quando il CORRERO aveva obiettato di non sapere nulla di promesse e tangenti in denaro, l'INGRASSIA – ben prima che iniziasse il processo dunque - aveva fatto riferimento a certe <*situazioni assai complesse*>, a <*pressioni*> subite, al fatto che egli era stato richiamato al <*rispetto degli accordi presi*>, lamentando che <*quella stessa mattina era stato chiuso in una stanza e richiesto di spiegare i ritardi della TECNO TEL*>.

Sulla scorta dei principi che regolano il "concorso di persone nel reato" (artt. 110 ss. c.p.) il VITRANO risponde dunque della condotta delittuosa "estorsiva" posta in essere dall'INGRASSIA ai danni del CORRERO, e stante la qualità di pubblico ufficiale dell'odierno imputato, si configura il delitto contro la P.A. di cui agli artt. 317 c.p., vigente all'epoca dei fatti.

Ancora, quanto alla portata realmente "intimidatoria" delle frasi pronunciate dall'INGRASSIA, laddove era paventato al CORRERO il rischio che la <TECNOTEL> rimanesse esclusa da futuri lavori, chiaramente riferendosi alla possibilità di essere inserita in grossi lavori del tipo di quelli proposti grazie all'appoggio della politica, può osservarsi che era lo stesso CORRERO a chiarire di aver avvertito la serietà delle minacce ricevute (cfr. supra), soprattutto quando si rese conto che l'INGRASSIA non "millantava" e che, realmente, dietro la sua persona vi erano "personaggi importanti e potenti" che potevano condizionare il futuro della <TECNOTEL>, avendogli l'INGRASSIA fatto espressamente

i nomi dei politici che pressavano per la tangente, e proposto di incontrarli, pagando direttamente a loro quanto dovuto.

Vanno, poi, richiamate le osservazioni fatte in altre parti della presente motivazione, per controbattere gli ulteriori rilievi critici mossi dalla difesa alla tesi accusatoria ed alla specifica attendibilità dell'INGRASSIA, potendosi semmai ribadire come le dichiarazioni di quest'ultimo siano state in larghissima parte confortate da riscontri esterni e, nelle parti essenziali delle sue accuse, confermate da autonome prove (quali le intercettazioni).

Non può, infine, accogliersi la tesi secondo cui il VITRANO non agiva quale "pubblico ufficiale" ma ponendosi piuttosto in un'ottica "privatistica", né tantomeno la collegata suggestiva tesi che l'INGRASSIA altro non fosse che una sorta di "procacciatore di affari", con ciò intendendo la difesa sottolineare che non vi erano aspetti pubblicistici nella vicenda dell'affidamento dei lavori da parte della GEDESEUR alla <TECNOTEL>, entrambi soggetti privati.

La tesi non convince, intanto perché, in ogni caso, la qualifica di "procacciatore di affari" non poteva certo essere riferita al VITRANO, il quale, come rilevato dal P.M., non aveva alcun "titolo" per richiedere ed accettare soldi, a titolo di "provvigione", dalla <TECNOTEL>, non avendo mai avuto rapporti di natura privatistica con detta società e neppure con i suoi soci.

In ogni caso poi, non avendo titolo per ricevere "provvigioni" dalla <TECNOTEL> e perfettamente consapevole che non si trattava di un "regalo" – nella comune accezione del termine – VITRANO sapeva di intascare una somma non (legittimamente) dovuta, eppure pretesa, per i favori offerti, quale pubblico ufficiale, nella fase autorizzativa dei lavori aggiudicati dalla predetta impresa.

E la riprova più eclatante di quanto appena affermato sta nel seguente scambio di battute intercettate il giorno dell'arresto del VITRANO, già in precedenza richiamate ed analizzate, ma che per comodità si riportano testualmente:

I: Diciamo sta meglio però comunque ha avuto un problema Eh... c'è un conto aperto che si deve...incomp... lui oggi ha portato un acconto e da qua, siccome aspettano il saldo, da qua ad un mese verrà saldato questa cosa..

VITRANO: Va bene

I: Eh... Diciamo mi scuso io e... il sig. CORRERO si scusa pure perché... abbiamo fatto di tutto per favorirli... se non era per te questo lavoro non l'avrebbero mai preso! C'è questo ritardo per me eh...

VITRANO: Si Infatti!

I: Il sig. CORRERO si sta impegnando qui davanti

VITRANO: Assolutamente si

C: Io già riesco... credo che dalla settimana entrante già diciamo avrò un'altra parte anche perché mi diceva oggi l'ingegnere che...

I: Sta arrivando l'ultima fattura, l'ultima fattura entro fine mese

C: Entro?

I: Entro fine mese, comunque ieri... so per certo che ti hanno fatto tutte..

C: E quindi lo vedremo probabilmente tra lunedì e martedì se l'hanno fatto ieri!

I: Veramente io sapevo era con la valuta della data di oggi quindi probabilmente

C: Con la data di oggi? Ma oggi non l'abbiamo vista!

I: E allora lo vedrete lunedì mattina

C: Lo vediamo lunedì

I: Quindi dobbiamo sperare su questa cosa... quindi vuoi dire nient'altro?

C: No, allora diciamo come diceva l'ingegnere io mi scuso del ritardo che è la prima cosa, niente che qui io m'impegno che comunque riusciremo entro fine mese

I: La brutta figura l'ho fatta io!

C: Infatti, l'ingegnere dice ce la messa in prima persona, però comunque dico...

VITRANO: L'importante però è che la risolviamo... un giorno più o meno

C: E niente e poi che ci tiene in considerazione anche per i prossimi lavori

VITRANO: Ah sicuramente dico

***

Le espressioni utilizzate dall'INGRASSIA e dal CORRERO, rivolgendosi al VITRANO, quali: "*lui oggi ha portato un* ***acconto***...", "... *il sig. CORRERO si* ***scusa*** *pure ...il sig. CORRERO si sta impegnando qui davanti...*" "*io (Correro) mi scuso per il ritardo e qui mi* ***impegno*** *che comunque riusciremo* ***entro fine mese***... - con chiaro ed in equivoco riferimento a all'impegno "*a pagare il resto di quanto promesso*" in concomitanza con il saldo di fine lavori - ed ancora, le stesse scuse e giustificazioni per il ritardo nella consegna del denaro, sono la riprova più netta ed evidente che non si trattava di regali ma di tangenti, che il VITRANO non si poneva come "privato" ma quale pubblico ufficiale, che il CORRERO e l'INGRASSIA si rivolgevano al politico con rispetto e sudditanza, condizionati nelle loro

affermazioni e comportamento da un evidente "*metus pubblicae potestatis*".

Ciò detto, va senz'altro affermata la penale responsabilità dell'imputato VITRANO anche in relazione alla "vicenda CORRERO".

Analogamente a quanto sopra osservato per i fatti in cui figura parte offesa l'INGRASSIA, ritiene il TRIBUNALE di dover qualificare i fatti come "induzione indebita" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 319 quater c.p..

Possono a tal fine richiamarsi i principi di diritto e le osservazioni, in fatto, già svolte in precedenza.

Anche in questo caso, difatti, come si è ampiamente riferito, i soci della <TECNOTEL>, pur senza porsi in posizione paritaria rispetto ai pubblici ufficiali, e neppure rispetto allo stesso INGRASSIA che li rappresentava, nel momento in cui fu accettato di pagare la tangente (ben prima del marzo del 2011, piuttosto quando furono "presi" i lavori autorizzati), agirono spinti da motivazioni di lucro, e segnatamente dall'interesse economico a svolgere quei grossi lavori di costruzione di impianti fotovoltaici, quindi *de lucro captando* e non *de damno evitando*.

E' poi evidente che il CORRERO, quando fu chiamato a rispettare gli impegni assunti dal suo socio, per conto della <TECNOTEL>, finse di accettare come "nuove" le condizioni imposte dall'INGRASSIA e dai suoi referenti politici, sulla scorta delle minacciose suggestioni di cui si è detto; dette minacce, ad ogni modo, non erano insuperabili e spropositate, rispetto agli interessi in gioco, e dunque non può ritenersi integrato il delitto di concussione; si trattava pur sempre, comunque, di pressioni in grado di aumentare la soggezione del privato, rispetto alla macchina organizzativa pubblica che in quel momento i politici regionali si arrogavano il potere di rappresentare.

Dimostrati sono pertanto l'abuso di potere e tutti i rimanenti elementi costitutivi della fattispecie di induzione indebita, di cui all'art. 319 *quater* citato.

***

IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO
E LE ALTRE STATUIZIONI

Passando al trattamento sanzionatorio, ritiene in primo luogo il Tribunale evidente e palese la sussistenza di un medesimo disegno criminoso tra i fatti di induzione indebita accertati e dunque è da riconoscersi, all'imputato, la possibilità di accedere al trattamento

sanzionatorio più favorevole previsto e disciplinato dall'art. 81 c.p., in presenza di più fatti di reato.

La gravità dei fatti contestati, l'intensità del dolo e la pervicacia dimostrati dall'imputato nel perseguire fini illeciti, la palese violazione dei principi di imparzialità e legalità cui egli ha dato causa, nell'amministrazione della *res pubblica*, il conseguente offuscamento della immagine della P.A., ed ancora, lo sviamento del potere riconducibile all'esercizio del mandato di parlamentare regionale e di componente di commissione parlamentare, escludono il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche.

Va esclusa invece la contestata aggravante comune di cui all'art.61 n. 7 c.p., che il P.M. ha contestato con riferimento al capo di imputazione relativo alla "vicenda Ingrassia".

In punto di diritto, va premesso che: "*La valutazione del danno patrimoniale cagionato dal reato agli effetti del riconoscimento sia dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. sia dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., va compiuta con criterio soggettivo, in rapporto non al "livello economico medio della generalità", ma in riferimento alle condizioni della "persona offesa dal reato" e cioè di colui che ha subito, in concreto ed in via diretta, gli effetti dannosi del reato, con esclusione, quindi, del danno indiretto e di quello eventualmente subito da persona diversa.*"

Il criterio oggettivo è tuttavia valido, sempre che s'intenda in senso non contrastante col principio di identificazione e di valutazione del danno in riferimento alla persona del soggetto passivo del reato, non rispetto ad un ipotetico soggetto "medio" *Cfr. Cass. Sez. 2, sentenza n. 10599 del 30/03/1987, Micheli.*

C iò detto, nel caso in specie, gli effetti dannosi cagionati dalle richieste induttive operate dal VITRANO all'Ingrassia – da parametrarsi, in ottica accusatoria, alle dazioni di denaro ed alle spese, che l'Ingrassia si accollò accettando quelle richieste -, non possono considerarsi "di rilevante gravità", dovendosi tener conto dei cospicui e maggiori vantaggi economici, dall'Ingrassia conseguiti, proprio grazie ed a seguito di quello "snellimento burocratico" nella procedure autorizzative, ottenuto indebitamente in suo favore, proprio grazie all'abuso dei poteri del pubblico ufficiale, di cui egli stesso ha riferito.

Ciò posto, richiamati i criteri di cui all'art. 133 c.p., tenendo conto delle modifiche *più favorevoli* introdotte dal citato intervento legislativo del 2012, la pena che si ritiene di dover infliggere complessivamente al VITRANO è pari ad anni 7 di reclusione, cui si perviene partendo da una pena di anni 6 di reclusione (ex art. 319 *quater* c.p. calcolata in

relazione all'episodio ai danni di INGRASSIA, in concreto più grave tra quelli in continuazione, nonostante l'esclusione della contestata aggravante dell'art. 61 n. 7 c.p.); aumentata di 1 anno di reclusione ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p..

Alla condanna si ricollega l'obbligo per il VITRANO di pagare le spese processuali e quelle relative al suo mantenimento in carcere durante la custodia cautelare sofferta.

Conseguono le pene accessorie e segnatamente, con riferimento agli artt. 29, 32, 32 *ter*, 32 *quater* e 32 *quinquies* c.p. l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, lo stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena nonché l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di anni tre; ed ancora, l'estinzione di eventuali rapporti di lavoro o di impiego dell'imputato con amministrazioni o enti pubblici ovvero enti a prevalente partecipazione pubblica.

Visto l'art. 322 ter c.p.p. va poi disposta, in pregiudizio del predetto imputato, la confisca per equivalente nei limiti della somma di 80 mila euro in relazione al reato di induzione indebita consumata nei confronti dell'INGRASSIA.

La predetta somma è determinata con riferimento a quanto emerso nel corso del processo, tenuto conto e delle dichiarazioni dell'INGRASSIA e delle ammissioni dello stesso imputato che ha dichiarato di aver ricevuto, da questi, la complessiva somma di euro 86.000,00 (ottantaseimila) a fronte di "anticipazioni" (a suo dire nella ENERPLUS, ma come si è detto il dato non è risultato comprovato) pari a 44.000,00 (quarantaquattromila) euro.

"La somma percepita dal pubblico ufficiale costituisce prezzo del reato ogni qualvolta sia stata data o ricevuta come controprestazione per lo svolgimento dell'azione illecita ed, in quanto tale, è assoggettata a confisca obbligatoria ex art. 240, comma secondo, n.1 cod.pen., il cui ambito di applicazione risulta altresì allargato prima dall'art. 322 ter cod.pen., introdotto dall'art. 3 legge 29 settembre 2000, n. 300 e poi dall'art. 335 bis cod.pen., introdotto dall'art. 6 legge 27 maggio 2001, n. 97" (così, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 24143 del 09/05/2001) .

Quanto alle statuizioni in ordine alla richieste di risarcimento del danno avanzate dalle parti civili Ingrassia, Correro e <TECNOTEL>, regolarmente costituitesi nel corso del processo, ritiene il Tribunale necessario, preliminarmente, focalizzare alcuni aspetti in diritto.

Va infatti verificato se dette parti civili, ammesse al risarcimento dei danni patiti per i fatti

riconducibili al delitto di cui all'art. 317 c.p., conservino il loro "*status*" di persone offese e mantengano il diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno, a seguito della riqualificazione del delitto commesso dall'imputato, nel nuovo reato di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater c.p.

Si è già avuto modo di precisare che una delle maggiori novità del reato previsto dall'art. 319 *quater* c.p., è costituita dal fatto che ad essere punito non è solo il pubblico agente autore dell'induzione, ma anche il privato che subisce l'attività induttiva, seppure con una sanzione più mite. Come è stato in precedenza sottolineato, la scelta del Legislatore è in linea con una serie di raccomandazioni ed inviti rivolti al nostro Paese da Organismi internazionali, per i quali l'originaria fattispecie di concussione costituiva una "via di fuga" per il privato che si rendeva responsabile di fatti corruttivi.

Rimane centrale stabilire, in definitiva, se la previsione della "punibilità bilaterale" per il delitto di cui all'art. 319 quater c.p. possa avere conseguenze in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni della parte civile, originariamente costituitasi quale persona offesa del reato di concussione.

Nell'unica sentenza della Suprema Corte intervenuta sullo specifico punto, la questione è stata è stato affrontata e risolta negativamente.

La sentenza n. 31957 del 25/01/2013, della VI Sezione, a cui ci si riferisce, è stata così massimata: "*La riqualificazione, operata dalla Corte di Cassazione, a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, del delitto di concussione in quello di indebita induzione non fa venir meno il diritto alla restituzione e al risarcimento del danno a favore di colui che, al momento della commissione del fatto, era da considerarsi persona offesa dal reato*".

La statuizione era fondata su un principio certamente condivisibile, secondo cui quando un fatto costituisce illecito civile nel momento in cui è stato commesso, su di esso non influiscono le successive vicende riguardanti la punibilità del reato ovvero la rilevanza penale di quel fatto.

Questo principio era stato chiaramente affermato, in precedenza, con riferimento a casi in cui era intervenuta un' *abolitio criminis*.

Si è infatti sostenuto che l'abrogazione della norma penale in presenza di una condanna irrevocabile, comporta la revoca della sentenza da parte del giudice dell'esecuzione, ma limitatamente ai capi penali non anche a quelli civili, la cui esecuzione ha comunque luogo

secondo le norme del codice di procedura civile: sicché se vi è stata costituzione di parte civile, con conseguente condanna al risarcimento dei danni a carico dell'imputato, questa statuizione resta ferma (cfr., Corte cost., ord. n. 57 del 2001 e n. 273 del 2002, in cui si sottolinea come la formula assolutoria adottata a seguito della sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice "non è fra quelle alle quali l'art. 652 c.p.p. attribuisce efficacia nel giudizio civile").

Infatti, se l'art. 2 c.p. disciplina espressamente la sola cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali della condanna, ne deriva, attraverso un'argomentazione a contrario, che le obbligazioni civili derivanti dal reato abrogato non cessano, in quanto per il diritto del danneggiato al risarcimento dei danni non trovano applicazione i principi contenuti nel citato art. 2 c.p. ma quelli generali sulla successione delle leggi stabiliti dall'art. 11 preleggi, che pongono il divieto di effetti retroattivi, prevedendo che la legge, anche quella penale, per quanto riguarda gli effetti civili dispone solo per l'avvenire, (v., Sez. 6^, 21 gennaio 1992, n. 2520, Dalla Bona; Sez. 5^, 20 dicembre 2005, n. 4266, Colacito; Sez. 5^, 24 maggio 2005, n. 28701, Romiti, che ha affermato la permanenza del diritto al risarcimento dei danni nel caso della avvenuta depenalizzazione del reato di falso in bilancio ex art. 2621 c.c.).

La Suprema Corte, nella citata sentenza 31957/2013, ancora una volta appoggiandosi al ragionamento secondo cui, una volta riconosciuta la natura prettamente civilistica del diritto al risarcimento del danno, deve conseguentemente escludersi l'applicabilità ad esso del principio penalistico della successione delle leggi di cui all'art. 2 c.p., trovando applicazione, come si è detto, l'art. 11 preleggi, ha rimarcato quindi che: " *la qualificazione del fatto originariamente contestato nel nuovo reato di cui all'art. 319 quater c.p., avviene sulla base del principio fissato dall'art. 2 c.p., comma 4, in quanto si tratta di norma penale più favorevole all'imputato; ma lo stesso principio non può trovare applicazione anche per la parte civile e ritenere che la riqualificazione del fatto nel nuovo reato di induzione, che assoggetta a sanzione penale anche colui che è stato indotto, condizioni il diritto di quest'ultimo al risarcimento per i danni derivati dall'originario reato di concussione. Infatti, occorre considerare che la nuova fattispecie di induzione può trovare applicazione, per i fatti pregressi, solo per l'imputato, perché norma più favorevole, non per il "concusso" per il quale la disposizione prevista dall'art. 319 quater c.p., comma 2, non è certo applicabile retroattivamente ex art. 2 c.p., comma 1.*"

Ciò detto, ad avviso del Tribunale, l'accostamento operato, nella citata statuizione, tra l'ipotesi di *abolitio criminis* e quello di successione di leggi nel tempo non appare condivisibile.

I giudici di legittimità affermano infatti: *"D'altra parte, se questi principi trovano applicazione nei caso in cui la modifica legislativa "trasforma" in condotte lecite fatti che erano penalmente rilevanti, a maggior ragione possono trovare una giustificazione nella fattispecie in esame, in cui il reato permane, ma coinvolge anche uno dei soggetti che prima della modifica non era punibile e che rivestiva la posizione di persona offesa."*

Ed è proprio tale argomentazione, per quanto autorevolmente espressa, a non convincere, per la sostanziale diversità delle due situazioni, impropriamente, ad avviso del Tribunale, accostate e parificate.

Ed invero, mentre nel caso di *abolitio criminis*, il giudicante non è condizionato, nella valutazione del danno vantato dalla "persona offesa", dall'intervento legislativo che non abbia mutato la natura eventualmente "contra ius" sotto il profilo civilistico (o dal punto di vista amministrativo o ancora fiscale) della condotta del reo, in un caso come quello in esame, il giudicante non può non tener conto della decisione del Legislatore di attribuire un disvalore, che non è e non può essere solo penale, alla condotta della originaria persona offesa, trasformata, di fatto, in correo del pubblico ufficiale; la condotta posta in essere dall'extraneus è infatti riconosciuta come fonte di danno per la P.A., ed inserita nel capo dei delitti contro la P.A..

La profonda diversità tra le due situazioni è dunque palese.

Va infatti rimarcato che la spinta motivante del soggetto che non si oppone alla richiesta induttiva ed anzi cede alla richiesta del p.u., per dirla con le parole delle SS.UU., altro non è che quella di conseguire un vantaggio "indebito" e quindi "contra ius".

Vantaggio indebito, in entrambi i casi in esame, realmente ed effettivamente perseguito e conseguito dalle "persone offese".

Il Tribunale ritiene allora logicamente illogico e sbagliato riconoscere l'esistenza di un diritto legittimo al risarcimento a chi, come l'INGRASSIA o il CORRERO, accettò l'induzione del pubblico ufficiale a creare una situazione illecita, spinto dalla brama di ottenere indebiti vantaggi e con pregiudizio della P.A., unica reale parte offesa della vicenda.

Tale ragionamento non è scalfito dalla considerazione che, a ragione del citato art. 2 del

c.p., l'extraneus non andrà in contro a punizione penale perché, all'epoca, il fatto non costituiva reato.

Ma al di là di questa osservazione, nel caso in esame non sono stati evidenziati da parte di Ingrassia da una parte, e da parte del Correro e della <TECNOTEL> dall'altra, conseguenze di rilevanza civilistica, tutelabili dall'Ordinamento, direttamente ricollegabili alle induzioni del pubblico ufficiale VITRANO, che essi hanno ben accettato pur di conseguire dei vantaggi, sino a quando è loro convenuto.

Né può tralasciarsi di considerare, quanto all'INGRASSIA, che egli, su sua richiesta e con esplicite ammissioni di responsabilità, ha avuto applicata una pena quale concorrente del VITRANO nei fatti concessivi/induttivi denunciati dal CORRERO.

La qual cosa, nel caso fosse riconosciuto allo stesso INGRASSIA un diritto al risarcimento del danno, finirebbe, ad avviso del Tribunale, per aumentare le contraddizioni sopra rilevate, essendo strettissima la connessione logica tra i fatti e gli episodi in argomento in cui egli, da una parte, ha assunto formale qualifica di persona offesa e, dall'altra, di correo del VITRANO.

Vanno quindi disattese le richieste di risarcimento e pagamento spese delle parti civili.

Va ordinata, infine, la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro, ai sensi dell'art, 263 c.p.p. (apparecchio cellulare e SIM Card, meglio descritti nel verbale della Squadra Mobile datato 11 marzo 2011).

E, con riferimento all'art. 6 L.97/2001, ordinata la trasmissione di copia della presente sentenza al Procuratore generale della Corte dei Conti di Palermo, per quanto di competenza.

PQM

Visti gli articoli di legge 2, 81, 110, 319 *quater* c.p.; 521, 533, 535 c.p.p.;

D I C H I A R A

VITRANO Gaspare colpevole dei reati di induzione indebita, così qualificati i reati ascrittigli, unificati sotto il vincolo della continuazione e lo condanna alla pena di anni sette di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali e di quelle relative al suo mantenimento in carcere durante la custodia cautelare sofferta.

Visti gli artt. 29, 32, 32 ter, 32 *quater* e 32 quinquies c.p.;

D I C H I A R A

l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale durante

l'espiazione della pena nonché incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di anni tre; dichiara estinti eventuali rapporti di lavoro o di impiego dell'imputato con amministrazioni o enti pubblici ovvero enti a prevalente partecipazione pubblica.

Visto l'art. 322 ter c.p.p.;

Dispone in pregiudizio del predetto imputato la confisca per equivalente nei limiti della somma di 80 mila euro in relazione al reato di induzione indebita consumata nei confronti dell'Ingrassia.

Visto l'art. 538 c.p.p.;

Rigetta le richieste di risarcimento del danno avanzate dalle parti civili costituite Ingrassia Pietro, <TECNOTEL> s.r.l. e Correro Giovanni.

Visto l'art. 263 c.p.p.

Ordina la restituzione all'avente diritto dell'apparecchio cellulare e della SIM Card in giudiziale sequestro (meglio descritti nel verbale della Squadra Mobile datato 11 marzo 2011).

Visto l'art. 6 L.97/2001

Ordina trasmettersi copia della presente sentenza al Procuratore generale della Corte dei Conti di Palermo per quanto di competenza.

Visto l'art. 544 c.p.p.

Indica in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza.

Palermo 19 febbraio 2015

Il Presidente estensore

Inviata copia al P.G. Corte dei Conti il 20/8/15

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Cristoforo Alvich

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
10/8/2015 entro il Termine prorogato (gg. 60)

IL CANCELLIERE B3
Dott.ssa ROSALIA GRECO